

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI
FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

RELAZIONE ANNUALE



LA STRAGE DI VIA PIAZZA FONTANA
I PROCESSI - PARTE III

VOL. XXXVIII

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

A Papa Francesco esempio di vita per tutti noi

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI
FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

LA STRAGE DI VIA PIAZZA FONTANA
I PROCESSI - PARTE III

VOL. XXXVIII

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

IMMAGINE IN COPERTINA A CURA DI PADRE ANTONIO BAÙ
L'OPERA IN ORIGINALE È CUSTODITA PRESSO LA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

© EDIZIONI DELLA
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
00120 - CITTÀ DEL VATICANO - 2022


ISBN: 978-88-89681-49-7



PARTE I

STORIA DELL'EVERSIONE NEL NOSTRO PAESE

PROF. FABIO IADELUCA



STRAGE DI PIAZZA FONTANA

12 DICEMBRE 1969

17 VITTIME

CARLO GARAVAGLIA

GEROLAMO PAPETTI

MARIO PASI

GIULIO CHINA

EUGENIO CORSINI

CARLO GAIANI

LUIGI PEREGO

ORESTE SANGALLI

PIETRO DENDENA

CARLO SILVA

PAOLO GERLI

LUIGI MELONI

GIOVANNI ARNOLDI

ATTILIO VALÈ

CALOGERO GALATIOTO

ANGELO SCAGLIA

STRAGE DI GIOIA TAURO

22 LUGLIO 1970

7 VITTIME

RITA CACCIA

ROSA FASSARI

ANDREA GANGEMI

NICOLETTA MAZZOCCHIO

LETIZIA CONCETTA PALUMBO

ADRIANA VASSALLO

STRAGE DI PETEANO

31 MAGGIO 1972

3 VITTIME

FRANCO DONGIOVANNI

ANTONIO FERRARO

STRAGE DELLA QUESTURA DI**MILANO**

17 MAGGIO 1973

4 VITTIME

FELICIA BARTOLOZZI

GABRIELLA BORTOLAN

FEDERICO MASARIN

STRAGE DI PIAZZA DELLA**LOGGIA (BRESCIA)**

28 MAGGIO 1974

8 VITTIME

GIULIA BANZI

LIVIA BOTTARDI

CLEMENTINA CALZARI

TREBESCHI

ALBERTO TREBESCHI

EUIPIO NATALI

LUIGI PINTO

BARTOLOMEO TALENTI

STRAGE DEL TRENO ITALICUS

4 AGOSTO 1974

12 VITTIME

NICOLA BUFFI

MARIA SANTINA CARRARO IN

RUSSO

MARCO RUSSO

NUNZIO RUSSO

ELENA CELLI

ELENA DONATINI

TSUGUFUMI FUKADA

RAFFAELLA GAROSI

HERBERT KONTRINER

ANTIDIO MEDAGLIA

WILHELMUS J. HANEMA

SILVER SIROTTI

STRAGE DELLA STAZIONE DI**BOLOGNA**

2 AGOSTO 1980

85 VITTIME

ANTONELLA CECI

ANGELA MARINO

LEO LUCA MARINO

DOMENICO MARINO

ERRICA FRIGERIO IN DIOMEDE FRESA

VITO DOMEDE FRESA

CESARE FRANCESCO DIOMEDE FRESA

CARLO MAURI

LUCA MAURI

SONIA MURRI

PATRIZIO MESSINEO

SILVANA SERRAVALLI BARBERA

VELIA CARLI IN LAURO

SALVATORE LAURO

MANUELAGALLON

ELISABETTA MANEA

VITTORIO VACCARO

FLAVIA CASADEI

GIUSEPPE PATRUNO

ROSSSELLA MARCEDDU

DAVIDE CAPRIOLI

VITO ALES

ROBERTO PROCELLI

MAURO ALGANON

NILLA NATALI

PIETRO GALASSI

VERIDIANA BIVONA

VINCENZINA SALA ZANETTI

MAURO DI VITTORIO

SERGIO SECCI

ROBERTA GAIOLA

KATIA BERTASI

ANGELO PRIORE

EURIDIA BERGIANTI

ONOFRIO ZAPPALÀ

PIO CARMINE REMOLINO

GAETANO RODA

ANTONINO DI PAOLA

NAZZARENO BASSO

VINCENZO PETTENI

SALVATORE SEMINARA

FRANCESCO GOMEZ MARTINEZ

ARGEON BONARA

CATHERINE HELEN MITCHILL

JOHN ANDREW KOLPINSKI

FRANCESCO BETTI

MARIO SICA

PIETROFRANCESCO LAURENTI

ECKHARDT MADER

MARGRET ROHRS MADER

KAI MADER

PAOLINO BIANCHI

NATALIA AGOSTINI

BERTA EBNER

VINCENZO LACONELLI

ROMEO RUOZI

AMORVENO MARZAGALLI

ANTONIO FRANCESCO LASCALA

ROSINA BARBARO

LIDIA OLLA

ANTONIO MONTANARI

FAUSTO VENTURI

MARIA ANGELA MARANGON

LINA FERETTI

MARIA IDRIA AVATI

MIRCO CASTELLARO

RITA VERDE

MARIA FRESU

ANGELA FRESU

BRIGITTE DROUHARD

ELEONARA GERACI

FRANCA DALL'OLIO

IRENE BRETON

LOREDANA MOLINA

MARINA ANTONELLA TROLESE

ANNA MARIA SALVAGNINI TROLESE

MIRELLA FORNASSARI

PAOLO ZECCHI

VIVIANA BUGAMELLI ZECCHI

ROBERTO DE MARCHI

CARLA GOZZI

UMBERTO LUGLI

IWAO SEKIGUCHI

ANGELICA TARSI

STRAGE DI NATALE

23 DICEMBRE 1984

16 VITTIME

GIOVANBATTISTA ALTABELLI

ANNA MARIA BRANDI

SUSANNA CAVALLI

LUICA CERRATO

ANGELA CALVANESE IN DE SIMONE

ANNA DE SIMONE

GIOVANNI DE SIMONE

NICOLA DE SIMONE

PIERFRANCESCO LEONI

LUISELLA MATARAZZO

CARMINE MOCCIA

VALERIA MORATELLO

MARIA LUIGI MORINI

FEDERICA TAGLIALATELA

GIOACCHINO TAGLIALATELA

ABRAMO VASTARELLA



ELENCO DEI GRUPPI EVERSIVI

ELENCO DEI GRUPPI EVERSIVI DI DESTRA E DI SINISTRA FATTA DAL CESIS (13 MARZO 1983), IN UNO STUDIO RIGUARDANTE IL TERRORISMO IN ITALIA E CONSEGNATO ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO NDI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA ¹.

TERROSIMO DI SINISTRA.

LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI

BRIGATE ROSSE

PRIMA LINEA

TRA LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SI RICORDANO:

ANTIFASCISMO MILITANTE

ASSOCIAZIONE FERROVIERI ARMATI

ATTACCO PROLETARIO

AUTONOMIA OPERAIA

AUTONOMIA OPERAIA PER IL COMUNISMO

AVANGUARDIA DEL PROLETQARIATO TRECATESE

AZIONE CONTROFFENSIVA RIVOLUZIONARIA ANTICAPITALISTICA

AZIONE PROLETARIA

AZIONE RIVOLUZIONARIA

AZIONE RIVOLUZIONARIA AUTONOMA FEMMINILE

BARBAGIA ROSSA

BRIGATA D'ASSALTO "DANTE DI NANNI"

BRIGATA INTERNAZIONALE "CHE GUEVARA"

BRIGATA PROLETARIA "ALBERTO SANTUCCI"

BRIGATE COMBATTENTI

BRIGATE COMUNISTE

BRIGATE ROSSE ALFA ROMEO

BRIGATE ROSSE FERROVIE

BRIGATE TERRORISTE DEL TERRORRE

BRIGATE VERDI "NUCLEO GASPAROTTO"

CELLULA AVANGUARDIA OPERAIA

CELLULA PROLETARIA COMBATTENTE

CELLULE COMUNISTE COMBATTENTI

COLLETTIVO AUTONOMO "PROSPERO GALLINARI"

COLLETTIVO AUTONOMO COMUNISTA

COLLETTIVO SPONTANEO ALICE

COLLETTIVO STREGHE TRENTINE

COLONNA SICULA BRIGATE ROSSE

COMANDI ARMATI COMUNISTI

COMANDO GENERALE DIFESA FORZE PROLETARIE

COMANDO RIVOLUZIONARIO

COMBATTENTI COMUNISTI

COMBATTENTI PER IL COMUNISMO D'ITALIA

COMITATO COLLETTIVO OPERAIO VARESE

COMITATO COMUNISTA LAVORATORI BRIGATE ROSSE

COMITATO ITALIANO PREZZI PROLETARI

COMITATO NUOVI PROLETARI

COMITATO PROLETARIO "FABRIZIO CARUSO"

COMITATO PROLETARIO GIUSTIZIA PROLETARIA

COMITATO SEGRETO D'AZIONE

COMITATO TERRITORIALE REGIONALE

COMITATO UNITARIO BASE C.U.B.

COMITATO UNITARIO DISOCCUPATI

COMMANDI ARMATI COMUNISTI

COMMANDO 10 LUGLIO

COMONTISTI

CONTROPOTERE OPERAIO

¹ Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, p. 708 e ss.

COORDINAMENTO SOLDATI DEMOCRATICI
 DEMOCRAZIA PROLETARIA
 DIREZIONE LOGISTICA MILITARE COMUNISTA PER LA LIBERAZIONE TOTALE DEL CAPITALISMO E DALLO STATO DI POLIZIA
 DONNE COMBATTENTI
 FORMAZIONE PROLETARIA ARMATA
 FORMAZIONI COMUNISTE ARMATE
 FORMAZIONI COMUNISTI ARMATI - CELLULA GIUSEPPE STALIN
 FORMAZIONI OPERAI COMUNISTI
 FRONTE ARMATO COMUNISTA
 FRONTE ARMATO RIVOLUZIONARIO OPERAIO
 FRONTE COMUNISTA COMBATTENTE
 FRONTE POPOLARE COMUNISTA ARMATO
 GIOVENTÙ PROLETARIA
 GIUSTIZIA OPERAIA
 GIUSTIZIA PROLETARIA N.S.C.
 GRUPPI ARMATI OPERAI
 GRUPPI ARMATI PER IL COMUNISMO
 GRUPPI ARMATI PROLETARI
 GRUPPI ARMATI RIVOLUZIONARI
 GRUPPI COMUNISTI
 GRUPPI D'AZIONE PARTIGIANA
 GRUPPI GUERRIGLIERO "MARA CAGOL"
 GRUPPI OPERAI LEBOLE
 GRUPPI PROLETARI OPERAI
 GRUPPI SIMPATIZZANTI BRIGATE ROSSE
 GRUPPO ANARCHICO PROLETARIO
 GRUPPO ANTIMILITARISTA
 GRUPPO ARMATO ANTICAPITALISTA
 GRUPPO ARMATO PROLETARI PER IL COMUNISMO
 GRUPPO AZIONE ROSSA
 GRUPPO COMBATTENTI PER IL COMUNISMO
 GRUPPO COMUNISTA PER LA RESA DEI CONTI
 GRUPPO D'ASSALTO "MARGHERITA CAGOL"
 GRUPPO DI ARITZO
 GRUPPO DI AZIONE RIVOLUZIONARIA MONTEDISON
 GRUPPO DONNE ORGANIZATE PER IL COMUNISMO
 GRUPPO TOSCANO
 GUARDIA PROLETARIA TERRITORIALE
 IDEOLOGIA NAPPISTA POPOLO DI PRATO
 LEGA SOCIALISTA RIVOLUZIONARIA
 LOTTA APERTA PER IL COMUNISMO
 LOTTA ARMATA NEI QUARTIERI
 LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO "DANTE DI NANNI"
 LOTTA ARMATA PER IL POTERE
 LOTTA ARMATA PER IL POTERE OPERAIO
 LOTTA ARMATA PER IL PROLETARIATO COMUNISTA
 LOTTA COMUNISTA
 MILITANTI COMUNISTI
 MILITARI DEMOCRATICI CASERMA CAVOUR
 MILITARI ORGANIZZATI PER LA DEMOCRAZIA
 MOVIMENTO ARMATO OPERAIO "GRUPPO JOSEPH STALIN"
 MOVIMENTO DI GUERRIGLIA PROLETARIA
 MOVIMENTO OPERAIO
 MOVIMENTO PROLETARIO ARMATO
 MOVIMENTO PROLETARIO DI RESISTENZA OFFENSIVA
 NUCLEI ARMATI COMUNISTI
 NUCLEI ARMATI FEMMINISTI
 NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE OPERAIO
 NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
 NUCLEI ARMATI PER IL POTERE OPERAIO
 NUCLEI ARMATI PER LA RIVOLTA
 NUCLEI ARMATI PROLETARI ITALIANI
 NUCLEI ARMATI RIVOLUZIONARI
 NUCLEI ARMATI SICILIANI

NUCLEI COMBATTENTI COMUNISTI
 NUCLEI COMBATTENTI PER IL POTERE PROLETARIO
 NUCLEI COMBATTENTI WALTER ROSSI
 NUCLEI COMUNISTI RIVOLUZIONARI
 NUCLEI DI COMPAGNI
 NUCLEI PROLETARI ARMATI
 NUCLEI PROLETARI ORGANIZZATI
 NUCLEI PROLETARI RIVOLUZIONARI
 NUCLEI TERRITORIASLI PER IL CONTROPOTERE PROLETARIO
 NUCLEO "8 OTTOBRE PER IL COMUNISMO"
 NUCLEO ANTIEROINA
 NUCLEO ARMATO "SEVERINO DI GIOVANNI"
 NUCLEO ARMATO COMBATTENTE PER IL COMUNISMO
 NUCLEO ARMATO LUGLIO 60
 NUCLEO ARMATO PROLETARIO "BRUNO VALLI"
 NUCLEO ARMATO PROLETARIO "MARIO SALVI"
 NUCLEO AUTONOMO SOCIALISTI RIVOLUZIONARI
 NUCLEO COMBATTEBENTE ARMATO F. LORUSSO
 NUCLEO COMUNISTA
 NUCLEO COMUNISTA COMBATTENTE 5 GIUGNO
 NUCLEO COMUNISTA DI CONTROPOTERE
 NUCLEO DI ATTACCO DIRETTO DI AZIONI RIVOLUZIONARIE
 NUCLEO INIZIATIVA ARMATA PER IL COMUNISMO
 NUCLEO OPERAIO DI APPOGGIO ALLE BRIGATE ROSSE
 NUCLEO PROLETARIO ARMATO "SERGIO ROMEO E LUCIA MANTINI"
 NUOVE BRIGATE ROSSE
 NUOVE FORZE GARIBALDINE
 NUOVI NUCLEI ARMATI PROLETARI
 NUOVI PARTIGIANI
 NUOVO MOVIMENTO POLITICO DI LIBERAZIONE
 OPERAI COMBATTENTI PER IL COMUNISMO
 OPERAI IN ARMI PER IL COMUNISMO
 ORGANIZZAZIONE ARMATA PER IL COMUNISMO
 ORGANIZZAZIONE OPERAIA PER IL COMUNISMO
 ORGANIZZAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE
 PARTIGIANI ROSSI
 POTERE OPERAIO
 POTERE PROLETARIO ARMATO
 PRIMO REPARTO COMUNISTA COMBATTENTE PER IL FRONTE OPERAZIONE STUDI INFOMATICA MILITARE
 PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO
 PROLETARI COMUNISTI ORGANIZZATI
 PROLETARI COMUNISTI PER IL CONTROPOTERE
 PROLETARI IN ARMI PER IL COMUNISMO
 PROLETARI OPERAI SOLDATI UNITI
 RAC – RIVOLUZIOANRI ANTIPERIALISTI COMUNISTI
 REPARTI COMUNISTI COMBATTENTI
 RONDE ARMATE DI GIOVANI PROLETARI
 RONDE COMUNSITE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
 RONDE PROLETARIE
 RONDE PROLETARIE CONTRO IL POTERE
 SQUADRA ARMATA ROSSA
 SQUADRA DI AZIONE PER IL COMUNISMO
 SQUADRE ARMATE COMUNISTE
 SQUADRE ARMATE COMUNISTE DI COMBATTIMENTO
 SQUADRE ARMATE OPERAIE
 SQUADRE ARMATE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
 SQUADRE COMBATTENTI COMUNISTE
 SQUADRE COMUNISTE PER IL CONTROPOTERE
 SQUADRE COMUNISTE TERRITORIALI
 SQUADRE DONNE COMUNISTE COMBATTENTI
 SQUADRE OPERAI COMBATTENTI
 SQUADRE OPERAIE ARMATE
 SQUADRE OPERAIE E PROLETARIE DI COMBATTIMENTO
 SQUADRE PROLETARIE ARMATE

SQUADRE PROLETARIE COMUNISTE
SQUADRE PROLETARIE DI COMBATTIMENTO
SQUADRE PROLETARIE TERRITORIALI
STELLA ROSSA
STUDENTI PROLETARI COMUNISTI
TALPE ROSSE ORGANIZZATE
UNIONE COMBATTENTI COMUNISTI
UNITÀ ARMATA COMUNISTA
UNITÀ COMBATTENTE COMUNISTA
UNITÀ COMBATTENTI PER IL POTERE OPERAIO
UNITÀ OPERAIA
UNITÀ RIVOLUZIONARIA
UNITÀ RIVOLUZIONARIA ARMATA
UTAP E.N.P. UNITE PER IL COMUNISMO
VOLANTE ROSSA

TERRORISMO DI DESTRA

LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI²

AVANGUARDIA NAZIONALE

ORDINE NUOVO

TRA LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SI RICORDANO:

ALTERNATIVA STUDENTESCA

AQUILA LIBERA

BRIGATA AZIONARIA NAZIFASCISTA

COMBATTENTI NAZIONALI EUROPEISTI

COMITATO DI SALUTE PUBBLICA

COMITATO PATRIOTTICO PER LA DIFESA DEI DETENUTI POLITICI DI DESTRA

ESERCITO COMBATTENTE ANTICOMUNISTA

FALCO NERO

FRONTE DI LIBERAZIONE NAZIONALE

FRONTE NAZIONALE

FRONTE NAZIONALE RIVOLUZIONARIO

FRONTE UNITARIO DI LOTTA AL SISTEMA

GIUSTIZIERI D'ITALIA

GRUPPI ARDITI – FRONTE DELLA GIOVENTÙ

GRUPPO MARIO TUTI-SEZIONE BOLOGNA

GRUPPO UNITO ORDINE NERO /ORDINE NUOVO

LA FENICE

LEGA NERA

LOTTA DI POPOLO

LOTTA POPOLARE

LUPI DI GUERRA

MAR: MOVIMENTO AZIONE RIVOLUZIONARIA

MIKIS MANTAKAS

MOVIMENTO TRADIZIONALE ROMANO

NUCLEI FASCISTI PROLETARI

NUOVA FENICE

NUOVI NAZISTI CELLULA NERA

ORDINE NERO

POTERE NERO


ROSA DEI VENTI

SAM: SQUADRE ARMATE MUSSOLINI

SQUADRA D'AZIONE "SERGIO RAMELLI"

SQUADRA D'AZIONE NAZISTA

² Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, pp. 704-706.




BRIGATE ROSSA

Compani,

- PORTARE L'ATTACCO ALLO STATO IMPERIALISTA DELLE MULTINAZIONALI
- DISARTICOLARE LE STRUTTURE DELLA CONTROGUERRIGLIA ATTIVA
- COLPIRE GLI UOMINI E GLI STRUMENTI DELLA GUERRA PSICOLOGICA
- COSTRUIRE L'UNITA' DEL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO NEL PARTITO COMBATTENTE

Venerdì 3 Giugno 1977 alle ore 10 un nucleo armato delle Brigate Rosse ha colpito EMILIO ROSSI direttore "politico" del Tg1, velinuto del Ministero degli Interni e di Piazza del Gesù. Ex condirettore centrale e capo della segreteria tecnica sotto il suo pa-





AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora.

Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Lo Stato democratico, lo Stato del valore umano, lo Stato fondato sul prestigio di ogni uomo e che garantisce il prestigio di ogni uomo, è uno Stato nel quale ogni azione è sottratta all'arbitrio ed alla prepotenza in cui ogni sfera d'interesse e di potere obbedisce ad una rigida delimitazione della giustizia, ad un criterio obiettivo e per sua natura liberatore; è uno Stato in cui lo stesso potere pubblico ha la forma, la misura e il limite della legge, e la legge, come disposizione generale, è un atto di chiarezza, è un'assunzione di responsabilità, è un impegno generale ed eguale.

Aldo Moro

Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

Fra i compiti che noi abbiamo, noi partiti, noi partiti democratici soprattutto, è la difesa della libertà. I partiti democratici, questi grandi organi di indirizzo della opinione pubblica, sono mobilitati per far manifestare e per difendere e per valorizzare la libertà. Siamo per la libertà in tutte le sue manifestazioni: vogliamo l'uomo libero dalla oppressione, l'uomo libero dalla ignoranza, l'uomo libero dalla insensibilità, l'uomo libero nella sua vita spirituale, l'uomo libero nel suo rapporto con Dio.

Aldo Moro

Dall'intervento al IX Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, Roma 16 settembre 1964.

Ma la democrazia non è soltanto espressione di libera iniziativa, di rapporto regolato, di tutela della persona, di espansione dello spazio umano nella società, non è solo espressione della libertà insomma, ma anche approfondimento della dignità umana nel suo pieno significato, nelle sue integrali aspirazioni ed esigenze, nella sua spinta di espansione e di partecipazione ai beni del mondo.

Aldo Moro

Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA
I PROCESSI – III PARTE
SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI CATANZARO
(23 FEBBRAIO 1979)

CORTE DI ASSISE DI CATANZARO



133

SENTENZA

EMESSA IN DATA 23 FEBBRAIO 1979

NEL PROCEDIMENTO PENALE

A CARICO DI:

VALPREDÀ PIETRO + 33

zione di questi ultimi gravissimi episodi terroristici del 1969 il Giannettini medesimo era stato messo al corrente.

Da quanto finora si è detto si profila già chiaramente la correttezza di Guido Giannettini con Franco Freda e Giovanni Ventura.

Nè il Freda nè il Ventura, i quali - come si è già dimostrato - agivano concordemente, si sarebbero azzardati a svolgere un'attività sovversiva tenendone edotto il Giannettini se questi non fosse stato loro complice. Essi ben sapevano che quest'ultimo aveva stretti legami con alti vertici degli ambienti militari. Franco Freda lo ha ammesso in dibattimento (12) e Guido Giannettini sin dalla fase istruttoria (13). Giovanni Ventura già nell'autunno del 1969 ebbe a confidare ad Alberto Sartori di essere in contatto con un

(12) v. verb. udienze 3 e 4 febbraio 1977

(13) v. interr. 17.8.1974.

E' interessante, del citato interrogatorio di Guido Giannettini, il seguente passo:

"Ricordo che una volta sono andato di urgenza a Padova addirittura in aereo e con spese rimborsabili dal S.I.D. perchè Freda mi aveva detto che c'era la possibilità di mettere le mani su un deposito di armi dei marxisti-leninisti, un gruppo vicino ad Osvaldo Pesce.

L'operazione non fu portata a termine in quanto il deposito fu spostato e non se ne seppe più niente, prima ancora che il S.I.D. potesse intervenire.

G.I. Allora se Freda si rivolge a Lei per far intervenire i Carabinieri e sequestrare i depositi di armi vuol dire che sapeva che lei era un agente del S.I.D.

Risposta: Freda sapeva che io ero vicino agli ambienti militari ed allo Stato Maggiore della Difesa e quindi che avevo possibilità di far intervenire i Carabinieri" (v. cart.25 fasc.8 (4-D) fol.13 r. istruttoria "Giannettini")

Alberto Sartori

elemento del S.I.D.; e la stessa confidenza fece a Pietro Loredan quando cominciò a passargli i noti rapporti informativi (14). Perciò sarebbe stata proprio una follia tenere informato dello sviluppo di una strategia sovversiva e terroristica un elemento così vicino alle alte gerarchie militari ed ai Servizi di sicurezza dello Stato, se non si fosse potuto contare sulla sua complicità.

(14) v. dep. Alberto Sartori al G.I. di Milano in data 8.4.72 (vol.25 fasc.2 foll.9-11 "istruttoria Freda"); v. interr. Pietro Loredan in data 20.6.73 al G.I. di Milano (vol.25 fasc.14 foll.32-36)

Walter...

CAPITOLO XXI

I RAPPORTI GIANNETTINI-FREDA-VENTURA SUCCESSIVAMENTE AGLI
ATTENTATI; - I "MESSAGGI MUTTI" - IL TENTATIVO DI PROCURA-
TA EVASIONE IN FAVORE DI GIOVANNI VENTURA

La strategia processuale di Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini è stata sin dall'inizio caratterizzata dal tentativo di tenere le loro rispettive posizioni assai distanziate fra di loro e di farle sembrare, addirittura, in reciproco contrasto. Si è già trattato di questo aspetto in relazione all'apparente divario ideologico ed operativo fra i primi due (1). Si è anche detto delle opposte versioni prospettate dal Ventura e dal Giannettini circa la natura e le finalità del loro rapporto informativo, nonché della terza e diversa spiegazione offerta dal Freda in dibattimento.

Perfino circa l'epoca in cui si conobbero il Giannettini ed il Ventura non si sono trovati d'accordo. Il primo, allo evidente scopo di separare nel tempo l'inizio dei rapporti con i suoi correi e di armonizzarlo con la sua tesi difensiva, ha inizialmente fatto decorrere dal 1967 le sue relazioni con il Freda e solo dalla fine di aprile del 1969 quelle col Ventura (2). Il secondo, invece, in uno dei suoi memoriali consegnati al giornalista Marco Nese ha puntualizzato di aver conosciuto il Giannettini nel 1967. Le risultanze proce-

(1) v. parte V cap. II

(2) in dibattimento (v. verb. ud. 15.3.77) il Giannettini ha insistito nel sostenere che fu Franco Freda a presentargli Giovanni Ventura per le sue esigenze di carattere informativo

v. Freda

suali hanno consentito di cogliere in fallo il Giannettini. Infatti già in base ad alcune lettere esibite dal teste Guido Lorenzon, durante la deposizione da lui resa il 25 giugno 1975 al Giudice Istruttore di Catanzaro (3), era stato accertato che i rapporti fra il Ventura ed il Giannettini risalivano almeno al febbraio 1969. Successivamente un nuovo elemento è venuto alla luce attraverso la testimonianza, resa al suddetto Giudice Istruttore il 12 gennaio 1976, dalla signora Giulia Castoldi Lenzi; la quale ha ricordato che presumibilmente nel 1968 aveva ricevuto una telefonata dal Giannettini. Questi, da lei già conosciuto, le aveva detto che un editore suo amico di Castelfranco Veneto, tal Giovanni Ventura, desiderava che ella effettuasse per lui alcune traduzioni delle opere di Celine. Qualche giorno dopo aver deposto, la testimone ha esibito al Giudice una lettera speditale in data 22.4.1968 da Giovanni Ventura, il quale nella stessa, preannunziandole una visita a Roma per la fine del mese, aveva fatto riferimento alla presentazione dell'"amico Giannettini" (4). E' stato, quindi, possibile stabilire che già nell'aprile 1968 erano in corso i rapporti di amicizia fra Giovanni Ventura e Guido Giannettini. Quest'ultimo, a contestazione di quanto sopra, ha dichiarato il 12 febbraio 1976 di non ricordare la circostanza, ma non ha potuto escludere - modificando così le sue primitive dichiarazioni al riguardo - che Freda gli avesse presentato il

(3) v. cart.38 fasc. 101/3 fol.18 istruttoria "Giannettini"

(4) v. cart.38 cit. fasc.102/5 foll. 1-2

Victor, Freda

Ventura nel 1968.

Da parte sua Giovanni Ventura, mosso dalle stesse esigenze di alterazione della verità, ha collocato la conoscenza fra il Giannettini ed il Freda nel 1969, insistendo (5) nell'affermare di essere stato lui a provocarla mediante un apposito incontro: ciò evidentemente per rendere più credibile il suo assunto di informatore del Giannettini, nell'interesse del S.I.D., in danno del Freda. Sarebbe stato certo controproducente, in relazione a tale assunto, porre in luce l'amicizia che da due anni legava il Freda al Giannettini e che quest'ultimo ha ammesso sin dal suo primo interrogatorio smentendo, così, il Ventura.

L'infelice esito dei tentativi di inquinamento della prova, posti in essere in ordine alla fase iniziale dei rapporti Giannettini-Freda-Ventura, si è ripetuto per quel che riguarda la condotta dei tre dopo l'esecuzione degli attentati per cui è processo. Invero, a fugare gli apparenti contrasti reciproci, accuratamente preparati nell'impostazione difensiva della dialettica processuale, sono venuti fuori i "messaggi" inviati clandestinamente dal Freda e dal Ventura al Giannettini tramite l'imputato Claudio Mutti.

Dal testo dei due biglietti (a firma rispettivamente del Freda e del Ventura), dei quali si è detto analiticamente in narrativa (6), si desume una concordata iniziativa di entrambi gli imputati firmatari ed una presupposta adesione del de-

(5) v. verb. ud. 15.3.1977

(6) v. parte III cap.I

cl. Mutti

stinatario Giannettini ad una richiesta di collaborazione, i cui termini non risultano neanche accennati. La clandestinità del mezzo adoperato ed il carattere misterioso della missione affidata ai Mutti sono indicativi dell'intendimento di dissimulare il sostanziale accordo esistente fra il Freda, il Ventura ed il Giannettini, lasciando inalterato - sul terreno processuale - il loro contrasto risultante dalle tre diverse e divergenti linee difensive.

E' un'ulteriore manifestazione di quella tattica già adottata sin dall'inizio del procedimento dal Freda e dal Ventura; ed alla quale lo stesso Giannettini ha accennato durante la conversazione registrata con il cap. Labruna negli uffici del S.I.D. di via Sicilia. A pag. 4 del testo dattiloscritto di tale registrazione (7) si leggono, infatti, le seguenti frasi pronunciate dal Giannettini: "... Dunque Ventura, è un uomo di destra assolutamente e anche se adesso sostiene quello che sostiene e fa benissimo, perchè è l'unico modo per spaccare ulteriormente in due una PISTA NERA che è già inconsistente... Ha visto che la sinistra e soprattutto la Magistratura e certi organi di potere insistono su questo tasto, l'unica cosa è cercare di differenziare le due posizioni e se Freda è indubbiamente di destra, l'unico modo di differenziarlo è apparire di sinistra".

Lo specifico disegno perseguito con l'operazione dei "messaggi", consegnati ai Mutti, rimane oscuro e non rivelabile.

Contrastanti fra di loro ed assolutamente inaccettabili sono le spiegazioni date dai protagonisti in dibattimento (8) sullo

(7) v. cart. 27 fasc. 72/18 istruttoria "Giannettini"

(8) v. verb. di confronto Franco Freda-Giovanni Ventura e Guido Giannettini in verb. ud. 27.4.77

Scrittura manoscritta

episodio.

Il Freda ha sostenuto che, essendo venuto a conoscenza di una intervista giornalistica relativa ad un'indagine che Guido Giannettini stava conducendo per rintracciare il cap. Hamid (il presunto arabo destinatario dei timers), aveva preso l'iniziativa di sollecitare con un messaggio il Giannettini stesso a concludere con utile risultato la suddetta ricerca. Giovanni Ventura si era inserito per esigenze che si riferivano alla sua difesa processuale ed aveva, così, approfittato dell'occasione per comunicare col Giannettini attraverso Freda. Questi non aveva chiesto al Ventura quali fossero le esigenze difensive che intendeva soddisfare ricorrendo al Giannettini.

Assai poco convincente appare questa versione del Freda; il quale, a parte la genericità del suo riferimento ad una intervista giornalistica di cui non ha fornito alcuna indicazione precisa atta ad accertarne la corrispondenza con la realtà, è, anzitutto, smentito dal tenore dei due biglietti. Infatti il Freda sottoscrisse solo il foglio di accompagnamento (diretto al latore Claudio Mutti) del biglietto principale, che è indubbiamente quello indirizzato al Giannettini e sottoscritto dal Ventura. Inoltre proprio il difensore (all'epoca) di questo ultimo, l'avv. Ghidoni, figura nel messaggio come uno dei perni di quella missione. La clandestinità della missione stessa, poi, non trova giustificazione nell'allegata necessità di eludere il controllo della corrispondenza da parte del Giudice

~ Pietro Pirelli

Istruttore di Milano, giacchè, a parte il fatto che al tempo dei "messaggi" il suddetto Giudice si era già spogliato del procedimento a carico del Freda e del Ventura con il rinvio a giudizio di entrambi, quella particolare richiesta rivolta al Giannettini nulla aveva di illecito e poteva, quindi, essere effettuata attraverso le normali vie difensive. Risultata, inoltre, dal biglietto firmato dal Freda che questi si preoccupò di tenere all'oscuro dell'oggetto dell'operazione e della sua personale partecipazione alla medesima gli stessi avvocati difensori. Non può essere ritenuta veritiera neanche la precisazione del Freda secondo cui il biglietto da lui firmato aveva anche la funzione di garantire presso il Giannettini il discreditato Ventura. Invero risulta che quest'ultimo, nel biglietto da lui sottoscritto, raccomandava al Giannettini di parlare liberamente con il latore Claudio Mutti trattandosi di persona di assoluta fiducia: ciò indica che il Ventura aveva con il Giannettini un rapporto fiduciario così consolidato da consentirgli di accreditare terzi.

Giovanni Ventura, pur affermando anch'egli che l'incarico da assegnare al Giannettini si riferiva alla questione dei timers, ha fornito una versione diversa da quella del Freda, sotto un duplice profilo: ha parlato di un'iniziativa concordata fra loro due per una comune esigenza difensiva (ciò, per la verità, risulta confermato - come si è già detto - dal testo dei due biglietti) ed ha precisato che l'idea di comunicare con il Giannettini non nacque dalla lettura di interviste giornalistiche di costui, ma nel corso di colloqui da esso Ventura

ver. s. p. ...

avuti in carcere col Freda. Egli, tuttavia, non ha spiegato come mai il suo interesse per il capo Hamid e per la questione dei timers in genere si sia acceso così tardivamente, quando Giannettini era ormai all'estero, colpito da mandato di cattura e quindi nelle peggiori condizioni per recare aiuto ad altri. Sono, inoltre, opponibili anche al Ventura le considerazioni sopra esposte circa la rigorosa clandestinità della operazione.

Guido Giannettini in dibattimento si è detto all'oscuro di tutto, in quanto i due biglietti - intercettati dalla Polizia - non gli pervennero mai. Egli ha insistito nel sostenere di ignorare il motivo per il quale Franco Freda e Giovanni Ventura avevano pensato di rivolgersi a lui. In fase istruttoria, però, richiesto dal Magistrato sulle motivazioni presumibili del Freda e del Ventura, aveva risposto testualmente: "Mi sembra logico... per incastrarmi" (9). La difesa del Giannettini ha ripreso, nelle sue conclusioni dibattimentali, la tesi del tranello che il Freda ed il Ventura avrebbero teso al Giannettini stesso con i suddetti messaggi; tuttavia essa è nettamente contraddetta dalla clandestinità dell'operazione, la quale per un mero caso fu poi scoperta dagli inquirenti e non certo per una dolosa preordinazione in danno del Giannettini da parte dei suoi coimputati.

In definitiva l'episodio dei "messaggi", considerato in sé ed alla luce delle contrastanti, inaccoglibili giustificazio-

(9) v. registrazione dell'interrogatorio reso dal Giannettini al Giudice Istruttore di Milano il 17.8.74

V. Mos. P. 17.8.74

ni date da coloro che vi furono coinvolti, non può non costituire una salda conferma della preesistenza di un illecito vincolo societario fra il Giannettini, il Freda ed il Ventura nonostante ogni tentativo di dissimulazione, da parte di costoro, sul piano della formale condotta processuale.

Non vi è dubbio che, se a tale illecito sodalizio il Giannettini fosse rimasto estraneo e fosse stato coinvolto ingiustamente nel procedimento solo per effetto di una fraudolenta manovra ordita in suo danno dal Ventura, questi non avrebbe neanche lontanamente pensato di poter ottenere una collaborazione qualsiasi da parte di lui. Nè potrebbero trovare ragionevole spiegazione i rapporti di amicizia rimasti inalterati fra i due, nonostante le apparenze processuali, e constatati - durante gli ultimi tempi - anche dagli agenti di P.S. incaricati della sorveglianza di entrambi (10).

Il reato di tentato favoreggiamento ascritto a Claudio Mutti, per aver questi cercato di far pervenire i due biglietti alla loro destinazione, è compreso fra quelli per i quali è stata concessa amnistia con il D.P.R. 4.8.1978 n.413. Nessuna condizione oggettiva o soggettiva osta all'applicazione del citato decreto di clemenza in favore del Mutti; il quale, d'altra parte, trovato dalla Polizia in possesso di quella clande-

(10) la Questura di Catanzaro, poco tempo dopo la fuga del Ventura, ha fatto conoscere con rapporto del 16.7.78 (foll. 308-309 cart.S-A fasc.6), i seguenti particolari: "E' opportuno far presente che specie in questi ultimi mesi Giannettini e Ventura, si sono frequentati assiduamente con scambio di visite reciproche, inviti a colazione e continue reciproche cortesie..."

Vittorio...

stina corrispondenza e colto nel tentativo di recapitarla al l'avv. Ghidoni (11) per adempiere l'incarico ricevuto dal Freda (incarico chiaramente volto ad eludere le investigazio ni dell'Autorità inquirente), non può beneficiare di più am pia formula di assoluzione nel merito ai sensi dell'art.152 cpv.C.P.P. Nè può essere accolta la eccezione di nullità del l'ordinanza di rinvio a giudizio per essere stato il Mutti rinviato dinanzi a questa Corte con un'imputazione ex artt. 56-378 C.P., diversa da quella ex art.270 c.III C.P. origina riamente contestatagli. Invero, a parte l'intempestività di tale eccezione, non ritualmente sollevata nel termine previ sto dall'art.439 p.p. C.P.P., deve rilevarsi che all'imputato, nel corso dei suoi interrogatori, sono stati compiutamente con testati i fatti costituenti oggetto dell'ultima formale incol pazione cristallizzata nel dispositivo del provvedimento di rinvio a giudizio. La contestazione formale dell'accusa deve, quindi, ritenersi validamente integrata dagli interrogatori re si al Magistrato; con la conseguenza che non è ravvisabile al cuna irrituale immutazione dell'accusa stessa (v. Cass. sez. V 24.5.1977 Pardini in Cass. pen. Mass ann.1978 n.1183 e nume rosi precedenti conformi ivi citati).

Riprendendo in esame il criminoso vincolo societario "Fre da-Ventura-Giannettini", va aggiunto che esso riceve ulterio re dimostrazione dai frequentissimi rapporti intercorsi succes sivamente all'arresto di Giovanni Ventura fra la sorella di questi, a nome Mariangela, e Guido Giannettini. Di tali rappor-

(11) v. parte III^a cap.I

v. l'art. 152 c.p.p.

ti, durante i quali il Giannettini diede consigli e seguì assiduamente le vicende del Ventura, spingendosi fino a rendersi autore di un tentativo di procurata evasione dello stesso dal carcere di Monza, si è già analiticamente trattato (12).

Occorre ora puntualizzare come il Giannettini, uomo tutt'altro che imprudente o sprovveduto, avrebbe considerato pericoloso ed accuratamente evitato ogni contatto con i familiari di Giovanni Ventura, dopo l'arresto di quest'ultimo, se non fosse stato a lui ormai indissolubilmente legato da illecite compromissioni nella compiuta attività eversiva.

Nel 1971 erano stati arrestati Franco Freda e Giovanni Ventura. Nel dicembre dello stesso anno erano stati scoperti dal Magistrato nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna i rapporti informativi che il Giannettini aveva, a suo tempo, rimesso ai medesimi Freda e Ventura. Il 2 marzo 1972 era stato, poi, notificato a questi ultimi in carcere un nuovo e più completo mandato di cattura, con le formali contestazioni relative all'associazione sovversiva ed agli attentati del 1969. Il 21 dello stesso mese di marzo il Giudice Istruttore di Treviso aveva disposto la trasmissione degli atti a Milano per competenza territoriale ravvisando, a carico dei due imputati, indizi sufficienti anche in ordine alla strage del 12 dicembre 1969. Indi, nell'aprile 1972, era apparso sul settimanale "Il Mondo" il noto articolo con il quale il giornalista Piero Sanavio aveva parlato della famosa riu

(12) v. parte III^a cap.IX

v. nota precedente

nione eversiva di Padova del 18 aprile 1969 ed avanzato la ipotesi che vi avesse partecipato proprio Guido Giannettini o, comunque, un elemento del S.I.D. (13). Si erano verificati, quindi, fatti tali da indurre il Giannettini a troncare senza indugio ogni ulteriore contatto con l'ambiente del Fredda e del Ventura, se si fosse trattato dell'abbandono di un semplice canale informativo; il quale da un lato era divenuto scottante e dall'altro non presentava ormai alcuna concreta utilità, in quanto già languiva nel 1969 per poi inaridirsi definitivamente con la carcerazione delle due presunte fonti. Egli, invece, non solo non troncò i contatti, ma li curò in modo continuativo ed assai azzardato come si evince, in particolare, da due episodi.

Il primo riguarda la ricostruzione di un vecchio rapporto informativo chiestogli da Mariangela Ventura per conto del di lei fratello Giovanni. Il rapporto si riferiva allo addestramento di alcuni terroristi in Germania (14); ed il Giannettini suggerì a Mariangela Ventura il modo di ricostruirlo consegnandole degli appunti scritti di suo pugno e fornendole, così, la possibilità di disporre di una prova documentale della paternità di quel rapporto stesso: ciò in un periodo di tempo in cui nome del Giannettini stesso era ancora ben lontano dall'essere

(13) Il Giannettini, come egli stesso ha riferito (v. verb. ud. 15.3.77), fu tanto sensibilizzato dalla pubblicazione dello articolo del Sanavio da pensare, in un primo tempo, all'opportunità di proporre querela contro l'articolista. Ne fu, poi, dissuaso dal gen. Maletti.

(14) (la c.d. scuola di Bad Ems di cui si è parlato in parte III^a cap. IX e parte V cap. XVIII)

Guido Giannettini

agganciato al procedimento attraverso i documenti rinvenuti a Montebelluna. E' il caso di ricordare, a tal proposito, come il S.I.D., al quale il Giudice Istruttore di Milano insistentemente aveva chiesto notizie sullo autore dei rapporti di Montebelluna fin dal dicembre 1972, mantenne la copertura del suo informatore sino all'estate del 1974.

Il secondo episodio compromettente è costituito dalla proposta di far evadere Giovanni Ventura; ed a tal riguardo in sede dibattimentale sono emersi nuovi elementi.

Già in fase istruttoria - come si è già detto - le affermazioni di Mariangela Ventura, circa l'incarico di far evadere il fratello Giovanni conferitole da Guido Giannettini per mandato "di una certa parte del S.I.D.", risultavano assistite da molteplici riscontri probatori. Invero, a parte la conferma della circostanza da parte della moglie del Ventura, Pierangela Baietto, anch'ella presente all'atto del conferimento dello incarico, si era potuto accertare - in seguito ad una ispezione eseguita dal Magistrato nel carcere circondariale di Monza - che effettivamente tutte le porte delle celle del reparto "uomini", ove era stato ristretto Giovanni Ventura, potevano essere aperte con la chiave consegnata alla di lui sorella Mariangela (come quest'ultima ha riferito) da Guido Giannettini. Inoltre da un'accertamento peritale eseguito sul contenuto di una delle due bombolette spray (15), che Mariangela Ventura ha dichiarato di aver ricevuto dal Giannettini - unitamente alle chiavi - affinché potessero essere posti fuori causa gli agenti di custodia durante l'evasione, era emerso che trattavasi di

(15) l'altra bomboletta non è stata esibita da Mariangela Ventura, avendola ella già usata per constatare l'efficacia del contenuto (v. parte III^a cap.IX)

retrofirmato

un energico gas lacrimogeno largamente impiegato dalle Forze di Polizia di molti Paesi. Va richiamato, ancora, quanto si è già esposto in narrativa (16) sull'intervista rilasciata al giornalista Mario Scialoja del settimanale "L'Espresso" da Jean Parvulescu (alias Jean Walter), il quale, amico del Giannettini, ha dichiarato di aver ricevuto confidenzialmente da quest'ultimo la notizia del tentativo di procurata evasione concepito dal S.I.D. per Giovanni Ventura.

Ulteriore riscontro di quanto hanno sostenuto Mariangela Ventura e Pierangela Baietto, particolarmente per quel che riguarda l'analoga operazione del S.I.D. in favore di Marco Pozzan loro accennata dal Giannettini, è costituito dal fatto che effettivamente - come si dimostrerà - il latitante Pozzan fu fatto espatriare da elementi del S.I.D.

In dibattimento il S.I.D., su richiesta specifica della Corte, ha fatto conoscere con nota n. prot.0/4/23915/0/1^a del 20 dicembre 1977 (17) che nel febbraio 1972 il Reparto "D" si era approvvigionato di bombolette spray a pressione prodotte dalla ditta "Imuwa Handels Acch Berna Cerechtigkeits-Gasse 51". Dal depliant e dalle relazioni tecniche della ditta elvetica fornitrice, inviate dal Servizio in xerocopia, si rilevava che tali bombolette contenevano "Alfaclo racetofenone" (sostanza, con effetto lacrimogeno, registrata nel gruppo 1 dell'elenco dei veleni del cantone di Zurigo) e non potevano

(16) v. sempre parte III^a cap.IX

(17) v. cart. S-D fasc.43

Mario Scialoja

essere vendute al libero commercio essendo soggette alle norme della legislazione sulle armi. Questa Corte, preso atto che la suddetta sostanza era la stessa di quella contenuta nella bomboletta esibita da Mariangela Ventura e sottoposta a perizia in fase istruttoria, disponeva con ordinanza del 5 gennaio 1978 l'acquisizione degli esemplari di tali oggetti esistenti presso il S.I.D. Si è potuto, così, constatare nell'udienza del 31 successivo che uno dei suddetti esemplari (precisamente il tipo più piccolo) è identico, sia nella forma che nelle dimensioni (18), a quello consegnato dalla Ventura.

Queste emergenze dibattimentali integrano e potenziano le risultanze istruttorie ed autorizzano a ritenere che Guido Giannettini, quando propose ai familiari di Giovanni Ventura l'evasione del loro congiunto, aveva ricevuto, unitamente alla consegna di quegli strumenti utili per la concreta realizzazione del piano proposto, un preciso mandato da persone facenti parte dell'organismo statale di cui era col laboratore. La logica consente di individuare, fra tali persone, certamente coloro i quali, per le delittuose protezioni a lui accordate, sono stati incriminati nel presente procedimento.

Il Giannettini, uomo riservato e non incline a palesare senza necessità gli avvenimenti nei quali si coinvolse per

(18) altezza cm.11,4 diametro cm.3,5, sigla AV stampigliata sulla base

Antonio Pizzuto

i suoi rapporti col S.I.D., ha naturalmente negato il ruolo attribuitogli in un preteso tentativo di procurare la evasione del Ventura. Ha contraddetto, perciò, Mariangela Ventura, durante il confronto con lei avuto dinanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro il 19 gennaio 1976, dicendo di non averle mai parlato di tale argomento nè consegnato chiavi o bombolette. Nel contesto del confronto egli, tuttavia, ha pronunciato una frase assai illuminante sulla vicenda, quasi a voler far intendere in modo indiretto ciò che non si è sentito di affermare esplicitamente: "Ribadisco che non era nelle mie possibilità personali procurarmi, in ipotesi, la chiave di una cella di un carcere, ma che solo un'organizzazione potente come il S.I.D. poteva darmi la chiave che tu affermi, Mariangela, ti abbia consegnato" (19).

I riscontri probatori sopra esposti impediscono di ritenere accettabile quanto la difesa del Giannettini ha sostenuto in ordine a tale episodio: cioè che Giovanni Ventura avrebbe introdotto tardivamente nel processo quella proposta di fuga non come fatto realmente avvenuto, bensì come mero espediente per ottenere un prolungamento delle indagini istruttorie e, quindi, la sua scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva. In verità non può escludersi che il Ventura abbia tenuto presente anche questo scopo, ma da ciò non può ricavarsi automaticamente la falsi-

(19) v. cart.37 fasc.99/18 fol.7 istruttoria "Giannettini"

v. Pietro Perduca

tà delle sue rivelazioni; la cui tardività ben può spiegarsi, d'altronde, con la considerazione che quelle notizie compromettenti, unitamente alle garanzie reali offertegli e rimaste in suo possesso, erano utilizzabili pure come arma di riserva e di ricatto verso gli ambienti di potere da cui era partita quella proposta di evasione.

Quanto sopra premesso in punto di fatto, va tuttavia rilevato che sia il Giannettini, sia gli ufficiali del S.I.D. (gen.Maletti e cap.Labruna), ai quali è stato fatto carico nei capi d'imputazione di aver tentato di procurare l'evasione di Giovanni Ventura, devono essere assolti con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" (20). Essi, invero, essendosi limitati a formulare mere proposte, sia pure accompagnate dalla garanzia della consegna delle chiavi del carcere e delle due bombolette narcotizzanti, hanno tenuto una condotta limitata alla fase preparatoria del reato; e non vi è la prova che ad essa abbia fatto seguito alcun atto idoneo diretto all'esecuzione del delitto loro contestato. Esulano, cioè, nella specie, gli estremi del tentativo punibile ai sensi dell'art.56 C.P.

Resta, comunque, insopprimibile storicamente, con tutto il suo carico di preoccupanti problemi sulle motivazioni ispiratrici ed il suo riflesso probatorio sulla posizione processuale degli imputati Giannettini, Maletti e Labruna, in

(20) v. anche, per quanto riguarda gli imputati Maletti e Labruna, parte V cap.XIV

Antonio Pizzani

ordine agli altri reati loro ascritti, il fatto che un piano di evasione fu elaborato e proposto in favore di Giovanni Ventura per iniziativa od almeno con la partecipazione di esponenti del S.I.D.

Nei capitoli che seguono saranno indicate le altre risultanze processuali che consentono di inquadrare il criminoso ruolo svolto da Guido Giannettini nell'ambito della struttura statale ove egli era inserito.

Guido Giannettini

CAPITOLO XXII

L'ATTIVITA' DI FAVOREGGIAMENTO COMPIUTA DAL GEN. GIAN ADELIO MALETTI E DAL CAP. ANTONIO LABRUNA NEI CONFRONTI DI GUIDO GIANNETTINI

Il delitto di favoreggiamento personale, previsto dallo art. 378 C.P., non si realizza solamente nell'ipotesi di aiuto apprestato ad un soggetto per porlo al riparo dalle ricerche dirette e dalle misure coercitive dell'Autorità dopo la commissione di un reato. Esso, invero, prende vita, come chiaramente risulta dal testo della norma incriminatrice, al lume anche dell'interpretazione datane da autorevole dottrina e copiosa giurisprudenza, già quando si impiegano mezzi idonei a frustrare comunque le investigazioni della Polizia o del Magistrato in ordine all'accertamento di un determinato illecito penale; e non assume alcuna rilevanza, a tal fine, il fatto che il soggetto favorito sia oggetto diretto o solo indiretto delle suddette investigazioni, sia colpito o meno da un provvedimento restrittivo della libertà personale, abbia assunto la qualità di imputato o si presenti come semplice sospettato oppure sia addirittura ignoto all'Autorità inquirente. E', del pari, irrilevante l'opinione dell'innocenza della persona favorita (v. ad es. Cass. 10.7.76 n.1237).

L'obiettività giuridica dell'illecito in esame va individuata, com'è noto, nell'interesse fondamentale a che l'opera di investigazione dell'Autorità per l'accertamento dei reati non rimanga intralciata, rallentata o vanificata; e ta

petro Panzani

le interesse riceve protezione dalla norma di cui al citato art.378 C.P. non solo con riferimento alla necessità di evitare ostacoli al compimento degli atti di coercizione (fermo, arresto, accompagnamento, ordine o mandato di cattura), ma anche in relazione all'esigenza di evitare turbamenti dell'attività svolta dalla Polizia o dagli Organi Giudiziari per la ricerca di notizie relative al reato e per acquisire e conservare il materiale probatorio occorrente per la pronuncia di merito (v. Cass. sez. I^a 11.XI.71 Di Gennaro ed altri in Cass. pen. Mass. ann.1973 p. 754 m.935). Partendo da tale impostazione il Supremo Collegio ha ravvicinato conseguentemente, con varie pronunce che hanno suscitato echi concordi nella migliore dottrina (v. per tutte Cass. sez. III^a 5.6.67 D'Asaro in Cass.pen. Mass. ann. 1968 p. 404 m. 603; Cass. 14.10.1977 n.2370 Barni in Mass. dec. pen. 1978 m. 138618), la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale anche nel fatto di chi operi quando le investigazioni dell'Autorità non sono ancora iniziate perchè "anzi, in tal caso l'attività del favoreggiatore è più pericolosa per l'interesse tutelato, dato che rende più difficili le investigazioni stesse". Né è richiesta una condotta commissiva dalla legge penale in quanto, considerata l'estrema varietà dei modi con cui è possibile eludere le indagini, anche "il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie, pur nella loro genericità, costituiscono comportamenti omisivi idonei a configurare l'ipotesi di reato in discorso". (v. Cass.6.6.77 n.1040 Esposito ed altri).

Le suddette notazioni sull'ampiezza operativa della norma

Victor. Frediani

in esame appaiono opportune per puntualizzare, preliminarmente, la rilevanza penale ex art.378 C.P. della condotta tenuta dal gen. Maletti e dal cap. Labruna, in favore del Giannettini, anche nel periodo in cui quest'ultimo non era stato ancora formalmente incriminato dal Giudice Istruttore di Milano e colpito da mandato di cattura.

Un segno non equivoco che le investigazioni giudiziarie si erano ormai orientate verso Guido Giannettini fu rappresentato dalla perquisizione eseguita dal Magistrato il 18 maggio 1973 nel domicilio del Giannettini stesso e nel successivo invio al S.I.D., con richiesta di collaborazione informativa, di vari documenti nell'occasione sequestrati.

Di ciò ben si rese conto il gen. Maletti, il quale a quell'epoca aveva da tempo assunto la direzione del Reparto "D" del S.I.D.- Lo ha ammesso senza esitazione in dibattimento (v. verb. udienza 5.7.77), precisando che dopo quella perquisizione fu chiaro un irrigidimento della Magistratura milanese nei confronti del Giannettini; per cui al S.I.D. si imponeva una decisione: se continuare o interrompere i rapporti col Giannettini stesso. Il generale ha aggiunto, a tal riguardo, di non aver avuto alcuna remora a proseguire i contatti con lui dopo la lettera del 12 luglio 1973, con la quale il Capo del Servizio, al Giudice Istruttore di Milano che gli chiedeva di palesare l'eventuale qualità di collaboratore del S.I.D. di Guido Giannettini, aveva opposto il segreto militare.

In realtà questa prosecuzione di contatti, con una persona già chiaramente inquisita in sede giudiziaria, non può consi-

M. Maletti

derarsi aderente ad una linea di condotta ufficialmente imposta da organi superiori con efficacia vincolante per il Capo del Reparto "D". La linea ufficiale del S.I.D. si era concretata ed esaurita nel sollevare l'eccezione di segretezza; e ciò non comportava certamente la necessità nè l'opportunità che il rapporto di collaborazione col Giannettini continuasse.

Pertanto il gen. Maletti, allorchè si assunse la responsabilità di mantenere i contatti col suo suddetto collaboratore e di elargirgli più volte somme di denaro all'estero, avvalendosi dell'opera del cap. Labruna, ebbe ad agire del tutto al di fuori dei suoi doveri di ufficio ed, ovviamente, con la chiara consapevolezza di intralciare l'attività investigativa del Magistrato Istruttore, dal quale l'inquisito veniva così tenuto lontano.

Lo stesso espatricio di Guido Giannettini, avvenuto il 9 aprile 1973 e cioè in una data di poco precedente a quella della perquisizione domiciliare sopra citata, era stato preordinato dal gen. Maletti ed attuato, con l'efficace collaborazione del cap. Labruna, in modo da non lasciarne segno alcuno nei controlli di frontiera. Lo scopo evidente era quello di evitare che il Giudice Istruttore, ormai sulle tracce del Giannettini medesimo (Giovanni Ventura aveva cominciato a confessare il 17 marzo 1973 ed il Reparto "D" seguiva attentamente il processo, come si vedrà), potesse convocarlo o, comunque, reperirlo sul territorio nazionale. Ciò è stato ripetutamente affermato dal Giannettini pure in dibattimento e deve ritenersi rispondente al vero; anche se i due ufficiali accusati dell'operazione hanno sempre e tenacemente nega

Vittorio

to la circostanza, sostenendo che fu solo il Giannettini a volersi allontanare dall'Italia con il pretesto di un servizio giornalistico da svolgere all'estero.

Vari elementi concorrono nell'accreditare la versione di Guido Giannettini sull'avvenimento.

Va, anzitutto, posta in rilievo la riluttanza del Giannettini stesso a fornire notizie compromettenti per il S.I.D. e per gli ambienti militari in genere. Di questo egli ha dato nel corso del procedimento molteplici dimostrazioni.

Possono esemplificativamente a tal proposito ricordarsi: la spontanea osservanza da parte sua dell'obbligo di segretezza (1), circa la propria qualità di collaboratore del S.I.D., fino al momento in cui tale sua qualità fu rivelata dal Ministro della Difesa dell'epoca, on. Giulio Andreotti, con la nota intervista concessa al "Mondo" nel giugno 1974; il suo tentativo, pur dopo le rivelazioni del Ministro, di coprire ancora il S.I.D. - e specificamente il gen. Maletti ed il cap. Labruna - nascondendo per un certo tempo (2) di essere stato contattato e finanziato dal Servizio all'estero durante la sua latitanza; l'ulteriore suo tentativo di favorire i due suddetti ufficiali precisando, nel primo suo interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Milano il 16 agosto 1974, di aver ricevuto lo ultimo finanziamento del S.I.D. alla fine di dicembre 1973

(1) v. intervista di Guido Giannettini al settimanale "L'Espresso" del 15/16 marzo 1974

(2) v. intervista di Guido Giannettini su "L'Espresso" n.25 del 23 giugno 1974

c. Pietro Fubini

e, cioè, prima dell'emissione del mandato di cattura nei suoi confronti (3) (fu poi lo stesso S.I.D. a smentirlo informando il Magistrato del denaro rimessogli nell'aprile 1974);

il tenore delle sue dichiarazioni in occasione dei confronti avvenuti in sede giudiziaria fra lui ed il cap. Labruna, precisamente nelle parti in cui egli, pur trovandosi in posizione di netto contrasto con il capitano, ha spesso cercato di contraddirlo il meno possibile, nonostante la sua posizione di evidente vantaggio per il controllo recato alle sue dichiarazioni dalla evidenza di alcuni fatti (v. ad es. confronto Giannettini-Labruna del 22.8.1974, dinanzi al Giudice Istruttore di Milano, nel quale il capitano ha cominciato con l'escludere di essere intervenuto durante la registrazione del "nastro" (4) avvenuta negli uffici del S.I.D. di via Sicilia, pur essendo evidente dal testo della registrazione stessa che si trattò di una conversazione vera e propria fra i due e non di un monologo del Giannettini); la sua memoria del 9 marzo 1976, presentata durante la fase istruttoria di Catanzaro, con la quale ha addebitato al Governo "Andreotti" la sua copertura all'estero fino ad un certo periodo di tempo ed ha giustificato, sotto questo profilo, lo analogo comportamento dei militari del S.I.D. costretti ad eseguire le decisioni prese dai vertici politici.

(3) Il mandato di cattura nei confronti del Giannettini fu emesso, come si è detto in narrativa, il 9.1.1974

(4) v. narrativa parte III^a cap. III

V. Pietro Parolisi

La parola di Guido Giannettini, quindi, nelle infrequenti occasioni in cui rivela circostanze imbarazzanti per i militari del S.I.D., non può certo essere liquidata alla svelta come quella di un mentitore.

Del resto un espatrio organizzato per lui dal gen. Maletti e dal cap. Labruna, se si tien conto delle successive protezioni - anche di carattere economico - attuate nei suoi confronti all'estero, è un evento tutt'altro che inconcepibile ed anomalo. Esso si inquadra, anzi, logicamente, nel contesto di tutte le coperture di cui egli potette godere da parte del S.I.D. e che lo tennero, per lungo tempo, al riparo dalle ricerche del Giudice Istruttore di Milano.

Vi sono inoltre da segnalare due fatti estremamente significativi, che lo stesso cap. Labruna ha esplicitamente ammesso e che forniscono un appagante controllo della veridicità di quanto riferito dal Giannettini sulle modalità del suo espatrio: il pernottamento del Giannettini medesimo negli uffici di copertura del S.I.D. di via Sicilia immediatamente prima della sua partenza per Parigi e la circostanza che egli fu accompagnato all'aeroporto dal maresciallo Mario Esposito, il quale lavorava alle dirette dipendenze del cap. Labruna. E' ben difficile armonizzare questi due fatti con la ipotesi di un viaggio deciso autonomamente dal Giannettini per gli asseriti motivi attinenti alla sua attività di giornalista. Egli abitava a Roma e non aveva certo alcun bisogno di essere ospitato per una o due notti in un ufficio del S.I.D., nè di essere scortato fino al momento della partenza da un militare del Servizio. Sicchè è innegabile che tale serie di ac

Antonio...

corgimenti denota, in maniera palese, un interesse di elementi del S.I.D. ad allontanare Guido Giannettini dalla sua abitazione romana ed a spedirlo, con opportune cautele, all'estero proprio nel periodo in cui si stava concentrando su di lui l'attenzione del Giudice Istruttore.

Non va trascurato di considerare che il gen. Maletti ed il cap. Labruna organizzarono l'espatrio del Giannettini e continuarono a proteggerlo all'estero nonostante fossero a conoscenza dei rapporti che lo legavano a Franco Freda ed a Giovanni Ventura. Ciò i due ufficiali hanno recisamente negato; ed il gen. Maletti in particolare ha sostenuto che solo dalla lettera del 15 settembre 1973, inviatagli da Parigi a mezzo del cap. Labruna dal Giannettini, egli seppe che quest'ultimo utilizzava il Freda come fonte di informazioni nel Veneto. Le risultanze processuali offrono, invece, la prova che il gen. Maletti ed il cap. Labruna sapevano molto di più e da parecchio tempo prima della citata lettera del 15 settembre 1973.

Guido Giannettini, il quale - come si è già detto - si è dimostrato in genere restio a fornire elementi di accusa contro gli ufficiali del S.I.D., ha più volte dichiarato che nell'aprile 1972, essendo apparso sul settimanale "Il Mondo" un articolo di Piero Sanavio che lo indicava come sospetto partecipante della nota riunione di carattere sovversivo tenutasi a Padova il 18 aprile 1972, aveva pensato di difendere la propria reputazione con una querela contro l'autore del pezzo giornalistico ed aveva chiesto al gen. Maletti una specifica autorizzazione al riguardo. Aveva così informato già

U. Petro, P. Santoro

da allora il generale dei rapporti informativi da lui avuti con Franco Freda e Giovanni Ventura mediante una lettera inviatagli tramite il cap. Labruna. Il gen. Maletti lo aveva poi dissuaso dall'intraprendere iniziative giudiziarie e gli aveva dato modo di parlare dettagliatamente con il cap. Labruna dei suddetti rapporti intercorsi fra lui ed il gruppo Freda-Ventura. La cronistoria dei rapporti medesimi, preceduta da un preciso riferimento alla lettera dell'aprile 1972 da lui inviata al generale, il Giannettini - a suo dire - aveva curato verso la fine del 1972 di incidere su nastro (registrato negli Uffici del S.I.D. di via Sicilia (5)), in quanto desiderava far pervenire al generale stesso un resoconto più dettagliato e fedele di quello che il cap. Labruna poteva fargli in base ai ricordi delle loro conversazioni.

Quanto sopra il Giannettini ha ripetuto anche in sede di confronto (6) con il gen. Maletti, il quale non lo ha smentito, ma si è limitato a dire di non ricordare la circostanza della lettera dell'aprile 1972 e di aver saputo dell'esistenza del "nastro" solo quando il cap. Labruna ebbe a parlarne al Giudice Istruttore di Milano nell'agosto 1974.

(5) v. in narrativa parte III^a cap. III.

L'originale di tale nastro è stato rimesso al Giudice Istruttore di Catanzaro dal S.I.D. con nota 10.2.76 (cart.35 fasc. 96/7). La copia del nastro stesso (con la relativa trascrizione) era stata consegnata al G.I. di Milano dal cap. Labruna nel corso della sua dep. del 6.12.74 (cart.27/20). Ancora prima il Giannettini aveva parlato al G.I. di Milano della suddetta registrazione (v. interr. del 17.8.74).

(6) v. verbale ud. dibatt. 6.7.77

[Handwritten signature]

In realtà vi sono ragionevoli motivi per ritenere che anche questa volta sia stato il Giannettini a dire il vero.

Infatti è assolutamente certo, anzitutto, che almeno nel settembre del 1973 il gen. Maletti ebbe cognizione dell'esistenza del "nastro", avendo ad esso il Giannettini fatto e spresso riferimento nella citata lettera del 15 settembre di quello stesso anno inviata al generale della Francia. Dal testo della registrazione, ascoltata in udienza, risultano dettagliatamente rievocati i rapporti Giannettini-Freda-Ventura ed, anche se non risulta alcun cenno alla precedente lettera dell'aprile 1972, può a tal riguardo accordarsi eredito al Giannettini quando ipotizza che il nastro sia stato mutilato, nella sua parte iniziale, per fare sparire ogni traccia della lettera in questione. E' emerso, invero, da un accertamento peritale espletato in dibattimento (7), che il cosiddetto "originale" del nastro, trasmesso dal S.I.D. a richiesta del Giudice Istruttore di Catanzaro, non è, in effetti, che una "copia", come quella precedentemente inviata al Giudice Istruttore di Milano. Acquista, quindi, credibilità e concretezza l'ipotesi di un occultamento o di una distruzione del "vero" originale del nastro, all'evidente scopo di tenere celata una parte del suo contenuto senza ricorrere a manipolazioni grossolane facilmente accertabili.

Sull'argomento "nastro" il cap. Labruna, è stato assai reticente e contraddittorio nel corso del procedimento, negando in un primo momento dinanzi al Giudice Istruttore di Mila

(7) v. conclusioni della relazione tecnica redatta dal prof. Sacerdoti in parte IV^ cap. VI

v. below, per Labruna

no il 22 agosto 1974 di aver assistito alla registrazione ed esibendo poi allo stesso Magistrato, il 6 dicembre 1974, una copia della registrazione stessa (con relativa trascrizione) dalla quale risultano chiaramente le sue domande ed i suoi interventi durante il racconto del Giannettini. In una successiva deposizione, resa al Giudice Istruttore di Catanzaro il 28 giugno 1975, egli ha finito con l'ammettere che in effetti oggetto della registrazione magnetofonica era stata una conversazione fra lui ed il Giannettini, ma ha continuato a negare di averne reso edotto il gen. Maletti. Quest'ultimo assunto è davvero inaccettabile sotto il profilo logico, perchè, a parte il fatto che - secondo il Giannettini - il nastro registrato era destinato proprio al gen. Maletti, è inverosimile che il capitano abbia tenuto sempre all'oscuro il suo diretto superiore di circostanze rilevantissime relative all'attività informativa di un collaboratore del S.I.D. e, cioè, dei suoi rapporti con persone accusate di gravissimi delitti contro le Istituzioni fondamentali dello Stato.

Di tali rapporti, comunque, il gen. Maletti aveva avuto già innegabilmente sentore. Egli non ha negato che effettivamente Guido Giannettini ebbe a chiedergli consiglio sull'opportunità o meno di sporgere querela per il contenuto dello articolo diffamatorio apparso sul "Mondo" nell'aprile 1972; ed ha ammesso di aver dissuaso il suo collaboratore dall'azione giudiziaria. Ebbe, quindi, contezza di quanto il giornalista Piero Sanavio aveva scritto circa una presunta partecipazione del Giannettini o di un agente del S.I.D. alla riunione eversiva di Padova del 18 aprile 1969. Sempre nel 1972 il

Antonio...

generale ricevette, inoltre, una confidenza - come ha precisato nelle udienze dibattimentali dei giorni 8 e 9 luglio 1977 - circa la partecipazione di un sedicente ufficiale o collaboratore del S.I.D. alla citata riunione di Padova. Tale confidenza e l'articolo di Sanavio non potevano non assumere, nella valutazione del Capo del Reparto "D", il significato di un reciproco controllo su un fatto assai allarmante e degno del massimo approfondimento: un illecito legame fra un collaboratore del Servizio ed una cellula sovversiva. Fu, infatti, attivato, sia pure senza particolare cura e senza alcun esito fruttuoso (8), il cap. Labruna per lo svolgimento di indagini sulla questione - secondo quel che ha dichiarato il gen. Maletti in dibattimento il 9 luglio 1977 - ed è, perciò, incredibile che fra i due ufficiali non sia corsa parola alcuna su quello che il Giannettini ebbe ampiamente a riferire al suddetto capitano, circa le sue fonti informative nel Veneto (Preda e Ventura), molto prima della citata lettera del 15 settembre 1973 inviata dal Giannettini stesso al gen. Maletti dalla Francia (9).

In verità emerge anche da altre risultanze che molto tempo prima del settembre 1973 il gen. Maletti era in possesso di notizie assai illuminanti sulle relazioni Giannettini-Preda-Ventura. Contro questi ultimi due, in stato di custodia

(8) Non fu presa alcuna annotazione scritta della notizia ricevuta sulla riunione del 18.4.69 nè fu interessato, per le opportune informazioni, il centro CS competente per territorio.

(9) il "nastro" risulta depositato negli archivi del S.I.D. sin dal 10.1.73 (data che il Servizio ha indicato come quella della registrazione) v. cart. 35 fasc.96/7

v. Pietro, f. u. d. n. n.

preventiva per il reato di associazione sovversiva, strage ed altro, il Giudice Istruttore di Milano stava già procedendo penalmente quando inviò al S.I.D., il 21 dicembre 1972, le "veline" rinvenute nella cassetta di sicurezza di Montebelluna, affinché ne venissero accertate la provenienza e le circostanze in cui erano giunte a Giovanni Ventura. Incaricato dell'esame delle "veline" suddette fu il Reparto "D"; ed il suo Capo, gen. Maletti, ben presto scoprì - come ha ammesso esplicitamente in dibattimento (10) - che si trattava di rapporti redatti da Guido Giannettini per il S.I.D. ed evidentemente da lui passati anche ed abusivamente (11) al Ventura. La risposta del S.I.D. al Giudice Istruttore di Milano, resa tardivamente con un appunto datato 20.3.1973 (12), non reca alcun cenno di tale scoperta dato l'atteggiamento di assoluta chiusura all'epoca assunto dal Servizio, circa l'identità delle proprie fonti fiduciarie, nei confronti del

(10) v. verb. udienza 5.7.1977 nonché deposiz. ten. col. Agostino D'Orsi del 14.10.1974. In precedenza il gen. Maletti (v. sua deposiz. al Giudice Istruttore di Milano del 21.8.74) aveva detto di aver accertato il collegamento fra le "veline" ed il Giannettini; quale autore delle stesse, dopo la perquisizione del domicilio del Giannettini medesimo avvenuta il 19.5.1973.

(11) il gen. Maletti ha escluso nell'udienza 8.7.1977 che Giannettini fosse stato autorizzato ad utilizzare anche per suo conto i rapporti destinati al S.I.D.; analoga esclusione risulta dalle dichiarazioni dei precedenti Capi del Reparto "D"; gen. Gasca (v. attestazione 20.6.74 in cart.19 fasc.64/2 fol.7) e gen. Viola (dep. 27.6.75 in cart.38 fasc. 101/3 foll. 22-24)

(12) v. vol. 32/2 fasc.21 foll.8 e segg. istruttoria "Freda"

v. Pietro Anichini

la Magistratura (13); ma resta fermo il fatto che fra il 21 dicembre 1972 ed il 20 marzo 1973 il gen. Maletti fu già in grado di rendersi perfettamente conto di un oscuro ed abusivo apporto informativo da parte di Guido Giannettini nei confronti di soggetti imputati di gravissimi delitti contro lo assetto costituzionale dello Stato.

Tale apporto informativo, secondo le dichiarazioni rese al Giudice Istruttore di Milano da Giovanni Ventura in vari interrogatori fin dal 10 giugno 1972 (14), sarebbe consistito più propriamente in un particolare scambio di notizie: nel senso che il Ventura, in cambio di quei rapporti poi rinvenuti nella cassetta di Montebelluna, avrebbe tenuto l'autore dei rapporti stessi al corrente dell'attività eversiva di Franco Freda e degli altri elementi operativi a quest'ultimo collegati. Il Capo del Reparto "D" del S.I.D., che di tutte le risultanze istruttorie milanesi veniva costantemente e tempestivamente informato (15), era pertanto in condizioni idea-

(13) la circostanza fu allora celata anche al Capo del Servizio, gen. Miceli, come si desume dalla corrispondenza interna fra Reparto "D" e Capo del S.I.D. (v. cart. S-3 fol.403)

(14) v. interr. Giovanni Ventura del 10 e 19 giugno, 3 luglio e 18 novembre 1972, 17 e 20 marzo 1973

(15) v., nella cart. S-3, le seguenti note del S.I.D., dalle quali si evince come il Capo del Reparto "D" seguisse attentamente gli sviluppi istruttori sin dall'epoca in cui il procedimento a carico di Freda e Ventura si svolgeva a Treviso:

a) foll.27 e 34: appunto in data 3.6.71 diretto al Reparto "D" dal Centro OS competente per territorio e contenente notizie sull'istruttoria di Treviso;

b) foll.42 e segg. -50 e segg.: appunto in data 8.XI.71 diretto al Reparto "D", con successive comunicazioni da quest'ultimo al Capo Servizio, circa ulteriori fasi della suddetta istruttoria;

Nicola Pizzoni

li per valutare quanto fosse allarmante il comportamento del Giannettini, il quale non aveva mai reso edotto il Servizio di quel che il Ventura gli avrebbe riferito.

-
- c) foll. 59 e segg.: nota in data 15/3/72, con la quale il Capo del Reparto "D" viene informato di contatti diretti intercorsi fra il G.I. di Treviso ed il maggiore D'Orsi circa i documenti rinvenuti nella cassetta di sicurezza di Montebelluna;
 - d) foll. 76 e segg.: appunto in data 27.5.72 con ampi ragguagli sulle acquisizioni dell'istruttoria di Treviso (v. sullo argomento anche i foll. 117 e segg.);
 - e) foll. 137-138: nota in data 11.4.72 con allegato appunto su presunte riservate dichiarazioni del Procuratore Generale di Milano;
 - f) foll. 167-168-169: nota in data 18.5.1972 diretta al Reparto "D" con allegato appunto su previsti orientamenti dei Magistrati della Procura della Repubblica di Milano addetti all'istruttoria del presente procedimento;
 - g) fol. 214: appunto in data 30.6.72 destinato al Reparto "D" e concernente indiscrezioni raccolte su imminenti sviluppi dell'istruttoria milanese;
 - h) foll. 218-220-221-222: appunti in data 10 e 14 luglio 1972 di contenuto analogo al precedente;
 - i) fol. 246: nota in data 3.8.1972 destinata al Reparto "D" e dello stesso tenore ora richiamato;
 - l) foll. 257 e segg.: nota in data 8.8.72, a firma gen. Maletti, ove si accenna a rapporti informali ed ufficiosi tra S.I.D. e G.I. di Milano;
 - m) foll. da 265 a 296: nota in data 2.9.72 diretta dal gen. Maletti al Capo del S.I.D. con allegato un sommario riespilogativo dei risultati acquisiti dall'istruttoria di Milano;
 - n) foll. da 308 a 310 e da 326 a 328: note in data 23 settembre e 16 ottobre 1972, dirette al Reparto "D" dal Centro CS periferico competente, circa particolari indagini svolte dal G. I. di Milano a Padova ed in Germania sulle borse presumibilmente usate negli attentati del 12.12.1969;

Costantino Pizzini

Non risulta che il gen. Maletti, cui incombeva - data la sua qualità di responsabile dei Servizi di controspionaggio e di sicurezza interna - il preciso dovere di chiarire il ruolo effettivamente svolto da quel suo collaboratore esterno (anzichè disporre l'espatrio clandestino) in relazione alle trame eversive della cosiddetta cellula veneta, abbia in realtà assolto questo suo compito delicato ed urgente. Dalle sue dichiarazioni dibattimentali dell'otto luglio 1977 si ricava anzi il convincimento che nulla sostanzialmente egli

-
- o) foll. da 396 a 398 e 401/402: note in data 21.2.1973 e 26.2.1973, con le quali il Capo del Reparto "D" viene tenuto al corrente di nuove risultanze della istruttoria di Milano;
 - p) fol. 600: nota in data 15.12.1973 con la quale al Reparto "D" il Centro GS periferico competente riferisce testualmente: "Nessuna utile notizia sull'interrogatorio di Antonio Massari del 30.10.73" (il Massari fu effettivamente sentito come imputato dal G.I. di Milano il 31.10.1973);
 - q) foll. 610-611: appunto 15.1.74 diretto al Reparto "D" e relativo alle indagini condotte dal G.I. di Milano sull'imputato Giovanni Biondo;
 - r) fol. 619: appunto in data 27.1.74 ove si fanno previsioni sull'imminente conclusione dell'istruttoria milanese.

v. anche appunto 17.7.72 (allegato 4 alla nota S.I.D. Prot. 04/32915/0/1^o del 20.12.77 in risposta a quanto richiesto da questa Corte con ordinanza del 9.11.77) ove si legge testualmente, fra l'altro, la seguente considerazione del gen. Maletti: "circa la richiesta del giudice D'Ambrosio di prendere contatto informale con la Direzione del S.I.D., si è dell'avviso che è opportuno accoglierla al fine di dimostrare lo spirito di collaborazione che anima il Servizio ed anche perchè un colloquio con il Magistrato potrebbe consentire una migliore e diretta conoscenza del punto in cui si trovano le indagini, nonchè degli sviluppi futuri".

Milano

abbia voluto fare in tale direzione. Egli ha detto in maniera esplicita di non aver preso alcun provvedimento per far luce sul comportamento del Giannettini in relazione alle "veline" di Montebelluna; ed ha addotto la seguente motivazione: "...ritengo si fu d'avviso che non si sarebbe ottenuto dallo stesso (Giannettini) una giustificazione attendibile. Ritengo che ci si riservasse di eseguire in seguito l'accertamento per altre fonti". Ha aggiunto che poi non fu possibile reperire le fonti idonee.

Inquadrati in tali premesse, appaiono totalmente al di fuori di ogni razionalità i motivi per i quali - a suo dire - il gen. Maletti non avrebbe fatto alcun riferimento ai rapporti di Giannettini con Freda e Ventura nella riunione di alti ufficiali indetta per il 30 giugno 1973, dal Capo del S.I.D., affinché fosse formulato un giudizio sull'opportunità o meno di palesare al Magistrato la qualità del Giannettini stesso di collaboratore del Servizio. I motivi sarebbero consistiti (16) nel fatto che il gen. Maletti poco o nulla sapeva di tali rapporti e nell'esigenza di riservatezza nei confronti degli ufficiali che non facevano parte del S.I.D.- In realtà, però, il gen. Maletti sapeva già abbastanza per riconoscere l'opportunità delle indagini condotte dal Giudice Istruttore di Milano in direzione del Giannettini (17). Né egli poteva ragionevolmente rappresentarsi

(16) v. interrogatorio Maletti in verb. ud. 6.7.1977

(17) Giovanni Ventura aveva completato le sue confessioni facendo il nome del Giannettini nell'interrogatorio del 24 maggio 1973.

Antonio Padellaro

esigenze di riservatezza nei confronti di alti ufficiali facenti parte di un ristretto consesso, che aveva il compito di formulare un giudizio responsabile anche sugli elementi a carico di Giannettini quale inquisito da parte dell'Autorità Giudiziaria e, quindi, il diritto-dovere di essere illuminato con completezza sulla situazione di fatto.

Rimane, perciò, senza alcuna legittima giustificazione la reticenza usata, dal gen. Maletti, nel corso di tale riunione. Fu una reticenza determinante - ed il capo del Reparto "D" non potette non esserne consapevole - in quanto la concorde opinione alla fine prevalsa (18), di affermare il principio che impone in generale la tutela delle fonti informative con il mantenimento della segretezza sulla loro identità, venne certamente condizionata dal fatto che furono taciuti fatti rilevantissimi, relativi al perdurare di un contatto fiduciario del S.I.D. con un collaboratore indiziato di collusione con un'organismo eversivo.

Riepilogando sin qui, può affermarsi con certezza che il gen. Maletti, in concorso con il cap. Labruna per la parte più spiccatamente esecutiva dell'operazione, ebbe deliberatamente ad eludere ed a ritardare le investigazioni del Giudice Istruttore relative alla persona di Guido Giannettini

(18) che fosse stata quasi unanime l'opinione formatasi alla fine della riunione risulta univocamente dalle deposizioni della maggior parte degli intervenuti: il gen. Vito Miceli, il gen. Francesco Terzani, il gen. Antonio Alemanno, il gen. Saverio Malizia, il contrammiraglio Giuseppe Castaldo (solo quest'ultimo si era dichiarato per un atteggiamento di apertura verso il Magistrato).

v. Neri

con una complessa attività: procurando l'espatrio dell'inquisito, assicurandone anche finanziariamente (19) la permanenza all'estero, provocandone maliziosamente - con lo occultamento di dati molto rilevanti (il perdurare dei contatti del S.I.D. col collaboratore ed i legami di quest'ultimo con Freda e Ventura) - la copertura da parte del vertice militare promosso dal Capo del S.I.D.- E' appena il caso di osservare che l'assunto del gen. Maletti di avere, in tale vertice, espresso la ferma opinione di palesare al Magistrato la qualità del Giannettini non invalida le suddette conclusioni. Anzitutto trattasi di un assunto che è stato contrastato dagli altri ufficiali presenti alla riunione (20). Comunque ben poco valeva esprimere un parere tacendo le circostanze di fatto che potevano concretamente avvalorarlo e renderlo, così, concretamente degno di accoglimento. Potrebbe, anzi, ravvisarsi in tale presunto comportamento una più raffinata malizia.

Con l'emissione del mandato di cattura contro Guido Giannettini in data 9 gennaio 1974 (21) il comportamento devian-

(19) v. informazioni fornite dal Capo del S.I.D. amm. Casardi in parte III^a cap. III pagg. 259-260

(20) Solo il ten. col. Agostino D'Orsi, diretto dipendente del gen. Maletti, ha confermato l'assunto di quest'ultimo in fase istruttoria; ma poi in dibattimento (ud.30.9.77) ha precisato che il suo superiore era perplesso fra la tesi dell'opposizione del segreto e quella contraria.

(21) già il 31.8.1973 il Giudice Istruttore di Milano aveva emesso comunicazione giudiziaria per associazione sovversiva e per tutti gli attentati del 1969 (compresa la strage) nei confronti del Giannettini convocandolo, contestualmente, dinanzi a sè per il 19.9.1973

cap. v. Maletti

te ed elusivo, tenuto fino allora dal gen. Maletti e dal cap. Labruna in pregiudizio dell'opera di un Magistrato inquirente ed a protezione di un inquisito, si tradusse nel favoreggiamento di un latitante.

Del mandato di cattura i due ufficiali ebbero rapidamente notizia e formale comunicazione da parte del Giudice Istruttore di Milano (22); ma ciò non li indusse a troncare i contatti col Giannettini, al quale fu da loro erogato un ulteriore finanziamento a Parigi - come si è detto - nel l'aprile 1974 (23).

Per quanto particolarmente riguarda la condotta del gen. Maletti, è utile ricordare quanto risulta dalla deposizione testimoniale resa il 22 gennaio 1976 al Giudice Istruttore di Catanzaro del gen. Antonio Alemanno. Questo ultimo, all'epoca Capo dell'Ufficio Sicurezza del S.I.D., era il tecnico delle procedure concernenti la tutela del segreto. Egli ebbe dal Capo del Servizio nel gennaio 1974, dopo la emissione del suddetto mandato di cattura, l'incarico di valutare l'opportunità di un'eventuale modifica dell'atteggiamento preso nei confronti della Magistratura sulla questione "Giannettini". In effetti, poi, il precedente atteggiamen

(22) entrambi lo hanno esplicitamente ammesso in dibattimento (v. verb. ud. 4 e 18 luglio 1977)

(23) v. parte III^ cap. III pag.260: precisamente lire 200.000 corrisposte a Parigi nell'aeroporto di Orly il 27 aprile 1973 dal cap.Labruna su autorizzazione del gen. Maletti (circostanza assolutamente pacifica in atti) al Giannettini; il quale ha aggiunto (v.parte III^ cap.VI pagg. 275-276) di aver ricevuto poi 46.000 pesetas in Spagna da un rappresentante dei Servizi segreti di quello Stato.

Autore: [firma]

to di chiusura non fu cambiato perchè, come ha specificamente attestato il gen. Alemanno, il Reparto "D" assicurò che da tempo erano ormai troncati i rapporti col Giannettini e che nessun nuovo elemento era venuto fuori a carico dello stesso per i noti fatti delittuosi a lui ascritti. Ancora una volta, quindi, il gen. Maletti, responsabile del Reparto "D", aveva fornito assicurazioni non rispondenti a verità influenzando l'operato degli altri ufficiali in favore del Giannettini; il quale veniva, così, mantenuto e protetto nel suo occulto rifugio in Francia.

Ancora nel giugno 1974 il gen. Maletti ebbe a reiterare - come in appresso più diffusamente si dirà (24) - il suo atteggiamento protettivo, assumendosi la responsabilità di celare in ben tre dichiarazioni, da lui sottoscritte il 18, il 20, il 29 (25) e destinate al Ministro della Difesa che aveva chiesto urgenti informazioni sul caso Giannettini al Capo del S.I.D., gli ultimi contatti da lui avuti col Giannettini stesso nonché il Paese ove questi si trovava.

(24) v. capitolo seguente

(25) v. cart. 19 fasc. 64/2

2 Pietro Peruchetti

CAPITOLO XXIII

LE GIUSTIFICAZIONI DEL GEN. MALETTI E DEL CAP. LABRUNA IN
ORDINE AL CONTESTATO FAVOREGGIAMENTO DI GUIDO GIANNETTINI

Sia il gen. Maletti che il suo diretto collaboratore cap. Labruna hanno tentato di giustificare i contatti avuti con il Giannettini e gli esborsi di denaro effettuati in suo favore, prima e dopo l'emissione del mandato di cattura nei di lui confronti, affermando di aver agito nell'adempimento del loro dovere. Essi, cioè, hanno sostenuto di aver perseguito la finalità di attingere, proprio a mezzo del Giannettini all'estero, informazioni sull'assetto organizzativo dei gruppi della destra eversiva internazionale nel contesto delle indagini che il Reparto "D" stava svolgendo sul cosiddetto "golpe Borghese". L'esito di tali indagini era stato, poi, riferito in un rapporto conclusivo trasmesso al Ministro della Difesa nel luglio 1974.

Nessuna seria prova è stata offerta dagli imputati in ordine alla invocata esimente, pur avendone essi l'onere. Vi sono, anzi, molteplici motivi, basati su inoppugnabili risultanze processuali e su argomentazioni logiche inconfutabili, i quali inducono questa Corte a ritenere che tale assunto difensivo costituisca in realtà un mero pretesto e che il vero movente del delitto sia da ricercare al di fuori dei doveri d'ufficio.

Che Guido Giannettini, pur essendo dotato di una pregevole cultura, fosse però un informatore di scarso valore in

~ Pietro P. P. P.

relazione alle esigenze del Reparto "D", è da ritenersi in contestabile. Risulta dalle deposizioni testimoniali dei generali Enzo Viola e Federico Gasca Queirazza, i quali prece-dettero il gen. Maletti nel comando del Reparto (1). Risul-
ta anche da quanto più volte hanno dichiarato lo stesso gen. Maletti ed il cap. Labruna in fase istruttoria ed in dibattimento. Il gen. Maletti ha anche precisato di aver deciso proprio per tale motivo, verso il settembre 1972, di non incontrarsi più personalmente con il Giannettini - come fino ad allora era avvenuto (per una prassi seguita anche dai precedenti capi del "D" in omaggio alla privilegiata assun-
zione del soggetto, che era stato segnalato dal Capo di Sta-
to Maggiore della Difesa gen. Giuseppe Aloia) - e di delegar-
ne i contatti al cap. Labruna.

Quanto ora si è detto non contrasta con la valutazione po-
sitiva manifestata dal gen. Maletti per i rapporti che il Giannettini redigeva su ambienti di Paesi esteri. Tale lu-
singhiero giudizio, anzitutto, va accolto con riserva, sia perchè espresso dal generale per la prima volta in dibatti-mento (2), sia perchè - come si è già detto in narrativa - i due più importanti Servizi informativi del nostro Paese (quello del Ministero degli Interni e lo stesso S.I.D. con

(1) v. parte III[^] cap. III e parte V cap. XVII e XVIII

(2) l'amm. Mario Casardi, succeduto al gen. Vito Miceli nella carica di Capo del S.I.D. il 31.7.1974, ha dichiarato a questa Corte il giorno 11 novembre 1977 di aver saputo dal gen. Maletti che il Giannettini era proprio "una nullità come informatore" e si limitava a manipolare notizie giornalistiche.

Antonio...

il citato appunto del 20.3.73) si sono negativamente espressi sul valore di tutti i rapporti di Guido Giannettini sottoposti al loro esame (quindi anche su quelli relativi ad ambienti stranieri) definendoli mere manipolazioni di notizie già divulgate dalla stampa (3). Nè può valere l'obiezione del Giannettini, secondo il quale la validità del suo lavoro informativo all'estero sarebbe dimostrata dal fatto che ancora oggi il S.I.D. copre con il segreto militare alcuni dei suoi rapporti (quelli sulle operazioni "Tuborg" e "Belville" nonchè sui Servizi segreti israeliani). E' noto, infatti, che la classifica di segretezza viene apposta su determinati atti dai Servizi di sicurezza in considerazione di varie esigenze, fra le quali rientra la natura stessa della materia su cui si indaga, a prescindere dalla buona qualità o meno dell'apporto informativo fornito dai collaboratori esterni. Comunque, quale che sia il valore dei rapporti di Giannettini su argomenti di carattere internazionale, il gen. Maletti ha precisato in dibattimento (4) che egli, pur apprezzandoli, li passava ad altro Ufficio, quello denominato "S" e diretto all'epoca dal capitano di vascello Martini, in quanto non interessavano la materia del controspionaggio e della sicurezza interna di competenza del Reparto "D": il che equivale a dire che il contributo informativo del Giannettini, rispetto ai compiti demandati al settore in cui operavano il gen. Maletti ed il cap. Labruna, era insoddisfacente anche quando i rapporti dell'informatore non erano obiettivamente disprezzabili.

(3) v. parte V cap. XVIII

(4) v. verb. ud. 8.7.77

Antonio Pizzini

Altre caratteristiche di Guido Giannettini, sulle quali si sono trovati concordi tutti i Capi del Reparto "D" (compreso il gen. Maletti) che nelle varie epoche del loro rispettivo comando ebbero a contattarlo, furono sempre la sua sincera e profonda fede politica di uomo di destra nonché la sua conseguenziale ed assoluta indisponibilità a raccogliere e fornire informazioni al S.I.D. sugli ambienti ideologici cui si sentiva legato. Il riscontro documentale di questo si ricava dal complesso dei rapporti da lui inviati al Servizio, perchè da tali atti si desume che egli rivolse sempre le sue ricerche di notizie negli ambienti dell'estrema sinistra extraparlamentare (5). Il tardo tentativo, esperito per la prima volta in dibattimento (6) dal cap. Labruna, per convincere la Corte che almeno una volta ricevette dal Giannettini un rapporto sulla destra, non solo si è infranto contro la negativa del Giannettini stesso, ma ha rivelato palesemente la sua natura di maldestro espediente difensivo. Infatti il capitano, che non è stato in grado di esibire tale rapporto, ha stranamente sostenuto di averlo trattenuto presso di sé - come se si fosse trattato di una privata corrispondenza - e di non aver pensato di trasmetterlo al gen. Maletti,

(5) Gli unici due rapporti del Giannettini riguardanti in qualche modo la destra sono quelli 0281 del 4.5.69 e 0282 del 16.5.69 (v. parte II^a cap. IV). Essi però furono rinvenuti solo nella cassetta di Montebelluna e non furono mai inviati al S.I.D., perchè dovevano servire solamente a scopo di infiltrazione e provocazione sempre negli ambienti della sinistra extraparlamentare (v. parte V cap. XIX)

(6) v. verb. ud. 18.7.77

Antonio Pizzuto

come gli era stato ordinato di fare per tutti i rapporti del Giannettini, od almeno di inserirlo fra gli atti del suo Ufficio. E' da rilevare anche che il cap. Labruna non ha saputo indicare la data nè il luogo in cui tale rapporto gli sarebbe stato consegnato, nè il motivo per il quale non ne aveva mai parlato prima benchè più volte interrogato sull'argomento nel corso della fase istruttoria del processo. Quanto all'oggetto dell'informativa, esso sarebbe consistito in rievocazioni del servizio militare prestato durante l'ultimo conflitto mondiale dal principe Iunio Valerio Borghese ed in alcune notizie su "Avanguardia nazionale" già conosciute dal cap. Labruna. Ammessa, quindi, per ipotesi l'esistenza di tale rapporto, esso non sarebbe stato certamente tale da autorizzare la speranza di utili informazioni del Giannettini sulla destra internazionale con riferimento alla sicurezza interna italiana.

Traendo le logiche conclusioni da quanto si è finora detto, appare chiaro che Guido Giannettini, collaboratore di scarso valore informativo e per niente incline a spiare in favore del S.I.D. nei settori dell'estrema destra, non poteva essere considerato dal gen. Maletti come elemento da utilizzare efficacemente nel quadro delle indagini in corso per il temuto colpo di Stato del gruppo eversivo di destra diretto dal principe Iunio Valerio Borghese. Non sembra, quindi, assolutamente credibile che per una vaga, astratta ed irragionevole aspettativa di informazioni su quei settori il capo del Reparto "D" ed il suo diretto dipendente cap. Labruna abbiano assunto una responsabilità così pesante come

cap. Labruna

quella di favorire un ricercato per delitti assai gravi, commessi contro quelle stesse Istituzioni statali che essi si proponevano di difendere. Nè la suddetta aspettativa poteva essere ragionevolmente alimentata dalla speranza - di cui ha parlato il gen. Maletti - che il Giannettini, trovandosi in quel periodo all'estero in ristrettezze economiche, si determinasse a tradire per denaro la sua fazione nella quale era assai bene introdotto. E' evidente, in fatti, che, se il Giannettini era così bene introdotto negli ambienti della destra internazionale a Parigi od altrove, era proprio per questo in condizioni di ricevere validi aiuti per il suo mantenimento senza essere costretto a ricorrere al tradimento dei suoi compagni di fede. Del resto doveva essere già sufficiente al gen. Maletti quanto già conosceva, sui rapporti del suo informatore con Freda e Ventura, per convincerlo che la prosecuzione di quel contatto informativo era divenuta ormai inutile e pericolosa in relazione alle finalità del Servizio.

Valide ragioni militano, perciò, in favore dell'attendibilità di quanto Guido Giannettini ha riferito opponendosi alla versione dei due ufficiali del S.I.D.: cioè che, in realtà, a lui non furono mai chieste dal Servizio informazioni sulla destra, bensì solamente - come era sempre avvenuto in precedenza quando era in Italia - sugli ambienti della sinistra. Trattavasi del tipo di collaborazione che era congeniale alla sua posizione ideologica e che aveva caratterizzato il di lui rapporto col S.I.D. sin dalla sua assunzione. Non si ravvisano, davvero, motivi adeguati i quali

W. P. ...

possano far pensare ad un radicale ed improvviso mutamento di rotta della di lui attività spionistica.

Il gen. Maletti ha sostenuto (7), fra l'altro, al riguardo, che il Giannettini ricevette a Parigi dal cap. Labruna nell'aprile 1974 un particolare incarico: quello di fornire notizie sui gruppi della destra eversiva internazionale anche con riferimento alla matrice degli attentati dinamitardi di cui al presente processo. Paradossalmente, quindi, le indagini affidate al Giannettini - secondo tale assunto - avrebbero dovuto avere una tale estensione da comprendere pure gli attentati dei quali egli stesso era imputato. Ciò - com'è evidente - in un solo caso sarebbe stato logicamente concepibile: precisamente nell'ipotesi in cui a lui fosse stato dato il compito di indagare nell'opposta sponda della sinistra extraparlamentare e di trovare, in quest'ultimo ambiente, gli eventuali agganci in relazione agli attentati terroristici compiuti in Italia nel 1969. In tal caso, infatti, sarebbe stato preciso interesse del Giannettini prospettare, circa i delitti a lui contestati, ipotesi di responsabilità alternativa rispetto alla parte politica cui egli apparteneva.

La versione del Giannettini sul tipo della sua attività informativa riceve, quindi, elementi di conferma logica, indirettamente, anche dalle tesi difensive del gen. Maletti.

Altrettanto va detto per le affermazioni del cap. Labruna, il quale, benchè in dibattimento si sia sforzato di al-

(7) v. verb. ud. 7.7.77

Scritto per mano

lineararsi con il suo generale, ponendo in particolare rilievo la importanza delle investigazioni sul cosiddetto "golpe Borghese" e la tentata utilizzazione del Giannettini per l'acquisizione di notizie preferibilmente sulla destra, in coscienza ha precisato che il Giannettini stesso non si impegnò ad orientare le sue ricerche informative in settori ideologici determinati (di destra o di sinistra). Il suo impegno, invece, era stato generico, nel senso che aveva promesso di procurare materiale di interesse per il Servizio. Il Giannettini aveva escluso comunque - secondo quanto ha ricordato in dibattimento il cap. Labruna - di poter fornire notizie su ambienti dei quali non aveva conoscenza, come quelli dei movimenti "Fronte nazionale" ed "Avanguardia Nazionale" (ossia proprio gli ambienti che interessavano la materia del presunto "golpe Borghese"). In sede istruttoria (8) il capitano aveva dichiarato che era stato più che altro il Giannettini a premere insistentemente dalla Francia per essere autorizzato a ricerche informative (ovviamente nel campo ideologico ove solitamente egli veniva impiegato) e che il Reparto "D", lungi dal dimostrarsi tendente a conferirgli nuovi incarichi, aveva resistito sostanzialmente a tali pressioni del suo informatore facendo presente di non aver bisogno di notizie dall'estero. Nessun riferimento aveva fatto egli, in tale sede, al particolare incarico dato al Giannettini nell'ambito delle indagini sul "golpe Borghese"; e ciò benchè alla data della sua deposizione testimoniale, quella del 22 agosto 1974, nessun motivo di cautela sussistesse per indurlo

(8) v. dep. Labruna al Giudice Istruttore di Milano del 22.8.1974

v. Labruna

alla segretezza (il rapporto conclusivo sul "golpe Borghese" era stato "varato" dal S.I.D. nel luglio 1974). E' chiara, perciò, la artificiosità delle ulteriori precisazioni con le quali l'ufficiale ha voluto legare, in dibattimento, la figura del Giannettini alle indagini sul suddetto "golpe".

Guido Giannettini, quindi, non solo era indisponibile a fornire informazioni sulla destra, ma non fu neanche destinatario di un incarico del genere da parte del S.I.D.- Crolla, conseguentemente, anche il presupposto di fatto sul quale il gen. Maletti ed il cap. Labruna hanno impostato le loro giustificazioni in ordine al commesso favoreggiamento.

Possono ancora richiamarsi, per completezza di trattazione, altri elementi di riscontro della pretestuosità di tali giustificazioni.

Un'evidente e grave contraddizione si rileva fra l'assunto del gen. Maletti di avere insistito, nel corso del vertice militare del 30 giugno 1973, per la rivelazione della qualità del Giannettini alla Magistratura ed il suo preteso intento di utilizzare ancora il Giannettini stesso contro la destra eversiva. Le indagini per il citato "golpe Borghese" erano già concretamente iniziate nel gennaio 1973, come ha detto nell'udienza dibattimentale del 7 luglio 1977 il gen. Maletti; ed è assurdo ritenere che questi nel giugno dello stesso anno, quando ancora quella delicata operazione non si era conclusa, si sia determinato a "bruciare" il suo informatore. Nè può seguirsi il sofisma dello stesso generale allorchè egli, a contestazione di tale contraddittorietà di com

U. Neri

portamento, risponde (9) che la sua decisione di impiegare il Giannettini in un nuovo tipo di rapporto informativo, contro la destra eversiva internazionale, maturò solo nel luglio 1973: precisamente dopo la lettera del Capo Servizio con la quale era stato opposto il segreto al Giudice Istruttore di Milano a copertura del suddetto informatore. Invero già nell'aprile del 1973 era iniziata la serie delle illecite protezioni offerte dal S.I.D. al Giannettini con l'espatrio cautelativo di cui si è detto. Avevano fatto seguito almeno altri due contatti dopo l'espatrio: uno a maggio, nell'aeroporto di Fiumicino (10) ed un altro a luglio nell'aeroporto di Orly in Francia (11). Il cap. Labruna ha precisato in dibattimento (udienza del 18 luglio 1977) che al più tardi in quest'ultimo incontro, avvenuto il 10 luglio 1973 come è stato riferito dal S.I.D. con nota del 5.9.74 (12), e forse anche prima, egli per incarico del gen. Maletti avrebbe conferito al Giannettini lo incarico di indagare sulla destra. Ciò posto e poichè la lettera del Capo del Servizio oppositiva del segreto reca la data del 12 luglio 1973, è facile la constatazione che lo

(9) v. verb. ud. 5.7.77

(10) Il cap. Labruna ha detto di aver in tale occasione pagato al Giannettini il biglietto del viaggio aereo di ritorno da Roma a Parigi (v. interr. G.I. Catanzaro 9.1.76 in cart.37 fasc. 99/7 fol. 12 r.)

(11) In quest'altra occasione il Labruna ebbe a consegnare al Giannettini, come ha esplicitamente ammesso, la somma di £.300.000.-

(12) v. cart.19 fasc. 64/5 istruttoria "Giannettini"

Luigi Labruna

assunto del gen. Maletti, relativo ad un preteso mutamento del tipo di rapporto con il suo informatore dopo tale data, si trova in contrasto anche con le dichiarazioni del cap. La bruna.

Va, poi, opportunamente considerato l'atteggiamento tenuto dal Capo del Reparto "D" nell'epoca in cui si era ormai definitivamente accertato che il Giannettini non aveva inteso collaborare contro la destra.

Nell'udienza dibattimentale del 4 Luglio 1977 il gen. Maletti ha ammesso che, dopo aver ricevuto dal Giannettini la lettera del 15 settembre 1973 ed il cosiddetto "dossier S. Marco" del 26 aprile 1974, si era ormai reso conto della inutilità di questi rapporti per i fini del Servizio e del fatto che Giannettini non gli avrebbe mai dato la collaborazione da lui sperata.

In tale situazione una ulteriore copertura, nei confronti del Giannettini medesimo, non poteva essere più motivata neanche con quelle giustificazioni che il gen. Maletti ed il cap. Labruna hanno addotto nel tentativo di dimostrare la legittimità del loro operato. Poi era sopraggiunta l'intervista al "Mondo" del giugno 1974, con la quale il Ministro della Difesa aveva reso di pubblico dominio la qualità del Giannettini di collaboratore del S.I.D.; e così era venuta meno ogni residua ragione di riservatezza sui rapporti intercorsi fra tale collaboratore ed il Servizio.⁵

Ciò nonostante il gen. Maletti, richiesto ufficialmente con nota del 17.6.74 dal Capo del S.I.D., suo diretto superiore, di comunicargli le notizie in suo possesso sul "caso

M. Labruna

Giannettini", che era nel frattempo divenuto oggetto di clamorosi servizi giornalistici, ebbe a rispondere con una dichiarazione scritta del giorno successivo nella quale, oltre alla falsa attestazione che ogni rapporto con l'informatore era cessato nel marzo 1973, leggesi, fra l'altro, testualmente: "dopo l'instaurazione di procedimento penale e l'emissione di ordine di cattura da parte dell'Autorità Giudiziaria nei confronti del Giannettini, non si è più avuto notizie sulle sue attività e recapito". A tale dichiarazione il generale ne fece seguire altra dello stesso tenore in data 20 giugno; e poi una terza datata 29 giugno, con la quale, su richiesta di ulteriori precisazioni, ammise i contatti del luglio e del settembre 1973 tacendo, però, quelli verificatisi dopo l'emissione del mandato di cattura (13).

Questo comportamento del Capo del Reparto "D" fu tanto più grave in quanto si trattava di dichiarazioni scritte che egli sapeva destinate ad informare il Ministro della Difesa (nella nota del 17 giugno 1974, ora citata, il Capo del S.I.D. gen. Miceli lo aveva esplicitamente reso edotto che le notizie richiestegli sul Giannettini erano attese dal Ministro, on. Giulio Andreotti, per le ore dodici dell'indomani).

Per effetto di quelle dichiarazioni ideologicamente false fu, così, tratto volutamente in errore il titolare del dicastero politicamente responsabile dell'operato del Servizio di Sicurezza ed indotto a rendere a sua volta, come ha ricordato il gen. Miceli nella sua deposizione del 26.4.74 (14),

(13) v. cart. 19 cit. fasc. 64/2 foll.4-5-8-9-10

(14) v. cart. 38 fase. 102 fol. 15 r.; v. anche verbali sedute 4 e 5 luglio 1974 della Commissione Difesa della Camera in cart. S-D fasc. 38

Alvaro Pambianchi

dichiarazioni inesatte al Parlamento circa gli ultimi contatti avvenuti fra il S.I.D. e Guido Giannettini. La inchiesta successivamente svolta, per incarico del Ministro ingannato, dal Capo di Stato Maggiore della difesa amm. Eugenio Henke, si concluse con un giudizio di netta censura sull'operato del Capo del Servizio gen. Vito Miceli, al quale venne fatto carico di non aver esercitato adeguatamente i suoi poteri di sorveglianza sulle iniziative intraprese autonomamente dal Capo del Reparto "D". La parte conclusiva della relazione di inchiesta (15) stranamente omise di estendere in maniera esplicita il suddetto giudizio di censura al gen. Maletti, benchè fosse stato proprio quest'ultimo l'autore della grave disinformazione provocata a livello politico. Nel corso della relazione stessa, tuttavia, oltre a darsi atto che il gen. Miceli fu tenuto all'oscuro dal gen. Maletti degli ultimi contatti tenuti dal Reparto "D" con il Giannettini dopo l'emissione del mandato di cattura a carico di costui (16), fu inevitabile rilevare - sia pure con molta cautela - che la condotta tenuta dal gen. Maletti era sostanzialmente priva di giustificazioni. Significativo, al riguardo, è il seguente brano:

"Non sembra esservi dubbio che, alla base della disinformazione verificatasi a proposito dell'incontro tra l'ufficiale

(15) v. relazione Henke del 30.9.74 in cart. 33 fasc.90 foll.72-112 istruttoria "Giannettini"

(16) Dinanzi al Giudice Istruttore di Milano in data 6 dicembre 1974 il gen. Maletti ha riconosciuto di aver omesso di informare il gen. Miceli dei contatti avuti col Giannettini nel settembre 1973 e nell'aprile 1974 (v. parte III cap.III pag. 262)

Vittorio

le del S.I.D. e il giornalista Giannettini avvenuto il 26 o 27 aprile c. a., vi sia stata un'errata valutazione da parte degli organi operativi del Servizio, quali, nel l'intento di non creare turbative all'operazione in corso in direzione della destra eversiva, operazione che poi ha consentito di arrivare al rapporto consegnato a V.S. on.le nel mese di luglio u.s., sono stati indotti a tenere celata, perfino al Ministro, quella particolare azione.

Anche se l'errore è stato commesso in buona fede, e tutto lascia ritenere che sia così, è chiaro che la cautela usata nella circostanza è stata invero eccessiva e quasi inammissibile, se si considera che il Giannettini era ormai isolato e allo scoperto e nessun'altra rivelazione sul suo conto avrebbe potuto compromettere la prosecuzione della più vasta operazione in corso sopraindicata* (17).

Le spiegazioni date dal gen. Maletti, circa queste ultime sue gravi reticenze, non sono davvero soddisfacenti.

In fase istruttoria egli si è difeso sostenendo di aver celato la verità, in quelle sue dichiarazioni scritte, perchè sapeva che esse erano destinate al Ministero della Difesa e, cioè, ad ambienti non sicuri sotto il profilo delle esigenze di riservatezza. E' facile tuttavia obiettare che, a parte l'insussistenza - per quel che si è detto - di particolari motivi di riservatezza dati gli sviluppi della situazione nella specie, è davvero inconcepibile contestare ad un Ministro il diritto di essere informato esattamente dagli organi che dipendono dal suo dicastero.

(17) v. cart.33 cit. fasc. 90 foll. 75-76

Microfilm

In dibattimento egli ha assunto, invece, di essere stato reticente nel riferire i suoi ultimi contatti col Giannettini in quanto il suo diretto superiore gen. Miceli, al quale doveva rimettere le dichiarazioni scritte richiestegli, appariva coinvolto personalmente nel "golpe Borghese" e doveva essere, quindi, tenuto all'oscuro di tutto ciò che si riferiva alle indagini sul "golpe" medesimo.

E' da notare, anzitutto, la novità di quest'ultima tesi difensiva, con la quale la diffidenza, prima espressa per gli ambienti del Ministero della Difesa, è stata spostata in direzione del Capo del Servizio. Il generale ha evidentemente omesso di considerare, nel momento in cui l'ha proposta, che esattamente il contrario risulta da una precedente dichiarazione a sua firma (allegata alla relazione di inchiesta 30.9.74 dell'aum. Henke di cui si è detto e riprodotta, nella sua sostanza, durante la deposizione testimoniale da lui resa al G.I. di Milano il 6.12.1974). In tale dichiarazione leggesi, fra l'altro, quanto segue:

"Vero la fine di giugno c. a. (1974 n.d.e.) il Capo Servizio, convocatomi nel suo ufficio, mi chiedeva se fosse possibile dichiarare - a mia firma - che nessun contatto era avvenuto tra elementi alle mie dipendenze ed il Giannettini durante il periodo di latitanza di quest'ultimo (ossia dal 9 gennaio 1974). Ritenendo di poter dedurre che il quesito postomi era motivato da una non esplicita ma sottintesa opportunità di salvaguardare l'azione di penetrazione negli ambien

v. Miceli

ti dell'estrema destra eversiva tuttora in atto ad opera del cap. Labruna e che - se interrotta a causa di eventuale propagazione di indiscrezioni sull'incontro suddetto del 27 aprile 1974 - avrebbe potuto causare l'inaridimento dell'azione stessa (per rifiuto di altre fonti dello stesso ambiente di mantenere aperto il dialogo col cap. Labruna):

- rispondevo potersi affermare che nessun contatto era avvenuto tra miei dipendenti ed il Giannettini dopo il 9 gennaio 1974;

- aderivo allo specifico invito ad assumermi la responsabilità di una dichiarazione sottoscritta in tal senso..."(18).

E' agevole constatare che nella suddetta dichiarazione il gen. Miceli non viene presentato certo in veste di sospetto golpista, ma come correo dello stesso gen. Maletti in un falso ideologico organizzato, in concorso tra loro, per esigenze della loro comune lotta contro la destra eversiva. Questa prima versione offerta dal gen. Maletti non fu riconosciuta attendibile dall'amm. Henke, il quale nella citata relazione di inchiesta, valutando la posizione del gen. Miceli, ha escluso che questi "fosse a conoscenza dell'incontro avvenuto il 26 o 27 aprile c.a. (1974 n. d. e.) tanto più che a lui non fu comunicato nulla in proposito e non fu fatto vedere il famoso dossier acquisito nell'occasione come ha lealmente riconosciuto lo stesso gen. Maletti" (19).

(18) v. cart.33 cit. fasc.90 foll.89-90

(19) v. cart.33 cit. fasc.90 foll.76-77

Vittorio Jurech...

La nuova versione dibattimentale, la quale - già per il fatto di essere nettamente opposta alla prima - non depone certo per la veridicità della parola di chi l'ha fornita, è anch'essa inattendibile per vari motivi di ordine logico. Appare, infatti, assurdo che motivi di diffidenza nei confronti del suo superiore diretto abbiano spinto il gen. Maletti a rendere false dichiarazioni che egli sapeva destinate al Ministro della Difesa, anzicchè ad informare quest'ultimo della verità attraverso canali diversi da quelli della rigida gerarchia militare. Anzi proprio i sospetti di infedeltà del suo Capo Servizio avrebbero dovuto indurlo a mettersi in diretto ed immediato contatto con il superiore comando dello Stato Maggiore della Difesa o addirittura, se necessario, col Ministro. Pretestuoso, inoltre, si appalesa il timore che il gen. Maletti avrebbe nutrito, secondo quel che egli ha più volte sostenuto, di seminare l'allarme fra le altre fonti del Servizio dicendo tutta la verità sul Giannettini. Invero quest'ultimo era stato già "bruciato" dal Ministro della Difesa con le sue clamorose rivelazioni alla stampa; e nessun ufficiale del S.I.D., sia pure di grado elevato, aveva il diritto di contrastare, con una sua personale valutazione, quella preminente del Ministro circa la migliore forma di tutela degli interessi relativi agli organismi da lui dipendenti. L'eventuale sfiducia delle altre fonti, che da quell'episodio potevano aver tratto la convinzione di non ricevere più adeguata tutela ed essere quindi indotte a non collaborare ulteriormente con il Servizio, era fra le pos

Vittorio

sibili ed inevitabili conseguenze di quella decisione presa a livello politico ed ormai largamente pubblicizzata. A nulla, quindi, servivano ulteriori reticenze del gen. Maletti sul caso Giannettini.

Per tutte le argomentazioni sin qui svolte, è chiaro che il gen. Maletti non poteva essere o ritenersi autorizzato legittimamente, da alcunchè o da chicchessia, a coprire Guido Giannettini con ripetuti atti di protezione nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

Pur tenendo conto della particolare autonomia che viene normalmente riconosciuta ai Servizi di Sicurezza, i quali proprio per le loro finalità istituzionali sono spesso costretti a tenere comportamenti non ortodossi sul piano dell'osservanza formale dei precetti giuridici, è evidente che non può agli stessi accordarsi una privilegiata ed incondizionata area di immunità nel capo della normativa penale. Sicchè è sempre necessario verificare, una volta accertato che gli agenti di tali Servizi abbiano realmente operato per eseguire i compiti loro demandati dall'ordinamento statale, la sussistenza di un rapporto di proporzione fra gli interessi sacrificati dalla loro condotta non ortodossa e quelli preminenti che abbiano inteso soddisfare. Resta, comunque, fermo ed indiscutibile che ai Servizi segreti può riconoscersi una sfera di discrezionalità limitatamente alla scelta dei mezzi, giammai nella determinazione degli scopi.

Nel caso concreto in esame il gen. Maletti non ha esitato a sacrificare un interesse fondamentale, quale l'accerta-

Antonio

mento della verità in un procedimento penale per gravissimi reati commessi contro l'integrità delle Istituzioni democratiche dello Stato, privilegiando quello, pretestuosamente peraltro prospettato, di acquisire notizie sulla destra eversiva internazionale a mezzo di un collaboratore cui le notizie stesse non furono in effetti neanche richieste e che, comunque, non sarebbe stato in grado di fornirle per la sua scarsa capacità informativa e per la sua fede politica. Si noti che questo collaboratore era fra gli imputati principali del procedimento penale sopra indicato.

In definitiva può senz'altro affermarsi che il gen. Malletti non ha fornito un'adeguata ed accettabile spiegazione circa i motivi e gli scopi che lo indussero a favorire Guido Giannettini; e ciò depone logicamente - come si è già accennato - per una loro inconfessabile illiceità.

Alla penale responsabilità del generale suddetto, per il delitto di favoreggiamento in esame, si aggiunge, sotto il profilo concorsuale, quella del cap. Labruna; il quale, curando la parte esecutiva di quelle operazioni (dall'organizzazione dell'espatrio del Giannettini in Francia a tutti i contatti e finanziamenti nei confronti dello stesso fino all'aprile 1974) non potette non rendersi conto, dato anche la sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, che l'ordine impartitogli dal suo superiore era manifestamente criminoso. Egli ben conosceva i limiti della capacità e della disponibilità informative del Giannettini, nonchè l'insussisten-

Stefano Perduca

za di incarichi a quest'ultimo affidati sui movimenti della
destra eversiva internazionale; onde chiara consapevolezza
ebbe di coadiuvare il gen. Maletti in una delittuosa opera
di favoreggiamento non ricollegabile all'adempimento di un
dovere di ufficio o ad altra causa di giustificazione.

Antonio Spadaro

CAPITOLO XXIV

IL FAVOREGGIAMENTO DI MARCO POZZAN

Il favoreggiamento di Guido Giannettini non fu il solo intervento protettivo realizzato dal gen. Maletti e dal cap. Labruna in favore di imputati del presente procedimento. In fatti anche il latitante Marco Pozzan si sottrasse all'esecuzione di due mandati di cattura, emessi a suo carico dal Giudice Istruttore di Milano rispettivamente il 20 giugno 1972 per associazione sovversiva ed il 9 gennaio 1974 per concorso nella strage di piazza Fontana nonché in altri reati, rifugiandosi nel territorio spagnolo con l'aiuto del S.I.D.; il quale lo ospitò nei suoi uffici di via Sicilia, gli procurò un passaporto con false generalità e lo fece accompagnare all'estero in aereo - pochi giorni dopo l'emissione del secondo mandato di cattura - da un sottufficiale dei Carabinieri.

Si sono esposti analiticamente in narrativa (1) i particolari dell'operazione, la quale, riferita dal Pozzan, non è stata nei suoi estremi essenziali negata dai due suddetti ufficiali del S.I.D. - Questi ultimi, come si è già detto, hanno impostato la loro difesa sostenendo solamente di aver agito in buona fede. Hanno spiegato di essere incorsi in un mero errore, ignorando che la persona presentatasi al cap. Labruna come Mario Zanella fosse in effetti Marco Pozzan. Lo Zanella - secondo tale assunto difensivo - doveva essere inviato in

(1) v. parte III* cap.X

Antonio...

Spagna per un'operazione di controspionaggio nell'ambiente della estrema destra eversiva.

Anche questa volta le giustificazioni offerte sono tutt'altro che convincenti.

Marco Pozzan ha sostenuto costantemente, con dovizia di particolari, che il cap.Labruna conosceva bene la sua vera identità; e queste sue dichiarazioni trovano riscontro in quelle di Mariangela Ventura e Pierangela Baietto, rispettivamente sorella e moglie di Giovanni Ventura; le quali hanno precisato di avere appreso da Guido Giannettini le manovre di un settore del S.I.D. intese a far espatriare il Pozzan medesimo. Questo settore era, ovviamente, quello ove operavano il gen.Maletti ed il cap.Labruna, perchè in esso il Giannettini aveva i suoi contatti e poteva attingere notizie riservate.

E' assolutamente da scartare l'ipotesi di un inganno perpetrato dal cap.Labruna nei confronti del gen.Maletti. Neanche quest'ultimo ha mai ipotizzato una tale eventualità. Nessun interesse il capitano aveva a tacere la vera identità del Pozzan al suo superiore, sotto le cui direttive e responsabilità egli doveva eseguire quell'operazione (2).

E' da scartare, parimenti, per molteplici motivi, la tesi

(2) il gen.Maletti ha più volte rivendicato a sè in dibattimento ogni responsabilità, a livello direttivo, delle operazioni compiute dal cap.Labruna e costituenti oggetto del presente processo.

Ugo...

prospettata insistentemente dai due ufficiali, secondo la quale essi sarebbero rimasti entrambi vittime dello inganno altrui, così come può spesso avvenire nella attività di controspionaggio, sempre esposta, per la sua natura, ad insidie ed a rischi di ogni genere.

Non va trascurato, anzitutto, il fatto che Marco Pozzan era stato colpito da mandato di cattura per gravissimi reati, dei quali uno specialmente, quello di associazione sovversiva, si rivolgeva contro l'ordinamento costituzionale della Repubblica. Egli era, cioè, un soggetto di particolare interesse per un Servizio di sicurezza come il S.I.D., fra i cui compiti principali particolare rilievo assumeva quello di salvaguardare l'integrità delle Istituzioni statali contro le attività sovversive. Ciò è comprovato concretamente dalle informazioni che da tempo i competenti uffici periferici del Servizio avevano inviato ed inviavano al Reparto "D" sui principali componenti della cosiddetta cellula eversiva veneta, fra i quali era compreso il Pozzan (3). E', quindi, inconcepibile che i veri dati anagrafici di costui possano essere sfuggiti agli uomini del controspionaggio; i quali, fra l'altro, trattennero il soggetto in questione più giorni nei loro uffici di via Sicilia

(3) v. dep. ten.col.CC. Giorgio Slataper del 20.8.75 al Giudice Istruttore di Catanzaro; v. anche carteggio rimesso dal S.I.D. al suddetto Giudice con nota del 25.3.76, ove trovansi appunti informativi e ritagli di giornali, sull'attività sovversiva di Mario Pozzan in seno alla cellula veneta, dal febbraio-marzo 72 in poi con annotazioni di pugno del gen.Maletti; v. inoltre note S.I.D. 28.8.72 e 19.9.72 (cart. 35 fasc.97/9 istruttoria "Giannettini").

Mario Maletti

(prima di avviarlo in aereo verso la Spagna) ed ebbero, perciò, tutto il tempo necessario per controllarne la identità.

D'altra parte è ragionevole ritenere che Marco Pozzan ben difficilmente sarebbe uscito dall'oscurità della sua latitanza, per avventurarsi in un tentativo così follemente temerario di inganno nei confronti di un Servizio di sicurezza dello Stato. E' chiaro, quindi, che in tanto egli decise di mettersi nelle mani di elementi del S.I.D., in quanto aveva seri motivi per confidare che essi erano interessati a proteggerlo ed a farlo scomparire dal territorio nazionale. Lo stesso suo viaggio da Padova (luogo ove trascorse la sua latitanza fino a pochi giorni prima dell'espatrio) (4) a Roma, ove era atteso alla stazione ferroviaria "Termini" dal cap.Labruna, conferma eloquentemente la sua versione anzichè quella data dal suddetto ufficiale; il quale ha sostenuto che quell'incontro alla stazione costituiva la prima presa di contatto fra il S.I.D. e Marco Pozzan (5). Invero è evidente che quel viaggio non sarebbe stato dal Pozzan intrapreso di sua iniziativa ed allo scoperto - con il gravissimo rischio di essere facilmente riconosciuto (6) ed arrestato - senza la compagnia protettiva degli uomini del Servizio, che lo ave-

(4) v. testimonianza del giornalista Beppino Benedetti (ud.1.6.78), il quale intervistò il Pozzan a Padova nei primi di gennaio del 1973 con la mediazione di Massimiliano Fachini.

(5) v. verb. ud.19.7.1977

(6) la sua immagine fotografica era stata ampiamente pubblicizzata dalla stampa e dalla televisione.

cap. Labruna

vano intercettato - come da lui riferito - a Padova.

Merita, altresì, considerazione l'inconsueta procedura del rilascio di un regolare passaporto chiesto dal S.I.D. al Ministero degli Esteri al nome fittizio di "Mario Zanella". Essa fu adottata solo in due casi - come ha riferito il ten. col. Antonio Viezzer - per i cosiddetti collaboratori civili: per lo "Zanella" e, precedentemente, nel novembre 1972 per una persona che accompagnò il cap. Labruna in Spagna. E' questa una circostanza che la difesa del gen. Maletti e del cap. Labruna ha cercato di presentare come sintomo univoco della regolarità e della buona fede con le quali fu impostata l'operazione; ma la Corte è di contrario avviso. Invero, proprio il fatto che non si sia pensato ad un accorgimento qualsiasi (fra quelli comunemente usati dai Servizi segreti) per superare i controlli di frontiera, bensì ad un passaporto regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, denota piuttosto la cura di evitare rischi, data, evidentemente, la qualità del latitante e la gravità del pregiudizio che sarebbe derivato agli organizzatori di quello illecito espatrio se esso si fosse scoperto. Si trattò di quelle stesse particolari esigenze di cautela che suggerirono anche di far accompagnare in aereo il falso "Zanella", fino al territorio spagnolo, da un sottufficiale del Servizio.

Il suddetto accompagnatore, maresciallo del CC. Mario Esposito, ha sostenuto che lo "Zanella" si dileguò poi in Spagna portando con sé il passaporto. Diversa versione ha

Mario Esposito

fornito Mario Pozzan, facendo presente che il passaporto medesimo rimase, invece, nelle mani del sottufficiale; ed a tal riguardo l'istruzione dibattimentale ha consentito di acquisire un valido elemento di controllo. E' risultato, infatti, da una comunicazione ufficiale del Ministero degli Esteri (7) che il Pozzan, un certo tempo dopo il suo espatrio, si allontanò dalla Spagna e vi rientrò poi "dalla frontiera di Port Bou il 26 aprile 1973 con un passaporto intestato a Michele Raso". Ciò fa fondatamente ritenere che egli non aveva più con sé il passaporto "Zanella"; giacchè, se ne fosse stato ancora in possesso, gli sarebbe riuscito comodo servirsene invece di affrontare le difficoltà relative alla falsificazione di un nuovo documento. Rimane, quindi, accreditato l'assunto del Pozzan circa il ritiro del passaporto "Zanella" effettuato dal mar. Esposito dopo l'ingresso in territorio spagnolo.

Tale ritiro, evidentemente ordinato al mar. Esposito dai suoi superiori, trova una logica spiegazione se collegato all'espatrio di un latitante consapevolmente favorito; giacchè in tal caso: 1) rappresentava un rischio lasciare nelle mani del Pozzan tracce documentali idonee a far risalire al S.I.D. nell'eventualità di indagini per quell'illecita operazione; 2) il Pozzan medesimo, ben introdotto nell'ambiente di destra dei fuoriusciti italiani in Spagna, non aveva bisogno di documenti od altri aiuti dal S.I.D.- Esso non è, invece, spiegabile se posto in relazione all'assunto difensivo del gen. Maletti e dal cap. Labruma, in quanto è

(7) v. cart. S-C fasc.16

V. Antonsoffer

davvero inverosimile che un soggetto da loro inviato all'estero, per una missione delicatissima e con la prospettiva del suo ritorno in patria, sia stato lasciato privo del passaporto predisposto proprio per lui.

Cozza, inoltre, logicamente contro la tesi dell'infortunio professionale, sostenuta dai due ufficiali, il comportamento tenuto dagli stessi dopo la fuga del Pozzan nel territorio spagnolo.

Il gen. Maletti ha ammesso di non aver svolto particolari indagini dopo aver constatato l'inganno ordito in danno del S.I.D. dal falso Zanella e dalla persona che aveva presentato quest'ultimo al cap. Labruna. Ha detto anche di essersi limitato a chiedere un chiarimento sulla questione al suddetto ufficiale senza, peraltro, pretendere da questi che gli palesasse l'identità della fonte responsabile di aver presentato lo "Zanella" come tale. Il cap. Labruna, da parte sua, ha sempre insistito nel tenere celata, anche in sede giudiziaria, l'identità di questa sua fonte cosiddetta fiduciaria, allegando motivi di timore per l'incolumità propria, dei suoi familiari, nonché della fonte stessa.

I due ufficiali del S.I.D. hanno, quindi, tenuto una linea di condotta ben diversa ed, anzi, opposta a quella che avrebbe assunto chiunque fosse rimasto realmente vittima di una macchinazione idonea a condurlo sul banco degli imputati ed a comprometterlo irrimediabilmente nella carriera e nell'onore. Se, nel caso concreto, vi fosse stata effettivamente l'induzione in errore lamentata dai due imputati, il

v. Minisfr...

gen. Maletti si sarebbe dato cura, anche per il suo personale interesse, di indagare ben più a fondo sullo increscioso episodio ed avrebbe, comunque, obbligato con la propria autorità il suo ufficiale subalterno a dirgli il nome ed a condurlo sulle tracce dell'infedele garante di "Mario Zanella". Il cap.Labruna, poi, non si sarebbe sentito legato da alcun dovere di protezione nei confronti di quella sua fonte mentitrice, che - secondo le sue affermazioni dibattimentali - si era dileguata dopo lo espatrio del Pozzan senza farsi più rintracciare; e non sarebbe stato certo il timore di rappresaglie per sé o per i propri familiari a tap-
pare la bocca in dibattimento ad un Ufficiale dell'Arma, adu-
so ai rischi inevitabilmente connessi all'esercizio delle sue funzioni. In ogni caso, il cap.Labruna, qualunque fosse stato l'atteggiamento da lui ritenuto opportuno dinanzi al Giudice, non avrebbe avuto davvero alcun motivo di mantenere il segreto sull'identità della stessa fonte dinanzi al gen.Maletti, suo diretto superiore, da lui coinvolto nelle gravi conseguenze di quello inganno altrui.

Vi è da aggiungere che, avendo lasciato il falso Zanella un'importante traccia di sé con la fotografia allegata alla pratica del suo passaporto (fotografia che è uguale - come si è accertato in dibattimento - a quella apposta sulla carta di identità rilasciata al Pozzan medesimo dal Comune di Padova il 28.8.70) (8), sarebbe stato logico ed agevole con-

(8) la fotografia allegata alla pratica del passaporto trovasi in cart.33 fasc.91 foll.118-120 istruttoria "Giannettini"; quella apposta sul cartellino originale della carta d'identità, inviato a questa Corte dal Comune di Padova, è inserita nella cart. S-C fasc.25

Uff. Tribunale

durre immediate investigazioni per accertare rapidamente le sue vere generalità e la sua eventuale condizione di ricercato dalla Autorità. Doveroso sarebbe stato, poi, ad indagini utilmente concluse, informare l'Autorità Giudiziaria dello avvenuto espatrio di un noto latitante e della buona fede degli uomini del S.I.D. che avevano condotto l'operazione. Nulla, invece, fu fatto di tutto ciò. Il gen. Maletti, che nella deposizione istruttoria del 30 marzo 1976 aveva negato di avere svolto indagini al riguardo, successivamente nell'udienza dibattimentale del 7 luglio 1977 ha riferito di essersi ricordato, parlando con il cap. Labruna, che era stato questi ad investigare per l'identificazione del fuggitivo. Tuttavia il suddetto capitano, nell'udienza del 19 di quello stesso mese, ha precisato che le indagini svolte dopo lo espatrio dello "Zanella-Pozzan" non erano state dirette su quest'ultimo, ma finalizzate esclusivamente a rintracciare il di lui presentatore. Sicché deve concludersi sul punto che l'omissione di ogni concreta e possibile ricerca, sulla vera identità dello "Zanella", può spiegarsi solo con il fatto che tale identità era già perfettamente conosciuta da coloro che organizzarono lo espatrio.

In verità proprio dalla particolare fotografia del Pozzan, utilizzata per il rilascio del passaporto, si sono tratti elementi inoppugnabili per ritenere che il Pozzan medesimo era ben noto al cap. Labruna quando venne ospitato negli uffici di via Sicilia. Ha riferito il suddetto ufficiale in dibattimento, all'udienza del 19 luglio 1977, che lo Zanella,



avendogli detto di non essere in possesso delle fotografie necessarie per corredare la pratica di rilascio del passaporto, fu da lui incaricato di farsele scattare a Roma. Questa ultima circostanza certamente non corrisponde a verità, in quanto la immagine fotografica apposta sulla dichiarazione sostitutiva di certificato inviata al Ministero degli Esteri (identica - come si è sopra detto - a quella della carta di identità rilasciata dal Comune di Padova) era di almeno tre anni prima. Quindi, poichè è da escludere che sia stato il Pozzan a fornire le fotografie (il cap. Labruna non aveva motivo di dire il falso negando che il cosiddetto Zanella le avesse già con sè al momento del suo ingresso negli uffici del S.I.D.), non rimane che una sola altra ipotesi. A procurarsele fu lo stesso capitano, il quale, pertanto, sapeva perfettamente chi era la persona in esse ritratta.

Una indiretta conferma di questa consapevolezza del cap. Labruna si ricava dal fatto che egli ha dichiarato di aver tratto i dati anagrafici, necessari per il rilascio del passaporto, da una carta d'identità esibitagli dal falso Zanella. Tale documento fu poi trovato in possesso di Marco Pozzan dall'Autorità spagnola; e si è potuto constatare (9) che esso era intestato al vero nome dello stesso Pozzan: il che, ovviamente, suona come ulteriore smentita di quanto sostenuto dal capitano.

D'altra parte le modalità stesse con le quali venne eseguito il trasferimento del Pozzan in Spagna sono illuminanti

(9) v. informativa del Ministero degli Esteri in cart. S-C fasc.16

v. Antonio Lombardi

sulle vere finalità dell'operazione.

Il mar. Mario Esposito ha riferito al Giudice Istruttore di Catanzaro il 23 marzo 1976 (10) di aver accompagnato in aereo tal Mario Zanella per ordine datogli dal cap. Labruna, il quale gli aveva detto solamente che il suddetto Zanella, una volta giunto in Spagna, doveva consegnargli qualcosa o prendere contatto con una persona nell'ambito delle indagini condotte all'epoca dal S.I.D. per evitare il pericolo di un colpo di Stato in Italia. All'arrivo in territorio spagnolo lo Zanella si era allontanato, dicendo che doveva incontrarsi riservatamente con una persona e promettendogli che avrebbe ripreso contatto con lui poco dopo o, in caso di ritardo, nell'Hotel "Barrajas" di Madrid. Senonchè alle 23 di quello stesso giorno del viaggio, il 15 gennaio 1973, il mar. Esposito - secondo quanto risulta dal seguito del suo interrogatorio - si era premurato di avvisare telefonicamente, del fatto che lo Zanella non aveva ancora ripreso contatto con lui, il cap. Labruna; il quale, nell'occasione, gli aveva ordinato di rientrare in Italia il giorno successivo.

Orbene, tutto ciò è in contrasto con l'asserita missione che lo Zanella - secondo quanto hanno sostenuto il gen. Maletti ed il cap. Labruna - avrebbe dovuto compiere in Spagna: ossia un tentativo di penetrazione, a scopo informativo, nei movimenti eversivi della estrema destra italiana operante in quel Paese. Era un compito molto delicato che, nel novembre dello anno precedente, non era riuscito allo stesso cap. Labruna allorchè questi - come ha riferito - si era recato in

(10) v. cart. 37 fasc. 99/3 istruttoria "Giannettini"

Voltaire

territorio spagnolo per cercare contatti con l'ambiente di Stefano Delle Chiaie. E' inspiegabile, quindi, come il mar. Esposito, inviato anch'egli con lo Zanella, non sia stato munito di adeguate istruzioni, tanto da sentire il bisogno di telefonare al suo superiore alla prima difficoltà perchè non sapeva come regolarsi. La stessa telefonata e la stessa autorizzazione a tornare il giorno dopo in Italia appaiono incomprensibili in relazione al tipo di missione affidata allo Zanella; il quale, proprio perchè si trovava ancora al l'inizio e cioè nella fase più delicata di quel tentativo di penetrazione, poteva aver bisogno di un lasso di tempo più lungo del previsto per riprendere contatto con il mar. Esposito. Sicchè le perplessità di quest'ultimo la stessa sera dell'arrivo in Spagna (non aveva ancora elementi sicuri per ritenere che lo Zanella lo avesse definitivamente "semi nato") ed il suo rientro in Italia nel giorno successivo non costituiscono certo l'atteggiamento tipico di chi ha il compito di controllare le prime mosse ed i primi eventuali risultati di una persona da infiltrare in un ambiente di sovversivi. Tanto valeva spedire all'estero il solo Zanella e risparmiare il mar. Esposito per impieghi più costruttivi!

Altra circostanza degna di essere segnalata è costituita dal diverso tipo di biglietto aereo nell'occasione usato: biglietto cumulativo di andata e ritorno per il mar. Esposito, di sola andata per lo Zanella. Eppure anche quest'ultimo, come ha precisato il cap. Labruna nell'udienza dibattimentale del 19 luglio 1977, doveva tornare in Italia a missione compiuta; e tale missione per quanto comportasse un certo perio-

v. Pietro, p. 10/11/77

do di soggiorno in Spagna a discrezione dello Zanella, non poteva per sua natura durare molto (certamente non più della validità del biglietto aereo di andata-ritorno e, cioè, non più di un anno). Sicchè il biglietto "di sola andata" per lo Zanella è un ulteriore elemento idoneo a far propendere ragionevolmente per l'ipotesi di un espatrio definitivo.

Non può essere, infine, sottaciuto un rilievo che nasce da una interessante intervista concessa dal gen. Maletti al giornalista Giuseppe Rosselli ed apparsa sul n. 119 del quotidiano "Paese sera" recante la data dell'otto maggio 1977. Nel corso di tale intervista il generale ha affermato, fra l'altro, testualmente: "Mi risulta che (Pozzan n.d.e.) aveva, per così dire, autorevoli amicizie in Italia e specialmente all'estero...". Poi, in dibattimento (11), dato atto preliminarmente dell'assoluta fedeltà del pezzo giornalistico alle dichiarazioni da lui effettivamente rese, ha spiegato in modo ben poco convincente il significato delle sue espressioni sopra riportate. Ha detto di aver inteso riferirsi, circa le autorevoli protezioni godute dal Pozzan in Italia, a colui che aveva presentato lo "Zanella" al cap. Labruna e, circa le protezioni all'estero, agli ambienti nei quali il Pozzan si era mosso. In seguito, nell'udienza del 7 luglio 1977, ha aggiunto che l'autorevole presentatore dello Zanella si trovava in Italia ma non era un italiano e che, con l'aggettivo "autorevole", egli aveva inteso qualificare semplicemente una "persona che godeva la fiducia di un rappre

(11) v. verb. udienza del 5 luglio 1977

Valerio Pizzini

sentante del Servizio" (12).

Tuttavia il vero significato delle espressioni usate dal gen. Maletti nell'intervista, secondo il comune senso logico ed accantonando le distorsioni e le acrobazie linguistiche di chi ha voluto con esse occultare quanto sapeva e sa su determinati avvenimenti, non offre davvero ardui problemi interpretativi ed è ben diverso da quello che il generale vorrebbe fare apparire. Marco Pozzan godeva in Italia ed all'estero di protezioni particolarmente efficaci, perchè offerte da personaggi o centri di potere influenti e capaci di giovare, con la loro autorità, dei nostri Servizi di sicurezza. La storia del suo trasferimento in Spagna va riguardata e compresa, quindi, non nell'ottica dell'errore prospettata dalla difesa, bensì in quella dei condizionamenti "autorevoli" ai quali ha fatto chiaro - anche se fugace - riferimento l'ex capo del Reparto "D" conversando con il giornalista di "Paese sera".

Le risultanze processuali lasciano intravedere i motivi dei potenti appoggi di cui poté godere Marco Pozzan, l'uomo che tante cose sapeva quale fedele gregario di Franco Freda e che, dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso, aveva mostrato segni di fragilità piegandosi a riferire vari dettagli - sia pure in un secondo momento ritrattati - su uno dei più delicati momenti dell'attività eversiva: la nota riunione di Padova del 18 aprile 1969 (13), alla quale - secondo le noti-

(12) v. verb. ud. del 7.7.77 fol. 7 r.

(13) v. parte II^a cap. V

Marco Pozzan

zie giornalistiche di Piero Sanavio dell'aprile 1972 - avrebbero partecipato personaggi legati agli ambienti del S.I.D.- Non si è potuto accertare quanto fondate fossero tali notizie, ma si è già puntualizzato come il gen.Maletti - benchè avesse ricevuto più segnali di allarme in ordine a quella riunione - si guardò bene dall'impegnarsi in indagini approfondite per far completa luce sull'episodio (14). E' certo comunque che il Pozzan, ottenuta la libertà provvisoria dal Magistrato di Treviso, si rese ben presto irreperibile; e ciò prima ancora che venisse emesso nei suoi confronti mandato di cattura da parte del Giudice Istruttore di Milano. Questo suo comportamento lo indica ancora una volta come fragile depositario di verità imbarazzanti e denuncia il suo timore di ulteriori eventuali impatti con gli organi giudiziari. La latitanza in Italia fu il primo rimedio da lui istintivamente trovato. Il secondo e più efficace soccorso gli venne con l'espatrio all'estero da parte di chi, evidentemente, aveva interesse ad attuare un favoreggiamento personale ancorato - come qualche mese più tardi per il Giannettini - alla necessità del silenzio.

(14) v. parte V cap.XXII pagg.689 e segg.

v. Pietro. Giannettini

CAPITOLO XXV

PROFILI GIURIDICI DEGLI ILLECITI PENALI ASCRITTI AL
GEN. MALETTI ED AL CAP. LABRUNA. OBIEZIONI DEI DIFEN-
SORI

La difesa del gen. Maletti e del cap. Labruna ha osserva-
to, in sede di replica, che il comportamento protettivo
agli stessi attribuito in favore del Giannettini e del Poz-
zan dovrebbe essere più propriamente inquadrato, in ipote-
si, nello schema delittuoso della frode processuale traccia-
to dallo art. 374 C.P. anzichè in quello del favoreggiamento
personale: ciò in quanto solamente il primo di questi due
reati risulterebbe finalizzato - nella previsione del legi-
slatore - a trarre in errore il Giudice, mentre sia l'ogget-
tività che il dolo del secondo sarebbero focalizzati parti-
colarmente sull'aiuto e sulla solidarietà verso l'inquisito.

Per confutare la fondatezza di tale tesi difensiva è suf-
ficiente rinviare alle considerazioni già esposte in via pre-
liminare sull'applicabilità, nella specie, dell'art. 378 C.P.
(1). Il delitto di frode processuale, oltretutto, come si ri-
cava dall'esplicita dizione legislativa, si riferisce a con-
dotte artificiose poste in essere dall'agente in occasione
di atti tassativamente determinati (ispezioni o esperimenti
giudiziari, perizie), i quali mancano del tutto nel caso con-
creto in esame. Nè può validamente sostenersi che l'aiuto,
consapevolmente prestato all'inquisito, escluderebbe la re-
sponsabilità per favoreggiamento nell'ipotesi in cui fosse
stato offerto dall'agente non per un sentimento di solidarie

(1) v. parte V cap. XXII pagg. 679 e segg.

Antonio...

tà verso l'inquisito stesso, ma per intralciare l'opera del Giudice. Occorre, infatti, distinguere in chi delinque il "movente" dal "dolo"; il quale ultimo, nel delitto di favoreggiamento personale, è quello cosiddetto "generico". Basta, cioè, che l'imputato abbia avuto la consapevolezza di apprestare l'aiuto vietato dall'art.378 C.P. perchè si realizzi l'elemento psicologico richiesto da ta le norma, rimanendo del tutto irrilevante lo scopo di quel l'atto di obiettiva solidarietà.

Le ragioni sin qui illustrate consentono, quindi, di ri tenere nella specie verificati tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari per poter affermare la colpevolezza del gen. Maletti e del cap.Labruna in ordine ai delitti di favoreggiamento personale loro contestati.

Il concorso delittuoso di questi due imputati va affermato anche in ordine al falso ideologico in atto pubblico loro ascritto al capo "DD" dell'imputazione: illecito finalizzato alla consumazione del favoreggiamento nei confronti di Marco Pozzan.

Occorreva munire il Pozzan di passaporto per il suo trasferimento in Spagna e fu quindi necessario, per il rilascio di esso, inviare al Ministero degli Esteri la relativa richiesta con la contestuale prescritta dichiarazione sostitutiva di certificato. Tale dichiarazione concerneva i dati anagrafici del futuro intestatario del passaporto e doveva essere da questi firmata sotto la sua personale responsabilità. La competenza a raccogliere la "dichiarazione sostitutiva" e ad inoltrare la richiesta al Ministero spettava al Comandante del Distaccamento e Capo della Segreteria ten.col.

v. Petro. P. Labruna

Antonio Viezzer; il quale avrebbe dovuto identificare il dichiarante, farlo firmare in sua presenza ed autenticare la fotografia. L'intervento del cap. Labruna, che fece pervenire alla Segreteria la dichiarazione suddetta già munita della firma apocrifa "Mario Zanella" (2), e quello del gen. Maletti, che diede assicurazioni sull'identità del dichiarante al ten.col. Viezzer evitando, così, di far comparire dinanzi a quest'ultimo il Pozzan (3), costituirono il mezzo efficacemente usato per ottenere una documentazione materialmente ed ideologicamente falsa da presentare al Ministero degli Esteri per il rilascio del passaporto (4).

Non vi è dubbio che, nella specie, la falsità abbia avuto per oggetto un documento compreso fra gli atti pubblici di fede privilegiata previsti dall'ultima parte dell'art. 476 C.P.

(2) Dalla perizia grafica espletata in fase dibattimentale è emerso che due delle firme "Mario Zanella", apposte rispettivamente sull'originale e sulla minuta della dichiarazione sostitutiva sopra menzionata, sono opera autografa del cap. Labruna (v. parte IV cap.VI). Quest'ultimo ha negato la circostanza ed ha fatto presente che una delle firme può essere stata apposta da qualcuno dei sottufficiali suoi dipendenti (v. verb. ud. 19.7.1977).

(3) Questi due interventi sono del tutto pacifici in atti, essendo stati ammessi sia dal gen.Maletti che dal cap.Labruna.

(4) Il fascicolo del Ministero degli Esteri relativo al suddetto passaporto trovasi in cart.33 fasc.91 foll.118-120 istruttoria "Giannettini".

Mario Zanella

Invero è indiscutibile, anzitutto, la qualità di pubblico ufficiale del ten. col. Viezzer. Altrettanto certa è la pubblicità della funzione da lui esercitata in relazione al l'atto da lui compiuto. Egli, fra i suoi compiti, aveva anche quello di inoltrare - come si è detto - le richieste di passaporto, corredate dalle prescritte dichiarazioni dei futuri intestatari, al Ministero degli Esteri; e non può contestarsi quindi la sua competenza, che gli derivava dall'ordinamento interno del Reparto "D". Nessuno ha mai sostenuto che il suddetto ufficiale abbia esercitato, usurpandole, funzioni che non gli competevano. Il ten. col. Viezzer, nell'attestare quei fatti da lui compiuti o direttamente percepiti (identificazione del dichiarante ed apposizione della firma da parte di questi), esercitava una speciale potestà certificatrice in ordine ai fatti stessi, cristallizzandoli in una documentazione destinata a costituire il necessario presupposto probatorio per il rilascio del passaporto. Prescrive, infatti, testualmente l'art.16 della legge 21/XI/1967 n.1185 sul rilascio dei passaporti: "All'atto della presentazione della domanda (l'istante n.d.e.) deve comprovare nei modi di legge la sua identità, il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia...." Tale disposto va messo in relazione con quello contenuto nell'art.20 della legge 4.1. 1968 n.15 recante la normativa generale sulla documentazione amministrativa, laddove è previsto che "la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata... dal funzionario competente a ricevere la documentazione" :ossia, nella specie, proprio dal

M. G. P. B.

ten.col.Viezzler, al quale doveva essere presentata la richiesta di passaporto dello "Zanella". Pertanto ricorrono nel caso in esame i requisiti tipici del cosiddetto "atto pubblico fidefaciente" più volte posti in luce dalla giurisprudenza del Supremo Collegio: la provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale (anche di fatto), l'attestazione "de visu et de auditu" di fatti giuridicamente rilevanti, la speciale funzione certificatrice in relazione ad un particolare scopo probatorio perseguito dalla Pubblica Amministrazione (v. Cass. sez. III 10.5.1976 Lazzaro ed altri, Cass. sez. V 10.5.1973 Ferretti ed altri, Cass. sez. V 24.3.1972 Garbo, Cass. sez. VI 7.10.1969 Doddi).

Con riferimento alla suddetta imputazione di falso ideologico i difensori degli imputati hanno sostenuto l'irritualità dell'effettuata contestazione di concorso nel reato, sotto il profilo della incompatibilità con la formula di proscioglimento adottata per l'autore materiale dell'atto falso, ten.col. Antonio Viezzler, dal Giudice Istruttore. Quest'ultimo, una volta prosciolto il Viezzler "trattandosi di persona non punibile per aver ritenuto, per errore di fatto, di obbedire ad un ordine legittimo", avrebbe dovuto conseguentemente modificare la contestazione originaria di concorso delittuoso fra i tre, in quanto all'atto del rinvio a giudizio il Maletti ed il Labruna venivano automaticamente ad assumere la veste di autori dell'inganno dal quale sarebbe derivato l'errore del Viezzler. L'ultimo difensore, in sede di repli-

V. Maletti

ca, soffermandosi a criticare la motivazione di quel proscioglimento istruttorio, ha puntualizzato che l'errore del ten.col. Viezzer non cadde sull'oggetto della sua attestazione, ma sull'insindacabilità dell'ordine impartitogli dal suo superiore: in altri termini Viezzer sapeva che l'atto era ideologicamente falso.

Secondo l'avviso della Corte dalla suddetta formula di proscioglimento e dalle critiche sulla stessa avanzate non può derivare alcuna conseguenza invalidante in ordine alla ritualità dell'imputazione di concorso in falso ideologico di cui sono rimasti a rispondere il gen.Maletti ed il cap. Labruna. Il ten.col.Viezzer è stato prosciolto in fase istruttorio per una causa di giustificazione, che è stata ritenuta sussistente, sotto il profilo putativo, nei suoi esclusivi confronti e che non comporta un mutamento così radicale del fatto da tradursi in un vizio di contestazione nei riguardi dei coimputati.


Quanto all'imputazione di falso materiale in atto pubblico, della quale devono rispondere il gen.Maletti ed il cap. Labruna (v. capo GG), per avere il secondo in concorso con il primo - come sopra si è detto - apposto la falsa firma di "Mario Zanella" sulla richiesta di passaporto, essa deve essere degradata nella meno grave ipotesi delittuosa di falsità in scrittura privata. Risulta, dalle concordi dichiarazioni del gen.Maletti, del cap.Labruna e del ten.col.Viezzer (5), che a quest'ultimo la richiesta di passaporto fu

(5) v. parte III cap.X

v. n. r. p. h. u. n. i

presentata già munita della firma del richiedente. L'apocriфа sottoscrizione fu, quindi, apposta in calce ad una istanza di natura privatistica, che, non essendo stata ancora completata dall'autenticazione del ten.col.Viezzer, non aveva in quel momento assunto la veste nè l'efficacia di una dichiarazione sostitutiva di certificato redatta ai sensi dell'art.2 legge 4 gennaio 1968 n.15. E' ravvisabile, conseguentemente, nella specie, lo schema di delitto tracciato dall'art.485 C.P.- Ricorrono le aggravanti previste dall'art.61 nn.2 e 9 dello stesso codice per lo scopo perseguito (favoreggiamento del Pozzan) mediante quelle operazioni strumentali dal gen.Maletti e dal cap.Labruna, nonché per l'abuso da parte loro di pubbliche funzioni.

E' palesemente inaccoglibile la tesi difensiva, avanzata in sede di replica, secondo la quale il delitto di falsità materiale non sarebbe mai configurabile nel caso in esame perchè avrebbe per oggetto firme apocrife: quelle di Zanella Mario personaggio inesistente. Neanche se lo Zanella fosse realmente esistito il falso sarebbe stato configurabile, secondo l'ultimo difensore, perchè il consenso alla falsificazione dato dall'apparente firmatario avrebbe avuto effetto discriminante. Per respingere questa tesi è sufficiente ricordare che, essendo la normativa penale sul falso finalizzata alla tutela della fede pubblica anche in ordine all'autenticità delle scritture, la sottoscrizione col nome di persona diversa (sia pure con il consenso della stessa) o di persona immaginaria integra comunque l'ipotesi di falsità materiale punibile ex art.485 C.P., se accompagnata - come



nella specie - dal fine di ricavarne un vantaggio e dalla consapevolezza dell'alterazione del vero da parte dell'agente. In tal senso è ormai consolidato l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (6).

Non sono necessarie molte argomentazioni per dimostrare che il gen. Maletti ed il cap. Labruna furono coinvolti, come loro contestato al capo "CC" dell'epigrafe, anche nel piano di evasione predisposto per Giovanni Ventura. Della serietà di tale piano e dell'implicazione del S.I.D. si è già trattato (7). Il fatto appartiene storicamente (8) allo stesso periodo di tempo in cui maturarono il favoreggiamento di Pozzan e quello del Giannettini; il quale all'epoca aveva i suoi contatti, nell'ambito del Servizio, proprio con i due suddetti ufficiali. Questi ultimi, pertanto, non possono essere considerati estranei a quella "parte del S.I.D." interessata - secondo i riferimenti fatti dal Giannettini stesso a Mariangela Ventura - al progetto di evasione.

(6) v., fra le decisioni più recenti, Cass.sez. V 25.2. 1977 n.344 Marzollo ed altri in Mass.uff.1977 m. 137,345: "E' falso (non genuino) il documento che non proviene dall'autore apparente. Si ha pertanto falsità in scrittura privata, in quanto viene offeso l'interesse alla genuinità del documento, sia se si appone la firma apocrifia di persona esistente, sia se si sottoscrive col nome di persona immaginaria".

(7) v. parte V cap.XXI sulla parte avuta da Giannettini

(8) v. parte III cap.IX

Mariangela Ventura

Tuttavia, come si è già detto relativamente alla posizione dell'imputato Guido Giannettini, mancando la prova che l'organizzazione del piano sia andata oltre la fase della proposta alle persone interessate, non può affermarsi nella specie l'avvenuto compimento di atti esecutivi idonei a configurare il "tentativo" punibile ex art.56 C.P.

Passando, infine, dopo la trattazione dei singoli illeciti penali dei quali sono imputati il gen.Maletti ed il cap.Labruna, ad una valutazione globale della condotta dagli stessi tenuta, va presa in esame una considerazione di fondo enunciata in loro favore.

La difesa dei due ufficiali ha posto in particolare rilievo, durante la replica, il fatto che i propri assistiti non operavano nel S.I.D. all'epoca delle oscure trame eversive del 1969 e che, successivamente, essi poterono subire pesanti condizionamenti, nella libertà di scelta, dalla loro posizione di eredi delle "nefandezze altrui" commesse negli anni precedenti.

Questo rilievo difensivo presenta, indubbiamente, aspetti di verità perchè, in effetti, il gen.Maletti cominciò a svolgere le sue funzioni nel S.I.D., quale Capo del Reparto "D", solo nel giugno 1971 ed il cap.Labruna prestava la sua opera in altro settore del Servizio nel 1969. Tuttavia, per quanto difficile e condizionata possa essere stata la loro scelta, è indiscutibile che essi raccolsero ed accettarono - sia pure entro certi limiti - quell'eredità di "nefandezze", pur avendo il preciso dovere di rifiutarla. Inve

M. Labruna

ro, le illegittime ed innegabili coperture dagli stessi apprestate, in favore di esponenti dei gruppi eversivi che operarono nel 1969, dimostrano con tutta evidenza la loro solidarietà con quegli ambienti inquinati del Potere ai quali la difesa si è riferita. Ciò basta per delineare con chiarezza l'illegittimità e l'inescusabilità - sotto il profilo penale - della condotta tenuta da entrambi; e non depone certo in loro favore il fatto che nel processo, per i silenzi e le menzogne di imputati e non imputati, non siano stati scoperti i personaggi ispiratori nè chiariti i termini degli accordi nell'ambito dei quali la suddetta solidarietà è maturata.

I reati commessi dai due ufficiali del S.I.D. costituiscono indubbiamente l'esplicazione di un medesimo disegno criminoso. Essi vanno, quindi, unificati sotto il profilo della continuazione ai sensi dell'art.81 cpv.C.P. e sulla base del delitto più grave: quello di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente di cui al capo "DD" dell'epigrafe.

Appare, infine, conforme a giustizia tener conto adeguato della particolare situazione del cap. Antonio Labruna; il quale, benchè responsabile di aver accolto consapevolmente le disposizioni manifestamente criminose dategli dal gen. Maletti e di aver collaborato ancora con questi nella condotta mistificante tenuta nel corso del processo, tuttavia ebbe pur sempre ad agire - come il suddetto generale ha riconosciuto - nella veste di esecutore di ordini ed in una

M. P. P.

posizione subalterna caratterizzata dallo speciale rigore che il vincolo gerarchico assume nell'ambiente militare. Sotto tale aspetto egli appare meritevole delle attenuanti generiche, che si ritengono equivalenti alle aggravanti di cui agli artt.61 n.2 e 476 u.p. C.P.

Di tali attenuanti non può godere il gen.Maletti, che, per il suo alto grado e per la sfera di autonomia che ad esso si accompagnava, aveva ben maggiore libertà di determinazione. Il luminoso passato dello stesso e la brillante carriera militare da lui rapidamente percorsa non diminuiscono, ma rendono più grave la sua responsabilità, perchè, proprio per questi suoi precedenti, egli avrebbe dovuto avvertire con particolare sensibilità l'esigenza morale e giuridica di respingere recisamente le compromissioni delittuose nelle quali si è, invece, irretito.

V. Maletti

CAPITOLO XXVI

IL CONTATTO LABRUNA-FACHINI, LO STRANO "AGGANCIO" DI ANGELO VENTURA DA PARTE DEL S.I.D. CONCLUSIONI SUL RUOLO DI GUIDO GIANNETTINI NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA E NEGLI ATTENTATI DEL 1969.

Le implicazioni di uomini del S.I.D. nelle vicende che ci occupano sono evidenti già per quel che si è finora detto.

Per completare il quadro sull'argomento non può non farsi un accenno all'oscuro contatto che il cap. Antonio Labruna ebbe, in epoca successiva agli attentati, con Massimiliano Fachini "superstite del gruppo Freda" servendosi della mediazione di Guido Giannettini. Quest'ultimo al riguardo è stato esplicito, nonostante la sua comprovata riservatezza in favore degli elementi del Servizio; e merita ampia credibilità perchè trattasi di una circostanza che egli non aveva alcun interesse ad inventare per le esigenze della sua difesa: verso la seconda metà del 1972 il cap. Labruna gli aveva chiesto di metterlo in contatto con Massimiliano Fachini, facendogli presente che, essendovi in atto provocazioni dirette a compromettere gli ambienti di destra, egli voleva avvisare il Fachini stesso per non farlo cadere in tali provocazioni.

Degli altri particolari di questo contatto si è già riferito in narrativa (1). Quel che preme sottolineare ora è la

(1) v. parte IV cap. II

Antonio Labruna

assoluta negativa opposta dal cap.Labruna, nonché dal gen. Maletti che pure Giannettini sostiene di aver informato dell'operazione (2).

Il fatto che i due ufficiali abbiano ritenuto di negare ogni loro partecipazione allo episodio riferito dal Giannettini induce a scartare l'ipotesi che si sia trattato di un'operazione di controspionaggio, lecitamente concepita e condotta, nell'ambito delle finalità istituzionali del Reparto "D". In tal caso, infatti, essi non avrebbero avuto difficoltà a parlarne o, tutt'al più, avrebbero eccepito il segreto militare. Inoltre deve essersi trattato di operazione assai delicata ed importante se di essa ebbero ad occuparsi due ufficiali del S.I.D., dei quali uno addirittura il Capo del Reparto "D".

Per risalire alle vere motivazioni che ispirarono il contatto Labruna-Fachini può essere utile richiamare la testimonianza resa nell'udienza dibattimentale del 1° giugno 1978 dal giornalista Beppino Benedetti, il quale ebbe ad intervistare Marco Pozzan durante il periodo in cui questi era latitante ed a pubblicare, poi, su un numero del suo giornale, denominato "Riscossa", il risultato dell'intervista. Ha specificato il Benedetti che il Pozzan si incontrò con lui a Padova nei primi di gennaio del 1973 e gli mostrò un memoriale scritto a mano, riprodotto poi in parte nell'articolo apparso su "Riscossa". L'incontro - secondo la testimonianza del giornalista - avvenne con la mediazione di Massimiliano Fachini e l'intervista fu sottoposta ad una duplice condizio-

(2) v. parte IV cap.II

Massimiliano Fachini

ne: essa doveva apparire rilasciata in luogo diverso da Padova (in effetti poi su "Riscossa" si fece riferimento a Lugano) ed avvenire un giorno prima della partenza del Pozzan medesimo per una località non precisata.

Sulla base di questa testimonianza, valutata in relazione alle altre risultanze processuali, possono farsi le seguenti considerazioni.

Massimiliano Fachini, nella cui casa fu poi rinvenuto il memoriale scritto a mano del quale si è ora detto (3), era la persona adatta da contattare per chi volesse rintracciare il latitante Marco Pozzan in quel periodo di tempo. Fra le persone interessate al rintraccio del suddetto latitante, il cui espatrio clandestino avvenne proprio a metà gennaio 1973, vi era a quell'epoca certamente il cap. Labruna che si occupava - come si è sopra detto - della ricerca di "superstiti del gruppo Freda". La misteriosa partenza del Pozzan per località imprecisata, di cui alla testimonianza "Benedetti", presenta la stessa collocazione temporale del trasferimento di lui da Padova a Roma e poi in Spagna a cura del S.I.D. Marco Pozzan in dibattimento(4) ha riferito di essere stato avvicinato durante la sua latitanza da un elemento del S.I.D., di cui non ha voluto dire il nome, sin dalla fine del 1972. L'intervento nella secon-

(3) v. memoriale in cart.9 istruttoria "Giannettini" fasc. 6 fol.18; v. fotocopia del giornale "Riscossa", recante lo articolo nel quale si trova in parte riprodotto il suddetto memoriale, allegata al verb. ud. 10.6.77

(4) v. parte IV cap.II

Alberto Fachini

da metà del 1972 di Guido Giannettini, quale garante del cap.Labruna, può trovare, quindi, logica spiegazione nella necessità di tranquillizzare il Fachini, che era in contatto con il latitante, sulle reali intenzioni dell'ufficiale del S.I.D. in favore del Pozzan. Con ciò non si introduce nel processo un'azzardata ipotesi; ma si opera un accostamento di fatti che, per la loro logica concatenazione, assumono un serio valore indiziario a carico del Labruna.

Altro episodio singolare è quello, dettagliatamente esposto in narrativa (5), relativo al contatto che il S.I.D. nella primavera del 1973 ebbe a realizzare con Angelo Ventura, fratello di Giovanni, tramite il centro C.S. di Verona. Il comandante di quel Centro C.S., ten.col. Angelo Pignatelli, ha tirato fuori una curiosa giustificazione sostenendo -come si è già detto - che si trattò di un errore dovuto ad omonimia (si sarebbe ritenuto erroneamente che Angelo Ventura non era congiunto del noto imputato della strage di piazza Fontana, bensì fratello del maggiore dei CC. Mauro Venturi in servizio presso il S.I.D.). Tuttavia, a parte il fatto che Angelo Ventura ha sostenuto, invece, di essere stato esattamente identificato dal sottufficiale contattante, il quale gli avrebbe fatto riferimenti non equivoci al processo penale a carico di Giovanni, la tesi del ten.col. Pignatelli appare di per sé stessa poco convincente. Infatti il centro C.S. di Verona aveva ricevuto nel febbraio 1973 dall'Ufficio "D", precisamente dal maggiore Bottallo, la chiara segnalazione

(5) v. parte III cap.VIII

→ Pietro Fubini

"che il fratello del noto Ventura era stato inviato a prestare il servizio militare di leva a Feltre". E' assai strano che sulla base di questa comunicazione, effettuata per mero scopo informativo e senza richiesta di contatto, si sia pensato ad un congiunto del maggiore Venturi; il quale, come ha dichiarato al Giudice Istruttore di Catanzaro, non aveva fratelli nè cugini con il suo cognome, nè aveva alcun rapporto di amicizia col ten.col.Pignatelli. Appare anche strano che quest'ultimo, ammessa in via d'ipotesi la verità della sua versione, secondo la quale il messaggio del Reparto "D" sarebbe stato interpretato come una richiesta di assistenza in favore del fratello di un collega, abbia potuto pensare di dare attuazione al suo programma assistenziale facendo proporre da un sottufficiale al giovane raccomandato di diventare un informatore di polizia militare.

Se già ciascuno di questi episodi, isolatamente considerato, suscita serie perplessità sul comportamento tenuto da uomini del S.I.D., una visione globale degli avvenimenti indica con chiarezza che l'apparato del Servizio fu sistematicamente strumentalizzato, in favore di vari imputati di rilievo del presente procedimento, per esigenze ben diverse da quelle relative alla sicurezza dello Stato.

Fra la seconda metà del 1972 ed i primi mesi del 1973, invero, si verificò tutta una serie di fatti che depongono in tal senso: i contatti Fachini-Labruna, la proposta di evasione fatta a Giovanni Ventura, il contatto S.I.D.-Angelo Ventura, il favoreggiamento e l'espatrio del latitante Marco Pozzan, il quale, con le sue confessioni al Giudice

↳ Pietro Fubini

Istruttore di Treviso sulla nota riunione di carattere ever
sivo tenutasi a Padova il 18 aprile 1969, aveva dato prova
di essere un fragile diaframma sulla via della rivelazione
di più pericolose verità. Nello stesso periodo di tempo pre
se l'avvio il favoreggiamento di Guido Giannettini e si pro
trasse, quando quest'ultimo era stato già da più di un anno
spedito all'estero ed a suo carico era sopraggiunto il manda-
to di cattura, fino alla primavera-estate del 1974.

I tempi di queste operazioni coincidono con quelli che se-
gnano le progressive tappe di maggiore interesse della istrut-
toria di Milano. Pozzan aveva parlato, poi ritrattato ed in
seguito, per evitare di essere chiamato ancora dal Magistra-
to, si era reso irreperibile ed, infine, latitante quando fu
spedito in Spagna; Fachini era un elemento utile per il rin-
traccio di Pozzan quando fu contattato dal cap.Labruna; Gio-
vanni Ventura era alla vigilia delle sue rivelazioni quando
gli fu proposto di evadere; le indagini del Giudice Istrutto-
re stavano per arrivare al Giannettini quando questi fu fat-
to espatriare.

La stessa improvvisa scomparsa, avvenuta con perfetta scel-
ta di tempi e di modalità di esecuzione alla vigilia della
sentenza di questa Corte, degli imputati Franco Freda e Gio-
vanni Ventura, nonostante la stretta sorveglianza alla quale
essi erano sottoposti da parte dell'Autorità di P.S. e le lo-
ro scarsissime disponibilità di mezzi economici^o di altro ge-
nere, non può non lasciare perplessi. Certo non può addebi-
tarsi anch'essa, difettando prove concrete in tal senso, al-
la stessa matrice dalla quale provennero gli intralci istrut-
tori di cui si è detto. Tuttavia, poichè obiettivamente si

2 ottobre 1974

pone come un evento omogeneo rispetto alla serie di fughe e di manovre occulte che hanno ostacolato per anni la ricerca della verità nell'attuale procedimento, lascia senza risposta interrogativi assai allarmanti.

In tale contesto si inseriscono significativamente, e vanno con attenzione valutate, alcune parti della conversazione svoltasi il 10 gennaio 1973 fra il Giannettini ed il cap. Labruna negli uffici del S.I.D. di via Sicilia(6). Esse sono testualmente le seguenti.

"Giannettini: ora, da quello che ho potuto ricostruire, è risultato che poi questo elemento che si era infiltrato nel partito cinese era Giovanni Ventura. Come mai Ventura a quell'epoca si era avvicinato ai movimenti cinesi, questo non lo so. Non lo so, ma ritengo che si trattasse - lo ha fatto d'accordo con Freda ovviamente - che si trattasse di una tendenza che era un pò in molti gruppi di destra come era avvenuto, per esempio, all'Università di Roma.

Qui potremmo ricordare anche l'affare Delle Chiaie.

C'è una tendenza ad avvicinarsi alla contestazione e vedere se fosse stato possibile, non dico strumentalizzarla, ma penetrarvi ed operare all'interno della contestazione stessa. Probabilmente Freda ha fatto avvicinare Ventura a qualche elemento "cinese" con obiettivi di questo genere...
.....(pag.1 del testo trascritto)

.....
Labruna: Avete avuto delle informazioni?

Giannettini: Abbiamo avuto delle informazioni. Io, a suo tempo, ho fornito un sacco di notizie sulla contestazione, sulle persone della contestazione, sui cinesi, sui "gruppi cinesi", sui dirigenti del Veneto e qualche volta anche dell'Emilia; anche schede personali molto precise - fino nei dettagli - di personaggi marxisti-leninisti. Anzi, mi ricordo che con Gasca (7) si parlava dell'eventualità di strumentalizzare qualcuno di questi elementi e poi anche questo è un progetto che rimase per aria, insomma.

(6) v. nastro registrato di cui si è detto in parte Vcap. XXII pagg.687 e segg.

(7) Capo dell'Ufficio "D" del S.I.D. nel 1969

Antonio Fubini

Labruna:... Ma Freda come ha saputo... (incomprensibile).

Giannettini: Non so se lo sapesse...


Labruna: Lo ha immaginato?

Giannettini:... perchè con Freda non parlai mai del Servizio, ovviamente. Con Freda parlai della situazione politica generale, dissi di avere dei contatti allo Stato Maggiore insomma. Indubbiamente, siccome Freda è una persona intelligente forse poteva anche comprendere, immaginare qual cosa, ma io non dissi mai assolutamente nulla. Non so che cosa di questo, Freda, potesse dire a Ventura, qualcosa forse sì, insomma. Cioè, io incoraggiavo questo dicendo che poteva interessare ambienti politici e non politici, che a loro volta erano interessati acchè la situazione italiana si raddrizzasse e quindi era bene seguire questi movimenti, questo... Parlai soltanto di qualche amico allo Stato Maggiore, insomma" (pag.5 testo trascritto).

Il Giannettini, sollecitato all'udienza dibattimentale del 17 marzo 1977 a chiarire il senso delle suddette frasi, ne ha fornito una spiegazione riduttiva sostenendo di avere inteso riferirsi semplicemente al suo lavoro informativo ed all'interesse degli ambienti di destra a raddrizzare, mediante contromanovre sul piano politico, la situazione italiana ormai squilibrata verso sinistra.

Trattasi, com'è di tutta evidenza, di una spiegazione inaccettabile sotto il profilo logico, giacchè non si comprende davvero quali efficaci contromanovre sul piano politico fossero in grado di compiere i movimenti politici di destra senza un saldo collegamento con il Potere.

Nè alcun chiarimento accettabile il Giannettini ha fornito per spiegare a quali settori intendesse riferirsi con quel suo richiamo ad ambienti "non politici" anch'essi "interessati acchè la situazione italiana si raddrizzasse". Ta-



li ambienti, in verità, non potevano che essere quelli "militari" del S.I.D., con i quali egli era in contatto e di cui esprimeva le tendenze nei suoi rapporti con Freda e Ventura. Il fatto stesso che l'oggetto della sua conversazione con il cap.Labruna ruotasse in quel momento proprio sui suoi legami con gli alti vertici militari e sulla sufficiente consapevolezza che di tali legami avevano Freda e Ventura fa chiaramente intendere che egli, con il suo accenno ad "ambienti politici e non politici", si riferiva a settori che esercitavano pubblici poteri e che avevano quindi, oltre all'interesse, la capacità di "raddrizzare" la situazione italiana. Sicchè non vi è davvero necessità di un'interpretazione "autentica" del Giannettini per cogliere lo effettivo significato del suo discorso; il quale è indubbiamente allusivo, con espressioni involute e caute ma non equivoche, ad incoraggiamenti all'azione da lui indirizzati al Freda ed al Ventura, già impegnati "ad operare allo interno della contestazione", con il garantito avallo di "ambienti politici e non politici" interessati a seguire e "strumentalizzare" per i propri fini i movimenti dei gruppi estremisti.

Non mancano davvero, negli atti processuali, obiettivi elementi idonei a confermare l'esattezza di questa interpretazione.

Strumentalizzare gli oltranzisti di sinistra rientrava nella cosiddetta strategia eversiva di "seconda linea" esposta - come è noto - da Giovanni Ventura nei suoi interrogatori e da Franco Freda nella sua opera "La disintegrazione del sistema": l'obiettivo intermedio, da raggiungere con la



utilizzazione di tutte le spinte demolitrici presenti nel Paese, era l'abbattimento del sistema attuale, per giungere in un secondo tempo all'edificazione di uno Stato nuovo.

L'accenno del Giannettini alla tendenza del gruppo "Freda-Ventura" a "penetrare ed operare all'interno della contestazione" si colloca in perfetta sintonia con le rivelazioni fatte al Giudice Istruttore di Treviso da Marco Pozzan; il quale ha precisato di aver appreso dal Freda che nella riunione eversiva di Padova del 18 aprile 1969 "si era convenuto di approfittare della tensione politica e sociale in atto inserendosi con iniziative utili ad acuirlo" (8). Un discorso dello stesso genere aveva fatto il Freda a Ruggero Pan, il quale nei seguenti termini lo ha ricostruito dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso: "Mi disse che già da alcuni anni eseguiva attentati e che aveva intenzione di potenziare tale programma terroristico approfittando della tensione sindacale che si delineava per l'autunno" (9).

(8) v. cart.3 fasc.7 fol.288 r. istruttoria "Freda"

(9) v. interr.Pan in data 11.1.72 in cart.2 fasc.6 fol.24r. istruttoria "Freda"

v. anche in vol.26/1 fol.50 istruttoria "Freda": rapporto del Questore di Padova in data 16.4.69 diretto al Ministero degli Interni Divisione Affari Riservati. In tale rapporto si scrive di una conferenza, indetta presso la sala della Gran Guardia il 13.4.69 dal circolo culturale "R.Brasillac", durante la quale il conferenziere dott. Mario Balzarini "ha concluso esortando i giovani missini ad allearsi coi gruppi maoisti... il noto dott. Franco Freda è stato il sostenitore più accanito di tale alleanza in quanto, a suo dire, ciò che conta di più è lottare contro l'attuale governo, con tutti i mezzi e

M. S. Pan

Nella stessa direzione convergono le dichiarazioni di Giovanni Ventura circa il costante controllo esercitato da Guido Giannettini sull'evolversi dell'attività eversiva e terroristica della cosiddetta "cellula veneta". Naturalmente gli scopi difensivi del Ventura hanno indotto costui - come si è già detto - a circoscrivere nei limiti degli attentati incruenti le istigazioni a parteciparvi rivoltegli dal Giannettini ed a tacere sui fatti più gravi per evitare di compromettere sè stesso. Resta, comunque, ferma ed efficacissima, sul piano accusatorio, una sostanziale chiamata in correità da parte del Ventura nei confronti del Giannettini.

Ulteriori argomentazioni per smentire Guido Giannettini, allorchè afferma di non aver varcato i limiti dei suoi compiti esclusivamente informativi nel prospettare al gruppo Freda-Ventura l'interesse di "ambienti politici e non politici... acchè la situazione italiana si raddrizzasse", possono trarsi dalla lettera del 15 settembre 1973 che egli inviò al gen. Maletti dalla Francia. In tale lettera, dopo aver trattato delle operazioni da lui compiute per il Servizio e del pericolo costituito dal continuo slittamento a sinistra della politica italiana, così testualmente egli si esprime avviandosi verso la conclusione:

contro tutte le istituzioni ed in primo luogo contro la polizia..." Così prosegue il citato rapporto: "Da qualche tempo a questa parte in detto circolo si danno convegno giovani di destra e del movimento marxista filocinese fra i quali il sum nominato Freda Franco svolge intensa attività di propaganda a favore dell'unità di azione di tutti i giovani rivoluzionari di qualsiasi tendenza".

Guido Giannettini

"Nessuno meglio di Lei è in grado di apprezzare la situazione attuale, e le sue prospettive per un futuro, se non immediato, senz'altro molto vicino. Non le apprendo dunque nulla di nuovo sottolineandole l'importanza di tutta una serie di punti obbligati, di nodi del problema, alla cui logica non si può sfuggire, e che conducono ad una sola soluzione accettabile:

- Come ha confermato l'esempio cileno, ogni esperienza di potere della sinistra che non sia appoggiato direttamente e con la forza dall'U.R.S.S., provoca fatalmente l'intervento delle forze vitali del paese come unica alternativa alla guerra civile;

- poichè l'Italia fa parte della sfera d'influenza occidentale, secondo l'accordo ratificato il 21 giugno scorso a San Clemente da Nixon e da Brezhnev, un sostegno diretto e decisivo da parte dell'U.R.S.S. alla sinistra italiana è impensabile;

- ciò significa che, in mancanza di un intervento preventivo, le Forze Armate italiane non potranno ristabilire l'ordine senza passare attraverso una guerra civile lunga, sanguinosa e disastrosa come quella di Spagna del 1936-1939.

Tutto questo indica quali responsabilità pesino su ognuno di noi, e ci spingano ormai a ritenere non più valida una interpretazione restrittiva e di routine dei nostri compiti.

Ogni eventuale richiamo a una pretesa legittimità, da qualunque parte venisse, non potrebbe nascondere che fini e interessi equivoci, che non saranno mai i nostri, poichè in Italia non esiste più una legittimità, non esiste più uno Stato, non esiste più una linea politica degna di questo nome. Tutto quanto accade nel nostro paese - è mio dovere sottolinearlo alla Sua attenzione - è manipolato dallo esterno, dai servizi speciali tedeschi, inglesi, israeliani e americani. Mancano unicamente una linea politica e una causa autenticamente italiana.

Per una tale causa, tengo ad assicurarla che, malgrado qual limite d'importanza secondaria imposto dalla presente situazione, non esiterei a mettere ancora e in ogni momento a disposizione tutte le mie energie, le mie capacità, le mie possibilità, e tutti i mezzi e i contatti di cui dispondo.

Voglia gradire, caro Generale, i sensi della mia più alta stima e considerazione, e i miei migliori saluti" (10).

(10) v. cart.19 fasc.63 istruttoria "Giannettini"

Introspection

E' un linguaggio chiarissimo, con il quale si rivolge senza mezzi termini un invito al colpo di Stato. Il destinatario di tale invito, gen.Maletti, sentito in proposito dal Giudice Istruttore di Catanzaro il 2 luglio 1975, ha dichiarato di aver avuto l'impressione che il Giannettini, nello scrivere quella lettera, si proponesse intenti ricattatori nei confronti suoi e del Servizio (11). Ciò avrebbe dovuto indurre il generale, quanto meno, a troncare immediatamente ogni rapporto con quella fonte pericolosa e non a contattarla ancora, con ulteriori rimesse di denaro, fino ad epoca successiva all'emissione del mandato di cattura nei confronti della fonte stessa !

La diagnosi politica esposta da Guido Giannettini nella lettera suddetta non costituiva una nuova sua formulazione di fine anno 1973, ma era sempre quella da lui compiutamente elaborata - come si evince dalla registrazione del suo colloquio con il cap.Labruna negli uffici del S.I.D. di via Sicilia - all'epoca dei suoi contatti con Freda e Ventura. Già in occasione del noto convegno all'Hotel romano Parco dei Principi del 1965 egli aveva avvertito come un gravissimo ed imminente pericolo l'infiltrazione comunista nel nostro Paese; ed i primi governi di centro-sinistra in Italia lo avevano convinto di quello "squilibrio politico verso sinistra" cui, secondo il suo avviso (più volte da lui espresso nei numerosi memoriali allegati agli atti), occorreva porre tempestivo rimedio. E' evidente, pertanto, che, nel riferirsi, du-

(11) v. dep. Maletti in cart.37 fasc.99/10 fol.12 r. istruttoria "Giannettini"

v. Petrofarchetti

rante quella sua conversazione con il cap.Labruna, all'esigenza di seguire e strumentalizzare i movimenti oltranzisti per "raddrizzare" la situazione italiana verso equilibri più graditi ad "enti politici e non politici", intendeva richiamarsi a quella linea operativa poi indicata apertamente nella lettera al gen.Maletti: cioè lo sfruttamento del trauma provocato nella pubblica opinione dalle esplosioni estremistiche per rendere accettabile, anche se illegittimo sul piano costituzionale, un intervento restauratore delle Forze Armate.

Nello stesso ordine di idee si erano mossi sostanzialmente Franco Freda e Giovanni Ventura sin dal 1966 con la spedizione, della quale si è già trattato (12), di circa duemila lettere dirette ad istigare gli ufficiali delle Forze Armate Nazionali ad un pronunciamento autoritario ed anticonstituzionale.

Queste manifestazioni di propositi sovversivi, fatte da Guido Giannettini più o meno esplicitamente ad uomini qualificati dal S.I.D. come il gen.Maletti ed il cap.Labruna, non si prestano, proprio per le circostanze ambientali in cui furono esternate e per la qualità dei personaggi ai quali vennero rivolte, ad essere considerate mere millanterie, ma piuttosto richiami sintomatici a precedenti effettive intese già maturate segretamente nell'ambito dei pubblici organismi ai quali il Giannettini stesso era legato. Le scandalose protezioni a quest'ultimo concesse - come si è già dimostrato (13) - da quegli stessi eponenti del Servizio in-

(12) v. parte V cap.VI

(13) v. parte V cap. XXII e XXIII

Mario Barbieri

formazioni, anche dopo la sua incriminazione e senza alcun giustificato motivo, costituiscono la prova definitiva che egli non agì per proprio conto ed al di fuori delle suddette intese nelle sue delittuose relazioni con Franco Freda e Giovanni Ventura; i quali, a loro volta, si sentirono autorizzati a confidare in autorevoli appoggi provenienti da quel medesimo apparato statale alla cui sovversione essi tendevano - come obiettivo intermedio del loro programma rivoluzionario - e nel cui seno si annidavano elementi disposti a dare uno sbocco politico agli attentati.

Guido Giannettini, anello di congiunzione fra questi elementi (rimasti in processo senza volto e senza nome) interessati per fini propri al controllo dell'attività terroristica ed il gruppo di Freda e Ventura, svolse quindi un ruolo di primo piano; onde ben può affermarsi che la sua attività nell'associazione sovversiva si svolse - come a lui contestato - a livello di direzione e di sovrintendenza organizzativa. Egli, nell'ambito dei quadri direttivi di tale criminalità organizzata, non rappresentava solo sè stesso e la sua profonda avversione per il mondo della sinistra; ma assicurava soprattutto un avallo politico - militare che, qualsiasi fosse la misura della sua obiettiva corrispondenza con la realtà, non poteva non essere accolto, comunque, dai suoi correi, come una garanzia di successo e di impunità: ossia come un potente fattore di istigazione e di rafforzamento dei loro propositi criminali.

Indissolubile si presenta, pertanto, sotto il profilo del concorso morale nel reato, il legame che unisce il Giannet-

Guido Giannettini

tini medesimo a Franco Freda e Giovanni Ventura in tutti i delitti da costoro commessi. L'altezza del ruolo da lui svolto implica logicamente, come risulta del resto dalle dichiarazioni del Ventura (14), una visione completa, da parte sua, del disegno eversivo e della progressione terroristica programmata. Implica, in altri termini, la previsione e l'accettazione, da parte dello stesso, anche dei più gravi sviluppi culminati nella strage di Milano del 12 dicembre 1969.

In ordine a questi ultimi gravissimi sviluppi non risulta che il Giannettini abbia tempestivamente assunto un comportamento di desistenza volontaria e ciò abbia comunicato ai suoi correi, adoperandosi per far cessare le conseguenze della sua attiva partecipazione all'"escalation" terroristica. Risulta, anzi, proprio il contrario, desumibile dallo atteggiamento di operosa solidarietà da lui tenuto - come si è detto - negli anni successivi al 1969 verso elementi della cosiddetta cellula eversiva veneta. Sicchè egli rimane inevitabilmente e completamente agganciato dal meccanismo giuridico del concorso criminoso ai suoi complici Franco Freda e Giovanni Ventura. Sulla cosiddetta desistenza volontaria, peraltro neanche invocata dal Giannettini il quale ha negato tutti i fatti a lui contestati, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che essa "quando non risulti già chiaramente provata dalle risultanze istruttorie, deve essere dimostrata da chi la invochi" (15). Con altre decisioni ha, altresì, pre-

(14) v. parte V cap. XX pagg. 654 e segg.

(15) v. Cass. sez. II 24.6.77 Calo in Cass. pen. Mass. anno 1978 n. 940

Vittorio

cisato che "nel caso di concorso di più persone nel reato, l'azione criminosa deve essere considerata unica e inscindibile rispetto a tutti i componenti e, pertanto, la desistenza volontaria di uno dei compartecipi non trae rilevanza qualora non sia riuscita ad impedire l'azione degli altri concorrenti" (16), o - secondo un indirizzo giurisprudenziale meno rigoroso - ad impedire almeno "le conseguenze degli atti in precedenza compiuti in modo che questi risultino del tutto irrilevanti rispetto all'evento realizzato dagli altri correi" (17).

Le pesanti consapevolezze di cui Guido Giannettini era portatore all'estero fondatamente gli fecero paventare eventuali interventi di chi poteva avere interesse ad eliminarlo per seppellire con lui segreti pericolosi. E' indubbiamente questo il motivo dei timori che egli ebbe a manifestare, chiedendo esplicitamente protezione, allorchè si presentò per costituirsi, verso il tardo pomeriggio dell'otto agosto 1974, nell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires (18). Trova, così, adeguata spiegazione il velato ma abbastanza chiaro messaggio da lui subito lanciato al S.I.D., all'atto della sua costituzione, nel corso del colloquio avuto con il rappresentante del Servizio "in loco": il gen. Salvatore Curcuruto addetto militare presso l'Ambasciata stessa.

(16) Cass. sez.III 8.XI.76 Vocca in Cass.pen.Mass.ann. 1978 m.939

(17) Cass.sez.II 16.XII.69 Lunetta ed altri, ivi 1971 m.28

(18) L'ambasciatore Giuseppe Derege-Thesauro nell'udienza dibatt.del 1.8.1978 ha riferito che il Giannettini non fece mistero con alcuno nell'Ambasciata di essere impaurito e dell'esigenza di essere protetto.

2. Pietro...

E' un messaggio che reca una solenne promessa di silenzio, come si coglie agevolmente fra le righe del testo registrato (19) del colloquio: "Soprattutto, questo per chiarire, mi si chiederà (20) se io appunto per caso fossi il tramite tra una congiura militare e alcuni esecutori, questo lo negherò. Certamente, perchè non è vero perchè oltretutto danneggerebbe le F.F.A.A., ma di più me personalmente. Se questa congiura non c'è, allora io sono una persona che per altri motivi ho avuto contatto con questa persona (21) e non per sconvolgere mezzo mondo. Quindi appunto la mia linea di condotta sarà quella di precisare la mia posizione in base a quello praticamente che si sa già a questo punto non posso tradire più nessun segreto perchè... è per questo che io posso presentarmi e dire tutto perchè è tutto di pubblico dominio, dichiarato dal Ministro della Difesa" (22).

(19) v. pag.29 della trascrizione del colloquio registrato Giannettini-gen.Curcuruto in cart.25 fasc.71/B 2/B istruttoria "Giannettini."

(20) ovviamente da parte del Magistrato Istruttore, dopo il suo rientro nel territorio nazionale in esecuzione al mandato di cattura

(21) l'ufficiale del S.I.D. che aveva avuto contatti diretti con lui anche all'estero: cioè il cap.Antonio Labruna, il cui nome non fu palesato dal Giannettini al gen.Curcuruto.

(22) v. la nota intervista dell'on.Giulio Andreotti al "Mondo" del 21.6.1974 (parte III cap.II pag.241)

2.10.74

CAPITOLO XXVII

IL DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA ASCRITTO AL MARESCIALLO
DEI CC. GAETANO TANZILLI ED AL CONFIDENTE STEFANO SERPIERI

Si è già fatta analitica esposizione (1) delle vicende relative alle notizie fiduciarie comunicate al mar. Gaetano Tanzilli dal suo informatore Stefano Serpieri, circa gli attentati del 12 dicembre 1969, ed all'atteggiamento di reticenza che ha condotto all'incriminazione di entrambi per il delitto previsto dall'art.372 C.P.-

Vanno ora richiamati i punti essenziali delle vicende medesime, in quanto dal loro coordinamento logico emerge con evidenza la colpevolezza dei due imputati.

Un primo dato certo è costituito dal fatto che l'iniziale presa di contatto fra il Tanzilli ed il Serpieri ebbe a verificarsi il giorno immediatamente successivo a quello degli attentati e si articolò in due incontri: il mar. Tanzilli da principio avvicinò da solo il suo confidente e poi, nella stessa giornata del 13 dicembre 1969, lo incontrò ancora insieme al cap. Mario Santoni che gli era stato affiancato dal suo superiore diretto, maggiore Caraolo (2), per un controllo delle notizie ricevute.

(1) v. parte III^a cap. II e VIII

(2) Il maggiore Caraolo, non sentito in istruttoria perchè deceduto, era restio a prendere contatti diretti con le fonti informative (v. dichiaraz. Tanzilli del 28.2.74 e del 29.7.75 in vol.25 fasc.22 istruttoria "Freda" e cart.37 fasc. 99/15 istruttoria "Giannettini")

v. [firma]

Che questo duplice contatto sia avvenuto proprio il 13 dicembre 1969 risulta da vari e concordanti elementi. Lo ha affermato Stefano Serpieri (il quale non aveva alcun interesse a falsare le date ma solo il contenuto dell'informazione) sulla base di circostanze idonee a fissarne il ricordo: ha dichiarato infatti al Giudice Istruttore di Catanzaro (3), confermando precedenti deposizioni, di essersi incontrato col mar. Tanzilli alle ore 13 del 13 dicembre 1969 in un bar di piazza Cavour nonchè, nel pomeriggio dello stesso giorno 13, con il suddetto Tanzilli ed altro signore da lui non conosciuto nella zona dell'Aventino, ove aveva accompagnato sua figlia per una lezione di ballo; ha anche precisato di aver opposto in un primo tempo delle difficoltà al maresciallo, quando questi gli aveva chiesto di incontrarsi con lui una seconda volta nello stesso giorno, perchè doveva accompagnare sua moglie al mercato per le consuete spese del sabato. Lo ha affermato anche il cap. Santoni, facendo rilevare che non poteva essersi incontrato col Serpieri in un giorno successivo, in quanto il 14 dicembre era stato da lui trascorso in riposo domenicale e dal 15 in poi aveva goduto di un periodo di licenza (4). Lo ha riconosciuto lo stesso Tanzilli nelle

(3) v. dep. 23.6.75 in cart.37 fasc.99/14 foll.1-3 "istruttoria Giannettini".

(4) tale periodo di licenza, come risulta dagli atti del S.I.D. (v. cart.34 fasc.94/6 foll.1-4; cart.35 fasc.95/1 fol. 123 istruttoria "Giannettini"), era stato interrotto solo per un giorno, il 18 dicembre (data dell'infelice operazione condotta per il rintraccio di Stefano Delle Chiaie v. parte III^a cap.VII): ossia quando già l'appunto informale 17.12.69, recante le notizie raccolte, era stato ricevuto dalla Polizia Giudiziaria.

Milano

sue ultime dichiarazioni in fase istruttoria; e se ne è tratta ulteriore conferma dalle deposizioni dibattimentali dei colonnelli Giorgio Genovesi (5) ed Antonio Cacciuttolo (6), i quali furono fra i primi a conoscere l'esito di quei contatti informativi (7).

Altro punto fermo è costituito da un terzo incontro cui partecipò un informatore e che va indiscutibilmente collocato nella sera del 16 dicembre 1969, come chiaramente si evince dalla documentazione interna del S.I.D.- Infatti lo appunto informale datato 16 dicembre 1969, proveniente dall'ufficio del CS-3 - cui apparteneva il mar. Tanzilli - e consegnato per competenza al ten.col.CC Genovesi Capo del CS-1 tramite il Comandante di tutti i centri CS di Roma col. Cacciuttolo, comincia testualmente così: "Il nostro fiduciario in occasione di un incontro avuto la sera del 16.12.1969 ha, in particolare, riferito che..." (8). Il contenuto di questo

(5) v. verb. ud. 17.3.78

(6) v. verb. ud. 13.4.78

(7) Sull'esito del primo contatto il mar. Tanzilli ha dichiarato di aver redatto un breve appunto scritto, che non è stato reperito fra gli atti del S.I.D. (di quattro o cinque righe al massimo)

(8) Il testo dell'appunto 16.12.69 è riportato in parte III[^] cap. VII.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Tanzilli non possono esservi dubbi circa l'effettiva provenienza dell'appunto stesso dal CS-3, perchè tale provenienza risulta da una specifica annotazione sullo stesso apposta all'epoca dal col.Genovesi di suo pugno, nonchè dagli altri documenti del S.I.D. in appresso citati, i quali furono formati in periodo non sospetto: quando, cioè, non era assolutamente prevedibile che essi dovessero costituire oggetto di ispezione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

M. Neri

appunto fu trasfuso in un altro con la data 17.12.1969, destinato - come si è detto - alla Polizia Giudiziaria (9). Fu, inoltre, stilato il 17 dicembre 1969 dal Raggruppamento Centri OS di Roma un rapporto segreto per tenere al corrente il superiore ufficio "D" degli sviluppi informativi; ed anche da tale rapporto si colgono i seguenti precisi riferimenti al suddetto incontro: "Nel quadro delle direttive ricevute dal sig. Capo Servizio e da codesto sig. Capo Ufficio, in relazione agli ultimi avvenimenti in ordine ai noti attentati dinamitardi, continuando nell'azione diretta e fiduciaria intrapresa, si è riusciti a conoscere attraverso fonte solitamente attendibile (non remunerata) e contattata la sera del 16 dicembre 1969 da nostro elemento qualificato..." (10). E', quindi, documentalmente provato che questo contatto informativo si ebbe la sera del 16 dicembre 1969 e che tutte le notizie trascritte nell'appunto furono fornite da un unico informatore. Trattasi di notizie specifiche e dettagliate sulla matrice e sugli esecutori degli attentati; e ciò dimostra logicamente che esse furono raccolte in un contatto successivo ai due realizzati con il Serpieri il 13 di quello stesso mese. In queste due prime occasioni, invero, il Serpieri aveva dato notizie così vaghe e fumose da suscitare gli irati rimproveri del col. Cacciuttolo e da indurre questo ultimo a far avvicinare ancora, nello stesso giorno, il Serpieri dal

(9) il testo integrale dell'appunto 17.12.1969 è riportato in parte III, cap. II pagg. 244-245

(10) v. cart. 19 fasc. 64 fol. 34 istruttoria "Giannettini"

Vittorio Serpieri

Tanzilli con l'intervento del cap. Santoni. In effetti neanche l'intervento dell'ufficiale era valso a produrre più utili risultati; ed il cap. Santoni lo ha ricordato più volte, deponendo come teste. L'atteggiamento del col. Cacciuttolo ebbe, invece, a mutare radicalmente dopo la ricezione delle notizie trasfuse nell'appunto 16.12.69 - evidentemente riferibili, quindi, ad un terzo contatto - ed a concretarsi in un vivo elogio, verso i suoi collaboratori, unito alla specifica raccomandazione rivolta al CS-3 di "curare i contatti con il noto informatore al fine di ottenere altre utili notizie ai fini delle indagini" (11).

Tale "noto informatore" del terzo incontro era sempre Stefano Serpieri. Verso questa indicazione convergono, invero, vari rilievi di ordine logico.

Fra le notizie contenute nel noto appunto 16.12.69 vi sono quelle relative all'alibi "Delle Chiaie", che Mario Merlino ebbe a prospettare agli inquirenti in un secondo tempo, ed ai vincoli di amicizia che legavano il padre del Merlino al Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano (12). La circostanza dell'alibi era stata riferita dal Merlino stesso, il quale ciò ha riconosciuto dinanzi al G.I. di Milano (13), proprio al Serpieri quando entrambi erano rima-

(11) v. rapporto Raggruppamento Centri CS di Roma in data 13.1.1970 destinato a CS-1, CS-2, CS-4 (in cart.35 fasc.95/1 fol.23 istruttoria "Giannettini")

(12) il cap. Santoni ha recisamente escluso che nel primo sommario appunto di poche righe redatto dal mar. Tanzilli il 13.12.69 (poi non rinvenute fra gli altri del S.I.D.) vi fosse cenno alla suddetta amicizia (v. verb. ud. 16.3.78)

(13) v. interr. Merlino vol.24 fasc.16 foll.19 e segg. istruttoria "Freda"

Stefano Serpieri

sti insieme, la notte dal 12 al 13 dicembre 1969, nella Questura di Roma. Nella stessa occasione il Serpieri dovette sapere dal Merlino dell'amicizia del padre di questi col direttore della banca, giacchè un riferimento del genere (14) non avrebbe avuto logica giustificazione prima che avvenissero gli attentati in quella stessa banca; nè il Merlino, dopo gli attentati, poté parlarne ad altri che non fosse con lui in Questura, dato il suo stato di detenzione che si protrasse dalla sera stessa del 12 dicembre 1969 a ben oltre la data dell'appunto.

Nello stesso appunto sono contenute le notizie relative ai due stranieri Robert Le Roy e Guérin Serac; ed a tal riguardo non va trascurato il fatto che il Serac era direttore dell'agenzia di stampa di Lisbona "Aginter Press", i cui bollettini furono sequestrati dal Giudice Istruttore di Milano presso la sede di "Europa Civiltà": cioè proprio nella sede del movimento politico nel quale era inserito Stefano Serpieri (15).

(14) trattavasi di un riferimento che aveva per oggetto un fatto vero (il direttore della B.N.A., dr. Adino Bruno Buchetti, ha dichiarato al G.I. di Catanzaro il 2.2.76 -cart. 38 fasc.102/6 fol.6- di aver conosciuto il padre del Merlino a Riccione nel 1967-68)

(15) v. cart.22 fasc.66 istruttoria "Giannettini". E' da notare, al riguardo, che il S.I.D. non aveva nei suoi archivi notizie sui due suddetti stranieri; e solo dopo aver ricevuto l'appunto 16.12.69 svolse indagini per la loro identificazione, riuscendo così ad accertare nei primi mesi del 1970 che il Serac in effetti non era anarchico (come inesattamente riferito nel citato appunto), ma apparteneva - come il Le Roy - ad un movimento di estrema destra neo-nazista (v. cart.35 fasc.95/1 foll.47, 48 e 83 istruttoria "Giannettini"; cart. S-4 foll.79, 81, 84, 99, 141, 172, 178, 282, 283; v. anche cart. 34 fasc.93/4 fol.1 istruttoria "Giannettini")

M. P. P.

Va, altresì, ricordato che l'appunto 16.12.69 reca in calce la seguente annotazione: "La fonte, solitamente bene informata, deve essere assolutamente cautelata (16), anche perchè, già interrogata dalla Questura, non ha fornito le notizie di che trattasi". Da vari atti del S.I.D. (v. ad es. la già citata nota 17.12.69 diretta dal Raggruppamento Centri CS di Roma all'Ufficio "D") risulta, inoltre, che trattavasi di fonte occasionale e non remunerata. E' proprio il caso di Stefano Serpieri, il quale non era remunerato per la sua occasionale collaborazione informativa in favore del S.I.D. (17) e nulla aveva riferito in Questura del colloquio avuto col Merlino. Ha dichiarato, in proposito, il Capo dell'Ufficio politico della Questura di Roma dr. Bonaventura Provenza in dibattimento (18) che il Serpieri, essendo un confidente della Polizia, la sera del 12.12.69 era stato messo in Camera di sicurezza insieme al Merlino, ma nulla aveva poi detto di aver saputo da quest'ultimo.

Si spiega, del resto, ragionevolmente come il Serpieri, fumoso e vago in quei primi suoi contatti del 13.12.69 con il mar. Tanzilli ed il cap. Santoni, quando era appena reduce della nottata trascorsa in Questura e non aveva avuto il tem-

(16) A tale cautela non vi era alcun accenno nel primo appunto "Tanzilli" del 13.12.69 (v. dep. cap. Santoni in ud. dibatt. 16.3.78)

(17) in tal senso il Capo del S.I.D. si è espresso con nota in data 11.12.74 (cart.19 fasc.64/6 istruttoria "Giannettini")

(18) v. verb. ud. 18.4.74

Stefano Serpieri

po di raccogliere e coordinare notizie specifiche, fu invece preciso e dettagliato nel terzo incontro del 16 successivo. Fin dal 13 egli aveva promesso, come il Tanzilli ed il Santoni hanno riconosciuto, una ulteriore e più utile collaborazione informativa.

Quanto sopra posto, ne discende logicamente che a questo terzo incontro non potè rimanere estraneo il mar. Tanzilli, al quale il Serpieri - quale fonte - apparteneva. Il rapporto fiduciario preesistente fra i due e le tradizioni del Servizio, alle quali lo stesso Tanzilli ha fatto riferimento nel suo ultimo interrogatorio del 6.12.75 dinanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro, escludevano l'opportunità di una sostituzione del sottufficiale nel prosieguo del contatto con la stessa fonte. Il riscontro documentale di questa logica considerazione trovasi nella corrispondenza interna del S.I.D. (19), dalla quale si rileva che il mar. Tanzilli ricevette tutte le notizie di cui all'appunto.

Una riprova della necessità di ricorrere al Tanzilli, quando occorreva rinnovare il contatto con la sua fonte, si ricava anche da quanto avvenne nella successiva operazione del 18 dicembre 1969 diretta al rintraccio di Stefano Delle Chiaie, cui si è riferito lo stesso Tanzilli nel suo interrogatorio del 1° ottobre 1975. Proprio il Tanzilli, infatti, in tale occasione fu convocato dal magg. Ceraolo, Capo del CS-3,

(19) v. in cart.35 istruttoria "Giannettini" fasc.95/1 fol. 96, nota indirizzata al Capo del S.I.D. in data 19.2.75, nella quale, con riferimento al contenuto dell'appunto 16.12.69, si dice testualmente: "Questo il contesto dell'informazione fornita dalla fonte a sottufficiale (mar.Tanzilli Gaetano) che la contattava normalmente".

retrofirmato

ed affiancato ancora una volta al cap. Santoni (richiamato all'uopo dalla licenza concessagli), perchè si trattava di mettersi in contatto nuovamente con il Serpieri onde rintracciare, con l'aiuto di questi, il Delle Chiaie che in quel periodo si nascondeva.

E' chiaro, quindi, che il mar. Gaetano Tanzilli, con l'ostinarsi a ripetere, prima nelle sue deposizioni testimoniali e poi nei suoi interrogatori da imputato, di non aver ricevuto le notizie contenute nell'appunto del 16.12.1969, ha inteso coprire l'analoga reticenza di Stefano Serpieri per non esporre costui all'ostilità delle persone denunciate come responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione degli attentati. Ovviamente questa esasperata tutela di una fonte, la cui identità, peraltro, ~~.....~~ ma ritenuto ad un certo momento di rivelare riconoscendo la prevalenza degli interessi della giustizia sull'esigenza di riservatezza del Servizio, non giustifica giuridicamente la violazione, da parte del mar. Tanzilli, dell'obbligo di attestare il vero dinanzi al Giudice. Tale violazione comporta l'affermazione della penale responsabilità dello stesso Tanzilli in ordine al delitto di falsa testimonianza ascrittogli.

Il reato suddetto, per quanto riguarda il Serpieri, è estinto per effetto dell'ammnistia concessa con il D.P.R. 4.8.1978 n.413, consentendolo i precedenti penali del Serpieri medesimo. Tale causa estintiva non può operare in

Stefano Serpieri

favore del Tanzilli, ostandovi l'art.2 p.p. lett.a) del
citato decreto, in quanto i fatti costituenti oggetto del
la deposizione incriminata sono connessi all'esercizio
di pubbliche funzioni espletate dal testimone.

Roberto Ferrero

CAPITOLO XXVIII

LA POSIZIONE DI GIUSEPPE BRANCATO CIRCA L'ATTENTATO COMPIUTO IL 15.4.1969 NELL'UNIVERSITA' DI PADOVA

Si è già trattato dell'ordigno esploso la sera del 15 aprile 1969 nello studio del Rettore dell'Università di Padova con riferimento alla serie di attentati dinamitardi dei quali vanno ritenuti responsabili Franco Freda e Giovanni Ventura (1).

Per lo stesso fatto si è proceduto penalmente contro Giuseppe Brancato; il quale, già rinviato al giudizio del Tribunale di Padova dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Venezia - con provvedimento del 5 luglio 1974 - per il delitto previsto dall'art.6 della legge 2.10.1967 n. 895 nonché per quello di incendio aggravato (artt.423-425 C.P.), è stato poi tratto, per tale episodio, dinanzi a questa Corte in virtù della decisione attributiva di competenza emessa dal Supremo Collegio il 3 aprile 1975 (2).

Per completezza di esposizione sulle vicende processuali del suddetto imputato, giova ricordare che egli, prima del menzionato rinvio a giudizio disposto dalla Sezione Istruttoria, era stato giudicato ed assolto per insufficienza di prove, in ordine alle stesse due imputazioni, dal Tribunale di Padova in seguito a dibattimento concluso con sentenza del 2.7.1971. Tale fase dibattimentale era stata successivamente dichiarata nulla per motivi procedurali e, di

(1) v. parte V^a cap. I e VIII

(2) v. parte III^a cap. V

v. Pietro Freda

conseguenza, gli atti erano stati restituiti al Giudice Istruttore; il quale, con sentenza - ordinanza del 3 aprile 1974, aveva prosciolto il Brancato con la medesima formula dubitativa adottata già dal Tribunale. Su appello del Pubblico Ministero la Sezione Istruttoria della Corte di Appello ne dispose poi il rinvio a giudizio con il sopra citato provvedimento del 5 luglio 1974.

Gli elementi di prova raccolti a carico di Giuseppe Brancato sono costituiti da confessioni stragiudiziali rese dall'imputato a varie persone di sua conoscenza (Nicolò Pezzato, Franco Tommasoni, Paolo Borina), dinanzi alle quali egli avrebbe esplicitamente e spontaneamente ammesso la sua partecipazione all'attentato (3).

Per la verità lo stesso Brancato, contumace nel dibattimento di Catanzaro, ha riconosciuto in sostanza durante le precedenti fasi processuali di essersi dichiarato autore dell'episodio delittuoso in esame nel corso di amichevoli conversazioni; ma ha fatto presente di aver assunto tale atteggiamento per pura vanteria e senza avere, in realtà, commesso alcunchè di illecito.

Ciò posto, non vi è dubbio - ad avviso della Corte - che le deposizioni dei testi Pezzato, Tommasoni e Borina non possono essere considerate base probatoria idonea per fondarvi un'affermazione di penale responsabilità dell'incolpato. Invero, ad una più approfondita disamina non può sfuggire, anzitutto, che tali testimonianze accusatorie si sono articolate spesso in una serie di affermazioni e ritrattazioni, non-

(3) v. cart. G fasc.5

Handwritten signature

chè di variazioni dei dettagli che il Brancato avrebbe riferito nel ricostruire le sue gesta in ordine al compimento della criminale impresa.

Inoltre, proprio su uno dei dettagli più importanti tra quelli riferiti dal Brancato, cioè sul tipo di ordigno adoperato, cade una recisa smentita in sede di prova generica. Infatti, mentre la narrazione dell'imputato si riferisce specificamente ad un barattolo metallico con miccia fuoriuscente da un buco dello stesso e ad un tempo di esplosione di 30 secondi, gli accertamenti peritali compiuti in fase istruttoria hanno consentito di stabilire con sicurezza che il meccanismo di accensione dell'ordigno era certamente costituito da un congegno elettromagnetico a caduta di corrente collegato all'esaurimento di una pila. Convocati, per ulteriori chiarimenti, all'udienza dibattimentale del 2 maggio 1978, i periti ten. col. Luigi Arvali e dr. Alessandro Di Petri hanno precisato di non aver rinvenuto traccia alcuna che potesse far pensare a congegni ad orologeria o a micce; ed hanno, comunque, categoricamente escluso che la accensione dell'ordigno fosse stata provocata mediante l'impiego di una miccia. Altra smentita della prova generica alle cosiddette confessioni del Brancato riguarda il tipo di materiale esplosivo. Ha riferito il Pezzato di aver saputo dal Brancato che gli esplosivi usati erano: tritolo, pentrite, polvere nera e plastico (4). Orbene, risulta dagli accertamenti pe-

(4) v. interr. Nicolò Pezzato del 3.7.1969 al Proc. della Rep. Padova (cart.G fasc.5)

Nicola Pezzato

ritali (5) che l'ordigno esploso nel Rettorato conteneva polvere nera (nitrato di potassio, carbone e zolfo), polvere di alluminio e di magnesio.

Le risultanze sopra illustrate sono tali da togliere ogni valore probatorio alle ammissioni del Brancato e da far riflettere su una particolare circostanza riferita dal testimone Nicolò Pezzato nell'udienza dibattimentale del 5 giugno 1978: non vi era attentato, commesso a quell'epoca, del quale il ventenne Brancato non si vantasse autore.

Il dirigente dell'Ufficio Politico presso la Questura di Padova, dr. Saverio Molino, si rese conto dell'inverosimiglianza di quelle autoaccuse del Brancato sin dalle prime confidenze fattegli dal Pezzato. "Dinanzi a tali rivelazioni - così si è espresso il dr. Molino il 24 settembre 1969 dinanzi al Giudice Istruttore di Padova (6) - io rimasi scettico pur senza esprimere questo mio scetticismo. Infatti ritengo poco credibile che quattro persone (7) sistemino un ordigno nello studio del Rettore posto al primo piano sopra l'amezzato e poi riescono ad uscire indisturbati in 30 secondi dal palazzo dell'Università e riescano anche ad allontanarsi senza destare sospetti".

(5) v. vol. 30 fasc. 5 istruttoria "Preda"

(6) v. cart.G fasc.5

(7) Il Pezzato gli aveva detto che il Brancato aveva agito in concorso con Francesco Petraroli, Massimiliano Fachini ed un certo "Checco" di Treviso.

Saverio Molino

Appare, pertanto, conforme a giustizia assolvere Giuseppe Brancato dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, data l'assoluta inconsistenza della prova a suo carico.

vide supra

CAPITOLO XXIX

CLAUDIO ORSI IMPUTATO DEL DELITTO PREVISTO DALL'ART. 270
COMMA III C.P.

All'incriminazione di Claudio Orsi si è pervenuto, come già detto (1), in seguito alle accuse di Giovanni Ventura, il quale lo ha indicato come colui che, agendo per conto di Franco Freda e nell'ambito dell'organizzazione eversiva che a questi faceva capo, aveva impiegato propri uomini per il collocamento degli ordigni esplosivi sui treni circolanti nell'Italia settentrionale durante la notte dall'otto al nove agosto 1969.

All'Orsi è stata, perciò, contestata la partecipazione agli attentati sui treni ed all'associazione sovversiva che degli attentati stessi costituiva la matrice.

In realtà, tuttavia, la fonte dell'accusa non è tale da reggere ad un esame critico della sua efficacia probatoria.

Giovanni Ventura, allorchè nel suo interrogatorio del 17 marzo 1973 ha fatto il nome di Claudio Orsi, si è vagamente riferito a notizie sapute da Franco Freda circa l'impiego di uomini dello stesso Orsi nelle operazioni dinamitarde compiute sui convogli ferroviari a Milano e Venezia (2). Subito dopo, però, nel corso dello stesso interrogatorio, egli ha aggiunto di aver ricevuto confidenze sullo stesso argomento anche da Marco Pozzan, il quale, essendo al corrente dei progetti di Freda e soffermandosi a parlare dei dettagli

(1) v. parte II^a cap. X

(2) v. vol.24 fase.14 foll.108 r.-109 istruttoria "Freda"

V. Pozzan

di quelle operazioni, gli aveva detto "che a Venezia c'erano individui di Udine e non di Orsi" (3).

In sostanza il Ventura si è rifatto a discorsi vaghi e contraddittori avvenuti in sua presenza ed ai quali è, quindi, assai azzardato ancorare la prova di un'attività dinamitarda, diretta o indiretta, di Claudio Orsi.

Nè, ovviamente, può assumere consistenza un serio quadro accusatorio nei confronti del suddetto Orsi potenziando la parola di Giovanni Ventura con l'avvenuto rinvenimento, nell'autocarrozzeria "Casali" e nel negozio di tal Tosatti (entrambi attigui all'azienda alberghiera gestita dall'Orsi), di un certo quantitativo di masonite e di una elettrocalamita simili a quelle usate negli attentati terroristici della "prima serie". Trattasi, invero, di cose assai diffuse in commercio, suscettibili dei più vari impieghi e la cui giacenza nei luoghi ove furono sequestrate ben si giustifica, comunque, con il tipo di lavoro che in quegli esercizi si svolgeva.

Del resto di ciò si è reso ben conto il Pubblico Ministero, il quale, al termine della fase istruttoria, ha chiesto il pieno proscioglimento dell'imputato da tutti gli addebiti contestatigli e l'inizio di un procedimento penale, per il delitto di calunnia, a carico dell'accusatore Ventura (4).

Il Giudice Istruttore ha accolto solo in parte le richieste del Pubblico Ministero, prosciogliendo Claudio Orsi per

(3) v. fol. 110 fase.14 vol.24 istruttoria "Preda"

(4) v. pag. 365 requisitoria Pubblico Ministero in cart. 8 istruttoria "Preda"

V. Altobelli

non aver commesso il fatto da tutte le imputazioni concernenti gli attentati ai treni ed ordinandone il rinvio a giudizio limitatamente al delitto previsto dall'art.270 comma III C.P.; ma con tale pronuncia, secondo l'avviso di questa Corte, è incorso in una evidente contraddizione.

Invero, una volta negato ogni valore ai riferimenti di Giovanni Ventura ed ogni significato accusatorio ai materiali sequestrati nelle officine adiacenti al complesso alberghiero gestito dall'Orsi, non rimane alcunchè a carico di quest'ultimo per dimostrare, in punto di fatto, la sussistenza di suoi legami nell'ambito di un illecito rapporto societario penalmente rilevante ai sensi dell'art.270 C.P.- In altri termini, se deve escludersi la partecipazione dell'imputato all'attività terroristica dell'otto-nove agosto 1969, ossia proprio quell'unico comportamento che aveva fatto pensare ad una sua solidarietà col Freda nell'attuazione di un programma di carattere sovversivo, automaticamente vien meno la prova dell'adesione del medesimo al programma in questione.

Nè può farsi ricorso, per reperire altri elementi idonei a puntellare l'accusa in ordine alla residua imputazione ancora in vita, agli stretti rapporti ideologici con Franco Freda posti in rilievo dal Giudice Istruttore ed in base ai quali l'Orsi, nella sua qualità di dirigente del movimento di destra "Giovane Europa", avrebbe proposto durante due congressi di tale movimento (a Firenze nell'aprile 1970 ed a Napoli nel giugno immediatamente successivo) di adottare come nuova linea politica le idee nazi-maoiste propugnate

Walter De Felice

nell'opera, dello stesso Freda, "La disintegrazione del sistema".

Infatti è fuori dubbio che le manifestazioni ideologiche, quando rimangono nei limiti di una espressione del pensiero, costituiscono esercizio di un diritto di libertà fondamentale costituzionalmente garantito. Ne ha dato specificamente atto proprio il Giudice Istruttore prosciogliendo per tal motivo con ampia formula (il fatto non costituisce reato) dall'imputazione di propaganda sovversiva (art.272 p.p. C.P.) il Freda, cui era stato contestato di avere scritto e diffuso l'opera ora citata, nonché il Ventura al quale era stato fatto carico di aver cooperato alla diffusione della stessa. Sarebbe, quindi, illogico ed iniquo, oltre che giuridicamente erroneo, formulare un giudizio diverso nei confronti di Claudio Orsi. Vi è da tener presente ancora, relativamente all'Orsi, che egli, come emerge dalle deposizioni testimoniali di Tullio Lauro, Pierfranco Bruschi e Renato Cinquemani (dirigenti, questi ultimi due, di "Giovane Europa") (5), manifestò la sua adesione alle idee propugnate dal Freda solo nei due congressi tenuti da quel movimento politico rispettivamente a Firenze nell'aprile 1970 ed a Napoli nel giugno dello stesso anno: cioè in una sede ed in un periodo di tempo ben lontani dal contesto nel quale il criminoso sodalizio diretto dal Freda e dal Ventura ebbe vita e frutto con la realizzazione degli attentati (tutti compiuti nel 1969).

(5) v. vol.25 fasc.1 foll.da 86 a 91 e da 111 a 113 istruttoria "Freda"

Vittorio Spadaro

Manca assolutamente la prova che Claudio Orsi, traen-
do spunto dai suoi rapporti di personale amicizia col Fre-
da e dai suoi interessi politici, che lo portarono spesso
a confrontare le sue idee con quelle degli altri in con-
gressi, dibattiti ed organizzazioni varie (6), sia rima-
sto coinvolto in associazioni costituite per sconfinare
dai confronti ideologici nel campo operativo al fine di sov-
vertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali del
lo Stato.

Lo stesso Giudice Istruttore, che pure ha disposto il
rinvio a giudizio di Claudio Orsi e si è, quindi, dimostra-
to tendente a valorizzare nei confronti di lui ogni minimo
indizio di colpevolezza, aveva ammesso, quando in un primo
momento l'accusa di Giovanni Ventura sembrava aver consi-
stenza, che tutti gli altri elementi raccolti a suo carico
costituivano solo "motivi per sospettare che l'Orsi faces-
se parte dell'organizzazione terroristica del "Freda" (7).
Tali elementi erano costituiti appunto dall'adesione ideo-
logica alla linea politica di Freda nei congressi di "Gio-
vane Europa" e dai rapporti di amicizia col Freda stesso,
rivelati anche da una lettera sequestrata in Padova nell'a-
bitazione di Massimiliano Fachini. Si tratta di una lettera,
senza indicazione del destinatario ed a firma "Orsi" (8), nel

(6) L'Orsi ha contestato nelle sue difese di essere uomo
di destra ed ha sostenuto di essere nettamente orientato ver-
so i movimenti di sinistra

(7) v. ordinanza G.I. Milano in data 25.6.73 con la quale
fu rigettata un'istanza di scarcerazione per mancanza di suf-
ficienti indizi di colpevolezza avanzata nell'interesse di
Claudio Orsi (vol.29 fasc.5 foll.18-19)

(8) v. cart.9 fasc.6 busta 18 (lettera originale) e vol.
29 fasc. 5 (copia fotostatica) istruttoria "Giannettini"

~ Pietro Spadaro

la quale si depreca un articolo di giornale scritto contro Freda e si manifestano in favore di quest'ultimo, da parte dello scrivente, apprezzamenti e solidarietà senza, però, alcun richiamo da cui sia possibile trarre indizi di un illecito legame fra i due. Rettamente, quindi, il Magistrato Istruttore aveva ritenuto che gli elementi diversi dall'accusa di Giovanni Ventura non fossero idonei a valicare la soglia del mero sospetto.

In conclusione, poichè è da escludere ogni efficacia indiziante della parola del Ventura per le ragioni sopra esposte, nelle quali si sono trovati del resto concordi al momento terminale dell'istruzione il Pubblico Ministero ed il Giudice Istruttore, è palese che a carico di Claudio Orsi nulla di serio rimane sul piano della prova. Pertanto egli va assolto anche dall'ultima imputazione pendente ancora nei suoi confronti, quella di aver partecipato ad una associazione sovversiva, per non aver commesso il fatto.

M. Spasibene

CAPITOLO XXX

GIOVANNI BIONDO E GLI ATTENTATI AI TRENI

Si sono già indicati (1) gli elementi che hanno condotto all'incriminazione di Giovanni Biondo.

La rivalutazione in questa sede degli elementi stessi, alla luce anche degli ulteriori chiarimenti dibattimentali, induce questa Corte a ritenere che la prova a carico dello inquisito è del tutto inconsistente.

La prima voce di accusa nel processo è partita, come si è detto, da un interrogatorio reso in qualità di imputata da tal Gianna Del Bono dinanzi al Procuratore della Repubblica di Trieste e, cioè, da una fonte assai qualificata sul piano dell'attendibilità. La Del Bono, infatti, doveva difendersi dalla grave imputazione di aver tentato di estorcere del denaro al Biondo minacciandolo di denuncia, se egli non avesse accettato di corrisponderle la somma di un milione e cinquecentomila lire, per partecipazione all'attività terroristica attribuita a Franco Freda e Giovanni Ventura. Tale imputazione era stata contro di lei elevata in quanto il Biondo, anzichè cedere al ricatto, aveva preferito informare i Carabinieri di quanto gli accadeva; ed il relativo procedimento penale, instaurato contro la donna e contro il di lei marito Mario Michieletto, imputato di concorso nello stesso reato di tentata estorsione, è stato definito dal competente Tribunale con sentenza di condanna nei confronti di

(1) v. parte II^a cap.X

v. M. Sp. P. Biondo

entrambi del 12 febbraio 1974, confermata dalla Corte di Appello di Venezia il 17 settembre dello stesso anno (2).

E' evidente l'interesse difensivo che la Del Bono aveva a respingere la veste di calunniatrice e, quindi, ad insistere presso il Magistrato sulla veridicità dei suoi assunti accusatori nei confronti del Biondo; il quale, d'altra parte, se fosse stato consapevole della fondatezza di quelle accuse, ben difficilmente si sarebbe determinato a provocare di sua iniziativa un accertamento giudiziario sulla vicenda.

La parola della suddetta testimone si presenta, pertanto, già inquinata da un vizio di origine. Essa rivela, poi, ampiamente la sua assoluta inattendibilità attraverso il tenore della deposizione resa dalla donna al Giudice Istruttore (3) nel corso del presente procedimento.

La teste ha iniziato a deporre sostenendo che il motivo della sua richiesta di denaro, avanzata al Biondo a mezzo di una lettera anonima scritta su di lei dettatura da Mario Michieletto (all'epoca suo convivente e poi suo marito), era stato quello di ricevere in restituzione alcune somme date in prestito al Biondo medesimo. Quest'ultimo era stato da lei conosciuto nel marzo 1969, allorchè avevano abitato nello stesso stabile condominiale a Favero.

(2) v. cart.32 fasc.84 foll.118-123 e 133-137 istruttoria "Giannettini"

(3) v. dep. Del Bono Gianna 12.3.1975 al G.I. Trib.Catanzaro in cart.38 fasc.101/1 foll.8-13. La Del Bono non era stata mai sentita in precedenza durante l'istruttoria del processo.

Antonio Lombardi

A contestazione del Magistrato sulla stranezza di quella lettera "anonima", come mezzo per attuare il legittimo soddisfacimento di un credito, ella non è stata in grado di opporre alcuna spiegazione plausibile. Passando, poi, ad analizzare le sue accuse verso il presunto debitore, ha fornito un ricco quadro delle attività terroristiche cui il Biondo avrebbe partecipato, aggiungendo sempre nuovi e più importanti episodi (in un primo tempo neanche accennati) nel corso del suo narrare ed ancora, pur dopo aver lungamente deposto, in un pro-memoria recapitato con una lettera di accompagnamento all'Istruttore il 20 marzo 1975 (4).

Nelle sue progressive rievocazioni la Del Bono ha tentato gradualmente di legare la figura di Giovanni Biondo agli attentati del 1969, contestati a Franco Freda ed a Giovanni Ventura, sostenendo di avere raccolto la confessione esplicita del Biondo stesso in ordine a vari di tali delittuosi fatti o di avere assistito personalmente in casa di lui, nonostante ogni cautela usata da questi e dai suoi familiari per tenervela lontana, a riunioni di carattere sovversivo. Di queste riunioni, sulla cui collocazione temporale si è più volte contraddetta, ha voluto riferire vari dettagli ed indicare i nominativi dei partecipanti, fra i quali avrebbe riconosciuto, oltre al Freda ed agli altri elementi della cosiddetta cellula eversiva veneta, anche altri noti esponenti dell'estremismo di destra, come Gianni Nardi e Giancarlo Car

(4) v. cart.38 fasc.101/1 fol.14 istruttoria "Giannettini"

Walter Pedullini

tocci.

" Ci sarebbero tante altre cose da raccontare - ha riferito fra l'altro - per esempio una volta il Biondo mi disse che avrebbe chiuso la bocca a Rossi, che era il nostro portiere, come l'avrebbero (o l'avevano) chiusa a un portiere di Padova. Poi ho saputo dai giornali che era stato ammazzato il portiere Muraro di Padova. Era a lui che si riferiva il Biondo? Non lo posso dire".(5). E' evidente il legame che la teste ha cercato di introdurre per coinvolgere il Biondo anche nell'omicidio di Muraro, per il quale fu aperto a carico di Franco Freda e Massimiliano Fachini procedimento penale e pronunciata poi sentenza istruttoria (diventa irrevocabile) di proscioglimento perchè il fatto non sussiste su conforme richiesta del Pubblico Ministero (6).

In realtà già una semplice lettura di quanto Gianna Del Bono ha dichiarato e poi, maggiormente, una più approfondita disamina delle dichiarazioni stesse inducono a concludere con certezza che ella ha voluto imbastire, sotto la spinta - anche - di una mitomania più forte di ogni rispetto per le facoltà di critica degli inquirenti, un racconto fantastico prendendo spunto da notizie giornalistiche largamente divulgate e collegandole ad una trama forzatamente preordinata a coinvolgere, sempre e comunque, Giovanni Biondo in tutte le operazioni terroristiche del 1969 addebitate da vari organi di stampa all'estremismo di destra. Non è certo senza significato il fatto che ella, nella lettera di accompagna-

(5) v. cart.38 fasc.101/1 fol.13 istruttoria "Giannettini"

(6) v. copia sentenza G.I. Trib. Padova in data 26.1.1977 (cart.S fasc.9/B)

W. M. P. P. P.

mento del pro-memoria di cui sopra si è detto, abbia sentito il bisogno di chiudere il quadro accusatorio riferendo ulteriori presunte confessioni a lei fatte dal Biondo circa altri notevoli episodi delittuosi, di cui la stampa aveva ampiamente parlato e che ella aveva trascurato di menzionare nella sua, pur lunga, deposizione dinanzi al Giudice Istruttore: gli attentati del 25 aprile alla Fiera di Milano e del 12 maggio al Palazzo di Giustizia di Torino, nonché, soprattutto, la famosa riunione padovana del 18 aprile. Giovanni Biondo le avrebbe parlato dell'oggetto di quest'ultima riunione prima ancora di parteciparvi (si trattava di programmare una "escalation" di violenza sovversiva) e le avrebbe anticipato che, oltre a lui, sarebbe intervenuto da Roma il giornalista Pino Rauti.

Che gli assunti fantasiosi della Del Bono siano palesemente destituiti di ogni fondamento di verità fu rilevato subito dal maresciallo dei CC. Alvisè Munari; il quale, ricevuto dal Giudice Istruttore di Milano l'incarico di un preliminare contatto con lei dopo la comparsa delle sue prime accuse contro il Biondo ed altri sulla stampa locale dal Veneto, notò come ella fosse una confusionaria e tendesse spiccatamente a lavorare di fantasia nonché ad utilizzarle - opportunamente manipolandole - notizie di fonte giornalistica (7). Identica valutazione è stata fatta anche, sia pure implicitamente, da quello stesso Organo del Pubblico Ministero che ha chiesto il rinvio a giudizio del Biondo e che, nella sua requisitoria, non ha fatto per nulla leva su questa testimonianza, nonché

(7) v. dep. Munari al G.I. di Catanzaro in data 17.9.75 (cart.38 fase.102/1 foll.19-20 istruttoria "Giannettini")

v. pinto per biondo

dallo stesso Giudice Istruttore di Milano, che quel rinvio a giudizio ha disposto senza prima sentire neanche una volta la Del Bonò e che ha fatto intendere, con ciò, di averla valutata in termini di assoluta irrilevanza sul piano della prova.

Non maggiore consistenza sul terreno probatorio assume, anche se per diversi motivi, la testimonianza dell'avv. Domenico Nicetto, il quale ha riferito al Giudice Istruttore di Milano il 13 dicembre 1973 di aver raccolto, circa un anno prima, uno sfogo confidenziale del suo vecchio compagno di scuola Armando Calvani. Quest'ultimo gli aveva detto di essere angosciato per avere appreso da sua sorella Marinella che il dì lei marito Giovanni Biondo aveva collocato una bomba, rimasta poi inesplosa, su un treno proveniente dal Sud lungo la fascia adriatica e diretto a Nord verso Milano.

Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta ed il Giudice Istruttore nella sua ordinanza di rinvio a giudizio hanno valorizzato la suddetta testimonianza, ponendola in relazione con la circostanza che un ordigno inesplosivo venne effettivamente rinvenuto a Venezia, la mattina del 9 agosto 1969, proprio su un treno della fascia adriatica che proveniva dal Sud ed era passato da Alba Adriatica; ove in quello stesso periodo di tempo stava trascorrendo le sue vacanze estive Giovanni Biondo. Tuttavia, specie al lume delle precisazioni fatte dal Nicetto in dibattimento (8), l'efficacia accusatoria di questa testimonianza si rivela, in effetti, solo apparente.

(8) v. verb. ud. dibatt. 9.5.1978


Roberto P...

Anzitutto non può dirsi che la deposizione testimoniale dell'avv.Nicetto si integri e concordi pienamente con altre circostanze. Marina Calvani ha sempre negato di aver fatto confidenze del genere a suo fratello Armando circa il proprio marito Giovanni Biondo (9); e l'avv.Nicetto, in coscienza, sin dalle sue prime dichiarazioni ha precisato di non essere sicuro se l'amico Armando Calvani gli avesse detto di aver ricevuto la confidenza in questione proprio dalla sorella. Grave incertezza vi è, quindi, sulla fonte di informazione del Calvani. Inoltre l'avv.Nicetto ha riferito in termini estremamente generici il discorso dell'amico, senza alcuna specificazione del luogo nè del tempo in cui il Biondo avrebbe delittuosamente operato.

Vi è, poi, da collocare nel giusto rilievo una circostanza importantissima riferita già in fase istruttoria dal suddetto avvocato: Armando Calvani aveva bevuto quando ebbe con lui quello sfogo confidenziale. In dibattimento il Nicetto ha specificato che il Calvani, soggetto dedito all'alcool e capace di dire qualsiasi sciocchezza quando si trovava sotto l'effetto delle bevande alcoliche (10), aveva bevuto una mezza bottiglia di vino e due bicchierini di cognac al-

(9) v. vol.32 fasc.3 per la fase istruttoria e verb.ud. 8.5.78 per la fase dibattimentale

(10) Su tali condizioni ed abitudini di Armando Calvani hanno depresso vari amici e parenti del Calvani stesso nel corso dell'udienza dibattimentale del 9.5.1978 (v. ad es. dep. di Rossi Giuliano e dello zio Calvani Ettore).



lorchè cominciò a fargli la sopra citata confidenza. Erano presenti due sottufficiali dell'Aeronautica, commilitoni dello stesso Calvani, il quale in quel periodo di tempo prestava servizio militare di leva; ed il Nicetto, ben consapevole della palese inopportunità di quel "pesante" discorso iniziato in presenza di estranei, ebbe a portare con sè, in un'altra stanza della sua casa, l'amico. Quest'ultimo potette, quindi, completare il discorso stesso, al riparo da orecchie indiscrete, con la voce "impastata" e la rapidità di eloquio che caratterizzavano il suo stato di ebbrietà. Insistette ancora sull'argomento, sia pure in modo confusionario e con frasi quasi incomprensibili, durante la cena alla quale, poco dopo, parteciparono egli, il Nicetto ed i due menzionati sottufficiali.

In definitiva, quindi, la testimonianza dell'avv. Domenico Nicetto, riassunta nei termini essenziali sopra esposti, verte sui vaneggiamenti di un alcoolizzato ricostruiti faticosamente, dal Nicetto medesimo, dopo circa un anno dinanzi alla Autorità giudiziaria.

Vero è che il Nicetto, di quanto avvenuto quella sera, ebbe occasione di parlare proprio il giorno successivo o appena qualche giorno dopo ai Pretori di Mestre, dottori Ugo DiMauro ed Umberto Mariani, con i quali aveva rapporti di amicizia; e che i due Magistrati, benchè messi al corrente della cosa fuori dell'esercizio delle loro funzioni, ebbero lo scrupolo di informarne con sollecitudine il Giudice Istruttore di Milano investito delle indagini relative agli attentati

M. S. P. S.

ti commessi sui treni nell'agosto 1969. Tuttavia è altrettanto vero che quel Giudice Istruttore, forse proprio perchè non ritenne quella informazione particolarmente seria ed interessante, solo dopo un anno circa si determinò a convocare come teste l'avv. Nicetto (11); cioè nel dicembre del 1973. Nè fu sentita l'opportunità di identificare ed interrogare quei due commilitoni del Calvani, i quali avrebbero assistito ad una parte delle confidenze di costui.

Armando Calvani aveva parlato col suo amico Domenico Nicetto - secondo i ragguagli approssimativi da quest'ultimo forniti - nel dicembre 1972. A quell'epoca egli ben doveva essere a conoscenza delle accuse formulate dalla Del Bono contro il di lui cognato Giovanni Biondo nonchè del conseguente travaglio familiare che aveva spinto quest'ultimo a denunciare la sua accusatrice per tentativo di estorsione e ad inviare poi, nel luglio 1972, un dettagliato esposto al Giudice Istruttore di Milano per chiedere le più ampie indagini sulla vicenda, allo scopo di fare emergere con chiarezza il carattere calunnioso delle accuse stesse. Nessuno mai potrà ricostruire come il ricordo di quelle accuse, mosse nei confronti del cognato, ebbe a lievitare nella mente offuscata dall'alcool e nell'animo di Armando Calvani; il quale, fra l'altro, in quel torno di tempo inutilmente aveva preteso dal cognato medesimo (12) che questi si presentasse ancora una volta, insieme a lui, a sostenere gli esami di concorso per l'ammissione in Magistratura allo scopo di aiutarlo nelle prove scritte. Giovanni Biondo, che aveva già sostenu-

(11) v. dep. Nicetto, Di Mauro e Mariani nell'udienza dibatt. del 9.5.78

(12) v. dep. dibatt. Nicetto

M. Di Mauro

to con successo quegli esami, si era rifiutato di accogliere la richiesta di Armando Calvani. Quest'ultimo, quindi, da tale episodio non potè certamente trarre motivi di riconoscenza e di benevola considerazione per chi quell'aiuto gli aveva negato.

Deve, comunque, ritenersi certo, perchè il teste Domenico Nicetto lo ha detto specificamente in dibattimento, che il Calvani, durante quel suo confuso discorso da ubriaco contro il cognato, fece un vago riferimento ad "una donna che lo accusava". Ciò, posto in relazione col fatto che il Nicetto non apprese con sicurezza quali fossero state le fonti informative del Calvani, suggerisce come ipotesi più logica e verosimile, nell'assoluto difetto di elementi idonei ad essere interpretati in senso diverso, che il Calvani stesso si sia in sostanza rifatto solo agli assunti fabulosi della Del Bono riportandoli acriticamente, magari con un pizzico di compiaciuta maldicenza sotto i fumi dell'alcool, senza la minima remora per la presenza di persone estranee e per i pericoli che potevano derivarne a carico dell'incolpato.

Armando Calvani successivamente, ritornato in sè, si è rifiutato di confermare quei suoi discorsi dinanzi al Giudice Istruttore e, convocato da questi il 21.1.1974 (13), si è avvalso della facoltà di astenersi dal deporre nella sua qualità di congiunto prossimo dell'imputato. L'esercizio di questa facoltà di astensione non può ritorcersi contro l'imputato stesso, sotto il profilo di una forma di solidarietà

(13) v. vol.25 fasc.20 fol.1 istruttoria "Freda"

V. Nicetto

apprestata in favore di lui. Occorre, infatti, a tal riguardo, ricordare che il mandato di cattura contro Giovanni Biondo venne emesso quello stesso giorno, 13 dicembre 1973, in cui l'avv. Domenico Nicetto ebbe a rendere la sua testimonianza. Ciò dimostra in maniera lampante l'istantaneo ed incondizionato credito accordato a tale testimonianza dal Giudice Istruttore di Milano; il quale si sentì tanto sicuro, nel suo convincimento di colpevolezza del Biondo, da non avvertire l'esigenza di ascoltare il Calvani, prima dell'emissione del mandato di cattura, come elemento di controllo della deposizione resa dal suddetto avvocato. Di questa situazione ben si rese conto, evidentemente, Armando Calvani; e così si spiega la sua paura, quando fu successivamente convocato come teste, di incorrere nell'incredulità del Magistrato e nelle conseguenti sanzioni previste dalla legge per i falsi testimoni se si fosse azzardato a disculpare il cognato.

Questo prudentiale atteggiamento di astensione Armando Calvani ha mantenuto pure in dibattimento dimostrando, così, di essere ancora poco incline ad assumersi civiche responsabilità e ad affrontarne i relativi rischi. Tuttavia la sua parola è giunta in qualche modo indirettamente a questa Corte, attraverso le concordi testimonianze di persone del suo ambiente familiare. Valga, per tutte, la testimonianza dello zio Ettore Calvani, nella cui casa il dottor Nicola Biondo, padre dell'imputato, ebbe a rimproverare aspramente l'Armando, per essersi questi astenuto dal deporre dinanzi al Magistrato Istruttore tirandosi vilmente indietro dopo aver pro-



vocato una incriminazione. Ha precisato Ettore Calvani che in tale occasione il nipote Armando ebbe a giustificarsi manifestando il timore di essere a sua volta incriminato per reticenza in quanto nulla ricordava, per il suo stato di ubriachezza, della serata alla quale si era riferito lo avv.Nicetto; l'Armando aveva anche aggiunto, formulando una mera ipotesi nel corso di quelle sue giustificazioni, di aver tutt'al più potuto parlare quella sera delle accuse della Del Bono, in quanto da nessun'altra fonte egli aveva appreso notizie circa una presunta attività terroristica del Giovanni Biondo.

Gli elementi forniti dall'avv.Nicetto in fase istruttoria non hanno retto, quindi, alla verifica dibattimentale e si sono rivelati estremamente labili ed equivoci. Essi non si rinsaldano, anzi si affievoliscono ancor di più sino a svuotarsi completamente di ogni valore accusatorio, se rapportati alle circostanze dell'effettivo soggiorno di Giovanni Biondo in Alba Adriatica nel periodo di tempo in cui vi passò il treno ove fu poi trovato l'ordigno inesplosivo.

E' stato infatti lo stesso Biondo ad assumere l'iniziativa di informare gli inquirenti, che ne erano all'oscuro, del luogo in cui egli nel 1969 aveva trascorso le sue vacanze estive con i propri familiari. Ciò ben si sarebbe guardato dal fare, obbedendo ad una elementare regola di prudenza, se avesse legato quel suo soggiorno al compimento di un'operazione terroristica, anche perchè la dichiarata finalità di quei suoi spontanei esposti informativi era quella di fuggere ogni ombra, pur di semplice sospetto, nei suoi confronti,

Ettore Calvani

trovandosi egli nella delicata posizione di vincitore di un concorso per l'ingresso in Magistratura. Nè il fatto che proprio ad Alba Adriatica sia stato accertato un pernottamento di Franco Freda nella notte del 6 agosto 1969, presso l'Hotel Lilian, è idoneo a provare una concorde partecipazione di entrambi ad una impresa delittuosa. Il Biondo ha negato di aver incontrato ad Alba Adriatica il suo amico Freda; e nessuno ha potuto mai dimostrare il contrario. Comunque, anche nell'ipotesi in cui un incontro fra i due vi sia stato ed il Biondo (pur così sollecito a fornire agli Organi di Giustizia elementi che sono stati poi ribaltati contro di lui) lo abbia occultato, ciò non potrebbe certo provare il concorso in un delitto, ma solo il desiderio del Biondo stesso di prendere distanze cautelari dal Freda, nella cui vicenda giudiziaria la Del Bono aveva cercato di coinvolgerlo.

Nessun valido elemento di prova è stato, quindi, raccolto a carico di Giovanni Biondo in ordine alla sua partecipazione agli attentati ai treni avvenuti durante la notte dall'otto al nove agosto 1969. Anzi gli accertamenti tecnici compiuti dalla Polizia Giudiziaria, sugli ordigni inesplosi, si integrano con i risultati della prova testimoniale offerta dal Biondo nel dimostrare l'estraneità di questi al compimento di quei fatti.

Il commissario di P.S. Francesco Trio, riassumendo nel suo rapporto conclusivo sugli attentati ai treni dell'agosto 1969 le indagini svolte (14), ha posto in rilievo che le

(14) v. vol.27 fasc.1 foll.1 e segg. istruttoria "Freda"

Francesco Trio

lancette dell'orologio sistemato nell'ordigno rimasto inesplosivo a Venezia, sul direttissimo 424 proveniente da Bari e transitato per Alba Adriatica, erano ferme sulle ore 12. Ciò posto, e rilevato anche che la scoperta dell'ordigno stesso era avvenuta fra le ore 8 e le ore 9 del 9 agosto, il Commissario ha tratto la conclusione che esso sarebbe dovuto esplodere alle ore 24 del giorno 8 (dopo lo esaurimento di una carica della durata di 12 ore) e, quindi, doveva essere stato collocato dagli attentatori in un arco di tempo compreso fra le ore 12 e le ore 23 del suddetto giorno 8. E' da notare, a questo punto, che la collocazione non poteva essere avvenuta nella stazione di Alba Adriatica, dove non erano previste fermate del treno; nè alla stazione precedente (Fescara), ove lo stesso treno doveva transitare alle ore 0,48 (cioè quarantotto minuti dopo l'orario programmato per l'esplosione). Un eventuale attentatore dimorante ad Alba Adriatica si sarebbe, perciò, dovuto portare ad una stazione ferroviaria ancora precedente e, cioè, almeno a quella di Termoli, ove la fermata del treno era prevista per le ore 23,38 (in tale ipotesi si sarebbe, però, ancora corso il rischio di arrivare all'ora fissata per lo scoppio con l'involucro esplosivo ancora in mano nel caso di un ritardo, anche lieve, dell'arrivo del treno).

Il Giudice Istruttore di Milano, aderendo alla ricostruzione effettuata dalla Polizia ed ai collegamenti orari sopra indicati, ha contestato a Giovanni Biondo come ipo-

v. Stos...

tesi accusatoria, nel corso dell'interrogatorio reso il 12 dicembre 1973, di essersi recato con un ordigno (consegnatogli da Franco Freda) ad una stazione ancora precedente rispetto a quella di Termoli (cioè a Foggia ove quel treno passava alle 22,30) per poterlo sistemare sul direttissimo Bari-Venezia prima delle 23. Analoga contestazione è stata poi riportata sul mandato di cattura emesso contro il Biondo il 13.12.1973 (in tale mandato il luogo di collocamento dell'ordigno è fissato nel tratto Foggia-Termoli e l'ora fra le 22,30 e le 23,38).

Al termine dell'istruzione il Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta (15), seguendo lo stesso ordine di idee, ha sostenuto che il Biondo, dopo aver deposto il suddetto ordigno sul treno Bari-Venezia, ne ebbe a collocare un altro alla stazione di Pescara, sul diretto in partenza per Roma, fra le 23,40 e le 24 dell'otto agosto 1969. Si trattava, precisamente, dell'ordigno esploso alle ore 2,00 circa del nove agosto sul diretto 771 Pescara-Roma, il quale era rimasto a disposizione del pubblico nella stazione di partenza dalle ore 23,40 del giorno 8 agosto alle ore 1,50 di quello successivo.

Senonchè nella stessa sede istruttoria si è in un secondo momento accertato, attraverso le testimonianze dei coniugi Nicola ed Elena Ferri, che nella casa di questi ultimi, in Alba Adriatica, Giovanni Biondo con moglie e genitori aveva trascorso la serata dell'8 agosto 1969 trattenendovisi a cenare sino alle 23,30 o alle 24.

(15) v. fol.313 fasc.28 cart.8 istruttoria "Freda"

2. Pietro Ferreri

Ne conseguiva, sul piano della prova, la materiale impossibilità del Biondo di essersi trovato quella stessa sera alle 22,30 con una o due bombe in mano, a centinaia di chilometri di distanza, nella stazione ferroviaria di Foggia od anche alle 23,38 nella, pur lontana, stazione di Termoli (16).

Sicchè il Giudice Istruttore, nella motivazione della ordinanza di rinvio a giudizio, variando sostanzialmente i termini della contestazione del fatto rivolta al Biondo durante il richiamato interrogatorio del 12 dicembre 1973 e nel successivo mandato di cattura, ha corretto il tiro spostando la collocazione dell'ordigno (sul DD 424) alle ore 0,48 a Pescara oppure in una stazione successiva a quella di Alba Adriatica: precisamente quella di S.Benedetto del Tronto, ove la fermata del direttissimo proveniente da Bari era prevista per le ore 1,34. Tuttavia si tratta solo di ulteriori ipotesi, che, formulate per superare l'ostacolo dell'alibi "Ferri" ed in contrasto con la sopra citata ricostruzione tecnica effettuata dalla Polizia, non hanno trovato alcun concreto aggancio nella realtà processuale in elementi di carattere obiettivo. Vi è, anzi, da osservare che queste ultime ipotesi accusatorie, formulate in modo alternativo e sulla base di una nuova valutazione di ordine tecnico, secondo cui non necessariamente l'ordigno era stato predisposto per esplodere proprio a mezzanotte, in effetti allargano estremamente l'ambito territoriale di intervento degli attentatori. Scrive, infatti, testual-

(16) Le distanze di Alba Adriatica da Foggia e Termoli erano rispettivamente di Km.230 e 147 circa (v. carte stradali A.C.I. del 1969).

Spett.le Procura

mente, il Giudice Istruttore nel provvedimento di rinvio a giudizio: "anche se l'ora di contatto indicata dall'orologio dell'ordigno era mezzanotte, ciò non vuol dire assolutamente che esso doveva esplodere a quell'ora. L'orologio, com'è noto, funge da timer e serve all'attentatore per calcolare il tempo in cui l'esplosione deve avvenire. La vite sul vetro non è che un punto di riferimento. L'esplosione avverrà a distanza di tante ore quante sono quelle intercorrenti fra la posizione della lancetta delle ore ed il punto in cui è fissata la vite" (17). Ciò, con tutta evidenza, equivale a dire che la programmazione del tempo dell'esplosione potette orientarsi per qualsiasi orario, prima o dopo la mezzanotte, e che non è possibile risalire all'ora (sia pure approssimativa) in cui fu avviata la carica del meccanismo di temporizzazione. Ne consegue, logicamente, che la deposizione dell'involucro esplosivo su quel treno potette avvenire in un momento qualsiasi, compreso fra la partenza da Bari e l'arrivo a Venezia.

Riepilogando, è evidente che nè la mitomania della squallificatissima Gianna Del Bono, nè gli sfoghi da ubriaco di Armando Calvani possono costituire un'accettabile base probatoria per ritenere Giovanni Biondo effettivamente coinvolto negli attentati ai treni dell'agosto 1969; nè tanto meno il supposto incontro di lui con Franco Freda, incontro che, anche se fosse realmente avvenuto, non potrebbe assumere alcuna specifica efficacia accusatoria.

(17) v. cart.8 fasc.30 fol.72 istruttoria "Freda"

retrospectively

Quanto alle varie ipotesi formulate in fase istruttoria, sulle migrazioni serali o notturne del Biondo stesso alla ricerca affannosa di convogli ferroviari da bombardare, esse rimangono in atti nella loro originaria veste di semplici congetture, resistite, peraltro, sul piano psicologico, da quella serena e prolungata riunione conviviale presso i coniugi Ferri che appare poco compatibile con un contestuale e grave programma criminoso.

Su istanza della difesa di Giovanni Biondo sono stati escussi in dibattimento, nelle udienze dei giorni 8 e 9 maggio 1978, vari testimoni per controllare i movimenti dello imputato al termine di quella riunione conviviale in casa dei coniugi Ferri e fino al suo rientro nell'albergo "La Barcaccina", ove egli era alloggiato per le vacanze estive di quell'anno insieme alla moglie ed ai di lui genitori. Tali testimonianze (rese non solo dai genitori e dalla moglie dell'imputato stesso, ma anche da testi estranei quali Domenico ed Attilio Rosini contitolari dell'albergo, Franco Ruocco e Luigi Ventura (18)) convergono nell'indicare che il rientro definitivo alla "Barcaccina" di tutta la famiglia Biondo, dopo la cena dai Ferri ed una passeggiata digestiva sul lungomare, avvenne verso l'una di notte del 9.8.1969 od anche qualche minuto più tardi. Non si tratta di testi a di scarico proiettati artificialmente in udienza con tardività, in quanto essi erano stati indicati già nel periodo istruttorio. Nè il tempo trascorso dagli avvenimenti rende poco credibile il ricordo di particolari relativi ad una se-

(18) persona diversa da quella imputata nel presente procedimento



ra ben determinata della ormai lontana estate del 1969, in quanto la paziente ricostruzione dei fatti ebbe inizio sin dalla fase istruttoria, come ha ricordato il te ste Attilio Rosini. Questa ricostruzione si è fatta sul la base di sicuri punti di ancoraggio, ai quali la memoria dei testimoni ha potuto trovare aggancio:


1) lo stato di gestazione evidente nel quale versava la moglie dell'imputato, Calvani Marina, la quale attendeva il primo figlio (il parto avvenne il 7.1.1970 (19) e ciò dimostra che quell'estate era del 1969);

2) dopo aver cenato dai Ferri, i Biondo rientrarono eccezionalmente tardi in albergo tanto che i gestori Domenico ed Attilio Rosini dovettero attendere il loro ritorno e ritardare, così, la definitiva chiusura della porta esterna dell'albergo medesimo (normalmente la porta dello albergo veniva chiusa tra le 0,30 e l'una; e non sarebbe sfuggito all'osservazione dei gestori se qualcuno fosse poi uscito e rientrato dopo tale ora, perchè sarebbe stato costretto a bussare dall'esterno per poter rientrare);

3) il dottor Nicola Biondo, padre dell'imputato, non era stato altre volte ospite a cena durante le sue vacanze in casa dei coniugi Ferri e ricambiò l'invito due giorni dopo nell'albergo "La Barcaccina", dopo aver commissionato ai gestori la preparazione di uno speciale dolce, in occasione del compleanno di sua moglie Bianca Ciarla (20);

(19) v. certificazione anagrafica allegata all'istanza di discarico nella cart. H

(20) Fu l'unica volta che i Biondo ebbero ospiti a pranzo nell'albergo "La Barcaccina"; nè vi può essere incertezza sulla data, perchè dal certificato di nascita allegato alla citata istanza di discarico (cart.H) risulta che la sig.ra Ciarla Bianca nacque il 10 agosto 1913



4) i testi Franco Rucco e Luigi Ventura hanno ricordato di essere passati un venerdì sera dell'agosto 1969 dall'albergo "La Bercaccina" per far visita ai coniugi Biondo e di non averli trovati, perchè erano già andati a cenare dai Ferri (era certamente il venerdì 8 agosto, in quanto i Biondo si trattennero in albergo (21) dal 3 al 21 agosto e non vi trascorsero, quindi, altri "venerdì" oltre a quelli coincidenti con i giorni 8 e 15 agosto, il quale ultimo va ovviamente escluso dal conteggio trattandosi di una speciale festività che non sarebbe sfuggita all'attenzione ed alla memoria dei testimoni).

Alla stregua delle testimonianze sopra illustrate, della cui veridicità nessuna valida ragione autorizza a dubitare, deve escludersi che Giovanni Biondo abbia potuto svolgere quella sera un'articolata attività terroristica su uno o più convogli ferroviari ed in località diverse da quella della sua dimora estiva.

Non va, comunque, trascurata la considerazione che le testimonianze medesime si riferiscono ad un alibi prospettato dalla difesa dell'imputato "ad abundantiam" e senza alcuna obiettiva necessità di paralizzare una seria prova di accusa. Si è già spiegato, infatti, come gli elementi probatori

(21) v. dichiarazioni rese il 17.12.73 al G.I. di Milano dall'albergatore Attilio Rosini sulla scorta dei registri del suo esercizio (vol.25 fasc.19 foll.10-11 istruttoria "Freda")

v. Attilio Rosini

a carico del Biondo, in relazione agli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969, siano inconsistenti perchè basati su fonti primarie inattendibili e su dati congetturali.

Automaticamente deve escludersi la sussistenza di qualsiasi prova di accusa per quanto concerne l'imputazione ex art.270 C.P. ascritta allo stesso Biondo. Invero a suo carico, come prova di aver partecipato all'associazione sovversiva diretta dal Freda e da altri, non sono stati posti elementi ulteriori o diversi rispetto a quelli già esaminati in relazione agli attentati ai treni.

Tutte le osservazioni sinora esposte impongono di assolvere Giovanni Biondo dai reati ascrittigli per non averli commessi.

Va, conseguentemente, revocato il mandato di cattura contro di lui emesso.

M. P. ...

CAPITULO XXXI

LA POSIZIONE DI ANTONIO MASSARI

Si è detto in narrativa (1) delle circostanze nelle quali è sorta l'incriminazione di Antonio Massari e degli interrogatori da questi resi.

Con il mandato di cattura contro di lui emesso il 27 ottobre 1973 per il delitto di associazione sovversiva il Giudice Istruttore di Milano ha indicato due elementi probatori di accusa: 1) l'essersi il Massari adoperato attivamente per la stampa ed il successivo occultamento del cosiddetto "secondo libretto rosso" dal titolo "Programma del Fronte popolare rivoluzionario"; 2) l'aver egli sostenuto gli alibi offerti da Giovanni Ventura per gli attentati ai treni e per la strage di Milano.

Circa il primo dei suddetti elementi va, anzitutto, richiamato quanto già analiticamente si è esposto, sul "secondo libretto rosso", per dimostrare che Giovanni Ventura con la stampa clandestina di quest'opera, voluta dal Freda per il compimento di un'operazione eversiva "di seconda linea", in effetti anche dopo gli attentati dell'8-9 agosto 1969 ebbe a continuare la sua delittuosa collaborazione col Freda stesso (2). Antonio Massari certamente coadiuvò, come ha infine ammesso nel corso dei suoi interrogatori, Giovanni Ventura facendo stampare il libello presso la tipografia Casilina. Le


(1) v. parte II^a cap. X

(2) v. parte V^a cap. II pagg. 413, 419, 420, 421

Antonio Massari

esitazioni da lui dimostrate prima di ammettere tale circostanza e l'indubbia clandestinità con cui si procedette alla stampa (il tipografo Duilio Panzironi ha ricordato con la sua testimonianza la preoccupazione, manifestata dal Massari, di fare spedire gli opuscoli stampati senza farne rimanere traccia nella tipografia) indicano le cautele tipiche di chi è consapevole dell'illiceità di un determinato comportamento. Tuttavia da questo episodio non può pervenirsi, automaticamente, alla conclusione che Antonio Massari ebbe in tal modo ad agire perchè anch'egli legato alla associazione sovversiva nella quale erano coinvolti Giovanni Ventura e Franco Preda. Appare, infatti, tutt'altro che irragionevole quanto il Massari suddetto ha sostenuto nelle sue difese: cioè che egli prese l'incarico di far stampare gli opuscoli presso la "Casilina", tipografia che abitualmente eseguiva lavori del genere per conto della società editrice "NS" di cui lo stesso Massari faceva parte, solo per aderire, a titolo di favore, ad una richiesta del Ventura, dati i rapporti di amicizia e di affari editoriali che a costui lo legavano e senza conoscere il vero scopo al quale gli opuscoli stessi erano destinati. Nè il contenuto di tali opuscoli (il programma di un "Fronte popolare rivoluzionario" del quale si è già detto (3)) era tale da suscitare di per sè stesso particolare allarme, trattandosi di un tipo di libello piuttosto ricorrente nella pubblicistica dei movimenti di contestazione dell'epoca.

(3) v. parte V^a cap. II pag. 413



A qualificare la sua posizione come quella di un correo di Giovanni Ventura non può certamente aggiungersi che egli si sia adoperato per confortare gli alibi prospettati dal suo amico. E' completamente al di fuori della realtà processuale che abbia appoggiato, in relazione agli attentati ai treni, la tesi difensiva del Ventura circa la cena alla quale questi avrebbe partecipato la sera dell'8 agosto 1969 fino ad ora tarda. Egli infatti, indicato dallo stesso Ventura come presente a tale cena, in un primo momento ha dichiarato di non ricordare la circostanza (v. interrogatorio del 17.9.1973) e poi l'ha addirittura escluso (v. interrogatorio del 24.11.1973). Quanto alla strage di Milano, non può certo definirsi un testimone d'alibi proprio il Massari, che ha dichiarato di aver ricevuto in casa sua la visita di Giovanni Ventura solo nella serata del 12 dicembre 1969: quando cioè le bombe erano scoppiate da tempo sia a Roma che a Milano. Vi è da precisare che egli, per nulla tendente ad avallare alibi altrui, non ha esitato, anzi, a rivelare al Magistrato una particolare visita fattagli da Mariangela Ventura dopo l'arresto del di lei fratello. "Ella veniva a chiedermi - ha dichiarato al Giudice Istruttore di Milano il 17.9.1973 (4) - se ero stato sentito da Lei, ed in particolare insisteva perchè io mi ricordassi che il pomeriggio del 12 dicembre ero nello studio di Giannola e che il giorno prima avevo telefonato per avvertire che il fratello (Luigi) stava male - Cose peraltro non vere".

(4) v. vol. 24 fasc.7 fol.9 r. istruttoria "Freda"

U. Scalfari

Di maggiore significato accusatorio appare un avvenimento ricordato dal teste Mario Quaranta sia in fase istruttoria che in dibattimento (5). Ha riferito questi di aver participato nella prima quindicina di maggio del 1973 ad una riunione organizzata in casa sua, dati i rapporti di amicizia che lo legavano a Giovanni Ventura, per stabilire quale fosse la migliore impostazione difensiva da adottare in favore di quest'ultimo nel presente procedimento. Alla riunione avevano preso parte il suo amico Elio Franzin, familiari del Ventura e l'avv. Giancarlo Ghidoni, che a quel tempo era difensore dello stesso Ventura. Ad un certo momento Ventura Mariangela, sorella di Giovanni, mentre si parlava dei fatti costituenti oggetto del processo in corso, aveva esclamatato: "E se c'entrassero anche quelli della sinistra?" Ella non aveva chiarito, poi, il significato di tale suo interrogativo; perciò il Quaranta, al termine dell'incontro e mentre gli altri partecipanti si stavano allontanando, l'aveva tratta in disparte nel suo studio per chiederle in proposito una chiara spiegazione. La Mariangela così testualmente - secondo la testimonianza del Quaranta - aveva risposto: "mettere le bombe sui treni è più facile di quanto tu possa pensare; è bastato al Massari prendere il treno da Roma, arrivare a Venezia, scendere e mettere la bomba su un treno che, in coincidenza da Venezia, partiva per il sud. Il Massari si fermò da noi alcuni giorni". Il Quaranta si era, allora, precipio

(5) v. dep. 29.10.1973 in vol. 25 fasc.17 foll.53-55, nonché verb. udienza 2.8.1978

[Handwritten signature]

tato più per le scale di casa sua ed aveva raggiunto di corsa l'avv. Ghidoni. Questi, da lui informato di quanto aveva riferito Mariangela, gli aveva promesso di parlare presto con la stessa e di ottenere da lei ulteriori chiarimenti; indi, la mattina successiva gli aveva telefonato per dirgli: "Guarda c'è stato un equivoco, te ne parlerò". In effetti - ha concluso sul punto il teste Quaranta - lo avv. Ghidoni non aveva più parlato di quel fatto.

Mariangela Ventura, sentita specificamente su tale circostanza dal Giudice Istruttore di Catanzaro e poi in dibattimento (6), ha recisamente negato di aver reso al Quaranta le confidenze da questi riferite. Ella ha spiegato che l'accenno a "quelli della sinistra" era stato da lei fatto in rapporto ad una particolare preoccupazione nutrita da suo fratello Giovanni, il quale era propenso a "non tirare in ballo molti amici della sinistra che altrimenti dovrebbero essere chiamati a testimoniare". Ha, inoltre, sostenuto che l'unico riferimento da lei fatto, in presenza del Quaranta, al Massari era stato in relazione all'ospitalità concessa a quest'ultimo, in casa Ventura a Castelfranco Veneto, verso la fine della prima decade di agosto del 1969.

Sulla storicità dell'episodio riferito dal teste Quaranta non vi sono dubbi, nonostante la secca smentita di Mariangela Ventura. Invero l'episodio stesso è stato oggetto di una inequivoca conferma da parte dell'avv. Giancarlo Ghidoni, come agevolmente si ricava dal seguente verbale di interrogatorio reso da Giovanni Ventura il 30 ottobre 1973:

(6) v. dep. 19.1.1976 al G.I. di Catanzaro e verb. ud. 20 giugno 1978

Verba

"Giudice Istruttore: Nell'agosto del 1969 e nel periodo degli attentati Lei ospitò la donna e la figlia di Massari?

Ventura: Le ho già detto che non le ospitai io, ma mia madre.

Domanda: Ricorda quando ha viaggiato in treno insieme al Massari da Roma a Padova o Venezia?

Ventura: Ci fu certamente un viaggio in treno che feci insieme al Massari nella seconda metà del 1969. Mi pare che sia un solo viaggio, in estate.

Giudice Istruttore: A questo punto legge la parte della deposizione di Mario Quaranta del 29 ottobre 1973, relativa alle confidenze fatte allo stesso Quaranta da Mariangela Ventura circa la partecipazione del Massari agli attentati ai treni dell'agosto.

Ventura: Conosco l'episodio, ma mia sorella mi ha detto di non aver mai fatto discorsi del genere al Quaranta.


Giudice Istruttore: Mi sembra che non si possa discutere sul fatto che Quaranta disse subito all'avv. Ghidoni quanto gli aveva poco prima detto Mariangela. E' vero avv. Ghidoni?

Risposta avv. Ghidoni: Sì, Quaranta mi ha fatto questo discorso.

Giudice Istruttore: E' quindi un fatto immediato e non una costruzione del Quaranta.

Avv. Ghidoni: Mariangela dice che ha riferito delle sue supposizioni".

L'avv. Ghidoni, nell'udienza dibattimentale dell'undici agosto 1978, ha ripreso l'argomento nella sua nuova veste di testimone. Ha cominciato a deporre negando di essere stato avvicinato dal Quaranta dopo la riunione svoltasi in casa di questi e di essere stato reso edotto del coinvolgimento di Massari da Mariangela Ventura. Poi, a precisa contestazione da parte del Presidente della Corte delle chiare risultanze emergenti dal verbale di interrogatorio sopra indicato, non ha potuto non confermare la parte di esso che si riferiva al



le sue personali dichiarazioni; ed ha cercato di armonizzare alla meglio queste ultime con le sue successive asserzioni dibattimentali, dicendo che il Quaranta in effetti gli aveva fatto qualche volta discorsi su supposizioni fatte da Mariangela Ventura, ma non proprio quella sera della riunione.

Rimane, quindi, sostanzialmente fermo quanto dichiarato in fase istruttoria, sia pure nella veste di difensore, dell'avv. Ghidoni; il quale ben maggiore sensibilità avrebbe certo dimostrato per i problemi della giustizia se, volendo lasciare nell'ombra una circostanza di fatto ritenuta potenzialmente pregiudizievole per il suo ex assistito, avesse fatto ricorso alle norme sul segreto professionale invece di avventurarsi in una testimonianza compiacente dinanzi a questa Corte.

Altro e delicato problema, dopo quello relativo all'accertamento della verità storica dell'episodio, attiene alla sua interpretazione.

Nel legare il nome di Massari agli attentati ai treni dell'agosto 1969 Mariangela Ventura non fece menzione alcuna al Quaranta delle fonti dalle quali avrebbe appreso quanto da lei riferito, sicchè è preclusa alla Corte ogni indagine per valutare la serietà e l'attendibilità delle fonti stesse. Non può neanche affermarsi con sicurezza l'esistenza stessa di fonti primarie della notizia; giacchè non può scartarsi l'ipotesi che la ventunenne Mariangela (7) abbia inteso esprimere

(7) nata a Treviso il g. 8.2.1952

Vittorio

solo un suo convincimento basato su elementi congetturali e, comunque, non controllabili in questa sede.

La coincidenza del viaggio di Giovanni Ventura ed Antonio Massari sullo stesso treno con partenza da Roma e destinazione Castelfranco Veneto nel periodo dell'8-9 agosto 1969, ossia in quello stesso torno di tempo nel quale si verificarono gli attentati ai convogli ferroviari, deve ritenersi certa per le argomentazioni svolte circa la responsabilità del Ventura in ordine a quei fatti delittuosi (8). Orbene tale coincidenza, se da un lato spinge suggestivamente a far ritenere non priva di un obiettivo fondamento la confidenza fatta dalla sorella del Ventura a Mario Quaranta, d'altro lato è un elemento che consiglia di valutare con estrema cautela la posizione di Antonio Massari.

Anzitutto l'aver viaggiato insieme in treno non implica, di per sè, che il Massari abbia esercitato un controllo continuo ed attento sulle mosse del suo compagno di viaggio, o lo abbia addirittura aiutato a deporre un ordigno esplosivo a Venezia (come sostenuto nella requisitoria scritta del P. M.) oppure a Roma (come sostenuto nel provvedimento di rinvio a giudizio del Giudice Istruttore, il quale, evidentemente incredulo sull'attendibilità di Mariangela Ventura, ha ritenuto invece che a Venezia operarono solo Freda e Pozzan).

Non va, poi, trascurata la considerazione che Antonio Massari, se fosse stato materialmente implicato nell'esecuzione degli attentati ai treni, non avrebbe certo smentito l'alibi prospettato da Giovanni Ventura per la sera dell'8 agosto

(8) v. parte V^a cap. VIII pagg. 494 e segg.

Antonio Massari

1969, in quanto si trattava di una copertura estensibile anche a sè stesso. Nè il Ventura, da parte sua, avrebbe trovato conveniente escogitare un alibi ancorato alla parola di un suo complice, con il quale avesse delinquito nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.

E' da considerare, inoltre, che il Massari era conosciuto come uopo di sinistra, giacchè in tale direzione ideologica egli da anni si impegnava con la sua attività editoriale, giornalistica e politica (9). Egli era, cioè, esposto, proprio per questo suo orientamento, alle insidie di Giovanni Ventura; il quale ha ammesso di aver avuto da Franco Freda il preciso incarico di operare in direzione della cosiddetta "seconda linea": ossia di agganciare elementi di sinistra non solo per comprometterli direttamente nell'esecuzione di attentati, ma anche per coinvolgerli in "attività di contro-informazione e di inquinamento" (10). Non è, quindi, improbabile che la giovane Mariangela Ventura, su ispirazione del fratello Giovanni ed al fine di giovare alla di lui difesa, abbia strumentalizzato il suddetto viaggio in treno e tirato fuori il nome di Massari, in quella riunione del maggio 1973, solo per prospettare al marxista-leninista Mario Quaranta, nell'ambito di un disegno ricattatorio, possibili futuri coinvolgimenti della "sinistra" nel processo qualora il di lei

(9) v. copiosa documentazione (esibita nelle udienze del 16 e 31 gennaio 1969 -cart.S/A ter fasc.3/4- in difesa di Antonio Massari) dalla quale risulta la partecipazione del Massari, negli anni 1968-1969 e successivamente, ad attività giornalistiche, editoriali e culturali in genere, svolte in ambienti notoriamente caratterizzati da impegni ideologici di sinistra.

(10) v. vol.24 fasc.14 fol. 106 r. istruttoria "Freda"

Antonio Freda

congiunto, seguendo i consigli del Quaranta medesimo, avesse riferito al Magistrato tutto quello che sapeva. Fu questa, comunque, la netta impressione riportata durante il colloquio dal Quaranta; il quale ebbe, nell'occasione, altresì a notare l'acredine manifestata dai familiari del Ventura nei riguardi del Massari, che essi ritenevano causa del negativo coinvolgimento politico ed economico di Giovanni a Roma.

Pertanto la parola di Mariangela Ventura, la quale, ovviamente, non poteva ammettere in sede giudiziaria di aver reso una "confidenza" del genere al Quaranta senza compromettere il fratello (che insieme al Massari aveva effettuato quel viaggio in treno), non solo è priva di adeguati ed univoci riscontri probatori, ma si presenta anche sollecitata dallo interesse di far prevalere una determinata linea difensiva. Essa non può costituire, di conseguenza, prova sufficiente in ordine alla partecipazione, contestata ad Antonio Massari, agli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969.

Le stesse considerazioni, sopra esposte, valgono anche per un'altra "confidenza", di ben minore portata accusatoria, fatta ad Elio Franzin, intellettuale "marxista-leninista" amico del Quaranta e di Giovanni Ventura (11): "La Mariangela mi disse che Massari le aveva detto che Giovanni non doveva assolutamente fare il nome di Giannettini e che lui poteva trovare un altro avvocato al posto di Ghidoni. Ciò nel conte

(11) si è accennato in narrativa (v. parte II^a cap. IV) che il Franzin ed il Quaranta scrissero il libro "Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento" edito nell'ottobre 1970 e diffuso dallo S.b.l. di Giovanni Ventura.

V. Franzin

sto sempre nel discorso che io facevo perchè parlasse. Lei, come la madre del resto, temevano sul serio che se Ventura avesse parlato sarebbe stato ucciso mentre, in caso contrario, il S.I.D. lo avrebbe protetto (12)".

In reciso contrasto probatorio con tutte le dichiarazioni confidenziali di Mariangela Ventura, tendenti ad accomunare le posizioni del fratello Giovanni e del Massari, si pone, infine, la testimonianza dell'attendibile Guido Lorenzon. Questi, nella deposizione del 4 gennaio 1972 dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso, ha ricordato: "Ho conosciuto Massari a Roma. Ricordo che un giorno il Ventura mi raccomandò di non fidare al Massari quali fossero le sue idee politiche (era chiara l'allusione alle sue idee di destra anche perchè sapevo che il Massari era di sinistra). Mi suggerì anche di non far visita al Massari (13)".

L'insufficienza della prova di accusa emersa a carico di Antonio Massari impone l'assoluzione dello stesso con formula dubitativa.

La suddetta formula assolutoria va limitata alle imputazioni relative agli attentati ai treni (14).

(12) dep. Franzin al G.I. di Milano del 15.6.73 (vol.25 fasc.14 fol.24 r. istruttoria "Freda"

(13) v. cart.2 fasc.6 fol.3 r. istruttoria "Freda"

(14) Da tali imputazioni va, peraltro, esclusa quella di cui al capo G-5 (limitatamente alle lesioni personali riportate sui treni da vari viaggiatori e guarite nel quarantesimo giorno) perchè si riferisce a reato estinto per effetto della amnistia concessa con D.P.R. 4.8.1978 n.413.

Mario Ambrosini

Per quanto riguarda, invece, l'accusa di aver partecipato ad una associazione sovversiva, prevale la declaratoria di estinzione del reato per avvenuta prescrizione. Invero, poichè unica è l'associazione sovversiva per la quale è stato instaurato il presente procedimento e poichè la cessazione di tale delittuosa attività è stata formalmente fissata al 12 dicembre 1969 (data dell'ultimo più grave episodio di terrorismo contestato) nelle imputazioni di Guido Giannettini, Massimiliano Fachini e Pietro Loredan, non vi è motivo di ritenere - in assenza di indicazioni specifiche contrarie - che al Massari si sia voluta attribuire una partecipazione associativa protratta oltre la suddetta data. Pertanto è ormai decorso il periodo di tempo (sette anni e mezzo, tenuto conto delle interruzioni, ai sensi degli artt.157 p.p. n.4 e 160 u.p. C.P.) necessario per far prescrivere il reato in questione.

Per i reati relativi, in genere, agli attentati ai treni, non è ravvisabile il difetto di contestazione prospettato nelle sue conclusioni finali dal difensore del Massari, essendo stati a quest'ultimo i reati stessi regolarmente contestati in fase istruttoria nel corso degli interrogatori, anche se non compresi formalmente in alcun mandato.

Massari

CAPITOLO XXXII

LE RESPONSABILITA' EMERSE IN ORDINE AL PORTO ED ALLA DETENZIONE ABUSIVI DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVO NEL VENETO.

La scoperta delle armi e delle munizioni occultate in Castelfranco Veneto nella soffitta dell'abitazione di Giancarlo Marchesin e l'ampia confessione di quest'ultimo, dei coniugi Franco Comacchio ed Ida Zanon nonchè di Ruggero Pan, circa l'abusiva detenzione ed il porto senza licenza delle stesse e di una certa quantità di esplosivo (1), rendono evidenti le rispettive penali responsabilità di tutte le suddette persone in ordine ai reati loro contestati.

Anche Angelo Ventura, dopo un'iniziale atteggiamento di negativa, ha finito col confessare il 22 gennaio 1973 dinanzi al Giudice Istruttore di Milano di aver trasportato le armi, a richiesta di suo fratello Giovanni, prima da Castelfranco Veneto a Treviso nell'appartamento di Via Manin, poi in casa del Pan ed, infine, nell'abitazione della Zanon.

E' evidente che si trattò non di semplice trasporto, ma di vero e proprio "porto in luogo pubblico" in senso tecnico-giuridico, giacchè le modalità con cui venne attuato (mediante una cassetta ed un paio di borse, come hanno riferito i coniugi Comacchio ed il Pan) erano tali da consentire la possibilità dell'uso immediato delle armi stesse durante il tragitto (v. Cass. Sez. II 1°.12.1975 n.1731 Numari per l'analogia ipotesi di armi trasportate in una valigia). Nè, per la

(1) v. parte II° cap. III

M. S. P. Marchesin

imputazione di porto abusivo di armi, può accogliersi la richiesta di assoluzione formulata dalla difesa del Pan, in quanto quest'ultimo ha esplicitamente ammesso nel suo interrogatorio del 22.5.1973 che le due borse, contenenti le armi, furono portate dai fratelli Ventura in casa di una sua zia e poi da lui trasferite in casa di sua nonna. Nello stesso interrogatorio il Pan ha detto di aver restituito per incarico di Giovanni Ventura a Franco Freda, nel l'aprile 1971, una pistola P/38 che a questi apparteneva; onde è emerso a suo carico un ulteriore episodio di porto abusivo di armi.

Si è già detto, trattando della questione relativa alla proprietà delle armi sopra menzionate e delle relative munizioni (2), che esse appartenevano a Giovanni Ventura e Franco Freda e che entrambi costoro si adoperarono perchè rimanessero nascoste. E' quindi palese la responsabilità degli stessi per concorso nei reati di porto e detenzione abusivi di tali cose.

La responsabilità concorsuale di Franco Freda e Giovanni Ventura si lega, ovviamente, a quella di Angelo Ventura, Ruggero Pan, Franco Comacchio ed Ida Zanon anche per quel che concerne la detenzione ed il porto dell'esplosivo che i coniugi Comacchio-Zanon rinvennero (3) fra le armi prelevate dalla casa della nonna di Ruggero Pan ed abbandonarono, poi, in una zona campestre disabitata.

(2) v. parte V^a cap.VI

(3) v. parte II^a cap. III e parte V^a cap.VI

Angelo Ventura

Va solo precisato, al riguardo, che Ruggero Pan, il quale si limitò a detenere l'esplosivo suddetto senza portarlo fuori dalla casa ove esso gli era stato consegnato, va assolto con ampia formula dal porto abusivo dello stesso, contestatogli al cap. T-6 dell'imputazione, e ritenuto colpevole limitatamente alla detenzione di cui al precedente capo T-5.

E' appena il caso di accennare alla palese infondatezza della tesi prospettata dal difensore del Pan, secondo la quale questo imputato dovrebbe essere dichiarato non punibile - in ordine ai delitti di detenzione di armi ed esplosivo - per aver agito sotto le intimidazioni di Franco Freda e, cioè, in uno stato di necessità reale o putativa. Per la confutazione di tale tesi bastano gli interrogatori dello stesso Pan, il quale ha più volte ammesso, in termini non equivoci, di aver liberamente accettato di ricevere e di tenere presso di sé per un certo tempo quelle cose compromettenti, dati i rapporti di amicizia che lo legavano a Giovanni Ventura.

I fratelli Ventura (Giovanni, Angelo e Luigi) vanno, infine, riconosciuti colpevoli di illegale detenzione delle armi e munizioni da guerra rinvenute, nella loro comune abitazione in Castelfranco Veneto, durante la perquisizione ivi eseguita il 20 dicembre 1969 (capo S dell'imputazione). Tutti e tre hanno ammesso, nei loro interrogatori, di averle consapevolmente detenute. Hanno sostenuto di averle conservate come cimeli di guerra, a ricordo del loro defunto genitore che ne era stato il precedente possessore, ma non hanno con ciò offerto giustificazioni valide per escludere l'antigiuridicità penale del fatto ad essi contestato. Ricorre, tut-

V. Ventura

tavia, nella specie l'attenuante prevista dallo art.5 della legge 2.10.67 n.895, non essendovi dubbio sulla lieve entità del fatto in considerazione della quantità e della qualità delle armi e munizioni detenute, le quali costituivano un esiguo ed antico residuo bellico custodito come ricordo di famiglia. Di conseguenza il massimo edittale, previsto dall'art.2 della legge n.895 del 1967 nel testo vigente all'epoca di commissione del reato, deve ritenersi ridotto ad una misura inferiore agli anni cinque; e si rende, così, operativo il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei (con il calcolo di tutte le interruzioni), ai sensi degli artt.157 e segg. C.P., trattandosi di illecito penale già esaurito alla data del 20.12.1969.

Tutte le altre imputazioni concernenti le armi e l'esplosivo costituiscono indubbiamente, nel loro complesso ed in rapporto a ciascun imputato, considerata la natura dei fini perseguiti, singoli atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso. Esse, devono, quindi, essere opportunamente unificate con il vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv.C.P.

Per completezza di esposizione sull'argomento deve prendersi in esame la tesi difensiva sostenuta dagli imputati Marchesin e Comacchio, i quali hanno assunto di aver detenuto armi e munizioni allo scopo di conservare una prova a carico dei Ventura, di procurarne delle altre e di ragguagliare poi l'Autorità Giudiziaria adempiendo, così, ai loro doveri di sinceri democratici, iscritti da anni alla sezione di Castelfranco Veneto del Partito Socialista Italiano.

v. Meo, P. Marchesin

Ad evidenziare la pretestuosità di tale assunto difensivo basta porre in rilievo il fatto che per molti mesi costoro tennero occultato tutto quel pericoloso materiale, il quale poi per un puro caso fu scoperto dall'Autorità Giudiziaria. Ben diverso atteggiamento essi avrebbero tenuto, ovviamente, se avessero davvero inteso collaborare alacramente con gli Organi di Giustizia. Nè può darsi credito agli stessi, quando affermano di aver ritardato la denuncia delle armi per procurarsi altri elementi probatori contro i Ventura. Invero, già fin dal 1969 Franco Comacchio aveva ricevuto da Giovanni Ventura, insieme alla proposta di deporre ordigni esplosivi su convogli ferroviari, la consegna del timer da impiegare in ordigni dello stesso genere; ed, a quanto egli stesso ha riferito, ebbe a gettarlo via, senza pensare affatto a conservarlo, benchè esso costituisse un riscontro obiettivo di notevole importanza. Egli poi, oltre alle armi, le quali già costituivano per il loro numero e la loro qualità una prova assai grave ed eloquente a carico dei Ventura, aveva ricevuto da Angelo Ventura (all'epoca dell'arresto del fratello Giovanni e cioè nell'aprile 1971) un passaporto falso di Franco Freda ed altra documentazione compromettente da sottrarre ad eventuali perquisizioni domiciliari. Non vi era, quindi, alcun ragionevole motivo per tenere ancora all'oscuro il Magistrato penale di ogni cosa fino al 6 novembre 1971: ossia fino al giorno in cui la casuale scoperta del deposito di armi nella soffitta di casa Marchesin ebbe a provocare l'interrogatorio di quest'ultimo e del Comacchio. Pertanto il fatto che il Marchesin ed il Comacchio van-

Valentino Marchesin

Ad evidenziare la pretestuosità di tale assunto difensivo basta porre in rilievo il fatto che per molti mesi costoro tennero occultato tutto quel pericoloso materiale, il quale poi per un puro caso fu scoperto dall'Autorità Giudiziaria. Ben diverso atteggiamento essi avrebbero tenuto, ovviamente, se avessero davvero inteso collaborare alacramente con gli Organi di Giustizia. Nè può darsi credito agli stessi, quando affermano di aver ritardato la denuncia delle armi per procurarsi altri elementi probatori contro i Ventura. Invero, già fin dal 1969 Franco Comacchio aveva ricevuto da Giovanni Ventura, insieme alla proposta di deporre ordigni esplosivi su convogli ferroviari, la consegna del timer da impiegare in ordigni dello stesso genere; ed, a quanto egli stesso ha riferito, ebbe a gettarlo via, senza pensare affatto a conservarlo, benchè esso costituisse un riscontro obiettivo di notevole importanza. Egli poi, oltre alle armi, le quali già costituivano per il loro numero e la loro qualità una prova assai grave ed eloquente a carico dei Ventura, aveva ricevuto da Angelo Ventura (all'epoca dell'arresto del fratello Giovanni e cioè nell'aprile 1971) un passaporto falso di Franco Freda ed altra documentazione compromettente da sottrarre ad eventuali perquisizioni domiciliari. Non vi era, quindi, alcun ragionevole motivo per tenere ancora all'oscuro il Magistrato penale di ogni cosa fino al 6 novembre 1971: ossia fino al giorno in cui la casuale scoperta del deposito di armi nella soffitta di casa Marchesin ebbe a provocare l'interrogatorio di quest'ultimo e del Comacchio. Pertanto il fatto che il Marchesin ed il Comacchio van-

Valentino Marchesin

tano un'antica milizia nelle file del P.S.I. rimane un dato poco rilevante e, comunque, soverchiato, sul piano del significato probatorio, dal concreto e non giustificabile appoggio dagli stessi fornito, con l'occultamento di quelle armi e di quel materiale esplodente, proprio a coloro che essi pretendono oggi di aver assoggettato ad un controllo di tipo poliziesco per finalità democratiche.

Tali pretese finalità democratiche non sarebbero state, comunque, sufficienti per autorizzare quell'abusiva e clandestina detenzione di armi comuni e da guerra con relativo ingente munizionamento.

Va, infine, aggiunto, per quanto specificamente riguarda il Comacchio, che la sua iscrizione sin dal 1959 nelle liste sezionali del P.S.I. di Castelfranco Veneto non poteva certo sfuggire nel piccolo centro di Castelfranco Veneto ai Ventura; i quali, se fossero stati certi di trovarsi di fronte ad un avversario politico, non strumentalizzabile per i loro noti programmi di infiltrazione e compromissione in danno della sinistra, non lo avrebbero preso in considerazione come la persona più adatta da rendere depositaria di segreti concernenti un'organizzazione eversiva e delle armi che ne costituivano la dotazione.

Non può, comunque, disconoscersi che gli imputati Marchesin, Comacchio, Zanon e Pan - pur se non si adoperarono spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dei loro reati (onde non è concedibile la richiesta attenuante di cui all'art.62 n.6 C.P.) - hanno tuttavia reso nel procedimento dichiarazioni confessorie e riferimenti utili

Antonio Marchesin

per la ricostruzione di vari altri fatti costituenti oggetto della indagine giudiziaria. Essi appaiono, quindi, meritevoli delle attenuanti generiche.

Tali attenuanti non possono essere concesse agli altri imputati degli stessi reati, trattandosi di soggetti che hanno tenuto un diverso comportamento nel processo e che si presentano di ben maggiore pericolosità sociale.

[Handwritten signature]

CAPITOLO XXXIII

IL DELITTO DI CALUNNIA ASCRITTO A GIOVANNI VENTURA

Si è già accennato in narrativa (1) alla denuncia per calunnia presentata da Giovanni Ventura contro Guido Lorenzon nel gennaio 1970. E' opportuno, ora, considerare più da vicino come tale denuncia sia stata redatta e poi confermata dinanzi al Magistrato (2).

In un primo esposto, datato 23 gennaio 1970 e pervenuto al Procuratore della Repubblica di Treviso - cui era stato indirizzato - il 29 successivo, il Ventura, riferendosi alle accuse rivolte, nei suoi confronti, dal Lorenzon col promemoria consegnato all'avv. Alberto Steccanella per gli attentati terroristici commessi in Italia nel 1969 nonché per l'organizzazione di apparati sovversivi e la diffusione di libelli clandestini, le definiva calunniose e frutto di uno squilibrio psichico di chi li aveva formulate. Ancora come "obiettivamente calunniose" egli indicava in due successivi esposti, presentati rispettivamente al Procuratore della Repubblica di Treviso ed a quello di Roma il 20 ed il 21 febbraio 1970, le affermazioni accusatorie ripetute dal Lorenzon nelle deposizioni rese al Magistrato; e sporgeva contestualmente formale denuncia contro il Lorenzon medesimo per i reati ravvisabili nelle sue menzognere asserzioni.

Poi, nel confermare la denuncia il 23 febbraio 1970 dinanzi

(1) parte II° cap. II

(2) gli atti relativi alla suddetta denuncia sono in cart. I fasc. 1 foll. da 61 ad 89 istruttoria "Freda"

Alberto Steccanella

zi al Procuratore della Repubblica di Roma, puntualizzava in particolare alcune circostanze così esprimendosi testualmente:

"Le accuse formulate contro di me da Lorenzon Guido dinanzi al Procuratore della Repubblica di Treviso e dinanzi al Giudice Istruttore di Roma sono tutte false e frutto di fantasia.

E' falso che io abbia mai fatto comunque parte di organizzazioni terroristiche sia di destra sia di sinistra.


E' falso che io abbia fatto parte di piccoli gruppi operanti per scopi eversivi nel territorio nazionale.

E' falso che io sia stato moralmente o materialmente legato ad attentatori che hanno agito a Milano, Roma, Torino ed altrove.

E' falso che io abbia detenuto armi da guerra e munizioni sia presso la mia abitazione che altrove" (3).

Agli esposti di denuncia allegava, per dimostrarne il fondamento, due dichiarazioni sottoscritte da Italo Gallina e Marco Barnabò, con cui entrambi costoro attestavano che, in loro presenza, Guido Lorenzon si era riconosciuto responsabile di aver formulato accuse avventate e fantasiose a carico del comune loro amico Giovanni Ventura, equivocando su alcuni elementi, di carattere narrativo, dal Ventura stesso fornitigli perchè fossero introdotti nella trama di un romanzo, a sfondo terroristico - rivoluzionario, che il Lorenzon stava a quel tempo scrivendo. Tale equivoco sarebbe sorto anche per il particolare stato di depressione psichica cagionato al Lo-

(3) v. cart.1 fasc.1 fol.87 istruttoria "Freda"



renzon dalle notizie della strage di Milano.


Al lume delle risultanze istruttorie, emerse in epoca successiva, appare chiaro che l'iniziale ritrattazione delle accuse da parte del Lorenzon e le due dichiarazioni scritte esibite dal Ventura non sono davvero idonee a sortire lo effetto da costui sperato.

Guido Lorenzon ha sufficientemente chiarito come, nello stato d'animo di profondo turbamento provocatogli dai tragici fatti di Milano e nell'interiore suo drammatico conflitto fra il sentimento di amicizia per Giovanni Ventura ed il dovere imprescindibile di offrire la sua collaborazione agli Organi di Giustizia, gravi perplessità lo avessero travagliato in ordine all'interpretazione dei fatti a sua conoscenza. Egli, comunque, superata questa fase di morale disagio, ha riferito fatti molteplici e circostanziati, i quali, come si è già analiticamente esposto, hanno ricevuto precisa conferma in vari altri elementi di prova specifica e generica.

Lo stesso Giovanni Ventura - ed anche a tal riguardo si è già detto ampiamente - ha finito col riconoscere sempre più di frequente, nel corso dell'iter processuale, "la solita precisione" (4) con la quale il Lorenzon ha riferito episodi veri.

E' evidente, quindi, che, essendo veritiera e fondata su elementi di realtà la parola di Guido Lorenzon, Giovanni Ventura mentisce spudoratamente allorchè scrive - come si è sopra riportato testualmente - che le accuse del suo amico "so-

(4) v. vol.24 fasc.14 fol.99: interr.Giovanni Ventura del 17.3.1973 istruttoria "Freda"




no tutte false e frutto di fantasia".

Si tratta, ovviamente, di una menzogna accompagnata dalla consapevolezza certa di bollare, dinanzi all'Autorità Giudiziaria, un innocente testimone con il marchio del calunniatore.

La compromissione di Giovanni Ventura nel compimento di attentati dinamitardi è stata incontrovertibilmente dimostrata dagli elementi di prova illustrati nei capitoli precedenti. Egli stesso ne ha fatto oggetto di chiare ammissioni, sia pure nei limiti della parte da lui avuta negli attentati ai Palazzi di Giustizia del 12 maggio 1969, confermando altresì di averne parlato a Guido Lorenzon. Sicchè palese è la sua malafede allorquando accusa di calunnia quest'ultimo scrivendo in denuncia:

"E' falso che io sia stato moralmente o materialmente legato ad attentatori che hanno agito a Milano, Roma, Torino ed altrove".


Le armi da guerra, quelle commi e le relative munizioni rinvenute nella soffitta di Castelfranco Veneto e le confessioni dei fratelli Giovanni ed Angelo Ventura circa l'occultamento di esse in vari luoghi (l'appartamento di via Manin a Treviso, la casa di Ruggero Pan e quella dei coniugi Comacchio) costituiscono un'inoppugnabile realtà. Che Guido Lorenzon abbia visto realmente armi da guerra e munizioni nell'appartamento di Treviso risulta non solo dalle sue deposizioni, ma anche dalle successive ammissioni rese dallo stesso Giovanni Ventura nel suo interrogatorio del 3 luglio 1972. Eppure proprio Giovanni Ventura, nel denunciare per calunnia il Lo-



renzon, aveva negato tutto categoricamente con una delle frasi sopra riportate: "E' falso che io abbia detenuto armi da guerra e munizioni sia presso la mia abitazione che altrove". E' di tutta evidenza, quindi, anche questa volta come egli abbia agito in danno del Lorenzon esattamente nello schema di condotta tracciato dall'art.368 C.P. e con il dolo tipico di questa figura di reato.

Altrettanto può dirsi in relazione a tutti gli altri riferimenti testimoniali con i quali Guido Lorenzon ha portato a conoscenza del Magistrato confidenze avute da Giovanni Ventura e da questi prima negate e poi ammesse in tutto o in parte: la pubblicazione del primo "libretto rosso", il timer prelevato dallo studio di Franco Freda, il costo degli ordigni esplosivi collocati sui treni e tutte le altre circostanze di cui si è già trattato.

E' appena il caso di precisare, infine, che il reato di calunnia, commesso da Giovanni Ventura nei confronti di Guido Lorenzon, non può considerarsi escluso dall'intento del primo di scagionarsi dalle gravi accuse a lui contestate. E', invero, ormai *ius receptum*, continuamente ricordato dalle decisioni della Corte di Cassazione (v., fra le numerose sentenze, Cass. sez.II° 12.11.75 n.1571, Esposito ed altri), che le finalità difensive degli imputati non valgono a rendere penalmente irrilevanti le consapevoli incolpazioni delle persone la cui innocenza è, in realtà, conosciuta dagli imputati stessi.



CAPITOLO XXXIV

IL DELITTO DI CALUNNIA ASCRITTO AD UDO WERNER LEMKE

Udo Werner Lemke faceva la sua comparsa dinanzi agli Organi Inquirenti durante le prime indagini avviate subito dopo il verificarsi degli attentati del 12 dicembre 1969.

Egli, cittadino tedesco ventunenne, la sera successiva a quella dei suddetti attentati si recava spontaneamente nell'Ufficio del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma ed ivi, premesso di trovarsi in Italia da appena se dici giorni, riferiva di avere trascorso il primo periodo di questo suo breve soggiorno italiano a Palermo; ove tre individui, da lui conosciuti come Salvatore, Nino Machino e Stefano soprannominato "Dente d'oro", gli avevano proposto di depositare per un compenso di £.15.000 una borsa contenente un ordigno esplosivo, destinato a scoppiare dopo un'ora, in una piazza di Roma, Milano o Napoli. Egli si era rifiutato di aderire alla proposta e, dopo essere stato minacciato dai tre, si era recato a Roma. Ivi li aveva rivisti tutti insieme il pomeriggio del giorno prima, 12 dicembre, verso le 17-18 fuggire precipitosamente nei pressi dell'Altare della Patria verso un'autovettura Fiat 124 bianca, ferma vicino a Piazza Venezia, subito dopo una delle due esplosioni che erano avvenute sull'Altare stesso. La autovettura era poi partita velocemente (1).

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri su tali dichiarazioni non davano utili risultati; ed il cap. Giuseppe Vitali,

(1) v. fol.313 vol.V 1 bis p.I cart.7 istruttoria "Valpreda"

v. Neri

estensore del rapporto conclusivo (2), nel quale si diceva che nulla era emerso a carico di Stefano Galatà (l'unico dei tre siciliani che era stato possibile identificare), e sprimeva poi al Giudice Istruttore romano (3) il convincimento che il Lemke avesse esternato mere fantasticherie senza alcun fondamento nella realtà.

Dinanzi al Giudice Istruttore deponeva anche il brig. del CC. Benito Nobili, il quale, avendo partecipato alle investigazioni condotte al riguardo, precisava che il Lemke faceva parte di un gruppo di "capelloni" tedeschi (che abitualmente dormivano di notte in alcune grotte facenti parte delle catacombe sottostanti alla Ara Coeli) ed il 13 dicembre 1969, quando si era recato nella caserma del Nucleo, aveva fatto alzare da terra, ove si era appisolato, un giovane fermato, lo aveva squadrato e aveva fatto dei cenni con la testa. Il Lemke, che si preoccupava di trovare il suo vestiario, sottrattogli - a suo dire - dalla grotta dove dormiva, non aveva però in quell'occasione effettuato alcun riconoscimento personale (4).

Fra i fermati della notte tra il 12 ed il 13 dicembre 1969 nella sede del Nucleo Investigativo dei Carabinieri vi era tal Cecchini Domenico, il quale ha rievocato sostanzialmente lo stesso atteggiamento del "capellone" descritto dal brig.

(2) v. fol.139 vol.I parte I^a cart.1 istruttoria "Valpreda": rapporto in data 7.4.70 n. 469

(3) v. dep. Vitali 16.4.1970 (vol.III p.II^a fol.56 istruttoria "Valpreda")

(4) v. cart.4 vol.III p. III^a fol.736 istruttoria "Valpreda"

U. Pizzetti

Nobili (5). Il Cecchini non conosceva le generalità del Lemke, ma quelle del fermato che "il capellone" aveva fatto alzare da terra; ed ha specificato che si trattava di Giancarlo Cartocci, da lui riconosciuto successivamente attraverso una fotografia pubblicata sul libro "La strage di Stato". Ha aggiunto di aver avuto l'impressione che quel "capellone", con il suo gestire ed il suo parlare sottovoce ai Carabinieri, avesse effettuato sostanzialmente un vero e proprio riconoscimento del Cartocci.

Nello stesso senso deponeva, dinanzi al Magistrate, Fernando Visonà anch'egli fermato nelle stesse circostanze di luogo e di tempo sopra riferite (6). Il Visonà conosceva il Cartocci come elemento nazi-maoista, ma non "il capellone tedesco" che aveva fatto capire di aver riconosciuto il Cartocci medesimo.

Giancarlo Cartocci, convocato dal Giudice Istruttore per chiarire la questione e premesso di aver militato in movimenti politici di estrema destra come "La Giovane Italia", "Ordine nuovo" ed "Avanguardia nazionale", ricordava di essere stato fermato dai Carabinieri durante la notte dal 12 al 13 dicembre 1969 e poi svegliato, mentre stava dormendo nella camera di sicurezza, da un carabiniere con il quale si trovava un "capellone tedesco". Quest'ultimo lo aveva osservato e poi, fatto un segno di assenso al carabiniere, era uscito in compagnia del militare stesso. Aggiungeva il Cartocci

(5) v. cart.4 cit. vol.III parte III^a fol.528

(6) v. cart.3 vol.III p.II^a fol.136 istruttoria "Valpreda"

notarile

ci di essere stato rilasciato la sera successiva (7).

La scomparsa dalla scena giudiziaria di Udo Werner Lemke, dopo le sue dichiarazioni, alimentò per anni la pubblicistica; e si prospettò l'ipotesi che "il capellone tedesco", in un primo tempo arrestato per detenzione illegittima di sostanze stupefacenti e poi ricoverato in un manicomio, fosse stato oscuramente e forse definitivamente allontanato, a cura di ambienti interessati a non far luce sui fatti del 12 dicembre 1969, per privare i giudici del contributo di una preziosa testimonianza.

Senonchè il 29 luglio 1972 il Lemke riappariva spontaneamente davanti al Giudice Istruttore del Tribunale di Milano e raccontava quanto segue (8).

Aveva conosciuto gli italiani Nestore Crocesi, Giancarlo Cartocci, Stefano Galatà e Mario Merlino ad Hannover in un campo di addestramento alla guerriglia da lui frequentato quale iscritto al Partito neonazista tedesco. Poi, avendo ricevuto l'incarico di seguire i movimenti di alcuni giovani comunisti, suoi connazionali, era venuto in Italia. Si era portato prima a Roma, poi in Sicilia ed, indi, ancora a Roma; ove gli era capitato di sentire il Crocesi ed il Cartocci discutere fra di loro circa un'impresa da compiere la mattina del 12 dicembre 1969. Egli, pensando che quel loro discorso riguardasse i comunisti tedeschi, si era recato a piazza Venezia nel pomeriggio di quello stesso giorno 12 per vedere cosa essi avrebbero fatto; ed aveva, così, avuto modo


(7) v. cart.4 vol.III p.III fol.527 istruttoria "Valpreda"
(8) v. vol.24 fasc.15 istruttoria "Freda"

Valter...

di vedere giungere verso le 16 l'autovettura Alfa Romeo Giulietta di colore azzurro del Crocesi. Ne era disceso il Cartocci, il quale si era avviato verso l'Altare della Patria con due pacchi in mano e poi era tornato in auto senza gli stessi. La macchina era, indi, ripartita con il Galatà alla guida. Egli aveva denunciato successivamente il fatto ai Carabinieri non il 13, come era stato inesattamente verbalizzato, bensì il 19 dicembre ed, in tale occasione, aveva riconosciuto il Cartocci in una camera di sicurezza indicandolo con un cenno del capo ad uno dei militari dell'Arma. Si era reso conto che i pacchi portati nell'auto del Crocesi contenevano esplosivo per la sua personale esperienza in materia, giacchè egli stesso ne aveva portato una certa quantità, qualche mese prima, dalla Germania nella Svizzera ad una certa sig.ra Elsa Gilson, la quale era agente della C.I.A.- Costei aveva ricevuto anche alcuni timers da Bologna per mezzo del suo autista.

La suddetta versione consentiva di dare precise generalità, cioè quelle di Nestore Crocesi, al terzo "siciliano" accusate dal Lemke oltre al Cartocci ed al Galatà; ma si rivelava già in sé fantasiosa e, comunque, in netto contrasto con sicure risultanze processuali e con altre dichiarazioni dello stesso accusatore.

Al Galatà già il 4 dicembre 1970 un alibi inoppugnabile era stato fornito dal commissario di P.S. Salvatore Riggio, il quale aveva precisato, dinanzi al Giudice Istruttore del Tribunale di Roma, di averlo visto certamente verso le 20-20,15 del 12 dicembre 1969 in via XX Settembre di Catania.



davanti alla sede del M.S.I.- Il coma. Riggio si era potuto esprimere con tanta certezza in quanto aveva collegato la circostanza ad una richiesta di identificazione fatta dai Carabinieri di Catania (9).

Rimaneva, poi, senza alcuna logica spiegazione il perchè i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma avrebbero deciso di commettere un falso ideologico, attestando di aver verbalizzato le dichiarazioni del Lemke in data diversa da quella effettiva. Del resto, che la data vera fosse quella del 13 dicembre risultava chiaramente dal fatto che la sera di quello stesso giorno 13 il Cartocci era stato rilasciato e, quindi, non poteva essere stato notato in camera di sicurezza ed in stato di fermo dal giovane tedesco il 19 successivo.

Diverse, inoltre, erano le modalità con le quali si sarebbe svolto l'attentato sull'Altare della Patria nelle due versioni che il Lemke ne aveva fornito, rispettivamente, il 13 dicembre 1969 ai Carabinieri di Roma ed il 29 luglio 1972 al Giudice Istruttore di Milano. La prima volta egli aveva detto di aver visto tutti e tre i siciliani fuggire precipitosamente verso la loro autovettura (evidentemente dopo aver depono gli ordigni sul monumento). In base alla seconda versione, invece, solo il Cartocci sarebbe sceso dal veicolo per curare il collocamento dell'esplosivo nel posto designato; e l'autovettura, descritta prima come una Fiat 124 bianca, era divenuta nel nuovo racconto un'Alfa Romeo Giulietta di colore azzurro.

Macroscopiche diversità di importanti particolari si co-

(9) v.cart.17 vol.13 p.I c' fol.15 istruttoria "Valpreda"

Vittorio Marchese

gliavano, ancora, rispetto ad una terza versione che il Lemke aveva curato di consacrare - come da lui riferito al Giudice Istruttore di Milano - in un memoriale precedentemente consegnato ad un notaio di Monaco.

Da tale documento, pervenuto poi al Magistrato italiano, si ricavava che quel pomeriggio del 12 dicembre 1969 dalla autovettura Alfa Romeo (questa volta una G.T. 1750 rossa) erano scesi con un solo pacco tali Nino, Stefano e Salvatore da Palermo, i quali successivamente si erano allontanati a bordo della stessa auto guidata non dal Galatà ma dal Carrocci. Nel memoriale era stato scritto anche che i preparativi dell'attentato erano iniziati in Sicilia e che il giovane tedesco aveva ricevuto già da allora concrete proposte, da parte di Stefano Galatà e Nino Machino, di collaborare per il collocamento di ordigni esplosivi in varie città di Italia ed in particolare a Roma in piazza Venezia.

Il Giudice Istruttore di Milano, posto di fronte ai contraddittori assunti dal testimone e resosi conto che costui, fra l'altro, sottoposto a specifiche domande, aveva dimostrato di non avere alcuna idea della funzione dei timers, dei detonatori, dei collegamenti elettrici elementari per la predisposizione di ordigni esplosivi (ignorava perfino l'esistenza del noto mitra "Sten", pur avendo sostenuto di essersi addestrato in una scuola di guerriglia), gli contestava ben presto l'inaccettabilità delle sue dichiarazioni.

Il Lemke, allora, cambiava ancora una volta versione, dando, così, una ulteriore e definitiva prova di essere un calunniatore. Diceva che i progetti di compiere attentati terro-

u. Pietro...

ristici in territorio italiano erano stati espressi già in Germania dal Cartocci, dal Crocesi e dal Galatà e che aveva deciso di venire in Italia con loro per aiutarli in quelle imprese e guadagnare, così, qualcosa. Non si erano poi messi d'accordo sul prezzo della sua collaborazione quando erano giunti insieme in Italia (il Galatà si era rifiutato di dargli £.5.000.000); e, perciò, dopo che gli attentati del 12 dicembre 1969 si erano ormai verificati, aveva deciso di denunciare il Galatà per mero spirito di vendetta e non per averlo realmente colto nella commissione di alcun fatto delittuoso. False erano anche le accuse da lui rivolte nei confronti di Giancarlo Cartocci. Gli erano state suggerite dal movimento di estrema sinistra "Lotta Continua", che gli aveva predisposto un'artificiosa costruzione accusatoria in danno anche degli esponenti di destra Merlino, Caradonna e Rauti. Gli era stata suggerita altresì la circostanza dei timers, che egli non aveva mai visti. Non era neanche vero - sempre secondo questa sua nuova versione - che egli si fosse addestrato in una scuola di guerriglia.


Sentito dal Magistrato il giorno successivo, Udo Lemke Werner tentava in un primo momento di ritornare sulle sue primitive posizioni, dicendo di voler confermare il memoriale da lui depositato presso il notaio di Monaco e limitando le accuse, circa la materiale commissione dell'attentato sull'Altare della Patria, al solo Cartocci. Precisava, infatti, che solo quest'ultimo era stato da lui visto nella "Giulietta", a bordo della quale era ripartito dopo aver portato i due pacchi di esplosivo sul monumento.

Udo Lemke Werner

Alle ulteriori ammonizioni dell'Istruttore, che lo invitava a dire la verità, egli cedeva tuttavia ancora una volta, confessando di avere inventato tutto nella speranza di guadagnare del danaro con clamorose interviste giornalistiche. Spiegava di aver appreso fatti e nomi (poi da lui riferiti) dai giornali e da giovani di "Lotta Continua". In realtà era venuto a conoscenza degli attentati del 12 dicembre 1969 solo il successivo giorno 13; ed aveva reso false dichiarazioni ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma per darsi importanza.

Analoga confessione rendeva ancora il 31 luglio 1972, aggiungendo di aver utilizzato, per le sue accuse, nomi da lui conosciuti nell'ambiente del contrabbando di tabacchi che aveva frequentato in Sicilia. Ai Carabinieri il 13 dicembre 1969 aveva voluto presentarsi in veste di accusatore anche per deviare i loro sospetti, in ordine agli attentati, da lui e da alcuni suoi amici comunisti tedeschi fermati dai militari per accertamenti. Aggiungeva, altresì, di aver fatto, all'epoca, il confidente della Polizia in danno di alcuni spacciatori di sostanze stupefacenti; i quali, poi, per vendicarsi, gli avevano messo della droga nella stanza di albergo ove dormiva, provocando, così, il suo arresto.

Sottoposto dal Magistrato ad arresto monitorio per essersi dimostrato reticente su alcune circostanze, il Lemke manifestava segni di squilibrio mentale e veniva, perciò, ricoverato in ospedale. Ivi, in data 1° agosto 1972, ribadiva al Giudice di non sapere alcunchè circa gli autori degli at-



tentati terroristici del 12 dicembre 1969. In ordine alle false dichiarazioni da lui rese ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, faceva presente di essersene indotto per non essere obbligato a tornare in Germania dal momento che si trovava senza denaro e senza permesso di soggiorno. Riferiva, ancora, di aver militato per poche settimane nella "Legione Straniera", ove prestava servizio anche il suo genitore.

Il Giudice Istruttore, dato atto che il teste nel corso della nuova deposizione "ha dato versione dei fatti che trova riscontro negli accertamenti svolti, nelle more, dalla polizia giudiziaria" per incarico del Magistrato (10), ne disponeva la liberazione.

Seguiva l'incriminazione del testimone medesimo per il delitto di calunnia specificato come in epigrafe.

Sentito come imputato, il Lemke dichiarava, in presenza del Console della Repubblica Federale tedesca, di riportarsi alla sua ultima deposizione. Veniva, poi, rinviato al giudizio di questa Corte di Assise, come si è accennato in narrativa (11).

Tutto quel che si è finora esposto in rigoroso ordine cronologico sulle varie fasi della vicenda di Udo Werner Lemke, seguendo gli sviluppi dell'istruttoria "romana" e di quella "milanese", è già di per sé tanto eloquente da non richiedere ulteriori argomentazioni per il giudizio definitivo, il quale deve essere indubbiamente di colpevolezza.

(10) v. vol.24 fasc.15 fol.54 istruttoria "Freda"

(11) v. parte II, cap.XII

M. G. P. P.

L'ampia e ribadita confessione di questo imputato è da ritenersi, infatti, prova inconfutabile di reità, giacchè il continuo susseguirsi di gravi ed insanabili contraddizioni ed inverosimiglianze, le quali hanno caratterizzato il comportamento processuale di lui, spesso in contrasto - per giunta - con circostanze obiettivamente accertate, indica la confessione stessa come il logico e naturale emergere di una verità a lungo invano occultata con mezzi palesemente artificiosi.

Lo sbandamento sociale e morale che caratterizza la vita di questo giovane tedesco, il cui vagabondaggio lo ha posto in contatto con i mondi più disparati ed equivoci, come quelli del contrabbando, della droga e dei confidenti anonimi di polizia, spiega adeguatamente, sul piano umano, la leggerezza con la quale ha formulato tanto gravi accuse e giustifica, sul piano giuridico, tenuto conto altresì della risipiscenza dimostrata con le sue ultime dichiarazioni, la concessione allo stesso delle attenuanti generiche.

Tali attenuanti ben possono dichiararsi prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art.368 comma II° C.P.-

Inoltre l'evidente unicità del disegno criminoso concepito dall'imputato, con quelle tre contestuali incolpazioni in danno di tre diverse persone, impone l'unificazione dei tre delitti di calunnia sotto il profilo del reato continuato ai sensi dell'art.81 C.P.-

W. Steinhilber

CAPITOLO XXXV
=====

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE NELL'AMBITO DEL "22 MARZO".

L'ESPLOSIONE NELLA SEDE DEL M.S.I. A COLLE OPPIO.

Su elementi del circolo "22 marzo" si orientarono, come si è dettagliatamente esposto in narrativa (v. parte I^a), le prime indagini degli inquirenti romani relative agli attentati del 12 dicembre 1969.

Preliminare è l'esame delle caratteristiche e delle finalità di tale circolo, particolarmente in relazione all'attività che vi svolsero Pietro Valpreda, Mario Michele Marilino, Emilio Borghese, Roberto Gargamelli, Emilio Bagnoli ed Enrico Di Cola. A tutti costoro è stato contestato - fra l'altro - il delitto di associazione per delinquere; e, ad avviso della Corte, la loro colpevolezza in ordine a questa imputazione deve ritenersi accertata.

Ha precisato, in proposito, l'agente di P.S. Salvatore Ippolito, il quale ebbe modo di controllare giorno per giorno nella falsa veste del "compagno Andrea" il comportamento dei suddetti, che essi già quando il "22 marzo" nacque nell'ottobre 1969, come gruppo dissidente nell'ambito del circolo anarchico "Bakunin", ed ancora in epoca precedente si erano distinti fra gli altri per la loro attiva adesione e delittuosi programmi: indefinito era il loro orientamento politico, ma la loro attività era preordinata a provocare incidenti in occasione di pubbliche manifestazioni con vari strumenti atti ad offendere (bastoni, tubi di ferro, spezzoni di catene) ed a compiere le cosiddette "azioni esemplari", le quali consistevano nel colpire materialmente con mezzi di distruzione (bombe molo

Mario Borghese

tov, ordigni esplosivi e simili) obiettivi prestabiliti.

Nè la violenza concertata rimase allo stadio di sterili enunciazioni verbali, ma ebbe concrete e molteplici attuazioni che l'Ippolito non mancò di segnalare al suo diretto superiore, commissario di P.S. Domenico Spinella, incaricato dal Capo dell'Ufficio politico della Questura di Roma di tenersi a continuo contatto con l'agente informatore.

Dalle testimonianze rese dall'Ippolito e dallo Spinella (1) emergono i seguenti episodi.

Nella seconda quindicina del settembre 1969, la sera precedente ad una manifestazione organizzata dai metallurgici in piazza S.Giovanni, Merlino, Bagnoli, Mander ed altri decisero concordemente di portarsi il giorno successivo presso la sede della Fiat di viale Manzoni per danneggiarla mediante rottura delle vetrine. Puntualmente il giorno dopo si accinsero all'impresa, ma non riuscirono a compierla per il tempestivo intervento della Polizia provocato dalle informazioni fornite al riguardo dall'Ippolito; il gruppo si spostò allora presso la sede del Messaggero e poi a quella della Fiat di via Bissolati per attuare ivi, con bastoni e sassi già predisposti, il danneggiamento desiderato, ma anche questa volta l'azione violenta non poté avere realizzazione a causa di un idoneo servizio di ordine pubblico; nel corso di tali avvenimenti si unì ai dimostranti il Borghese.

Alle ore 12 del 7 ottobre 1969 il Merlino, il Bagnoli, ed

(1)v. cart. 3 istruttoria "Valpreda" vol.III p.II^ foll. 35-38-99 bis e segg. per la fase istruttoria; nonché verb. udienze dibattimentali 17.1.77 e 1.4.1978



altri loro compagni si portarono a Colle Oppio per fare scoppiare una bottiglia piena di benzina nella sede del Movimento Sociale Italiano sita in via Terme di Traiano. Lo scoppio avvenne dopo l'introduzione della bottiglia attraverso una finestra e provocò danni alla porta d'ingresso (2).

Il 15 novembre successivo si svolse a Roma una dimostrazione in favore del Vietnam ed al corteo organizzato dal "Movimento studentesco" parteciparono anche, muniti di bandiere nere, vari elementi del circolo "22 marzo"; si distinsero fra gli altri il Valpreda, il Borghese, il Bagnoli, il Di Cola ed il Mander, che si divisero in due gruppi. Il primo, costituito da Valpreda e tal Claudio, si allontanò per svolgere a via Veneto nei pressi dell'Ambasciata americana quella che il Borghese aveva definito, parlando con l'Andrea, l'azione "più grossa". Il secondo gruppo si diresse per via Nazionale e, giunto all'altezza dei magazzini della ditta americana "Minnesota", provvide, a mezzo del Mander e del Di Cola, ad infrangerne le vetrine a sassate (3). Indi i due gruppi si ricongiunsero nella stessa via Nazionale e "l'Andrea" sentì il Valpreda che diceva di non aver potuto combinar nulla perchè i punti strategici di Roma erano presidiati dalla Polizia.

(2) v. sull'episodio anche la deposizione testimoniale di Gildo Tinarello in cart.4 vol.III p.III istruttoria "Valpreda".

(3) Sugli atti preparatori di tale sassaiola vi è riscontro nella deposizione resa in dibattimento (ud.15.3.1978) da un aderente al circolo "22 marzo", Silvio Amidei, il quale ha riferito di avere nell'occasione portato delle pietre nel cestello della sua motoretta.

U. M. P.

Nella autovettura di costui in questa occasione l'Ippolito notò un pacco cilindrico che, per la forma e per la delicatezza con la quale venne maneggiato, faceva pensare ad un ordigno esplosivo. Il Valpreda si allontanò ancora affermando che "sarebbe andato a vedere ciò che si poteva fare" e prese appuntamento con gli altri per le ore 22 in piazza Navona. Ivi giunto poi, puntualmente, egli ripeté "di non aver potuto far nulla per la presenza della Polizia".

Tre giorni dopo, la sera del 18, nella sede del "22 marzo" il Merlino giunse con la proposta di un'azione da svolgere l'indomani in occasione dello sciopero generale per la casa. Egli chiese: "Avete preparato della roba?". Era evidente il riferimento ad un'impresa di carattere dinamitardo in quanto per "roba" nel gergo degli anarchici si intendeva, come lo stesso Valpreda ha ammesso in uno dei suoi interrogatori, materiale esplodente. Il Valpreda rispose rimandando al giorno dopo la organizzazione del da farsi ed il Borghese, presente al discorso, propose: "la benzina la possiamo estrarre dalla macchina di Andrea oppure dalla macchina di Piero". A questo punto l'"Andrea" pensò che si volessero predisporre delle "bottiglie molotov" e si affrettò ad informare della cosa lo Ufficio Politico della Questura.

Avvenne, così, che la mattina del 19 nel negozio di via del Boschetto, ove si erano dati convegno una diecina di elementi del "22 marzo", fece irruzione la Polizia, perquisì il locale ed accompagnò in Questura Valpreda, Borghese, lo stesso Andrea (ovviamente per non destare sospetti circa la sua qualità di agente informatore) e gli altri. Negli uffici del-

M. Borghese

la Questura il Borghese confidò all'Andrea che, durante la perquisizione, era riuscito a liberarsi di uno spezzone di catena che aveva con sè mentre il Valpreda, da parte sua, aveva nascosto un tubo di gomma (adatto, com'è noto, per estrarre benzina dai serbatoi degli autoveicoli per confezionare bottiglie incendiarie o molotov) gettandolo in un ripostiglio attiguo al negozio.

Nel corso dello stesso 19 novembre il Valpreda venne rilasciato con i suoi amici dalla Polizia, ma la sera rimase coinvolto, insieme al Di Cola ed al Gargamelli, in una rissa a Trastevere e fu arrestato nella flagranza del reato. Restò in stato di custodia preventiva per alcuni giorni; e proprio in quel periodo di tempo venne commesso un attentato di dinamitardo in danno dell'edificio che ospitava la Legione dei Carabinieri "Lazio" in piazza del Popolo. Commentando tale attentato il Bagnoli, in presenza dell'Andrea, ebbe ad esclamare: "azione esemplare!"; al che il Merlino ribattè con tutta serietà: "questa non è un'azione esemplare, sono dei principianti e per colpa loro ci andiamo di mezzo noi professionisti". Il Merlino, indi, cercò di dare una dimostrazione pratica sul come si colloca un ordigno esplosivo.

Discorsi del genere non erano certo nuovi in quello ambiente e l'agente Ippolito ne aveva sentito fare sin dal settembre 1969, allorchè Olivo della Savia ed Emilio Bagnoli avevano discusso nella sede del "Bakunin" (non si era ancora formalmente costituito il "22 marzo") se fosse più opportuno collocare una bomba alla sede della Fiat o in un cantiere edile oppure ancora presso l'abitazione di un grosso industriale edile.

Carlo...

Tutte le su esposte notizie, fornite dall'Ippolito ai suoi superiori gerarchici, si riferiscono a fatti specifici ed assai significativi; i quali indicano come i discorsi che si facevano nell'ambito del "22 marzo" non costituissero mere dispute teoriche sull'impiego della violenza quale strumento di lotta politica, ma fossero invece finalizzati alla realizzazione di delitti di danneggiamento e contro l'ordine pubblico nonchè contro le persone negli scontri di piazza.

Non può, certo, affermarsi che i risultati raggiunti dagli imputati, con le loro azioni sopra descritte, siano stati particolarmente gravi dal punto di vista dei danni cagionati.

Tuttavia deve tenersi conto delle scarse attitudini di quei giovani esaltati al compimento di imprese di un certo rilievo, nonchè al fatto che la quasi costante presenza nel gruppo di un agente informatore di Polizia contribuì notevolmente ad evitare o, quanto meno, a mitigare gli effetti delle azioni criminose intraprese.

Quel che interessa, comunque, non è lo sviluppo sul piano concreto dei fatti programmati o l'identificazione dei personaggi coinvolti nelle singole azioni di violenza; alle quali poterono partecipare estemporaneamente anche altri soggetti di secondo piano confluiti come simpatizzanti nel circolo "22 marzo" e non imputati, nel presente procedimento, del delitto di associazione per delinquere. L'unico aspetto rilevante, in ordine alla sussistenza di quest'ultimo delitto, concerne l'accordo permanente - ricostruibile in base alle dichiarazioni dell'agente Ippolito - fra il Valpreda, il Merli-

Votato 50/10/1971

no, il Borghese, il Gargamelli, il Bagnoli, il Di Cola ed il Mander (4) per il compimento di una serie indeterminata di illeciti penali del genere sopra indicato. E' noto invece che, ai fini della ricorrenza del delitto previsto dall'art.416 C.P., non è affatto indispensabile che l'illecito programma concordato abbia totale o parziale attuazione. Basta, invece, per realizzare pienamente il reato in esame, la cui obiettività giuridica è l'ordine pubblico, il semplice fatto del collegamento associativo fra tre o più persone animate dal comune intento di commettere una serie indeterminata di delitti. E', in altri termini, la costituzione della "societas sceleris" ad essere considerata dal nostro codice penale come elemento necessario e sufficiente perchè sia posto in pericolo il bene sociale tutelato dal citato art.416, nulla rilevando ai fini di tale norma incriminatrice, come ha più volte insegnato il Supremo Collegio con orientamento costante (v. ad es. Cass.19.6.67 Conte, 13.2.1970 Cerrato, 5.XI.70 Frizzarin), che i delitti programmati non siano stati poi affatto commessi o che alcuno degli associati non vi abbia preso parte.

Quanto alla struttura dell'organismo societario, è ormai consolidata giurisprudenza che basta, per dar vita al reato di associazione per delinquere, "una qualunque e pur rudimentale forma di predisposizione che serva ad attuare la continuità del programma criminoso" (Cass.6.2.1970 Capececiatello)

(4) Il Mander, prosciolto per incapacità di intendere e di volere in fase istruttoria, non può ovviamente essere preso in esame, come imputato, da questa Corte.

Antonio Pizzuto

"con apprestamento dei mezzi anche occasionale nel corso della permanenza del vincolo associativo, purchè ciò sia sufficiente in concreto per la realizzazione di quel programma di delinquenza per cui il vincolo associativo si è instaurato e perdura, in relazione alle esigenze richieste dall'esecuzione dei delitti programmati" (Cass.26.10.1977 n.1646 De Rosa ed altri). Non sono previste, come essenziali, forme determinate di costituzione nè attribuzioni di compiti specifici a ciascuno degli associati. Nella specie, pertanto, la disponibilità di locali determinati per gli incontri e per la formulazione dei progetti delittuosi (il negozio gestito da Valpreda in via del Boschetto e, fin dagli inizi del novembre 1969, la sede propria del "22 marzo" in via del Governo Vecchio), la abitudine delle riunioni ivi tenute con discorsi del genere sopra detto, la pluralità dei mezzi di offesa, sequestrati dalla Polizia nelle abitazioni degli associati (tubi di ferro tipo manganello in casa Di Cola, altro simile manganello sequestrato nell'auto di Valpreda, miccia detonante (5) in casa Mander) o descritti da testimoni e dagli imputati stessi (spezzone di catena che il Borghese diceva di portare sempre con sè, tubo di gomma adoperato dal Valpreda per l'estrazione della benzina destinata alla confezione delle bottiglie incendiarie, tubo di ferro che il Bagnoli - come ha riferito l'agente Ippolito - portava infilato nella cintura e nascosto nei pantaloni, il de

(5) Tale miccia, in sede di perizia (v. parte I^a cap. 14), è stata ritenuta perfettamente idonea ad innescare detonatori e non ad essere impiegata, come sostenuto dal Mander, per la preparazione di fuochi di artificio o per l'accensione di motori di aereomodelli.

[Handwritten signature]

posito di esplosivo del quale si tratterà nel capitolo seguente) sono tutti elementi ben validi a costituire, nel loro complesso, quel tipo di organizzazione delinquenziale richiesto dalla legge penale per la sussistenza del reato in questione.

In punto di fatto va ancora aggiunto che i riferimenti testimoniali Ippolito-Spinella, pur di per sè dotati di notevole efficacia probatoria data la qualità dei pubblici ufficiali che li hanno forniti, trovano conferma nella parola di persone legate ai giudicabili da motivi di solidarietà, come Umberto Macoratti, e degli anarchici del "Bakunin".

Umberto Macoratti fu addirittura, almeno fino ad un certo momento, frequentatore e simpatizzante del circolo "22 marzo". Nel locale di via del Governo Vecchio si recò ancora una volta proprio il pomeriggio del 12 dicembre 1969 per ascoltare la conferenza del Serventi e si munì di apparecchio registratore per incidere su nastro le parole del conferenziere. Egli si presenta, quindi, sin dalle prime indagini, come la persona meno adatta ad essere considerata portatrice di interessi calunniosi in danno degli attuali imputati; anche perchè, evidentemente, certe accuse verso quella determinata organizzazione potevano ritorcersi pure verso di lui che, più o meno abitualmente, alla stessa organizzazione era stato vicino. Macoratti merita, quindi, il più largo credito quando, interrogato nella Questura di Roma il 16 ed il 17 dicembre (6), indi-

(6) una sintesi delle dichiarazioni del Macoratti è stata fatta in narrativa (v. parte I^a cap.6).

Umberto Macoratti

ca il Bagnoli come costante sostenitore del programma delle "azioni esemplari contro la società" ed il Valpreda come portatore della "tesi di creare incidenti con la Polizia durante le pubbliche manifestazioni nonchè di compiere atti dinamitardi". Il 16 novembre Macoratti fu presente nel negozio di via del Boschetto quando sentì Mander dichiararsi propenso ad "attentati dinamitardi con bombe molotov contro l'Altare della Patria" nonchè Borghese e Gargamelli al compimento di rapine in istituti bancari per poi bruciare i soldi sulla strada in segno di disprezzo per il capitale. Sentì, ancora, gli stessi Borghese e Gargamelli parlare dell'opportunità di attentati dinamitardi contro le banche.

Con una lettera inviata al Giudice Istruttore, successivamente alle dichiarazioni rese nella fase degli atti di polizia giudiziaria, il Macoratti, evidentemente pentito di aver recato danno agli amici del 22 marzo, ha cercato di spiegare di essere stato costretto a parlare da subdole manovre escogitate dagli inquirenti; ma non ha negato di aver detto, comunque, il vero. Egli, del resto, nelle deposizioni poi fatte al Magistrato Istruttore (7) ha ricalcato più o meno le stesse accuse precisando, altresì, che il gruppo "22 marzo", guidato dal Valpreda e dal Merlino, si era staccato dal circolo "Bakunin" perchè voleva realizzare "iniziative concrete" e che nel nuovo ambiente societario, frequentato assiduamente anche da Bagnoli, Di Cola, Borghese, Gargamelli e Mander, "di azioni con

(7) cart.3 vol.III p.II* foll.189 e segg.istruttoria "Valpreda"


M. Valpreda

bombe si parlò in vari tempi" (Il Mander, in particolare, aveva in odio evidentemente l'Altare della Patria: infatti in due distinte occasioni disse che sarebbe stato opportuno farlo saltare in aria con bombe molotov). Ha aggiunto ancora al Procuratore della Repubblica: "Il Mander in un giorno del mese di novembre, non ricordo quale, mi disse che due stranieri avevano portato al Bakunin un libretto nel quale vi erano le istruzioni per la preparazione di ordigni esplosivi. Mi disse Mander che nel libretto si spiegava come si dovevano fare i collegamenti elettrici per il funzionamento delle bombe a pila. Aggiunse che era scritto in lingua straniera, mi sembra che disse in francese. Il discorso avvenne occasionalmente in quanto il Mander lamentava il fatto che Pietro Valpreda si era portato con sé il libretto al nuovo movimento 22 marzo..." (8).

Un estremo tentativo di salvataggio in favore dei suoi amici incriminati il Macoratti ha effettuato in fase dibattimentale, ove ha cercato di minimizzare ancora la portata accusatoria delle sue molteplici dichiarazioni testimoniali; ma neanche in tale sede egli si è sentito di ritrattare completamente la parte sostanziale delle numerose informazioni da lui in precedenza fornite sui programmi di violenza del gruppo.

Al Macoratti fanno eco alcuni anarchici del "Bakunin": precisamente Giorgio Spanò e Veraldo Rossi, i quali hanno dichiarato che la scissione nel seno del vecchio circolo e la conseguente formazione del "22 marzo" avevano avuto i primi fermenti

(8) v. cart.3 vol.III p.II* fol.193 istruttoria "Valpreda"



ti nell'estate del 1969. Il motivo di fondo consisteva nel metodo di lotta. Il Valpreda (9), che nell'ambito del Bakunin era sospettato addirittura di essere una spia della Polizia, riteneva superati i metodi tradizionali della Federazione anarchica italiana ispirati allo studio dei problemi sociali ed alla pacifica propaganda idonea a risvegliare la coscienza libertaria del popolo; per lui " si doveva passare alle bombe". Significative, del resto, erano le iscrizioni sulle pareti della baracca ove il Valpreda abitava: tutte scritte inneggianti alla violenza sanguinaria (10).

I vecchi anarchici del Bakunin, sostenitori di un movimento di più meditato pensiero, non si riconoscevano nel nuovo attivismo violento propugnato da Pietro Valpreda ed il dissenso culminò in un gesto clamoroso cui ha fatto riferimento Veraldo Rossi (11) al Procuratore della Repubblica: l'interdizione a frequentare il "Bakunin", pronunciata nel novembre 1969, nei confronti dei componenti del "22 marzo" perchè "elementi ritenuti provocatori e legati ad altri elementi di provenienza notoriamente fascista". Questo severo giudizio venne ripetuto, dopo l'arresto degli imputati, sul n.44 del periodico anarchico "Umanità nova" con toni di particolare sdegno verso il Valpreda "designato quale animatore, circondato da un gruppetto di giovani esaltati, di un circolo sedicente anarchico dove pullulavano elementi squadristi, feticisti del culto

(9) v. cart.3 vol.III p.II^a foll.226 e segg. istruttoria "Valpreda": v.dep.Spanò e Rossi.

(10) v. al riguardo i rilievi fotografici in cart.13 fasc. 16 istruttoria "Valpreda"

(11) v. cart.3 cit. vol.III p.II^a fol.249

Valpreda

della violenza distruttiva" (12).

Elementi di prova circa l'esistenza del criminoso vincolo societario "de quo" offrono direttamente perfino gli stessi imputati, i quali, come si evince dalle loro dichiarazioni riportate in narrativa (13), pur nel tentativo di giustificare la propria condotta, hanno esposto fatti e circostanze illuminanti sui programmi e sui metodi di lotta adottati dal "22 marzo".

Pietro Valpreda si è detto contrario agli attentati dinamitardi, pur precisando che altri nel circolo si dichiaravano più volte favorevoli agli stessi; ed ha affermato che il programma di azione del suo gruppo era costruttivo, essendo diretto alla creazione di comitati di base nelle fabbriche e di comitati di quartiere per curare gli interessi della base popolare. Egli si è riportato, per quanto concerne le formulazioni ideologiche del "22 marzo", all'intervista concessa al settimanale "Ciao 2001" ed apparsa nel numero 43 del 19 novembre 1969 di detto periodico; il cui direttore, Sergio Marchetti, ha attestato dinanzi al Giudice Istruttore (14) la perfetta fedeltà del testo pubblicato al contenuto di un foglio dattiloscritto dagli stessi intervistati. Senonchè da questa pubblicazione i propositi pacifici e costruttivi, asseriti dal Valpreda, vengono nettamente smentiti in

(12) v. cart.7 istruttoria "Valpreda" vol.V 1 bis p.II^a fol.3

(13) v. parte I^a cap.4 e 7

(14) v. cart.4 vol.III p.III^a fol.618 istruttoria "Valpreda"


Pietro Valpreda

quanto in essa si programma il "rovesciamento di ogni forma di potere e di autorità - nè Dio, nè Stato, nè servi, nè padroni" ed il compimento di un tipo di "azione esemplare, azione cioè che, anche partendo da un limitato gruppo di individui, riesce a coinvolgere il massimo numero di persone e che, nello stesso momento in cui viene fatta, da sè stessa è superata, perchè indica a tutti quelli che vi hanno preso parte un altro obiettivo da colpire, un'altra azione esemplare da compiere che riesca a coinvolgere un numero sempre maggiore di individui". "In questo senso - ivi si continua - nasce e si sviluppa il "22 marzo" accettando la prassi degli arrabbiati di Nanterre". (15).

E' un'intervista che, pur essendo chiara sui propositi violenti del "22 marzo", costituisce una manifestazione più cauta ed attenuata di quanto era stato già espresso, con accenti più vivaci, nel bollettino "Terra e libertà" dal Valpreda ideato, stampato e diffuso, insieme a Leonardo Claps ed Aniello D'Errico, qualche tempo prima, quale organo del circolo anarchico milanese degli Iconoclasti. Si legge, infatti, nel n.1 del 21 marzo 1969 di tale bollettino sotto il titolo "Ravachol è risorto" quel che segue:

"In meno di un mese si possono elencare: una bomba carta fatta esplodere in un carcere siciliano per far capire alla opinione pubblica la situazione tragica della vita che sono costretti a subire i detenuti; una bomba al Tribunale di Livorno fatta esplodere dal "Gruppo anarchico Giustizia del Po-

(15) v. cart.7 vol.V 1 bis p.II^a istruttoria "Valpreda"



polo", una bomba al campo americano Corday di Pisa, dal gruppo sumnominato, per dissentire dalla scienza inutile lunatica; una bomba non esplosa, purtroppo (perchè spenta la miccia subito dopo) alla Caserma di Pubblica (in) Sicurezza di piazza S.Sepolcro in Milano; una bomba all'ufficio turistico spagnolo, del "Gruppo anarchico Barcellona 39", per dissentire dalla Linea franchista e dalle sue mosse di carattere prettamente fascista; una bomba a Torino davanti alla chiesa di S. Cristina del "Gruppo anarchico di azione diretta"; 4 bombe a Padova (la prima contro il palazzo universitario Bo, la seconda di fronte alla casa del Questore, la terza nei pressi della sede di un liceo, la quarta a mezzo metro dal Palazzo di Giustizia; totale: dieci bombe in meno di un mese.

Qui mi fermo per non essere monotono. Altri attentati seguiranno a questi che ho elencato. La Polizia brancola nel vuoto. I borghesi tremano e cercano di svignarsela con il capitale. I pseudo comunisti pigliano posizione contro questi atti di terrorismo (sic) anarcoidi. La coscienza popolare comincia a risvegliarsi e... i botti aumentano!!!! E poi, suavia, cos'è una bomba anarchica al confronto delle bombe (all'idrogeno, atomiche, batteriologiche) della società capitalistica, che affonda le sue radici nell'ignoranza popolare coi miti della patria e del militarismo, di un essere superiore inesistente e di una chimerica libertà soprannaturale? Cos'è la violenza degli anarchici al confronto della violenza istituzionalizzata degli Stati?... Il Corriere della sega (o Corriere della serpa oppure Corriere della Serpe ovvero Corrierone) scriveva che i veri anarchici sono quelli che tirano bombe di notte o in zone isolate per non causare danni e far male alle persone.

Questa è una mossa psicologica dei Crespi per dire ai giovani contestatori che i veri anarchici sono quelli che non fanno male a nessuno e farli allontanare dallo studio dei vari pensatori dello anarchismo. Certo gli anarchici non vorrebbero far male a nessuno ma essi amano troppo la libertà! per poter realizzare una società libera non ci si può assolutamente arrivare con il culto della parola, bisogna passare purtroppo attraverso la fase violenta. Chi poggia il suo sedere odorante di borotalco sulla comoda poltrona del potere, sugli inermi, non rinnegherà di certo la sua posizione per migliorare la condizione dei sottosviluppati (che gli fruttano la qualifica di

Manfredi

super-privilegiati) di fronte alle menate psicologiche dei rivoluzionari verbali. Che gli anarchici facciano scoppiare le loro bombe solo in zone isolate è falso. Abbiamo visto dove sono scoppiate e possiamo dire che non sempre, anzi quasi mai, scoppiano in zone isolate. Centinaia di giovani sono pronti ad organizzarsi per riprendere il posto di nemici dello Stato ed a gridare nè Dio, nè padrone, con la dinamite di Ravachol, col pugnale di Caserio, con la pistola di Bresci, col mitra di Bonnot, le bombe di Filippi e di Henry. Tremate borghesi! Ravachol è risorto" (16).

L'articolo sopra riportato, impeggiante alle opere dei più sanguinari fra gli anarchici individualisti che la storia ricordi, risulta consegnato per la stampa al D'Errico, come costui ha dichiarato (17), dal Claps e dal Valpreda, il quale non ha negato la circostanza.

Non occorre davvero commento alcuno per chiarire ulteriormente le idee programmatiche alle quali il Valpreda aderiva e che egli diffondeva, anche, sintetizzandole nel motto "Bombe, sangue, anarchia" (18).

Questi intendimenti, così esplicitamente manifestati, trovano riscontro nelle ammissioni degli imputati Bagnoli, Merlino, Mander e Borghese, di cui in narrativa, circa gli attentati dinamitardi dimostrativi e la disponibilità di esplosivo ed altri mezzi di offesa.

Trovano riscontro, altresì, in deposizioni testimoniali re

(16) v. all. rapporto 26.12.1969 Questura Milano in cart.7 vol.V 1 bis p.III* foll.113 e segg.Istruttoria "Valpreda".

(17) v. cart.7 vol.V 1 bis p.III* cit. foll.127-128

(18) di tale motto egli si è assunto esplicitamente la paternità: v. cart.2 vol.II p.I* fol.12 r.istruttoria "Valpreda"

v. m. p. m. m.

se da persone trovatesi occasionalmente in contatto con qualcuno dei suddetti imputati. Va ricordato, al riguardo, quanto depresso in fase istruttoria dall'attrice Rosanna Rovere, presso la cui casa trovò ospitalità notturna il Valpreda nei giorni precedenti agli attentati: "Nei discorsi fatti con il Valpreda ed in quelli sentiti qualche volta nel circolo 22 marzo venne fatto solo riferimento al lancio delle bottiglie molotov...." (19). Giova anche menzionare, in proposito, le dichiarazioni di Angelo Fascetti, aderente al 22 marzo, il quale ha tenuto a precisare che gli altri aderenti, conoscendo la sua contrarietà al compimento di atti violenti, non lo tenevano al corrente delle imprese di tal genere; ed ancora le informazioni date da altro frequentatore del circolo, Cosimo Caramia, che ha parlato (20) del suo rifiuto di accogliere gli inviti del Merlino di lanciare bottiglie molotov contro gli agenti e le camionette della Polizia in occasione del raduno di cinquantamila metalmeccanici a Roma il 28 novembre 1969..

Vi è, quindi, in atti ampio materiale probatorio per poter affermare con tranquilla coscienza che Pietro Valpreda, Mario Merlino, Emilio Borghese, Roberto Gargamelli, Emilio Bagnoli ed Enrico Di Cola assunsero una posizione particolare, penalmente rilevante ex art.416 C.P., nell'ambito del "22 marzo", da loro voluto per coordinare ed attuare nei loro incontri, sulla base di un sufficiente piano organizzativo, i loro comuni propositi delittuosi. Si trattava di propositi i

(19) v. cart.3 vol.III p.II° fol.325 istruttoria "Valpreda"

(20) v. cart.3 cit. vol.III p.II° fol.149

Antonio Pizzuto

quali, come si è già accennato, erano diretti, nello sfogo di un violento attivismo senza chiari scopi politici, alla commissione di reati con l'impiego di esplosivi (legge 2.10. 1967 n.895), contro l'integrità delle cose (art.635 C.P.), nonchè contro l'incolumità delle persone e specialmente degli appartenenti alle forze di Polizia in servizio di ordine pubblico durante le manifestazioni di piazza (artt.336-337-341-582 e segg. C.P.).

Nulla rileva, in favore degli imputati, il fatto che il Merlino - come in appresso si dirà - agisse ispirandosi, in realtà, ad un'ideologia politica ben diversa da quella degli altri elementi del "22 marzo"; in quanto l'accordo criminoso e gli intenti operativi legavano, comunque, lui e gli altri.

Piero Valpreda e Mario Merlino palesemente appaiono promotori, organizzatori e capi della associazione per delinquere contestata.

Già dal giorno del fallimento delle imprese concertate per la manifestazione dei metallurgici del 18 settembre 1969 il Merlino aveva enunciato l'idea della costituzione di una "societas sceleris". Ha riferito testualmente l'agente Ippolito che a manifestazione esaurita "si portarono dunque alla sede del Bakunin, ove il Merlino fece un discorso del seguente tenore: pur non essendo stata quel giorno attuata alcuna azione concreta, il fatto stesso di aver raggiunto un accordo, tra i partecipanti, per un'azione violenta costituiva un fatto positivo rivoluzionario e, pertanto, si presentava la necessità di creare un gruppo capace di svolgere azioni del genere" (21).

(21) v. cart.3 cit. vol.III p.II* fol.103 r.

Merlino, Valpreda

Fu il programma di fondazione del futuro "22 marzo" ed il suo ideatore ne condivise con Pietro Valpreda la concreta attuazione, esercitando poi, insieme a quest'ultimo, spiccate funzioni direttive nel nuovo organismo societario.

La qualità di capi è stata riconosciuta concordemente ad entrambi dai vari soci del circolo, oltre che attestata dall'agente Ippolito.

Ha precisato Umberto Macoratti al Procuratore della Repubblica: "La corrente dissidente fu guidata da Merlinio Mario e Valpreda Pietro (22)"; ed Emilio Borghese: "E' vero che nell'ambito del circolo anarchico vi erano alcuni che proponevano di svolgere azioni violente a scopo provocatorio. Il Valpreda ed il Merlinio erano tra i più attivi... proponevano il lancio di bottiglie molotov in ogni occasione ed esplicitamente dichiaravano di averlo fatto altre volte" (23). Ancora Giovanni Ferraro, parlando della contrarietà del Mander alla costituzione di gerarchie nell'ambito associativo, così si è espresso dinanzi al Giudice Istruttore: "... anche il Mander era contrario alla formazione del 22 marzo perchè vedeva il Bagnoli, il Valpreda ed il Merlinio come dei leaders e pertanto considerava il gruppo estraneo all'anarchismo" (24). L'accento al Bagnoli si spiega perchè questi in varie circostanze apparve assai vicino ai due capi, tanto da essere definito dal Macoratti "elemento di rilievo".

(22) v. cart. 3 cit. vol. III p. II* fol. 189

(23) v. cart. 2 cit. vol. II p. I* fol. 106

(24) v. cart. 2 cit. vol. II p. I* fol. 316

v. Mander

Non può ritenersi che il Mander possa essere incorso in un errore di valutazione considerando "leaders" i due, giacchè trattavasi di cosa risaputa nell'ambiente del Bakunin. L'anarchico Giorgio Spanò, infatti, senza riserva alcuna ha dichiarato al Giudice Istruttore che "il Merlino ed il Valpreda furono i creatori del nuovo gruppo 22 marzo" (25).

Del resto, per quel che concerne particolarmente Pietro Valpreda, è stato proprio questi ad ammettere esplicitamente nell'interrogatorio reso al Procuratore della Repubblica di Roma il 20 dicembre 1969 la supremazia da lui esercitata: "Per quanto riguarda la mia posizione nell'ambito del gruppo 22 marzo, devo dire che io mi interessai per organizzarli in un gruppo autonomo, per prepararli la sede, per arredarla, ma successivamente non intendevo mantenere una posizione di direzione del gruppo. Io notai che il vecchio gruppo di via Baccina, o meglio alcuni di quel gruppo, mi criticavano dicendo che io volevo fare il capo, il Cohn-Bendit della situazione. Queste critiche mi stimolavano a far operare il gruppo da solo e così, quando decisi di andare a Milano, non mi preoccupò il pensiero di lasciare quelli del 22 marzo" (26).

Gli elementi sopra indicati sono certo più che sufficienti per autorizzare il giudizio che il comportamento del Valpreda e del Merlino deve essere inquadrato proprio nell'ipotesi criminosa loro contestata: cioè in quella prevista dall'art.416 p.p. e II cpv C.P. a carico di coloro che "promuo-

(25) v. cart.3 cit. vol.III p. II fol.234

(26) v. cart.2 cit. vol.II p.I^a foll.11 e segg.

Antonio...

vono o costituiscono od organizzano" un'associazione per delinquere o ne siano comunque "i capi".

Mario Merlino ed Emilio Bagnoli, i quali procurarono in concorso fra loro la delittuosa esplosione nella sede romana del M.S.I. di Colle Oppio, di cui ha parlato - come già si è detto - l'agente Ippolito, non hanno addotto al riguardo alcunchè in loro difesa e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Anche di tale delitto, loro separatamente contestato con il capo n.9 dell'imputazione, essi vanno ritenuti penalmente responsabili sulla scorta delle precise attestazioni rese dal suddetto Ippolito. Trattasi, comunque, di un episodio da unificare con il contestato delitto previsto dall'art.416 C.P. - sotto il profilo della continuazione ex art.81 cpv. C.P. - data la evidente unicità del disegno criminoso.

CAPITOLO XXXVI

IL DEPOSITO DI ESPLOSIVO AL KM. 8 DELLA VIA TIBURTINA -
OLIVO DELLA SAVIA

L'esistenza di un deposito di materiale esplosivo, interato in una scarpata della campagna romana, veniva appresa per la prima volta dalla Questura di Roma attraverso le dichiarazioni rese da Mario Merlino alle ore 22 del 14 dicembre 1969.

Il Merlino, in stato di fermo da due giorni negli Uffici della Questura, dichiarava precisamente di aver saputo dal Mander che questi ed il Borghese tenevano sulla via Casilina un deposito di esplosivo e di armi. Aggiungeva di aver sentito dal Borghese che la consistenza di questo deposito era costituita da un forte quantitativo di detonatori e di una minore quantità di esplosivo. "Il discorso - proseguiva testualmente il Merlino - è avvenuto la sera del 9 o del 10 corrente e ricordo che (il Borghese) soggiunse pure di essere andato al deposito qualche giorno prima in compagnia di Roberto Mander e Piero Valpreda, di essere andato con la macchina di Valpreda e di aver prelevato o di aver depositato con i predetti un certo quantitativo di esplosivo... mi fece rilevare che alla insaputa di Roberto Mander aveva rimediato e conservato, nel deposito di via Casilina, altro quantitativo di esplosivo" (1).

(1) v. cart.2 vol.II p.I^o foll.68-69 istruttoria "Valpreda"

Valpreda

Emilio Borghese, fermato dalla Polizia la sera dello stesso 14 dicembre, durante la notte dal 14 al 15 ammetteva dopo qualche reticenza di aver sentito parlare, nel negozio di via del Boschetto, di un deposito di esplosivo tenuto sulla via Casilina o Tiburtina (2).

La notte successiva (dal 15 al 16 dicembre) Pietro Valpreda, condotto a Roma da Milano come si è detto in narrativa, di fronte alle contestazioni dei funzionari di P.S. decideva di parlare ed accompagnava i funzionari stessi al Km. 8 della via Tiburtina. Indicava in una scarpata, a lato della strada, una buca praticata nel terreno. Essa, all'ispezione degli organi di Polizia, risultava completamente vuota; ed il Valpreda spiegava che il suo amico Olivo Della Savia, detto Ivo, prima di abbandonare Roma per recarsi allo estero qualche tempo prima, gli aveva detto che in quel luogo teneva un deposito di "roba". Il Valpreda chiariva ancora: "con la parola roba noi intendiamo far riferimento ad esplosivi, detonatori e micce" (3); indi affermava di non aver poi verificato l'esistenza o meno dell'esplosivo e di non aver mai informato della cosa alcuno dei suoi amici.

Dopo tali risultanze Roberto Mander, che fin dal 14 dicembre (data del suo fermo) si era mantenuto sulla negativa, la mattina del 16 finiva con l'ammettere di sapere del deposito di esplosivo sulla via Tiburtina: gliene avevano parlato Olivo Della Savia e Pietro Valpreda, i quali gli avevano indicato anche il posto; ed egli vi si era recato nella

(2) v. cart.2 cit. vol.II p.I^a fol.87

(3) v. cart.2 cit. vol.II parte I^a fol.3



prima quindicina di novembre per fare un inventario del materiale (mai visto precedentemente), però non aveva trovato alcunchè (4).

Intanto il Borghese, sottoposto più volte ad interrogatorio dagli Organi di Polizia Giudiziaria e dal Procuratore della Repubblica dal 15 al 16 dicembre, rivelava di volta in volta sempre maggiori particolari sull'argomento; e, dopo aver cominciato con l'ammettere la confidenza fatta a Mario Merlino circa l'esistenza di un deposito di esplosivo con parecchi detonatori sulla via Casilina o Tiburtina, riconosceva infine di avere realmente detto al Merlino della sua partecipazione al trasporto dell'esplosivo medesimo effettuato insieme al Valpreda ed al Mander. Precisava però di essersi falsamente attribuita questa partecipazione al trasporto perchè voleva "fare bella figura ed apparire più bello degli altri". In verità a trasportare l'esplosivo in questione dal vecchio nascondiglio ad un posto più vicino erano stati - a suo dire - Roberto Mander, Olivo Della Savia e Piero Valpreda; era stato quest'ultimo a confidargli ciò e ad informarlo "che del materiale esistente nel vecchio deposito si erano serviti per fare a Roma degli attentati, senza specificare quali" (5).

Da quanto sopra esposto è agevole dedurre che le affermazioni del Merlino circa la detenzione ed il trasporto dello esplosivo da parte di Della Savia, Valpreda, Mander e Borghese trovano riscontro nelle ammissioni di questi ultimi tre e vanno, quindi, considerate veritiere.

(4) v. cart.2 cit. vol.II p.I^o fol.128

(5) v. cart.2 cit. vol.II p.I^o foll. da 89 a 95

Vittorio Andreotti

Anche il Della Savia, da parte sua, ha ammesso durante la sua latitanza, nel corso di un'intervista concessa in Belgio (a Bruxelles) al giornalista Giorgio Zicari, redattore giudiziario del "Corriere della Sera", di aver portato e nascosto un pacco nella campagna vicina alla via Tiburtina dopo essersi fatto accompagnare ivi dal Valpreda (6).

Egli ha negato che il pacco contenesse esplosivo o detonatori ed ha parlato solo di 50 metri di miccia, orologi e pile già collegate per l'innescò di materie esplodenti; ma ciò non sembra credibile perchè in netto contrasto con quanto si coglie dal complesso delle soprariportate dichiarazioni degli altri imputati, i quali ben avrebbero avuto interesse a far risaltare tali particolari (meno compromettenti) se conformi alla realtà dei fatti.

Per la reale esistenza di quel materiale esplosivo depone, altresì, una significativa parte della conversazione svolta fra Emilio Borghese e Salvatore Ippolito, conosciuto allora dal Borghese stesso come il "compagno Andrea", il pomeriggio del 14 dicembre 1969 (7).

Il Borghese aveva saputo dei primi fermi operati dalla Polizia nell'ambito del circolo "22 marzo" e, corso all'appuntamento preso con l'Andrea, gli chiese subito notizie di Mander; per aggiungere, poco dopo: "Se prendono Mander sono fregato anch'io!"

(6) v. dep. Zicari ed appunti dell'intervista sottoscritti dal Della Savia ai foll.627 e segg.cart.3 vol.III p.III^a; da tali appunti risulta pure che il Della Savia durante l'intervista si assunse la paternità di attentati dinamitardi (diversi da quelli di cui al presente procedimento).

(7) v. parte I^a cap.4

Emilio Borghese

Alle domande di chiarimento rivoltegli dal suo interlocutore spiegò il motivo della sua preoccupazione e parlò proprio del deposito di esplosivo (8), dicendo ancora di detenerne un altro per suo conto. Questa preoccupazione rivela logicamente che il Borghese, sapendosi accomunato a Mander in ordine alla detenzione e al trasporto di quel materiale, temeva di essere coinvolto anch'egli - in caso di arresto del suo amico - nella stessa vicenda giudiziaria. Nè può ragionevolmente pensarsi che il suddetto Borghese, durante il colloquio avuto con l'Andrea in quell'atmosfera di pericolo imminente da lui avvertito dato l'orientamento della Polizia, fosse spinto a tirar fuori mere vanterie senza alcuna corrispondenza con la realtà dei fatti, come ha cercato poi di far credere con le sue dichiarazioni difensive sopra riportate.

Non va dimenticato, inoltre, che l'esistenza di quel particolare contenuto della buca presso la via Tiburtina era nota anche ad altre persone.

Ha dichiarato, in proposito, Umberto Macoratti il 18 dicembre 1969 (9) di aver appreso dal Mander che a quest'ultimo ed al Valpreda il Della Savia, prima di partire, aveva lasciato un deposito di esplosivo, detonatori e miccia sotterrati vicino alla via Tiburtina; e di analoga confidenza si è detto in possesso l'anarchico Giorgio Spanò (10), il quale ha precisato che il Mander nell'ottobre 1969 si era riferito

(8) v. dep. Ippolito e verbale di confronto fra questi ed il Borghese in cart. 2 e 3 istruttoria "Valpreda"

(9) v. foll. 171 e segg. cart. 2 cit. vol. III p. II[^]

(10) v. fol. 231 cart. 2 cit. vol. III p. II[^]




specificatamente a detonatori ed a circa 200 metri di miccia nascosti nella buca.

In base a tutti gli elementi fin qui illustrati ritiene la Corte che Olivo Della Savia debba essere ritenuto colpevole dei delitti di porto e detenzione di esplosivo ascritti ai capi 10 e 11 delle imputazioni. I due delitti vanno, tuttavia, unificati con il legame della continuazione previsto dall'art.81 cpv. C.P., trattandosi di manifestazioni dello stesso disegno criminoso.

Pronuncia affermativa di penale responsabilità non può emettersi, per lo stesso titolo, a carico di altri, giacchè i delitti in questione sono stati validamente contestati solo al Della Savia.

Nella motivazione della sentenza di rinvio a giudizio si è espressa l'opinione che gli illeciti relativi alla detenzione ed al porto dell'esplosivo di via Tiburtina siano da considerarsi compresi nelle più ampie imputazioni formulate, con i capi 6 e 7, a carico del Valpreda, del Borghese, del Merlino e del Gargamelli, anche in relazione alla detenzione ed al trasporto degli ordigni impiegati per i fatti terroristici del 12 dicembre 1969. Tuttavia non vi è dubbio che su tale soggettiva opinione debba prevalere, come rettamente osservato dal Pubblico Ministero nella requisitoria orale, il testo delle formali contestazioni enunciate nel dispositivo della stessa sentenza di rinvio a giudizio; giacchè solo sulla base di tale testo può stabilirsi una rituale correlazione fra sentenza dibattimentale ed accusa contestata.

E' agevole rilevare, allora, che i capi 6 e 7, sopra cita-



ti, presentano specifici ed esclusivi riferimenti di tempo e di luogo agli ordigni micidiali usati negli attentati del 12 dicembre 1969, mentre il pacco di materiale esplosivo interrato presso la via Tiburtina è separatamente contemplato solo nei capi 10 e 11, i quali risultano ascritti unicamente al Della Savia.

Ne consegue che, oltre a quest'ultimo, nessun altro può essere chiamato a rispondere, in questa sede, degli stessi reati a lui attribuiti.

Quanto è risultato a carico del Valpreda e di altri suoi compagni del "22 marzo", circa la disponibilità del suddetto deposito di via Tiburtina, costituisce comunque un ulteriore elemento di prova - come si è già accennato (11) - in ordine alla sussistenza del delitto di associazione per delinquere.

(11) v. capitolo precedente

2 settembre 1970

CAPITOLO XXXVII

GLI ATTENTATI DI MILANO DEL 12 DICEMBRE 1969 E PIETRO VAL-
PREDA. LA TESI DELLE "IMPUTAZIONI ALTERNATIVE" ED I PRO-
BLEMI PRELIMINARI SULL'ATTENDIBILITA' DELLA RICOGNIZIONE
PERSONALE EFFETTUATA DA CORNELIO ROLANDI.

Si è fatto analitico riferimento in narrativa (1) alle circostanze nelle quali il tassista milanese Cornelio Rolandi pervenne al riconoscimento, nella persona di Pietro Valpreda, del passeggero che, da lui trasportato nelle immediate vicinanze della Banca Nazionale dell'Agricoltura, ebbe con tutta evidenza a depositarvi il suo micidiale far dello.

Le affermazioni del tassista vanno, ora, sottoposte ad un attento esame per stabilire se esse, la cui gravità accusatoria a carico del Valpreda non necessita davvero di alcun commento, siano idonee a costituire il fondamento probatorio di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'accusato.

Deve essere, anzitutto, sgombrato il campo delle argomentazioni difensive con le quali si è sostenuta la absurdità di un coinvolgimento dell'ambiente anarchico in attentati che costituiscono il culmine di un crescendo criminoso con chiara marca ideologica di ben diverso orientamento. Sotto questo profilo - secondo la difesa del Valpreda - la testimo

(1) v. parte I^a cap.V ed XI

Cornelio Rolandi


nianza del Rolandi dovrebbe essere radicalmente inidonea a costituire una prova, appunto perchè in contrasto insanabile con la matrice politica della strage di Milano.

Il riflesso processuale di tale contrasto trasparirebbe dalla struttura stessa delle imputazioni, le quali, contestate separatamente al gruppo "Valpreda" ed a quello "Freda" senza l'indicazione di alcuna forma di concorso criminoso fra entrambi, imporrebbero al giudice una precisa scelta fra due soluzioni già impostate all'origine in modo alternativo. Questa via sarebbe stata, del resto, autorevolmente indicata dalla Corte di Cassazione, la quale, nel risolvere i vari conflitti di competenza sorti nel presente procedimento, ha avuto occasione di qualificare "alternative" e non "cumulative" le contestazioni mosse rispettivamente agli imputati dei due gruppi sopra detti (2).

Ritiene, al riguardo, questa Corte di Assise che, nè sotto l'aspetto processuale nè sotto quello sostanziale, sussiste il condizionamento accennato dai difensori del Valpreda.


Quanto al primo aspetto, è chiaro che, essendosi proceduto per gli stessi fatti con istruttorie svoltesi in epoche diverse e condotte da giudici aventi giurisdizione in diversi territori dello Stato, i capi di imputazione formulati di volta in volta risentono inevitabilmente della mancanza di quella valutazione complessiva che solo a questa Corte è oggi resa possibile dalla trattazione dibattimentale unitaria attribuitale.

(2) v. sentenza in data 11.12.1974 n.1907, con la quale la Suprema Corte ha risolto il conflitto sorto fra il Giudice Istruttore di Milano e quello di Catanzaro relativamente alla posizione dell'imputato Giovanni Biondo.



La settorialità delle istruttorie precedenti ha lasciato traccia di sé nelle contestazioni mosse, le quali presentano ampi spazi vuoti in relazione agli altri presunti responsabili non ancora identificati ed alle circostanze dei fatti rimaste non accertate. Nulla, però, consente di affermare che tali inevitabili lacune si siano tradotte, nel momento in cui le originarie contestazioni hanno ricevuto la loro definitiva formulazione con i vari provvedimenti di rinvio a giudizio, in tesi accusatorie contrapposte e fra loro incompatibili. Il testo delle formali imputazioni, contenute nel decreto di citazione a giudizio ed integrate dagli interrogatori degli imputati è, invece, tale da lasciare al giudice poteri - doveri di valutazione incensurata, per l'accertamento della verità, anche sui possibili collegamenti criminosi fra persone imputate separatamente nei vari processi poi riuniti; senza che il diritto di difesa di questi imputati, esercitabile in tutte le direzioni nella larghezza del dibattimento unificato, possa restare minimamente compresso. Tale ampia libertà di accertamento obbedisce proprio a quell'esigenza di completezza dell'indagine dibattimentale che è stata posta a base della trattazione unitaria voluta dalla Corte di Cassazione; i cui accenni interpretativi in ordine al carattere alternativo o cumulativo di determinate contestazioni costituiscono delibazioni incidentali e non sono certo vincolanti, perchè attengono alla materia propria del giudice di merito.

Passando ora all'aspetto sostanziale, occorre puntualizzare che le accertate responsabilità del gruppo "Freda-Ventura-Giannettini" in ordine alla strage di Milano non escludono



automaticamente che negli stessi fatti possano essere rimaste coinvolte anche persone professanti ideologie diverse. Le risultanze processuali, anzi, indicano che un coinvolgimento di tal genere non solo era possibile, ma era stato specificamente teorizzato e posto in attuazione dalla cosiddetta cellula neofascista veneta.


Basta, a tal riguardo, ricordare le direttrici operative tracciate da Franco Freda nella sua già citata opera "La di sintegrazione del sistema" (strumentalizzazione di tutti i movimenti contestatori per il sovvertimento delle istituzioni statali), nonché le dichiarazioni di Giovanni Ventura sulla "seconda linea" della strategia sovversiva da lui descritta. L'estrema destra eversiva aveva un preciso interesse non solo ad allargare l'area del terrorismo con il contributo della violenza altrui, ma anche ad accreditare la propria parte politica, dinanzi alla traumatizzata opinione pubblica, presentando gli attentati dinamitardi con la firma degli avversari; ed il lavoro di infiltrazione e di provocazione svolto da elementi di destra nei gruppuscoli dell'ultra-sinistra aveva anche lo scopo di individuare, in questi ultimi ambienti, persone disponibili alla violenza per profittare di tale loro disponibilità. Non era, del resto, difficile intuire come il mondo dell'estremismo politico, pur nella diversità delle ispirazioni e degli obiettivi ultimi, fosse caratterizzato da una comunanza dei cosiddetti obiettivi intermedi: nel senso, cioè, che tutti gli estremisti puntavano alla demolizione dello Stato borghese esistente e che, fra di loro, frequentemente la violenza non si presentava come aspetto collaterale di luci-



di disegni ideologici ma costituiva il contenuto stesso ed unico dell'azione politica.

Pertanto, se indubbiamente il rudimentale circolo "22 marzo" non si presta - come sarà in appresso meglio chiarito - ad essere ritenuto una matrice adeguata, dal punto di vista organizzativo, dei complessi attentati verificatisi in Italia il 12 dicembre 1969, è tutt'altro che assurdo ipotizzare che un singolo elemento, di quel circolo, possa essere stato agganciato, a titolo personale, dai veri organizzatori ed incaricato del collocamento materiale di una delle bombe.

Pietro Valpreda, già condannato per rapina e tentata rapina dalla Corte di Assise di Milano con sentenza del 13 giugno 1956, era certamente un personaggio di spicco nell'ambiente anarchico per la sua vocazione, della quale non faceva mistero, alla violenza. Si è già detto, nel dimostrare la sua penale responsabilità in ordine al delitto di associazione per delinquere, delle sue esaltazioni (non sempre contenute sul piano verbale), della sua tendenza a compiere azioni clamorose, dei suoi programmi fumosi e scarsamente meditati, spesso tradotti in un mero attivismo senza chiare prospettive. Si è detto anche delle disapprovazioni che gli erano pervenute, per questo suo estremismo, da alcuni suoi compagni anarchici romani; i quali ebbero pure a sospettarlo di essere una spia della Polizia. Nemmeno nell'ambiente anarchico milanese egli era gran che stimato. Dagli atti relativi alla morte di Giuseppe Pinelli risulta documentato che quest'ultimo non si fidava di lui ed ebbe anche ad espellerlo dal circolo "Ponte della Ghisolfa": ciò si coglie inequivocabilmente da specifi-



che dichiarazioni del Pinelli e di sua moglie Licia Rognini (3).

Questo confuso ribellismo di Pietro Valpreda va inquadrato nel sottobosco dei gruppuscoli extraparlamentari cui si è sopra accennato: particolarmente nel tipo di rapporto o-

(3) v. cart.7 istruttoria "Valpreda" vol.5 bis p.III^o: Ai foll.61/62 risultano, nel verbale di interrogatorio reso il 15.12.69 dal Pinelli alla Polizia, le seguenti precisazioni: "la sera del 7 o dell'8 ottobre scorso... dissi a Valpreda che non lo stimo in quanto nella zona di Brera avevo raccolto delle voci abbastanza strane che lo davano come autore di vari attentati in quanto lui stesso si era vantato della cosa.

Il Valpreda negò di essersi vantato e disse di essere venuto a Milano anche per sfatare queste dicerie. Un altro incontro con il Valpreda l'ho avuto al convegno svoltosi ad Empoli il 2 novembre scorso. Dopo il convegno anarchico i partecipanti, in numero di 50, andarono a mangiare assieme in una trattoria... durante il pranzo il Valpreda mi rivolse il saluto a cui io non risposi giustificando questo mio rifiuto col fatto che non tenevo alla sua amicizia.

Indispettito mi lanciò una saliera che non mi colpì. Da allora non ho più visto il Valpreda ed ignoro che egli fosse presente a Milano nei giorni precedenti all'attentato".

A fol.80 sono riportate le seguenti dichiarazioni rese alla Polizia il g. 8.1.1970 da Licia Rognini: "Per ciò che riguarda il rapporto con il Valpreda, Pino mi disse di essere stato lui a buttarlo fuori dal circolo...ritengo che il Valpreda non fosse più un elemento che potesse riscuotere la fiducia del Movimento anarchico. Queste, almeno, erano le voci che circolavano in tal senso."

Ai foll.82 e segg. risulta, invece, in ben altri termini ricostruita la figura di Giuseppe Pinelli attraverso le dichiarazioni rese alla Questura di Milano, dopo la sua tragica morte, da persone della più varia estrazione sociale. Fra le più significative meritano menzione quelle di: Ardighi Roberto e Di Matteo Orlando (avevano, quali capi stazione FF.SS., alle loro dipendenze il Pinelli ed hanno potuto quindi riferire

Pinelli

smotico che collegava movimenti di opposta ideologia attra verso la non infrequente migrazione di individui socialmente disadattati dall'uno all'altro degli stessi anche a scopo - come si è detto - di spionaggio o di provocazione.

che questi era un uomo tranquillo, lavoratore ed immune da precedenti disciplinari), Manghi Bruno ("conoscevo bene il Pinelli Giuseppe. Ero solito frequentare la sua abitazione perchè la Licia Rognini batteva a macchina i nostri lavori. Era una persona mite, esuberante. Egli aveva letteralmente fama di conoscenze culturali, le più varie. Ricordo animatissime discussioni in materia di religione tra lui e noi alla Università cattolica e così su anarchia e sul movimento operaio... Ricordo che amava anche parlare molto del suo ambiente di lavoro e con entusiasmo"), Giuseppe Gozzini pubblicista ("conoscevo bene il Giuseppe Pinelli e lo stimavo molto. L'ho sempre ritenuto alieno da violenza ed in questo le nostre idee collimavano. Egli si era molto interessato alla mia esperienza essendo stato io processato come obiettore di coscienza, cattolico, dal Tribunale Militare di Firenze"), Marino Livolsi docente di istituzioni di sociologia presso l'Università di Trento ("conoscevo bene il Pinelli Giuseppe. Ho affidato, infatti, più volte, alcuni miei lavori alla moglie del medesimo perchè li battesse a macchina. Ho avuto, così, modo di incontrarlo più volte. Egli teneva molto alla mia conoscenza ed a quella di altri miei colleghi. Debbo dire che l'idea che ho di lui non corrisponde a quella dell'anarchico tradizionale, comunemente inteso. Egli ripudiava la violenza e quindi la trasformazione violenta della società. Pensava che l'anarchia fosse basata sulla fratellanza ed auspicava una società libera dei mali. Si spiega, alla luce di queste sue idee, come egli condividesse e facesse suoi i problemi degli obiettori di coscienza. L'abolizione del servizio militare, secondo lui, sarebbe stata quindi una conquista. Per ciò che riguardava l'organizzazione del movimento anarchico, egli aveva prevalentemente l'aspetto del burocrate. Ricordo anche che si è occupato di campeggi estivi, di ammalati chiaramente borghesi. Curava il pagamento del fitto dei locali ed amministrava un'attività assistenziale tra anarchici denominati "Croce Nera").

Antonio Pinelli

In tale contesto non può davvero considerarsi illogico, in via d'ipotesi, che il passeggero di Cornelio Rolandi possa essere stato il Valpreda, più o meno consapevole della potenzialità micidiale dell'incarico affidatogli e della vera identità dei suoi mandanti.

Non va dimenticato, a tal proposito, che proprio nell'ambiente del circolo "22 marzo" fu esercitata un'attività di infiltrazione e di provocazione da parte di Mario Merli no - come più dettagliatamente si dirà (4) - per conto del gruppo di estrema destra facente capo a Stefano Delle Chiaie; il quale, a sua volta, secondo le indicazioni date da Giovanni Ventura, era in diretto collegamento con la cellula eversiva veneta responsabile della strage.

La ricognizione personale del tassista milanese ha colpito, quindi, un personaggio tutt'altro che insospettabile e non si pone affatto in contrasto logico con la matrice degli attentati.

Altro equivoco da dissipare concerne la figura di Cornelio Rolandi, il quale, sulla scorta di informazioni date da alcuni organi di stampa ed acquisite agli atti del processo, è stato presentato come personaggio sospetto e misteriosamente collegato all'attività strumentalizzatrice di settori polizieschi interessati a preconstituire false prove sulla cosiddetta "pista rossa" in ordine alla strage di piazza Fontana.

Si è addirittura sostenuto che il Rolandi si sarebbe

(4) v. parte V cap.XLI.

v. p. Fontana

presentato alla Polizia giudiziaria non il 15 dicembre per la prima volta, come risulta dagli atti processuali, bensì la sera stessa della strage dopo aver fatto ritorno a piazza Fontana e fornito il suo nome nonché il suo indirizzo ad una guardia intenta a prestare soccorso ai feriti. In questi termini si era espresso il "Corriere della Sera" del 17 dicembre 69. L'articolista, Arnaldo Giuliani, aveva precisato ancora che il Rolandi sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio nella Questura di Milano durante la notte fra venerdì 12 e sabato 13 dicembre durante il corso delle prime indagini ed avrebbe, in tale occasione, fornito il "ritratto parlato" di un passeggero da lui trasportato nei pressi della banca. Su questi importanti riferimenti, forniti da un autorevole quotidiano e dei quali non risultava alcuna traccia nei rapporti giudiziari redatti dalla Questura di Milano, è stato sentito nell'udienza dibattimentale del 19 gennaio 1978 il giornalista sopra indicato e si è, così, potuto accertare che trattasi di notizie non assistite da alcuna garanzia di attendibilità. Il Giuliani, infatti, ha candidamente spiegato di non aver mai conosciuto Cornelio Rolandi; di aver raccolto delle voci circa un taxi che si sarebbe aggirato sul luogo della strage; di aver pensato, poi, allorchè aveva appreso dell'esistenza dell'autista Rolandi, che proprio quest'ultimo doveva essere il conducente di quel taxi; di avere scritto anche che il medesimo Rolandi

Vittorio Pizzani

era stato interrogato la sera stessa della strage in quanto, attraverso informazioni pervenutegli da persona che non era in grado di indicare, aveva saputo che il conducente del taxi segnalatogli era stato poi rintracciato ed interrogato in Questura quella sera o nella notte.

Nell'udienza del 14 marzo 1978 è stato sentito altro giornalista, Giorgio Zicari, in relazione ad una notizia da lui data sul "Corriere della Sera" del 17 dicembre 1969 e ripetuta sullo stesso quotidiano, qualche giorno dopo, circa il Rolandi; il quale, secondo quanto pubblicato dal giornale, si sarebbe messo in contatto con gli inquirenti dopo qualche ora dalla strage. Lo Zicari in dibattimento ha escluso di essersi servito di proprie fonti qualificate nell'acquisizione della notizia sopra riferita.

Risultati di utilità non maggiore ha prodotto, circa tale "precoce" presa di contatto fra il Rolandi e gli Organi di Polizia, la verifica dibattimentale (5) di quanto un altro giornalista, Maurizio Elondet, ebbe a divulgare con un suo articolo apparso a pag. 24 del settimanale "La Domenica del Corriere" del 30 dicembre 1969. Aveva scritto il Elondet che, essendosi trovato a viaggiare la sera del 16.12.1969 sullo stesso aereo che riportava da Roma a Milano (dopo la ricognizione del Valpreda) il Rolandi, era stato in grado di raccogliere qualche parola di quest'ultimo,

(5) v. verb. ud. 10.4.1978

capitolo. fine

il quale nell'occasione aveva raccontato agli altri passeggeri come egli si fosse messo in contatto con un agente di polizia sin dalla sera stessa del 12 dicembre 1969.

Ha precisato, poi, il giornalista in dibattimento di aver raccolto, nell'occasione, alcune parole del Rolandi dal suo sedile, posto un pò più avanti e dall'altra parte del corridoio dell'aereo, senza avvicinarsi al Rolandi stesso e senza sottoporlo, quindi, ad una vera e propria circostanziata intervista. Egli aveva preso qualche appunto, in ordine a qualcuna delle frasi del tassista, solo dopo l'arrivo dell'aereo a Milano ed il suo articolo - scritto dopo tre o quattro giorni - era derivato dalla utilizzazione di quei pochi appunti e dei suoi ricordi, con l'integrazione di altre notizie prese da altri articoli pubblicati dalla stampa sull'argomento in quel periodo di tempo.

E' agevole rilevare, dalle suddette precisazioni dibattimentali del Elondet, che, anche questa volta, ci si trova dinanzi ad una libera ricostruzione giornalistica basata su fonti plurime, incerte, non documentate e, quindi, sfornite di alcun valore probatorio.

Elementi ben più concreti e sicuri, quali la testimonianza precisa e dettagliata del prof. Liliano Paolucci (6), controllata, sia pure in parte, dalla deposizione dibatti-

(6) v. parte I° cap. XI

v. nota in fine

mentale (7) della sua segretaria Antonia Bestetti che ha testimoniato sulla informativa telefonica del Paolucci medesimo alla Questura di Milano, nonché quella resa nell'udienza del 19 gennaio 1978 dal giornalista dell'"Unità" Marcello Del Bosco, alla cui presenza Cornelio Rolandi, durante un'intervista, ebbe personalmente a smentire le notizie riportate dal "Corriere della Sera", inducono invece a ritenere che il Rolandi stesso maturò in sé lungamente ed angosciosamente la decisione di riferire quanto sapeva all'Autorità inquirente e solo dopo il colloquio col prof. Paolucci, la mattina del 15 dicembre 1969, trovò il coraggio necessario per far prevalere il senso civico della doverosa collaborazione con gli Organi di Giustizia sull'istintiva e comprensibile tendenza a tenersi lontano dalle spiacevoli complicazioni di una grossa vicenda giudiziaria.

La difesa di Pietro Valpreda ha richiamato l'attenzione della Corte su qualche divario esistente fra la narrazione fatta dal tassista agli inquirenti e quella dallo stesso resa al prof. Liliano Paolucci. Quest'ultimo ha attestato che, secondo il racconto a lui fatto, il passeggero, dopo aver chiesto di essere accompagnato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura (ove doveva vedere una persona) e poi "da un'altra parte", sarebbe sceso dal taxi proprio davanti all'istituto bancario e nello stesso punto sarebbe, poco dopo, risalito a bordo senza avere più con sé la

(7) v. verb. ud. 29.3.1978

[Handwritten signature]

borsa con la quale si era allontanato; ha precisato, anche, di aver saputo dal tassista che questi aveva collegato il comportamento del passeggero medesimo al la strage appena un quarto d'ora o venti minuti dopo che l'uomo era definitivamente sceso dal taxi. Il Rolandi, invece, ha riferito agli inquirenti di aver ricevuto dal passeggero in un primo tempo l'incarico di condurlo "in via Albricci passando da S. Tecla"; di essersi poi fermato a richiesta dello stesso non proprio davanti alla banca di piazza Fontana, ma circa dieci metri dopo l'imbocco della vicina via S. Tecla; e di aver collegato l'uomo all'attentato dinamitardo - di cui aveva avuto no tizia dopo meno di un'ora - solo nei due giorni successi vi in quanto, essendo rimasto a letto ed essendosi soffermato nella lettura dei giornali su quel tragico avvenimento, gli erano sorti proprio allora i primi sospetti.

In realtà il divario sopra accennato non riveste alcuna importanza e trova una spiegazione logicamente accettabile nella situazione angosciata in cui il Rolandi versava, indeciso com'era sull'opportunità di informare la Polizia o di tacere, quando raccontò il fatto al prof. Paolucci; al quale egli sentì il bisogno di rappresentare gli estremi essenziali del fatto per sfogarsi e ricevere magari un consiglio per la soluzione del problema che lo affliggeva. Una volta risolto tale problema, è naturale la maggiore pre cisione del tassista dinanzi ai Carabinieri ed al Magistrato, i quali erano ovviamente interessati a recepire ogni dettaglio dell'accaduto anche in relazione al punto esatto delle fermate del taxi. Nè assume alcun rilievo particolare la circostanza relativa al momento in cui il tassista

v. Petros...

cominciò a collegare il passeggero all'esplosione: anche se i primi sospetti poterono essergli sorti quello stesso pomeriggio del 12 dicembre, come ha riferito il prof. Paolucci, è umanamente comprensibile come, dinanzi all'Autorità inquirente, egli possa essersi istintivamente indotto a spostarne la collocazione temporale nei due giorni successivi per non sentirsi obbligato a giustificare la tardività della sua presa di contatto con i Carabinieri. Si tratta, comunque, di particolari assolutamente inidonei a far nascere dubbi sulla genuinità dei ricordi più importanti del testimone.

Cornelio Rolandi era noto come vecchio militante nelle file del Partito Comunista Italiano (8). Nulla autorizza a porre riserve sulla sua coerenza e sulla sincerità della sua adesione a quella fede politica, la quale, costituendo l'ideologia del partito di più recisa opposizione all'assetto governativo della epoca, non era certamente tale da renderlo disponibile ad oscure e calunniose macchinazioni del Potere in danno degli ambienti di sinistra.

Non vi è motivo, perciò, di dubitare della buona fede di Cornelio Rolandi e del suo sincero intento di collaborare a fini di giustizia. Né può fondatamente sostenersi che possa essere stato mosso dalla taglia di cinquanta milioni posta sul capo dei colpevoli. Egli si mise in contatto con i Carabinieri sin dalla mattina del 15 dicembre 1969.

(8) v. dep. Del Bosco sopra citata

~ Antonio Pizzarello ~

La taglia fu stabilita durante una riunione tenutasi successivamente in Prefettura, con l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altre Autorità dello Stato, verso le 13,30 di quello stesso giorno (9); e, quindi, nessuno poteva conoscerne l'esistenza prima di quell'ora.

E' stato obiettato che l'attendibilità del tassista potrebbe essere messa in dubbio da alcune non chiarite circostanze relative al comportamento da lui tenuto quel pomeriggio del 12 dicembre 1969. Si è trovato, anzitutto, strano l'uso stesso del taxi da parte di una persona che, dovendo raggiungere l'ingresso della Banca Nazionale dell'Agricoltura a piazza Fontana partendo dalla vicinissima piazza Beccaria (appena 135 metri), avrebbe potuto farlo comodamente e con più celerità a piedi, invece di portarsi in auto fino a via S.Tecla e tornare poi indietro percorrendo 117 metri (10). Si è rilevato che il prezzo della corsa, pagato dal passeggero al tassista con la consegna della somma di £.600, sarebbe stato eccessivo per un percorso (da piazza Beccaria all'inizio di via Albricci) di appena 616 metri secondo le tariffe all'epoca in vigore. Si è fatto notare, ancora, che appaiono inspiegabili

(9) v. deposiz. testimoniali rese dal col.OC. Aldo Favali nelle udienze dibatt. del 24 maggio 1974 e del 18 gennaio 1978

(10) tali misurazioni sono state effettuate in sede di ispezione giudiziaria dei luoghi nel corso della istruzione "romana" (v. cart.5 fasc. IV/6 foll.8-9 istruttoria "Valpreda")

Antonio...

alcune annotazioni esistenti sul libretto del tassista: cioè il fatto che vi risultino segnati quel giorno 74 chilometri effettuati in servizio (ossia con passeggero a bordo) ed altrettanti fuori servizio, nonché il particolare che il Rolandi, dopo aver realizzato il suddetto percorso piazza Beccaria-via Albricci, non indicò più gli itinerari compiuti ma si limitò ad annotare l'importo degli incassi.

E' facile contestare il valore di tali obiezioni, giacchè è evidente che l'oscurità di alcune circostanze, rimaste non chiarite perchè al Rolandi nessuna specifica domanda fu posta sulle circostanze stesse quando egli era ancora in vita, non può di per sè essere intesa come sintomo di misteriosi artifici del Rolandi medesimo. Le mancate annotazioni sul libretto non dimostrano certo una condotta fraudolenta del tassista, il quale, invece, sarebbe stato interessato a non lasciare lacune sospette, nella compilazione della sua cedola di servizio, proprio se avesse posto in essere qualche artificio. Nè, ovviamente, può a lui farsi carico dei pretesi strani comportamenti del suo cliente; anche perchè, a voler considerare le cose con la dovuta serenità, le modalità di impiego del taxi e l'importo del prezzo pagato per la corsa possono trovare adeguata spiegazione nelle esigenze del momento. Infatti l'uso del taxi non dovette essere dettato tanto dal bisogno di raggiungere la vicina banca, ma soprattutto dall'opportunità di poter disporre di un veloce mezzo che aspettasse l'attentatore

Spina

in quei pressi (non troppo vicino all'ingresso dello istituto bancario in considerazione del rischio di provocare immediati sospetti nel conducente) e gli desse la possibilità di dileguarsi alla svelta dopo aver depositato il micidiale ordigno. Probabilmente l'attentatore trovò imprudente, a torto o a ragione, l'impiego di un'auto privata; e, quanto al prezzo della corsa (ritenuto, peraltro, congruo dal Rolandi), egli non aveva certo interesse nè tempo per impelagarsi in discussioni col tassista al fine di concordare il giusto importo e risparmiare, così, poche lire.

Antonio Padellaro

CAPITOLO XXXVIII

IL VALORE DELLA RICOGNIZIONE DEL TASSISTA

Quanto si è finora detto su Cornelio Rolandi dimostra che egli è entrato nel procedimento al solo scopo di recarvi un sincero contributo testimoniale e che la sua parola non può considerarsi in contrasto con la matrice politica degli attentati nè con la logica degli avvenimenti.

Quanto alle modalità della sua testimonianza, risulta chiaramente dagli atti processuali che egli si espresse, nelle varie fasi in cui fu sentito, in maniera dettagliata e costante.

Riconobbe senza esitazione, dinanzi al Magistrato, Pietro Valpreda come il passeggero da lui trasportato, pur vendendolo fra altri quattro uomini di corporatura e fisionomia non molto dissimili da quelle del Valpreda medesimo. (11) Si accorse subito che l'abbigliamento del soggetto riconosciuto non era quello da lui notato sul suo passeggero; precisò poi, nella sua deposizione del 13 gennaio 1970, che la diversità di abbigliamento riguardava il cappotto; ed in realtà il Valpreda nell'ufficio del Magistrato romano indossava un cappotto diverso da quello da lui portato fino a venerdì 12 dicembre, in quanto la prozia Rachele Torri gli aveva procurato un soprabito migliore (quello del di lui padre) perchè si potesse presentare dignitosamente dinanzi al Consigliere Istruttore di Milano dr. Amati il giorno successivo 13 dicembre. Pie-

(11) v. fotografie e dati somatici delle persone utilizzate ai fini della ricognizione in cart. 1 vol. I p. I^a foll. 136 e 190 istruttoria "Valpreda"

v. Pietro Valpreda

La certezza soggettiva del Rolandi di aver riconosciuto il passeggero è dimostrata pure dal fatto che egli insistette nelle sue precedenti dichiarazioni anche quando fu sentito "a futura memoria" in ospedale dal Giudice Istruttore, in un momento in cui le sue preoccupanti condizioni di salute costituivano un motivo serio ed urgente per indurlo a manifestare eventuali dubbi o resipiscenze circa quel pesante atto di accusa da lui compiuto. Non va, inoltre, trascurato sotto questo aspetto, quanto il cap. dei CC. Gianpietro Ciancio ha precisato nell'udienza dibattimentale del 18 gennaio 1978. Trattasi dello ufficiale che accompagnò il Rolandi da Milano a Roma per il riconoscimento del passeggero e che, in epoca successiva, ebbe occasione di vedere più volte il Rolandi stesso in quanto questi, spesso destinatario di minacce anonime durante il corso del procedimento, si recava frequentemente da lui per essere tranquillizzato. Sempre in tali occasioni -

Non vi è alcuna prova che Pietro Valpreda, oltre al "tre quarti" ed al soprabito poi datogli dal padre, disponesse di altro cappotto. Per completezza va ricordato che lo stesso Valpreda nel suo interrogatorio del 15 gennaio 1970 ha parlato di un terzo suo cappotto (peraltro diverso da quello descritto dal Rolandi) riferendo quanto segue: "Prima di partire per Roma, verso la fine dell'aprile 1969, avevo lasciato presso mia zia Rachele un cappotto verde scuro, lungo due dita sopra il ginocchio....Non so se mia zia abbia conservato tale cappotto". In effetti esso non fu trovato in casa della Rachele Torri, la quale ha riferito in proposito di non averlo conservato trattandosi di un indumento vecchio ed inservibile; ma ciò non può suscitare sospetto alcuno, perchè il Valpreda si sarebbe ben guardato dal parlare spontaneamente di questo terzo cappotto se lo avesse effettivamente indossato nel taxi del Rolandi.

v. Pietro Valpreda

ha ricordato il cap. Ciancio- il tassista si era detto sicuro del riconoscimento effettuato, esprimendosi più o meno così: "Se non vi è un sosia al cento per cento, la persona che ho riconosciuto è quella che ho trasportato".

Alcuni rilievi sono stati mossi dalla difesa del Valpreda, per contestare il valore accusatorio della testimonianza di Cornelio Rolandi, relativamente alla borsa da lui descritta.

Il Rolandi ai Carabinieri il 15 dicembre 1969 disse che il passeggero portava con sé "una borsa nera in vilpelle con cerniera, del tipo di quella descritta dai giornali"⁽¹³⁾; al Procuratore della Repubblica il giorno successivo parlò invece di "una borsa scura in vilpelle con chiusura lampo"; dinanzi al Giudice Istruttore romano, infine, il 2 luglio 1970, si riportò sostanzialmente alle sue prime dichiarazioni, spiegando che la borsa era simile a quella la cui fotografia era stata pubblicata dal "Corriere della Sera" dopo gli attentati dinamitardi e che con la frase "apertura a cerniera" egli intendeva richiamarsi alle "borse che si aprono dall'alto come quelle delle donne su entrambe le fiancate sino agli snodi". A parte qualche incertezza su dati marginali la descrizione risulta costante sul colore: la borsa era nera. Partendo da quest'ultimo dato la difesa del Valpreda ha

(13) I giornali, ovviamente, si riferivano all'unica borsa rimasta indenne dopo gli attentati: quella rinvenuta con l'ordigno inesploso nella Banca Commerciale Italiana di Milano (modello 2131 Peraso di colore nero della ditta tedesca Mosbach-Gruber)

v. Pietro Fubini

puntualizzato che esso è in contrasto con le risultanze di prova specifica e generica acquisite (borse acquistate a Padova, perizia sui frammenti metallici delle borse), in base alle quali si sarebbe acclarato che la borsa usata per il trasporto dello ordigno nella Banca Nazionale dell'Agricoltura era una Mosbach-Gruber mod.2131 di colore marrone. Ne deriverebbe, come corollario, che "il passeggero trasportato da Rolandi non era lo attentatore della B.N.A." (14)

E' agevole dimostrare come le risultanze processuali conducano, in realtà, a conclusioni ben diverse.

Si è già detto, trattando degli accertamenti tecnici eseguiti sui frammenti rinvenuti nei luoghi delle esplosioni, che sin dalle prime perizie espletate durante l'istruzione "romana" del procedimento l'appartenenza al modello 2131 della ditta Mosbach-Gruber era emersa solo per due borse: quella rinvenuta indenne a Milano nella Banca Commerciale Italiana e quella adoperata per il trasporto dell'ordigno a Roma sull'Altare della Patria - lato museo. Tale risultato ha ricevuto conferma con la perizia sui frammenti metallici disposta successivamente dal Giudice Istruttore di Milano. In quest'ultimo responso peritale (non contestato dalla difesa che lo ha citato, anzi, a conforto del proprio assunto) si è precisato categoricamente che i reperti provenienti dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura (come quelli trovati a Roma nella Banca Nazionale del Lavoro e sull'Altare della Patria -lato pennone -)

(14) v. pagg.24 e 25 della memoria depositata dalla difesa di Pietro Valpreda il 17.2.1979 (cart.S-A quater)

M. Valpreda

"non possono essere attribuiti a borse mod.2131 ma provengono certamente da altri tipi di borsa" (15). Cade, quindi, ogni possibile collegamento con una delle tre borse di colore marrone mod.2131 vendute a Padova, unitamente alla quarta di colore nero, nel negozio "Al Duomo" il 10 dicembre 1969. Inoltre, in base alla perizia merceologica eseguita durante l'istruzione "romana" (16) e mai contraddetta da altri accertamenti tecnici durante le successive istruttorie, si è potuto stabilire che il colore della borsa collocata con l'ordigno nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura era nero. E' evidente, pertanto, che la precisazione del Rolandi sul colore della borsa non solo non è in contrasto, ma addirittura armonizza con le risultanze generiche; onde appare destituita di qualsiasi fondamento probatorio l'affermazione conclusiva, fatta dalla difesa, secondo la quale il passeggero trasportato dal Rolandi medesimo "non era l'attentatore della B.N.A."

Si sono, fino a questo punto, illustrati tutti gli elementi che militano in favore della serietà e dell'attendibilità della testimonianza di Cornelio Rolandi. Si deve, ora, sottoporre il riconoscimento del tassista, dal momento che esso costituisce l'unico serio elemento di prova a carico di Pietro Valpreda in ordine al gravissimo attentato dinamitardo compiuto il pomeriggio del 12 dicembre 1969 nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, ad una rigorosa valutazione criti

(15) v. parte V cap.XI

(16) v. cart.10 ed 11 istruttoria "Valpreda"

Handwritten signature

ca per saggiare, a prescindere dalla buona fede di chi ebbe ad effettuarlo, se la sua efficacia probatoria sia proprio assoluta ed inattaccabile. E' noto, invero, che, trattandosi di un mezzo istruttorio particolarmente esposto - per la sua stessa natura - alle influenze devianti, e talora inavvertite, di impressioni soggettive e di elementi di suggestione, occorre usare la massima cautela nell'esame dello stesso per evitare errori di giudizio.

Proprio a questo essenziale bisogno di prudenza si ricollega l'indagine sui fatti che hanno preceduto il riconoscimento svoltosi dinanzi al Magistrato; ed essa deve essere, anzitutto, focalizzata sulle caratteristiche somatiche fornite dal tassista milanese, circa la persona da lui trasportata, nel momento in cui egli prese contatto con i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano. La descrizione del Rolandi, verbalizzata dai militari, è quella che segue:

"Il signore risponde ai seguenti connotati: età anni 40 circa, altezza 1,73-74 circa, corporatura regolare, capelli neri, leggermente ondulati, regolari mossi, occhi scuri, sopracciglia nere regolari, senza baffi, basette regolari, orecchie regolari, un pò stampiato....Parlava un buon italiano, senza particolari inflessioni, ma mi è sembrato che fosse un italiano studiato. Nel complesso mi è sembrata una persona elegante, dal comportamento distinto e serio. Il colorito del volto era bruno. Nel complesso non mi dava la impressione che si trattasse di un italiano, ma bensì di un tipo tedesco di quelli mori... il tono della voce era baritonale".(16)

(16) v. cart.3 vol.III p.II* fol.286 istruttoria "Valpreda"

Antonio...

Molti dei dati forniti con la suddetta descrizione corrispondono o sono, quanto meno, compatibili con la figura di Pietro Valpreda: quelli relativi all'età, alla corporatura, al colorito del volto, alla barba rasa, agli occhi, alle sopracciglia, alle orecchie, alla disposizione dei capelli. Per quanto riguarda questi ultimi, non può condividersi lo assunto della difesa del Valpreda, secondo cui essi alla epoca sarebbero stati molto lunghi sì da richiamare la foggia del cosiddetto "capellone". Risulta, invece, da una fotografia scattata allo stesso Valpreda per conto dell'A.N.S.A. il 17 dicembre 1969 (17) che i suoi capelli, mossi e non folli, erano di lunghezza normale. Inaccoglibili si presentano, inoltre, le obiezioni che la difesa ha mosso relativamente all'altezza facendo rilevare che essa risulta determinata per il Valpreda in m. 1,66 nel foglio di matricola (18) relativo al suo servizio militare. Invero, a parte la constatazione che da altro documento (19) l'altezza del soggetto in esame risulta di m. 1,70, è chiaro che la suddetta misura di m.1,66 (determinata - come è noto - sulla base della precisa distanza fra piante dei piedi e cuoio capelluto) va aumentata dello spessore delle scarpe e della naturale vaporosità dei capelli, nonchè considerata con un certo grado di approssimazione, perchè ci si possa ragionevolmente rapportare alle concrete possibilità di valutazione del Rolan-

(17) v. cart.S-A ter fasc.2

(18) v. allegato verb. udienza dibatt. 4.4.1974

(19) v. diario clinico di Pietro Valpreda inviato dalla Direzione delle Carceri di Regina Coeli (cart.S-A ter fasc.2)

Valpreda

di, Neanche il portamento elegante e distinto del passeggero appare incompatibile - nonostante le contestazioni fatte pur a tal riguardo dai difensori del Valpreda - con quello di quest'ultimo, se si tien conto del fatto che egli, ballerino di professione, aveva fin dall'età giovanile "movenze assai aggraziate" (20).

Quel che appare singolare è che il Rolandi, in quei pochi minuti da lui trascorsi vicino al passeggero e pur voltandogli, per la maggior parte del tempo, le spalle (ovviamente durante la guida del taxi), abbia avuto modo di fissare tanti particolari somatici della persona trasportata nonché vari dettagli del di lui abbigliamento (cappotto di fattura regolare, al di sotto del ginocchio, ma non lungo, di colore marrone scuro, pantaloni scuri con camicia e cravatta).

Eppure, oltre al limitato tempo di osservazione ed alla banalità di quell'incontro (simile a tanti altri che si succedevano continuamente durante la sua giornata di lavoro trascorsa sul taxi), neanche l'ora era propizia alla raccolta di tanti dati. E' noto, invero, che dopo le ore 16 a Milano, in un pomeriggio di dicembre, le condizioni di luce non aiutano molto ad individuare il colore degli occhi e delle sopracciglia di una persona che non interessa particolarmente. Sicchè la dettagliata descrizione del tassista dovrebbe esse-

(20) v. pag.7 della relazione peritale redatta dal dott. Enzo Morpurgo durante l'istruttoria di un procedimento penale per rapina instaurato a carico di Pietro Valpreda quando questi non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età (cart.20 fasc.proc.pen. contro Sciancalepore + 10)

Enzo Morpurgo

re rivelatrice di eccezionali capacità di osservazione e di memoria.

Nella specie, tuttavia, l'esistenza di queste eccezionali capacità è posta in dubbio da due circostanze.

La prima concerne il modo di parlare di Pietro Valpreda. Questa Corte ha dato atto, nell'udienza dibattimentale del 28 marzo 1974, che egli parla con accento milanese e con la "r" francese: ciò contrasta nettamente con il "buon italiano senza particolari inflessioni" cui si è riferito il Rolandi. E' stato obiettato da alcuni difensori di parte civile che il tassista, da buon milanese, può aver considerato istintivamente "buon italiano" la lingua parlata nella sua città, data la sua consuetudine con quel tipo di accento. E' stato, anche, ipotizzato che il Valpreda abbia, per non farsi riconoscere, volutamente alterato sia l'accento, forzandosi a parlare quello "italiano studiato" colto dal Rolandi, sia il tono della voce, trasformandola da chioccia in baritonale. Queste ipotesi accusatorie non sono prive di logico fondamento. Restano, comunque, sul punto in esame, ineliminabili perplessità: specialmente sulla possibilità di eliminare totalmente quella "r" francese nelle frasi pronunciate all'indirizzo del tassista (21).

La seconda circostanza riguarda le basette del passeggero, le quali sono state qualificate dal Rolandi "regolari". Nello identi-kit (22), tracciato sulle sue indicazioni dai Carabinieri

(21) Le frasi furono le seguenti: "andiamo in via Albricci passando da S.Tecla", "Mi attenda un attimo ch  torno subito", "di volata in via Albricci" (v. dep. Rolandi in cart. 3 vol. III, p. II^a foll. 288 e 294r.)

(22) v. cart. 3 vol. III p. II^a fol. 93 istruttoria "Valpreda"

v. det. v. Amherst - 3

ri, le basette risultano assai corte; e questo dà l'esatta misura di quel che egli ha inteso dire con lo aggettivo "regolari". Quelle di Pietro Valpreda erano, invece, molto lunghe all'epoca dei fatti, come si nota nella foto "A.N.S.A" sopra citata. Vi è quindi un netto contrasto fra la descrizione preventiva del passeggero ed il Valpreda, proprio su uno dei connotati più appariscenti della persona da riconoscere.

Ciò può condurre ad una duplice soluzione: o le basette della persona trasportata nel taxi erano effettivamente corte - ed in tal caso non si trattava certo del Valpreda - oppure esse erano lunghe. In quest'ultima ipotesi le capacità mnemoniche e di osservatore del tassista, il quale si è riferito invece ad un paio di basette corte, devono qualificarsi tutt'altro che eccezionali; e si è quindi autorizzati a pensare, non senza fondamento, che egli, nel riferire ai Carabinieri tanti dettagli da lui colti nelle condizioni sfavorevoli di cui si è detto, possa essere stato un pò azzardato e superficiale, forse anche tradito inconsapevolmente dal pur lodevole proposito di fornire il massimo contributo alla giustizia e di non deludere le aspettative degli inquirenti, naturalmente tesi, data l'importanza del fatto, ad ottenere dal testimone i più minuti ragguagli su quanto gli era capitato.

Le considerazioni ora fatte sulla obiettiva fedeltà dei ricordi del tassista vanno tenute presenti nella valutazione di un singolare episodio verificatosi la sera del 15 dicembre 1969 a Milano, nello studio del Questore Marcello Guida, allora che quest'ultimo ebbe ad esibire a Cornelio Rolandi, che anco-

M. S. P. S. P.

ra non aveva riconosciuto il suo passeggero, una fotografia di Pietro Valpreda.

Si è già esposto analiticamente in narrativa (23) quanto interessa conoscere circa lo svolgimento di tale episodio attraverso la rievocazione fattane da una delle persone presenti: il col. dei Carabinieri Aldo Favali, che accompagnò personalmente in Questura quella sera del 15 dicembre il Rolandi (24). Dalla deposizione del col. Favali e da quella, conforme, del cap. dei CC. (all'epoca tenente) Gianpietro Ciancio si evince chiaramente un particolare di notevole rilievo: il Questore ebbe ad esibire in visione solo la fotografia del Valpreda al Rolandi, il quale, invitato a dichiarare se nella stessa riconoscesse l'immagine della persona da lui trasportata, rispose affermativamente.

La risposta data dal tassista al Questore non fu categorica, ma caratterizzata da alcune riserve che dai due ufficiali dell'Arma sono state ricordate nei seguenti termini.

"Sembra il passeggero da me trasportato, salvo che quello che ho accompagnato io aveva il viso più scavato". (25)

(23) v. parte I^a cap.V

(24) Il col. Favali nell'udienza del 18.1.1978 ha riferito di non aver preannunciato al Questore la sua visita con il Rolandi; della cui avvenuta presentazione al Nucleo Investigativo dei CC. aveva, però, messo al corrente durante le ore antimeridiane il dr. Antonino Allegra capo dell'Ufficio Politico della Questura e lo stesso dr. Marcello Guida (v. anche dep. Favali 12.1.1970 al Giudice Istruttore)

(25) dep. Favali 12.1.1970 in cart.3 vol.III p.II^a fol.90r. cit.

Antonio...

" Riproduco copia dell'identi-kit della persona di cui parlava il Rolandi, eseguita nel mio ufficio. Il Rolandi affermò che l'identi-kit corrispondeva alla persona da lui trasportata all'80-85% perchè differiva per le seguenti caratteristiche: le guance erano più incavate nel soggetto originale, la fronte più stempiata, i capelli più radi e scompigliati. Faccio presente che le stesse osservazioni il Rolandi le ha fatte nell'esaminare una foto del Valpreda mostratagli nell'Ufficio del Questore di Milano" (26).

Quanto riferito dal cap. Ciancio, circa le caratteristiche differenziali fra il "soggetto originale" e la fotografia, risulta confermato direttamente dal Rolandi dinanzi al Giudice Istruttore di Roma il 13 gennaio 1970 (27).

Il col. Favali ed il cap. Ciancio hanno, altresì, precisato che al Rolandi, dopo l'effettuato riconoscimento del Valpreda in quell'unica immagine fotografica esibitagli, furono mostrate negli Uffici della Questura varie fotografie di altre persone.

Di questa prima ricognizione personale, avvenuta nella Questura di Milano, non si diede atto in alcun verbale; e le altre persone presenti (il cap. dei CC. Giorgio Cima, i funzionari di P.S. Antonino Allegra e Beniamino Zagari, lo stesso Questore Marcello Guida) hanno dichiarato in sede giudi-

(26) dep. Ciancio 12.1.70 in cart.3 vol.III p.II° fol.92 cit.

(27) v. fol.293 vol. sopra cit.

Walter Pambianchi

ziaria di non essere in grado di ricostruire lo svolgimento (28). In particolare il Questore, nonostante il ruolo di protagonista da lui svolto nell'occasione e la particolarità del caso, destinato a richiamare ben presto l'attenzione di tutti gli organi di stampa e dell'opinione pubblica nazionale, ha sostenuto di nulla ricordare in ordine a tale circostanza.

Si impongono, a questo punto, alcune osservazioni sullo episodio.

Anzitutto è palese la violazione di un precetto fondamentale dettato dai teorici e dagli operatori del diritto di tutti i tempi: quello che prescrive di eseguire la ricognizione "inter plures". E' evidente che la certezza sulla spontaneità di un riconoscimento e, conseguentemente, la garanzia della sua genuinità, vengono seriamente incrinata allorchè si presenta, dinanzi a chi è chiamato a riconoscere, quella sola persona che si presuppone debba essere identificata.

Nel caso specifico in esame la carica suggestiva, introdotta preliminarmente con la presentazione di quell'unica fotografia, fu potenziata anche dal fatto che in presenza di Cornelio Rolandi nell'Ufficio del Questore si procedette - come risulta dalle deposizioni dibattimentali del col.Favali e del cap.Ciancio - ad una comparazione fra la fotografia del Valpreda e l'identi-kit preparato quella mattina stessa sulle indicazioni fornite dal Rolandi medesimo. Tale comparazione in-

(28) v. verb.ud.dibatt. del 24 e 30 maggio 1974, nonché del 18 e 19 gennaio 1977.

v. M. v. ...

dusse quelli che la effettuarono, ossia coloro che rappresentavano i vertici della Polizia locale e la cui autorità non poteva sfuggire all'istintiva valutazione del tassista, a pronunciarsi per una rassomiglianza fra le due immagini (29); sicchè è innegabile che si crearono con ciò, anche se inconsapevolmente, le premesse per rafforzare il Rolandi nel convincimento di aver fornito indicazioni utili e precise che conducevano ragionevolmente al Valpreda. Era senza dubbio difficile per il tassista, presumibilmente poco esperto delle tecniche investigative, rendersi conto che il sistema dello identi-kit non rappresenta un vero e proprio mezzo di completa identificazione, ma è finalizzato all'individuazione del "tipo" al quale il ricercato appartiene e solo in questi limiti può dare affidamento e riuscire utile, in quanto rende possibile - per un migliore e rapido orientamento delle ricerche - una prima esclusione di tutti gli individui sospetti i cui caratteri principali siano lontani da quelli del "tipo" ricostruito.

In altri termini un atto delicatissimo, quale è indubbiamente il riconoscimento personale, venne preceduto, nella Questura di Milano, da indicazioni che, pur se prive di maliziosi intendimenti da parte di chi le pose in essere, costituiscono di per sè stesse cause obiettivamente idonee a predisporre un eventuale dubbio verso un'illusione di certezza. Sarebbe stato, invece, preciso dovere degli inquirenti

(29) il col. Favali ha precisato testualmente nella sua deposizione del 12.1.1970: "riscontrammo che esistevano molti punti di rassomiglianza".

Milano

curare l'eliminazione di tutto ciò che poteva produrre effetti suggestivi in colui che veniva chiamato a riconoscere. Non è superfluo ricordare, in proposito, che il legislatore, ben consapevole del carattere particolarmente insidioso di indicazioni preventive del genere di quelle fatte nella Questura di Milano, ha ravvisato nelle indicazioni medesime la natura di "condizioni atte a prevenire il riconoscimento" ed ha, perciò, imposto al giudice, con la normativa prevista dall'art.360 C.P.P., di chiedere specificamente a chi deve eseguire la ricognizione personale se è mai stato chiamato a tale esperimento da altra Autorità o se, successivamente al fatto per cui si procede, gli è mai stata indicata la persona da riconoscere, se ne ha veduto immagini ritratte in fotografia o in un altro modo, o se non si trova in altre condizioni atte a prevenire il riconoscimento.

Il dovere del Questore di Milano di astenersi dal presentare al tassista immagini fotografiche con modalità potenzialmente fuorvianti dal cammino della verità non derivava solo da un generale obbligo di correttezza nelle investigazioni, ma trovava anche un aggancio specifico nelle esigenze del caso concreto. Invero è certo che, nella notte dal 14 al 15 dicembre 1969, era pervenuta all'Ufficio Politico della Questura di Milano da quello della Questura di Roma una richiesta telefonica di fermo del Valpreda quale indiziato dei recentissimi attentati e che, alle ore 14 del 15 dicembre, il dr. Beniamino Zagari (il funzionario di P.S. di Milano che qualche ora più tardi (30) si incaricò di reperire la fotografia poi

(30) v. dep. Zagari in verb. ud. dibatt. del 18.1.1978

Beniamino Zagari

mostrata la sera stessa al Rolandi) aveva comunicato a Roma l'avvenuta esecuzione del suddetto fermo (31). Pietro Valpreda, fermato, era stato tradotto in auto da Milano a Roma con partenza nelle prime ore del pomeriggio di quello stesso giorno.15. Il Questore, pertanto, quando poco dopo, in serata, ricevette la visita di Cornelio Rolandi accompagnato dagli Ufficiali dei Carabinieri sopra menzionati, non potette non rendersi conto di trovarsi dinanzi ad un testimone destinato ad un riconoscimento ormai imminente nei confronti del Valpreda in persona. Egli doveva, conseguentemente, avvertire in maniera particolare l'esigenza di non intervenire con inutili ed inquinanti sondaggi preliminari presso quel testimone. Si comportò, invece in senso diametralmente opposto; onde nasce legittimo il dubbio che il Rolandi, in quel primo suo riconoscimento sulla fotografia, abbia potuto trarre conforto e sicurezza da elementi collaterali e suggestivi attinenti alla condizione di indiziato che Pietro Valpreda aveva ormai assunto nella valutazione della Polizia.

L'asserzione del Questore Guida di nulla ricordare della circostanza in esame ha un significato ben comprensibile se rapportata alla violazione di quel suo preciso dovere. Essa rivela la tendenza a rimuovere un particolare scomodo e trova riscontro in analoghe reticenze rilevabili dalla documentazione acquisita agli atti. Invero nel rapporto redatto dalla

(31) v. dep.dr. Bonaventura Provenza, all'epoca Capo dello Ufficio Politico della Questura di Roma, in verb. ud. dibatt. del 18.4.1974

... v. dep. dr. Provenza

Questura di Milano in data 15 dicembre 1969, per informare la locale Procura della Repubblica dell'imminente viaggio a Roma organizzato per il Rolandi, non risulta alcun cenno all'avvenuta esibizione della fotografia e si dà la seguente versione in ordine ai contatti avvenuti con il Rolandi medesimo: "Poichè dalla descrizione fornita dal tassista sui connotati del medesimo (cioè del suo passeggero) appare che essi si presentano press'a poco identici a quelli del Valpreda, nella mattinata di domani il Commissario Cape dott. Antonino Allegra si porterà, con il ten. dei CC. Gianpietro Ciancio e col tassista, in aereo, a Roma per le urgenti ricognizioni e contestazioni del caso alla presenza dei magistrati romani" (32). Successivamente, quando la circostanza della fotografia di Valpreda (venuta fuori con le testimonianze dei due Ufficiali dei Carabinieri Favali e Ciancio nonché dello stesso Rolandi) era ormai inoccultabile, essa risulta collocata sapientemente nella descrizione di un generico e sfumato contesto con il rapporto riepilogativo delle indagini redatto

(32) v. cart. I vol. I p. II^a foll. 425-426 istruttoria "Valpreda". Anche il dr. Allegra, sentito a Roma il 17 dicembre 1969, ha evitato accuratamente di parlare della fotografia e si è perfettamente allineato sulle posizioni prese dal suo Ufficio dicendo: "Poichè dalla descrizione che il Rolandi faceva della persona che aveva trasportato ci parve di identificare il Valpreda, ritenemmo opportuno prendere accordi con la Questura di Roma per un'eventuale ricognizione. Decidemmo di accompagnare il Rolandi a Roma con l'aereo delle ore 9,30 del mattino successivo 16 dicembre (cart. I^a vol. III p. I^a fol. 71 r.)

v. Masetto

il 22 gennaio 1970 dalla stessa Questura di Milano: "Nel pomeriggio il Rolandi venne accompagnato in Questura, ove gli furono mostrate alcune fotografie di elementi estremisti, fra cui quella del Valpreda Pietro, che si allega al presente rapporto. Egli dichiarò subito di riconoscere nella persona raffigurata nella fotografia l'individuo da lui trasportato in auto il giorno dell'attentato (33).

La stessa Autorità di P.S., quindi, ha sentito chiaramente il disagio di rivelare un'operazione di polizia giudiziaria eseguita con modalità non ortodosse ed atte ad inquinare la prova raccolta a carico del Valpreda.

Un riflesso di questa mancanza di ortodossia e l'ombra di un sollecito (intervenuto da parte della Polizia), nel riconoscimento della persona effigiata in quell'unica fotografia, si colgono attraverso la seguente frase detta da Cornelio Rolandi il 16 dicembre 1969 al Magistrato del Pubblico Ministero immediatamente prima di effettuare la ricognizione del Valpreda: "Mi è stata mostrata dai Carabinieri (34) di Milano una fotografia che mi si è detto doveva essere la persona che io dovevo riconoscere" (35).

(33) v. cart.I vol.I p.II^a fol.509 istruttoria "Valpreda"

(34) il riferimento ai "Carabinieri" fatto dal Rolandi costituisce una mera inesattezza terminologica chiarita dallo stesso Rolandi al Giudice Istruttore il 13.1.70 come segue: "Quando in Questura venne mostrata la fotografia che io riconoscevo per quella del passeggero, erano presenti sia i Carabinieri che i funzionari di Polizia" (cart.I vol.III p.II^a fol. 229)-

(35) v. cart.5 vol.4/1 fol.14 r. istruttoria "Valpreda"

2. Nuovo Procedimento

E' stato obiettato dall'accusa privata, in relazione a questa frase, che il verbo "dovere" è stato usato nel verbale con riferimento all'obbligo di effettuare l'esperimento ed in aderenza formale a quanto lo stesso art.360 comma II C.P.P. dice testualmente a proposito di "chi deve eseguire la ricognizione". Ciò può essere vero, ma è innegabile che nella frase del Rolandi il verbo "dovere" ricorre per ben due volte e, nella prima di esse, si presenta difficilmente riferibile - secondo i canoni di una corretta interpretazione logica - all'obbligo di "eseguire la ricognizione".

La fotografia del Valpreda mostrata al Rolandi nella Questura di Milano era stata presa da una carta d'identità rilasciata il 12 gennaio 1966 (36); ed il tassista, nello accennare alle diversità da lui rilevate fra l'immagine fotografica ed il volto da lui visto tre giorni prima, ebbe a precisare - come si è detto - che "le guance erano più incavate nel soggetto originale, la fronte più stempiata, i capelli più radi e scompigliati" (37). La difesa di parte civile non ha mancato di far rilevare che tali precisazioni corrispondono, fedelmente, ad altrettanti caratteristiche somatiche in effetti assunte dal Valpreda durante il periodo di tempo compreso fra il gennaio del 1966 ed il dicembre del 1969. Tali rilievi sono, indubbiamente, esatti e possono far pensare, per la verità, che il Rolandi avesse ben chiaro in mente il viso del passeggero, tanto da essere in grado di indicarne subito le trasformazioni intervenute nei quattro an-

(36) v. cart.I vol.I p.II* foll.520 e 619

(37) v. dep. cap. Ciancio già citata

Antonio Ciancio

ni circa trascorsi dalla data della fotografia. Tuttavia, dal momento che le dichiarazioni rese dal tassista in Questura non furono verbalizzate, ma ricostruite a distanza di tempo e con inevitabile approssimazione solo attraverso le testimonianze di alcuni dei presenti (38), non può affermarsi con certezza quali esse furono precisamente e se dalle stesse fosse inquivocabilmente desumibile la sicurezza di chi effettuava il riconoscimento. Non è senza importanza, in proposito, il fatto che in Questura gli stessi inquirenti avvertirono l'opportunità di far vedere al Rolandi varie fotografie di altre persone, pur dopo l'esito positivo di quel primo esperimento di ricognizione. Ciò suggerisce che un margine di dubbio dovette rimanere nel Rolandi stesso o in coloro che lo ascoltavano. Non certamente senza motivo il col.Favali quella sera stessa pregò il testimone di recarsi l'indomani nel suo Ufficio per vedere altre fotografie; e poi, quando lo invitò a farsi accompagnare a Roma, per ivi effettuare l'esperimento di ricognizione personale del Valpreda dinanzi al Magistrato, sentì il bisogno di rivolgergli specifici e pressanti avvertimenti. "L'ammonii formalmente - ha precisato dinanzi al Giudice Istruttore di Roma lo scrupoloso Ufficiale (39) - ad agire secondo coscienza,

(38) il col.Favali sentì dire al tassista: "Sembra il pagseggero da me trasportato". Il cap.Ciancio gli sentì dichiarare che la fotografia corrispondeva, come l'identi-kit, all'80-85% - v. deposiz.sopra riportate.

(39) v. cart.3 vol.III p.II^a fol.91 r. istruttoria "Valpreda".

v. Pietro Pizzani

di non farsi influenzare, se era sicuro del riconoscimento doveva dire di sì, se era incerto, esprimere i suoi dubbi, e se non lo riconosceva dire apertamente di no. Aggiunsi pure che il suo atto assumeva un'enorme importanza e di non tenere conto che nel frattempo era stata pubblicata la notizia della taglia. Il giorno dopo incaricai il capitano che doveva accompagnare il Rolandi a Roma, di raccomandare allo stesso di agire secondo coscienza". Queste minuziose misure prudenziali indicano una cautela indubbiamente lodevole dello alto Ufficiale, ma, nel contempo, possono indurre a pensare che egli non fosse rimasto, in cuor suo, gran che soddisfatto del modo in cui il tassista aveva riconosciuto nella Questura di Milano l'immagine del Valpreda.

E' certo, comunque, che Cornelio Rolandi, quando il giorno successivo 16 dicembre si trovò a Roma nell'Ufficio del Procuratore della Repubblica, per tentare il riconoscimento del Valpreda fra le altre persone appositamente convocate ed allineate con quest'ultimo, aveva ancora ben presente quella immagine del Valpreda stesso sulla quale, appena ventiquattro ore prima, aveva impegnato la sua parola dinanzi al Questore di Milano. Tale immagine costituiva certamente un'impressione più viva e più recente di quella del passeggero da lui visto. E' da rilevare, inoltre, che Pietro Valpreda presentava con ogni probabilità visibili segni dalle faticose vicende ossorsegli (dopo essere stato fermato a Milano, la mattina del 15 dicembre, era stato condotto in auto a Roma con partenza nel pomeriggio; poi aveva trascorso la notte fra gli Uffici della Questura romana, ove era stato sottoposto ad inter

Vittorio

rogatorio, e la zona di campagna adiacente alla via Tiburtina, insieme a funzionari ed agenti di P.S., per la ricerca del deposito di esplosivo lasciategli da Ivo Della Savia; in di era stato trattenuto in stato di fermo sino all'ora dello esperimento di ricognizione). Il suo aspetto fisico dovette, quindi, discostarsi notevolmente da quello, presumibilmente normale, delle quattro persone allineate con lui. Va ricordato, infine, che il Rolandi aveva intanto saputo incidentalmente dal col.Favali della esistenza della taglia: ciò non autorizza di per sè a scalfire la comprovata buona fede del testimone, ma non va neanche trascurato nella valutazione del complesso psicologico in cui il testimone stesso, anche a livello di inconscio, si trovava.

Cornelio Rolandi, pertanto, quando indicò Pietro Valpreda fra le cinque persone che gli furono presentate, fece una scelta che, anche se operata in buona fede, nondimeno, a causa di varie condizioni predisponenti verso una determinata soluzione, non può considerarsi sicuramente immune da prevenzioni.

Un ulteriore elemento è stato introdotto, sul tema che ci interessa, dalla deposizione dibattimentale del giornalista Marcello Del Bosco, il quale, nel corso dell'intervista alla quale si è già accennato (40), mostrò al Rolandi un numero del quotidiano "Paese Sera" ove era riprodotta una fotografia di tal Nino Sottosanti, generalmente indicato dalla stampa come il "sosia" di Valpreda. Al giornalista che gli chiedeva che cosa ne pensasse, il Rolandi rispose che si trattava del

(40) v. parte V cap.XXXVII

Vittorio Pombalini

Valpreda "ritoccato" ed insistette in questa sua affermazione anche quando fu dall'altro reso edotto che si trattava, invece, di una persona diversa, la quale abitava a Catania(41).

Giova, a questo riguardo, ricordare che il suddetto Nino Sottosanti, ambiguo personaggio reduce dalla "Legione Straniera" ed aduso ai contatti con i poli opposti dello estremismo politico (42), era, nel 1969, vicino agli ambienti anarchici. Sentito dal Giudice Istruttore di Roma il 15 gennaio 1970, costui riferì di aver conosciuto Giuseppe Pinelli nel circolo anarchico milanese "Ponte della Ghisolfa" e di aver pranzato con lui, in casa dello stesso, il 12 dicembre 1969. Aggiunse di essersi trattenuto in quella casa dalle ore 12 alle 15 e di essere poi uscito con il Pinelli, il quale gli aveva dato un assegno di L.15.000 allo scopo di rimborsarlo delle spese da lui sostenute per rendere una testimonianza a di scarico dell'anarchico Tito Pulsinelli, che si trovava in stato di detenzione. Lasciato il Pinelli e cambiato l'assegno in banca quello stesso pomeriggio, si era poi recato - a suo dire - in autobus a Pero, ove si trovava la famiglia Pulsinelli, partendo da Milano alle ore 16.

Alla conclusione dell'istruttoria romana il Sottosanti, indicato come sospetto da una parte della pubblicistica della epoca per la sua sorprendente somiglianza con Pietro Valpreda

(41) v. dep. Marcello Del Bosco e quella, conforme, del fotografo Giancarlo De Bellis in verb. ud.dibatt.19.1.1978

(42) v. note informative della Questura di Milano contenute nel rapporto in data 22.1.1970 (cart.1 vol.I p.II^ foll. 504 e segg. istruttoria "Valpreda")

v. nota di Pulcinella

e la sua presenza a Milano nel giorno della strage di piazza Fontana, è stato ritenuto estraneo al gravissimo attentato e non si è proceduto, quindi, penalmente contro di lui per i seguenti motivi esposti nella requisitoria scritta dal Pubblico Ministero: "Quanto poi alla pretesa somiglianza fra il Sottosanti ed il Valpreda ed alla ipotesi formulata su alcuni organi di stampa di un errore di persona nella ricognizione del passeggero del taxi da parte di Rolandi, basterà osservare che il Sottosanti alle ore 16 del giorno 12 dicembre si trovava in piazzale Cadorna dove montò sull'autocorriera per Pero giungendovi alle ore 16,30 ricevuto dalla famiglia Pulsinelli: non poteva quindi contemporaneamente viaggiare fra le 16 e le 16,15 a bordo del taxi 3444" (43).

Osserva, tuttavia, la Corte che solo due componenti della famiglia Pulsinelli hanno confermato - e solo in determinati limiti - l'alibi offerto dal Sottosanti; il quale, durante le prime indagini condotte a Milano dopo la strage di piazza Fontana, fu subito considerato elemento sospetto e sottoposto ad interrogatorio da parte dell'Autorità di P.S. - Pulsinelli Vincenzo, padre del suddetto Tito, pur avendo confermato la circostanza relativa all'ospitalità da lui concessa al Sottosanti a Pero in casa sua dal 28-29 novembre al 14 dicembre 1969, ha precisato di essere rincasato verso le ore 17 il 12 dicembre di quell'anno e di aver constatato che il Sottosanti medesimo era già tornato da Milano, ove era stato a pranzo nella abitazione dell'anarchico Giuseppe Pinelli. Pulsinelli Lucio,

(43) v. pag.173 requis.P.M. in cart.17 istruttoria "Valpreda"

Antonio Pinelli

fratello del Tito, era invece già rincasato nell'abitazione paterna a Pero quando, il 12 dicembre 1969, vide sopraggiungere il Sottosanti "alle 16,30 circa" (44).

Quindi nessuno dei due Pulsinelli vide Nino Sottosanti ritornare a Pero da Milano con l'autocorriera partita da piazzale Cadorna alle ore 16.

Quanto sopra, ovviamente, non prova che sia stato il Sottosanti a salire sul taxi del Rolandi, ma non consente neanche di poterlo escludere con matematica certezza; giacchè ben avrebbe potuto egli, dopo aver definitivamente lasciato l'auto del tassista verso le ore 16,15, raggiungere la vicina Pero "alle 16,30 circa" con mezzo diverso da quell'autocorriera, ove la sua presenza non è stata controllata direttamente da alcuno.

Non può essere, pertanto, ignorata l'esistenza nel processo di un altro elemento, il quale, sia pure nei limiti probatori di un semplice possibilismo, concorre tuttavia, unitamente a quelli finora illustrati, nel convincere questa Corte che il riconoscimento personale di Cornelio Rolandi, avvenuto attraverso la mediazione precedente di una fotografia e sotto la conseguente influenza di un modello fisionomico preventivamente offerto con modalità suggestive, non soddisfa pienamente e non può, quindi, costituire da solo prova sufficiente per legare, con tranquilla coscienza, il nome di Pietro Valpreda alla strage di piazza Fontana.

Il dubbio che pesa sul Valpreda, in ordine all'episodio della Banca Nazionale dell'Agricoltura, non può estendersi ovviamente agli altri episodi delittuosi del 12 dicembre 1969

(44) v. cart.7 vol.V 1 bis p.III^ fol.92 istruttoria "Valpreda"

v. Pietro Pulcinella

(Banca Commerciale di Milano, Altare della Patria e Banca Nazionale del Lavoro di Roma). Non vi è infatti alcuna prova che egli abbia avuto la consapevolezza di agire per la attuazione di un più ampio disegno terroristico. Anzi, il ruolo di mera manovalanza attribuitogli per la bomba di piazza Fontana - secondo l'impostazione accusatoria di cui si è detto (45) - induce ad escluderlo.

(45) v. capitolo precedente

v. capitolo precedente

CAPITOLO XXXIX

IL VIAGGIO DI PIETRO VALPREDI A MILANO

La prova insufficiente, scaturita dal riconoscimento del Rolandi, non può ritenersi integrata e potenziata, contro il Valpreda, dal viaggio di questi da Roma a Milano al la vigilia della strage.

Risulta incontrovertibilmente che Pietro Valpreda partì da Roma il pomeriggio dell'undici dicembre 1969 con la sua auto e giunse a Milano la mattina del 12 (1).

Nella requisitoria scritta del Pubblico Ministero quel viaggio viene considerato assai sospetto ed il motivo di esso, addotto dal Valpreda, una palese menzogna.

Così scrive il requirente:

"Il 9 dicembre Valpreda ha ricevuto una telefonata da Milano che lo avverte che c'era stata una convocazione per quel giorno per essere interrogato come teste dal Giudice Istruttore Amati in relazione agli attentati dinamitardi commessi il 25 aprile a Milano e addebitati a suoi compagni anarchici.

Subito Valpreda comincia a informare tutti coloro che conosce (quasi fosse un titolo di merito) che deve andare urgentemente a Milano per essere interrogato dal Giudice Istruttore Amati.

Ne parla ai compagni del "22 marzo", alla sua amica Rossana Rovere, al maestro di ballo Sabino Riva, agli amici del la palestra L.P.B.C.I. dove si reca a fare ginnastica ritmica, al meccanico che gli mette la Fiat 500 a punto per la partenza, allo spagnolo Antonio Montaner, al quale chiede anche denaro, all'amico Lorenzoni Aldo.

(1) v. parte I° cap. IV

Vittorio

Senonchè la citazione a teste davanti al magistrato di Milano è di per sè un elemento così poco rilevante per determinare un uomo come Valpreda a precipitarsi a Milano per farsi interrogare, che lo stesso imputato nel suo primo interrogatorio al magistrato, non trova di meglio che mentire affermando che era andato nel capoluogo Lombardo "per essere interrogato come imputato di stampa clandestina e offesa a Capo di Stato estero".

La menzogna dell'imputato è stata mascherata dall'acquisizione agli atti della cedola di citazione per il giorno 9 dicembre nella quale è espressamente detto che il Valpreda doveva essere interrogato come teste" (2).

In verità, come lo stesso Pubblico Ministero riconosce, Pietro Valpreda era stato citato come teste e gli era stato intimato di presentarsi il 9 dicembre 1969 nell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano.

L'avv. Luigi Mariani ha chiarito, sin dalla fase istruttoria, che egli era stato incaricato della difesa del Valpreda in ordine ad un procedimento per stampa clandestina ed offesa al Pontefice effettivamente instaurato a carico del Valpreda stesso. Ha chiarito, altresì, di essere stato informato a Milano il 6 dicembre 1969 dalla sorella del Valpreda che quest'ultimo era stato invitato a comparire il 9 di quello stesso mese, dinanzi al Consigliere Istruttore dr. Amati a Milano, con un biglietto di convocazione notificato alla propria Rachele Torri e che era difficile rintracciarlo e farlo venire da Roma per quella data. Egli aveva pensato in un primo momento che il Valpreda fosse stato citato come imputato per quel procedimento pendente a suo carico a Milano,

(2) v. requis. pag.53

Luigi Mariani

ma poi aveva direttamente constatato, prendendo visione del biglietto, che trattavasi di una citazione testimoniale (3). Si era quindi recato a chiedere un differimento dell'udienza istruttoria presso il dott. Amati; e questi gli aveva fatto presente che "anche senza la formalità di una nuova convocazione il Valpreda si sarebbe potuto presentare al più presto possibile". Di tale nuovo pressante invito egli aveva messo al corrente telefonicamente, verso le ore 12 del 9 dicembre 1969 il Valpreda, il quale nella occasione così gli aveva testualmente risposto: "Avvocato, in settimana, sarò sicuramente a Milano nel suo studio, al più tardi al sabato" (4). In effetti poi il Valpreda aveva tenuto fede alla promessa presentandosi nel suo studio verso mezzogiorno di venerdì 12 dicembre; ed avevano così concordato di recarsi insieme nell'Ufficio del dott. Amati l'indomani mattina alle 10. Senonchè il sabato non avevano trovato il dr. Amati in Tribunale e vi erano perciò tornati lunedì 15 dicembre. Proprio in tale ultima occasione il Valpreda, appena uscito dall'ufficio del Magistrato, era stato fermato dalla Polizia (5).

La testimonianza dell'avv. Mariani, intervenuta ad integrazione e controllo di quanto dichiarato sull'argomento da Pietro Valpreda e dai suoi familiari, spiega l'equivoco in cui anche lo stesso Valpreda, come il suo difensore, potette

(3) il testo del decreto di citazione è allegato agli atti (v. cart. 7 vol. V 1 bis p. II^a fol. 55 istruttoria "Valpreda")

(4) v. dep. Luigi Mariani 7.2.70 G.I. Roma cart. 3 vol. III p. II^a fol. 358 istruttoria "Valpreda"

(5) v. p. I^a cap. IV

Luigi Mariani

cadere sul motivo di quella convocazione giudiziaria e, comunque, l'irrilevanza di una menzogna del Valpreda sul titolo in base al quale era stato citato.

Quel che interessa, ai fini del procedimento che ci occupa, è la sussistenza incontestabile di un reale motivo, non riconducibile ad una matrice criminosa, in base al quale Pietro Valpreda può giustificare la premura di quel suo viaggio da Roma a Milano. Se tale motivo abbia avuto anche la funzione - come sostenuto da alcuni difensori di parte civile - di un occasionale e comodo pretesto, sfruttato dal Valpreda per mascherare una diversa motivazione di carattere delittuoso, le risultanze processuali non consentono di affermare fondatamente.

Il fatto poi che dell'imminente viaggio egli abbia reso edotti molti amici e conoscenti, come effettivamente risulta dalle deposizioni testimoniali di tutti costoro, non può davvero ritorcersi contro di lui; anzi si pone in contrasto con la necessaria clandestinità che avrebbe dovuto accompagnare una delittuosa missione. Altrettanto è da ritenersi circa il denaro chiesto, anche in tale occasione, ad Antonio Montaner o ad altri alla vigilia della partenza dal sempre squattrinato ballerino; il quale non avrebbe certo avuto problemi del genere se effettivamente sostenuto da una struttura organizzativa così accurata ed efficiente come quella da cui furono preparati ed eseguiti gli attentati del 12 dicembre 1969.

In definitiva a carico di Pietro Valpreda, non potendosi considerare come elemento probatorio di accusa, in ordine alla strage, la sua partenza da Roma per Milano alla vigilia del 12 dicembre 1969, resta solamente la ricognizione del tassista.

M. S. P. P.

CAPITOLO XL

L'ALIBI DI PIETRO VALPREDÀ

La ricognizione del tassista, se da un lato non può assurgere di per sé a dignità di prova sufficiente di accusa - per quel che si è detto (1) - in ordine al reato di strage contestato a Pietro Valpreda, d'altro lato non può ritenersi completamente annullata dall'alibi che questi ha offerto. Neanche l'alibi, infatti, è stato provato in modo soddisfacente.

Si è già fatto dettagliato riferimento alla linea difensiva prospettata dal Valpreda, con particolare riguardo al suo assunto di non essersi mosso dall'abitazione della prozia Rachele Torri nelle ore pomeridiane di venerdì 12 dicembre 1969 e di aver trascorso, poi, parte del sabato e tutta la domenica immediatamente successivi in casa dei nonni materni (2).

Sono state, altresì, riportate in narrativa (3) le dichiarazioni con le quali i familiari del Valpreda, precisamente la sorella Maddalena, la madre Ele Lovati, la prozia Rachele Torri e la nonna Olimpia Torri, hanno confermato il suddetto assunto incorrendo, per questo, in una formale incriminazione per falsa testimonianza.

Va, a questo punto, condotto un esame critico delle risultanze istruttorie che concernono questo aspetto della vicenda

(1) v. parte V cap. XXXVIII

(2) v. parte I° cap. IV e VII

(3) v. parte I° cap. VIII

M. P. ...

processuale, incominciando da una doverosa constatazione.

a)- L'ipotesi accusatoria dell'alibi tardivo artificiosamente concordato

Pietro Valpreda ha fornito la sua versione difensiva con indiscutibile tempestività, esponendone tutti gli elementi essenziali agli inquirenti sin dai suoi primi interrogatori.

Al termine dell'istruzione ha obiettato il Pubblico Ministero nella sua requisitoria che l'imputato solo tardivamente avrebbe accennato ad uno stato di malattia da cui sarebbe stato bloccato nella casa dei nonni il 13 ed il 14 dicembre ed alle visite che ivi avrebbe ricevuto da parte della madre e della sorella.

A tal proposito il requirente ha osservato ancora che il tema di un alibi, protratto ai due giorni immediatamente successivi a quello della strage, è stato artificiosamente introdotto dai congiunti del Valpreda con le deposizioni del 12 e del 13 gennaio 1970.

"E' evidente - testualmente recita la requisitoria scritta (pag.60) - che i familiari del Valpreda, resisi conto che la testimonianza di Rachele Torri su una malattia esauritasi nella seconda parte della giornata del 12 dicembre appariva poco credibile, tentano di avallare l'infermità allungandola nel tempo e assumendosene a testimoni". L'imputato sarebbe stato, quindi, costretto ad avallare tardivamente le asserzioni dei suoi parenti per non provocare fratture nella sua impostazione difensiva.

Trattasi, però, di obiezioni accusatorie che appaiono superate da sicuri elementi probatori successivamente acquisiti.

Mario Pignatelli

Sulla scorta delle indicazioni date dal Valpreda nella udienza dibattimentale del 28 marzo 1974 è stato possibile acquisire agli atti una relazione di servizio (4), con la quale il brig. Vito Paonessa ebbe a riassumere quanto il Valpreda stesso aveva dichiarato oralmente nell'Ufficio Politico della Questura di Milano, subito dopo il suo fermo, alle ore 11,30 del 15 dicembre 1969. Da tale relazione, la quale ha il sostanziale contenuto di un primo interrogatorio reso agli organi di Polizia dall'imputato (anche se non regolarmente verbalizzato nè trasmesso al Procuratore della Repubblica, ma solo a questa Corte su richiesta della stessa), si evincono chiari riferimenti dell'imputato medesimo alla malattia influenzale che lo afflisse in casa della zia il 12 dicembre ed ai successivi due giorni trascorsi da lui in casa dei nonni. Non può parlarsi, quindi, di espediente tardivo.

Vi è poi da tener presente che non vi era alcun motivo per "allungare" la malattia per renderla più credibile e farsene un'efficace arma difensiva. Non si trattava, invece di un grave morbo, ma di una banalissima affezione che può non influire apprezzabilmente sulle ordinarie occupazioni dell'ammalato. Essa si era, comunque, manifestata - secondo quel che hanno riferito concordemente Valpreda e i suoi congiunti - con alterazioni febbrili intermittenti; ed aveva consentito all'imputato una certa attività esterna (le visite all'avv. Mariani il venerdì ed il sabato, la breve uscita con la nonna per le esigenze di posteggio dell'auto

(4) v. cart. 36 processo "Valpreda"

Vito Paonessa

la sera del sabato).

E' chiaro, quindi, che nessuno poteva illudersi di dimostrare, allegando l'esistenza di quel tipo di malattia, la impossibilità fisica assoluta ed indiscutibile dell'infermo di commettere la criminosa azione contestatagli.

Quanto alle visite della madre e della sorella ricevute da Pietro Valpreda in casa dei nonni, è certamente vero che egli ne ha parlato specificamente dopo vari interrogatori; ma è altresì incontestabile che un generico accenno ai contatti avuti con i suoi familiari egli aveva fatto sin dalle sue prime dichiarazioni. Nel verbale del suo primo formale interrogatorio reso nella Questura di Roma agli Organi di Polizia Giudiziaria durante la notte del 15 al 16 dicembre 1969 egli aveva, infatti, precisato testualmente: "D.R. A Milano, durante il mio recente soggiorno, oltre ai miei familiari ed all'avv. Mariani ed all'avv. Boneschi, ho visto soltanto una ragazza, mia amica d'infanzia, Elena Segre, che abita a Milano, al viale Lucania n.5, dove abitano pure i miei genitori. La ragazza sopra indicata è venuta a trovarmi a casa dei miei nonni domenica pomeriggio, verso le ore 17,30" (5). E' agevolmente comprensibile, di fronte alle domande degli inquirenti i quali intendevano controllare i suoi movimenti a Milano, il suo principale interesse di specificare nomi e circostanze relativamente a testimonianze di persone estranee alla cerchia dei suoi parenti e, quindi, maggiormente attendibili. Oc

(5) v. cart.2 vol.II p.I^o fol.4 istruttoria "Valpreda"

V. Valpreda

corre considerare, poi, che, in quella fase di prime indagini, l'esigenza dell'alibi era circoscritta al giorno della strage e che minore importanza assumeva, ovviamente, il controllo di polizia per i giorni successivi. Il 13 ed il 14 dicembre 1969 erano destinati a porsi in rilievo solo nel prosieguo dell'istruttoria, allorchè, con le testimonianze rese dai personaggi dell'ambiente teatrale dell'Ambra-Iovinelli (6), scorse il problema della presenza del Valpreda a Roma proprio in quei due giorni.

Ulteriore dimostrazione del fatto che Pietro Valpreda, quando parla specificamente delle visite della madre e della sorella, non può ritenersi colto nell'atto di adeguarsi artificialmente alle affermazioni dei suoi familiari, si ricava dal tenore dell'interrogatorio da lui reso in data 8 febbraio 1970. Era la prima occasione utile che gli si presentava per allinearsi con i suoi dinanzi al Giudice, giacchè il 31 gennaio aveva goduto di un colloquio con la prozia Rachele Torri (7) ed era stato, quindi, in grado di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese dalle sue congiunte al Magistrato. Eppure neanche allora egli ha sentito il bisogno di parlare al Giudice Istruttore dettagliatamente dei contatti avuti con i suoi familiari; ma ha avvertito ancora l'esigenza di indicare, come testi, persone estranee alla famiglia e si è riferito all'infermiera, poi identificata per Giuseppina Orpi, precisando che costei la

(6) v. parte I^a cap.XII


(7) v. documenti allegati ai verbali delle udienze dibattimentali 18.3.74 e succ. in cart.36 processo "Valpreda".

v. allegato 36

mattina del 14 dicembre 1969 si era recata in casa dei nonni per praticare un'iniezione ad uno di loro.

Non sembra seriamente sostenibile, inoltre, che l'alibi del Valpreda possa essere stato preconstituito e concordato sin da epoca anteriore al fermo del Valpreda stesso. In tal caso, infatti, l'imputato ed i suoi familiari si sarebbero attestati sin dalle loro prime dichiarazioni sugli stessi assunti; ed avrebbero accuratamente evitato di contraddirsi, almeno sulle circostanze più rilevanti. La realtà processuale offre invece sull'argomento esempi clamorosi di contraddizioni e, quindi, la prova della insussistenza di un previo concerto sulla versione dei fatti da fornire alla Polizia ed alla Magistratura.

Rachele Torri ai brig. di P.S. Carlo Mainardi e Corrado Cusano nonché al brig. dei CC. Giuseppe Di Maiuta, recatisi nella sua abitazione la mattina del 15 dicembre 1969 per rintracciare il di lei nipote Pietro Valpreda, non accennò alla malattia influenzale di quest'ultimo nè si riferì al di lui soggiorno del 13 e del 14 precedenti in casa dei nonni materni Lovati. Ciò risulta inequivocabilmente dalle concordi deposizioni dei tre sottufficiali; i quali si erano recati nella casa della anziana donna alle sei del mattino per fermare suo nipote e, quindi, se avessero effettivamente da lei appreso che egli si trovava nell'abitazione dei nonni, non avrebbero esitato a recarvisi immediatamente per eseguire il fermo. E' chiaro, pertanto, che la Torri non aveva affatto preordinato un suo allineamento testimoniale con le dichiarazioni del nipote e delle altre sue congiunte per quanto con-



cerne gli avvenimenti relativi ai citati giorni 13 e 14. Nè può ipotizzarsi che ella non fece riferimento al soggiorno di Pietro in casa dei nonni per sottrarlo alle ricerche dei militari, giacchè a questi ultimi diede utili ragguagli per il suo rintraccio nel Palazzo di Giustizia di Milano, ove egli aveva deciso di recarsi quella stessa mattina per essere sentito dal Consigliere Istruttore dott. Amati; e fu proprio per le indicazioni della prozia che il Valpreda fu rintracciato e fermato qualche ora dopo.

La suddetta Rachele Torri ha insistito presso il Magistrato nel sostenere di essere stata informata del soggiorno di Pietro in casa dei nonni dalla nipote Maddalena Valpreda telefonicamente. Quest'ultima, però, l'ha smentita in maniera categorica durante la fase istruttoria, affermando recisamente di non averle affatto telefonato; ella ha fatto, così, chiaramente intendere che la prozia effettivamente non conosceva ancora dove si fosse recato Pietro in quei due giorni, quando le capitavano in casa quei tre sottufficiali, e lo apprese solo dopo il di lui fermo. Ulteriore smentita sul punto proviene dalla testimonianza dibattimentale (udienza 1.2.1978) di Ida Sciondi (vicina di casa della Rachele Torri), la quale ha escluso quanto sostenuto dalla stessa Torri: cioè che quest'ultima avrebbe ricevuto la comunicazione della nipote dall'apparecchio telefonico di essa Sciondi.

Ancora in contraddizione è colta Rachele Torri nei discorsi da lei fatti con la sua datrice di lavoro Anna Marina Hag

v. Pietro. [firma]

man in Falchetti. A costei ella ebbe a dire il 13 dicembre 1969 (8) che il giorno precedente, tornando a casa dal lavoro, vi aveva trovato il nipote e constatato che egli era un pò influenzato. Orbene è evidente che, se avesse avuto l'intenzione di preparare un accurato alibi per il nipote, anzitutto avrebbe fatto collimare le confidenze fatte alla Falchetti con le dichiarazioni da lei poi rese al Magistrato inquirente (al quale disse, invece, di aver visto arrivare il nipote in casa sua di buon mattino e prima di recarsi al lavoro); poi non avrebbe certo trascurato di far riferimento, parlando con la Falchetti, alla continua permanenza del nipote stesso in casa sua durante l'intero pomeriggio del 12 dicembre.

Contrasti insanabili vengono, ancora, alla luce in ordine ad un episodio sul quale ha fornito il contributo della sua testimonianza, nelle udienze dibattimentali del 17 aprile 1974 e del 13 febbraio 1978 il giornalista Marco Nozza. Questi, recatosi pochi giorni dopo la strage ad intervistare Antonietta Crepaldi, una vicina di casa dei genitori di Pietro Valpreda (deceduta poi senza essere stata sentita dalla Polizia nè dal Magistrato), seppe dalla stessa che la nonna di Pietro Valpreda ebbe "a chiederle del chinino perchè il nipote non stava bene". Secondo il ricordo del giornalista, il quale parlò dell'intervista in questione al suo collega Giampaolo Pansa dopo poco tempo (9), il giorno della richie-

(8) v. dep. Anna Marina Hagan in Falchetti del 13.1.1970 (cart.3 vol.III p.II^a fol.366 r. istruttoria "Valpreda")

(9) (v. deposizione confermativa del Pansa nel verb. udienza 17.2.1978)

Antonio Pansa

sta del chinino era stato sabato 13 dicembre; e ciò va posto in relazione con quanto sulla circostanza ha dichiarato Ele Lovati, madre del Valpreda: "Il sabato mattina verso le 11-11,30 venne a casa mia madre dicendo che Pietro si trovava a casa sua ammalato. Mi chiese qualche medicina e io le diedi delle aspirine e la vicina di casa Crepal di Antonietta offrì una busta di chinino" (10). Un secondario, ma non trascurabile, elemento di controllo del fatto in esame nasce dal sequestro di una scatoletta contenente nove pastiglie di aspirina e di una busta con due pastiglie di bisolfato di chinino rinvenute dagli agenti di P.S. nella autovettura del Valpreda subito dopo il suo fermo (11). Tuttavia l'intervento di soccorso della Crepal di è tutt'altro che immune da equivocità nella sua ricostruzione temporale. Invero il giornalista Nozza ha scrupolosamente precisato, nella sua testimonianza del 13 febbraio 1978, di aver saputo dalla Crepal di in un primo tempo che la richiesta e la contestuale consegna del chinino erano avvenute venerdì 12 dicembre e non sabato 13. Ciò si presta ad essere ricollegato ai contatti che ebbe Rachele Torri con i genitori del Valpreda, vicini di casa - come si è detto - della Crepal di, proprio venerdì 12 ed al fatto che la suddetta Rachele Torri ha riferito di avere, quel pomeriggio del 12, somministrato al nipote aspirina e chinino. In armonia con tale collegamento si presenta il fatto che il Nozza, nella sua citata testimonianza, ha preso atto di avere scritto nel suo articolo, pubblicato sul

(10) v. dep. Lovati Ele del 12.1.1970 in cart.2 vol.II p.I^a fol.276 r. istruttoria "Valpreda"

(11) v. rapporto Questura Milano del 14.2.70 in cart.1 vol. I parte I^a fol.551 istruttoria "Valpreda"

[Handwritten signature]

quotidiano "Il Giorno" del 9.1.1970, che fu la madre (e non la nonna) del Valpreda a prelevare il chinino dalla Crepaldi. A voler, comunque, collocare l'episodio del chinino nella mattinata di sabato 13 restano irrisolte grosse contraddizioni sull'ora; in quanto Ele Lovati ed Olimpia Torri, rispettivamente madre e nonna del Valpreda, indicano quest'ultimo già a letto febbricitante in casa dei nonni verso le 11-11,15 e fissano la consegna del medicamento da parte della Crepaldi fra le 11 e le 11,30, mentre l'avv. Luigi Mariani attesta (12) che quella stessa mattina Pietro Valpreda si recò nel suo studio legale verso mezzogiorno e vi si trattenne, in attesa dell'avv. Luca Boneschi, fino a dopo le 12,30. Pietro Valpreda, da parte sua, come si ricava dalle sue dichiarazioni riportate nella relazione del brig. di P.S. Pagnessa in data 15 dicembre 1969 (13), precisa di essersi trattenuto nello studio legale "Mariani-Boneschi" fino alle ore 13 e smantisce, così, nettamente madre e nonna.

Il comportamento processuale di Pietro Valpreda e dei suoi familiari induce quindi ad escludere, per le argomentazioni sin qui svolte, anche l'ipotesi che essi abbiano fornito agli inquirenti una versione dei fatti preventivamente fra loro concordata.

b)- I testimoni dell'Ambra-Iovinelli

Vanno a questo punto prese in esame le testimonianze delle numerose persone legate all'ambiente del cinema-teatro ro

(12) v. verb. ud. dibatt. 17.4.74 e 13.2.78

(13) v. cart.36 proc. "Valpreda"

Luigi Mariani

mano "Ambra Iovinelli" e del limitrofo bar (14), in base alle quali Pietro Valpreda sarebbe stato visto a Roma nei giorni 13 e 14 dicembre 1969 (15). Molte di queste persone (il comproprietario del teatro Graziano Iovinelli, il barista Bruno Puzze, la moglie di questi Elena Luison, lo aiuto-barista Pompeo Giliberti, l'attore Leonetto Rossellini ed altri) hanno parlato non per scienza diretta, ma per aver sentito chiacchierare alcuni, spesso neanche identificati, frequentatori dell'ambiente circa la presenza del Valpreda in quei giorni nella zona. Il bigliettaio del teatro, Luigi Carisello, ha riferito genericamente di averlo visto pochi giorni prima del suo fermo, ma non ha saputo precisare la data. Tuttavia non mancano coloro che hanno attestato di aver visto il Valpreda stesso dinanzi al teatro o dinanzi al bar il 13 o il 14 dicembre 1969. Sono precisamente: il capo comico Armando Caggeggi, l'attore Giovanni Garaffa (in arte Sampieri) e sua moglie Palmira Zaccardi, il macchinista teatrale Benito Bianchi, l'attrice Ermanna Ughetto (in arte River) ed Enrico Natali (uno degli amministratori del cinema-teatro).

Sull'attendibilità dei suddetti testimoni "di veduta" sono state avanzate dalla difesa del Valpreda fondate riserve per il fatto che essi, sentiti dal Giudice Istruttore dopo un paio di mesi dalla strage, hanno ricostruito l'episodio sul quale deponavano ancorandolo spesso, sotto l'aspetto temporale, ad avvenimenti risultati poi di epoca ben anteriore alla

(14) v. parte I^a cap. XIII

(15) per le deposizioni testimoniali relative all'argomento v. cart.3 vol.III p.II^a istruttoria "Valpreda"

Valpreda

metà del dicembre 1969, oppure incorrendo in reciproche contraddizioni.

Il suddetto Caggeggi, dopo aver attestato di aver visto il Valpreda alle ore 21 di sabato 13 o di domenica 14 dicembre seduto ad un tavolo nell'interno del bar accanto al l'attore Leonetto Rossellini, è stato nettamente smentito da quest'ultimo, il quale ha escluso di essersi trovato una di quelle due sere in compagnia o comunque vicino al Valpreda stesso. Il Rossellini ha precisato di aver appreso della presenza del ballerino anarchico in quelle circostanze di tempo e di luogo da alcuni frequentatori del bar, ma di non averlo affatto visto personalmente.

Il Caggeggi, dopo la smentita del Rossellini, si è spinto ad indicare due giorni dopo, il 9 febbraio 1970, al Giudice Istruttore altri due testi di controllo; l'attore Garaffa ed il macchinista teatrale Bianchi dei quali fra poco si dirà. Poi, deponendo in dibattimento nell'udienza del 31 marzo 1978 a distanza di più di otto anni dagli avvenimenti, si è detto certo di aver visto il Valpreda proprio domenica 14 dicembre 1969 in base ad una particolareggiata circostanza di riscontro della quale non aveva fatto alcun cenno in fase istruttoria. Egli ha, cioè, ricordato che, dopo aver fissato inutilmente a Roma un appuntamento con il macchinista Bianchi per mezzogiorno di domenica 14, era riuscito ad incontrarsi solo la sera con costui, il quale, da lui redarguito per la mancanza di puntualità, si era giustificato dicendo di aver ritardato perchè si era fermato a Firenze per assistere allo svolgimento della partita di calcio Fiorentina-Roma.

Stefano Pizzarello

Passando ora a considerare i due testimoni di controllo indicati dal Caggeggi nella sua seconda deposizione istruttoria, vi è da rilevare quanto segue.

Giovanni Garaffa ha riferito due particolari del suo incontro col Valpreda: un livido all'occhio sinistro che quest'ultimo presentava ed il fatto che lo stesso gli disse, nell'occasione, della sua speranza di essere assunto dalla compagnia teatrale di Beniamino Maggio. Si tratta, però, di due dettagli che, lungi dal fissare l'incontro nel 13 o nel 14 dicembre 1969, lo spostano indietro nel tempo ed, addirittura, verso il novembre dello stesso anno. Infatti, per quanto concerne il primo, dal diario clinico del carcere romano di Regina Coeli non risulta che il Valpreda, all'atto del suo ingresso in quell'istituto carcerario avvenuto - come è noto - il 16 dicembre 1969 in seguito al fermo per la strage, avesse alcun segno particolare sul volto; mentre dalla deposizione resa dal commissario di P.S. dr. Domenico Spinella (16) e dal diario clinico ora menzionato (17) emerge che lo stesso Valpreda, quando fu arrestato la sera del 19 novembre 1969 per aver partecipato ad una rissa, aveva effettivamente un'ecchimosi all'occhio sinistro (in via di riassorbimento) da lui riportata in un'altra rissa nella quale era rimasto coinvolto, qualche giorno prima, in una trattoria del rione Trastevere. Per quanto riguarda il secondo dettaglio soccorrono le testimonianze di Beniamino Maggio, del

(16) v. cart.3 vol.III p.II, fol.40 r. istruttoria "Valpreda"

(17) v. allegati ai verbali ud. dibatt. del 1974 (cart.36 proc."Valpreda" nonchè cart.S/A ter fase.2)

Garaffa

suo macchinista teatrale Carmelo Famà e del capo comico Nicolino Matera (18), dalle quali si evince che la richiesta di assunzione fu rivolta loro dal Valpreda nel novembre 1969 ed immediatamente respinta in quanto la compagnia non aveva più bisogno di ballerini. E', quindi, assai improbabile che Pietro Valpreda potesse nel dicembre successivo coltivare ancora speranze di essere assunto da Beniamino Maggio.

La deposizione del Garaffa deve essere integrata da quella di sua moglie Palmira Zaccardi, la quale nell'occasione si accompagnava a lui ed ha descritto il fatto con gli stessi particolari indicati dal Caggeggi: il Valpreda era seduto ad un tavolo sul quale vi erano delle schedine del totocalcio e si alzò per andare a porgere il suo saluto al Caggeggi stesso quando questi entrò nel bar. Dal che si desume che l'episodio riferito dai coniugi Garaffa-Zaccardi e del Caggeggi fu lo stesso e si verificò di sabato (il barista Puzzo ha dichiarato che solo nella giornata di sabato, quando si svolgeva la maggior parte delle giocate, venivano sistemate sui tavoli del suo esercizio le schedine del totocalcio, le quali erano poi tolte ed eliminate la domenica mattina all'apertura del locale). Riceve, quindi, un'ulteriore smentita la versione del Caggeggi, il quale, dopo aver oscillato fra il sabato e la domenica nella sua deposizione istruttoria, in dibattimento ha collocato con certezza il suo incontro col Valpreda nella giornata di domenica introducendo - come si

(18) v. cart.3 vol.III p.II^a fol.377, 405 e 407 istruttoria "Valpreda"

Pietro Caggeggi

è sopra detto - il nuovissimo particolare del suo appuntamento con il Bianchi.

Benito Bianchi aveva precisato il 10 febbraio 1970, nella sua prima deposizione testimoniale, di essersi imbattuto nel Valpreda domenica 14 dicembre 1969 e, precisamente, il giorno successivo al suo ritorno a Roma da una tournée che lo aveva impegnato per circa un mese con la compagnia teatrale "Gigi Raffles" amministrata dal Caggeggi. Senonchè successivamente, con la deposizione di Ocello Alfonso (in arte Gigi Raffles) del 14 marzo 1970 (19), si era accertato che tale compagnia si sciolse e fece ritorno a Roma il 28 oppure il 29 novembre 1969. L'equivoco poteva anche ritenersi risolto in quanto, poichè il 29 novembre 1969 era sabato, appariva evidente che a domenica 30 novembre, e non 14 dicembre, doveva intendersi fatto il riferimento del teste Bianchi. Se nonchè quest'ultimo, dopo aver preso atto dell'erroneità di quel suo collegamento, agganciava con una sua successiva testimonianza del giorno 11 luglio 1970 l'incontro col Valpreda ad un diverso avvenimento: il suo ritorno la sera di domenica 14 dicembre da Firenze, ove, dopo un periodo di permanenza a Chioggia presso la sua fidanzata Gina Vigno, aveva assistito alla gara di calcio Fiorentina-Roma.


In entrambe le sue deposizioni il Bianchi ha affermato di aver parlato, nell'occasione, col Valpreda dei recenti attentati dinamitardi del 12 dicembre 1969 e di avergli chiesto scherzosamente, sapendo che egli era di Milano, se fosse sta-

(19) v. cart.3 vol.III p.II^a fol.406 istruttoria "Valpreda"

Benito Bianchi

to lui a mettere le bombe: il che dovrebbe essere interpretato come un ancoraggio mnemonico sicuro per la collocazione dell'incontro nei giorni successivi agli attentati stessi. Tuttavia non può essere dimenticata la tendenza già dimostrata dal Bianchi in fase istruttoria a trovare ancoraggi diversi e tra di loro contrastanti per garantire dinanzi al Magistrato la fedeltà dei suoi ricordi. Da ciò risulta indiscutibilmente incrinata la credibilità di questo testimone; il quale, nella fase dibattimentale, ha suscitato altri motivi di dubbio sulla sua attendibilità. Egli, infatti, nell'udienza del 15 febbraio 1978, oltre a non offrire alcuna spiegazione convincente sul contrasto nel quale era incorso in periodo istruttorio, si è mostrato tanto più particolareggiato e meticoloso nel rievocare quel suo casuale incontro col Valpreda, indicando anche le persone che si erano alternate al tavolo ove quest'ultimo era seduto, da lasciare veramente perplessi sulle sue capacità di ricordare fatti così banali a distanza di tanti anni. Con altrettanta sicurezza egli ha poi aggiunto di aver incontrato Graziano Iovinelli, davanti all'omonimo bar, poco dopo l'arresto del Valpreda e di aver da lui saputo che aveva visto personalmente il Valpreda medesimo a Roma nei giorni successivi agli attentati. A contestazione della ben diversa deposizione testimoniale resa al Magistrato dallo Iovinelli ed alla quale si è sopra accennato, ha subito dichiarato di non essere più sicuro della circostanza; e ciò dà la misura, nell'ipotesi più benevola per lui, nell'avventatezza del suo dire.

Merita, infine, adeguata considerazione il fatto che la



avvenuto un paio di giorni prima (piuttosto sabato 13 anzichè domenica 14 dicembre) che smettesse di valorare a causa di un'infermità, dalla quale fu ben presto costretta ad un ricovero ospedaliero. L'ultimo giorno di lavoro, prima di ammalarsi, era stato -secondo le sue dichiarazioni - il 15 dicembre 1969; e tale circostanza ha trovato puntuale riscontro nella testimonianza di Fermina D'Orazi, titolare della pensione ove ella abitava, nonchè nella cartella clinica del nosocomio in cui la stessa fu ricoverata in data 17 dicembre 1969 (20).

I rapporti di amicizia esistenti fra l'Ughetto ed il Valpreda costituiscono un fatto assolutamente pacifico nel processo; onde non può dirsi che la Ughetto medesima sia sospettabile di avere voluto aggravare, contro la verità dei fatti, la posizione processuale del suo amico. Circa la confidenzialità che qualificava tali rapporti di amicizia fra i due non è inopportuno richiamare il seguente brano di una testimonianza resa da un funzionario di P.S. impegnato nelle prime indagini sugli attentati, il dr. Umberto Improta, al Giudice Istruttore di Roma il 23 giugno 1970:

"Desidero precisare che successivamente agli attentati ai treni (dell'agosto 1969) proposi al Valpreda di voler collaborare con la Polizia per l'identificazione degli autori,

(20) v. dep. Ermanna Ughetto in cart. 3 vol. III p. II^o fol. 391 proc. "Valpreda" per la fase istruttoria e verb. ud. 1.6.78 per la fase del dibattimento; v. dep. Fermina D'Orazi in cart. 3 cit. vol. III p. II^o fol. 341 per la fase istruttoria e verb. ud. 17.2.78 per il dibattimento; la cartella clinica relativa al ricovero dell'Ughetto trovasi in cart. 1 vol. I p. I^o fol. 138 istruttoria "Valpreda".

Ughetto

ma il Valpreda rifiutò sdegnosamente. Analogo tentativo feci con la Ughetto, la quale non solo si rifiutò di collaborare, ma seppi che informò della cosa il Valpreda; infatti il Valpreda, parlando con il brig. di P.S. Ramo Marcelli del mio ufficio, si fece sfuggire di essere a conoscenza di tale tentativo fatto nei confronti dell'Ughetto" (21). Nulla autorizza a ritenere che le proposte di collaborazione della Polizia abbiano potuto avere maggiori probabilità di essere accolte dall'Ughetto - in danno di Pietro Valpreda - com'ha insinuato la difesa di quest'ultimo - allorchè ella, ricoverata in ospedale il 17 dicembre 1969 per una malattia inesattamente denominata "influenza" dalla stessa, in realtà si sarebbe trovata in condizioni di subire più facilmente un ricatto da parte dell'Autorità di P.S. perchè colta nel suddetto nosocomio con una sintomatologia da procurato aborto. Risulta, invero, dalla già citata cartella clinica relativa a tale ricovero che a lei fu riscontrata solamente una metrorragia e nulla che potesse far pensare alle tracce di un aborto procurato e penalmente perseguibile.

Tuttavia neanche la deposizione di Ermanna Ughetto può essere accolta senza riserve circa la fedele corrispondenza dei dati temporali dalla stessa riferiti a quelli reali, perchè le risultanze processuali indicano come tutt'altro che improbabile un'erronea ricostruzione, sia pure in buona fede, da lei compiuta. Appare assai strano, anzitutto, che il Valpreda, durante le ore trascorse quella notte a conversare con la sua

(21) v. cart.3 vol.III p.II^a fol.43 r. istruttoria "Valpreda"

v. steno = [firma]

amica sia per la strada che in trattoria, non abbia fatto alcun accenno al suo avvenuto trasferimento a Milano, nè a quel suo faticoso ritorno in auto a Roma cui doveva seguire, a brevissima distanza di tempo, un altrettanto faticoso viaggio di rientro nel capoluogo lombardo, dove egli lunedì mattina 15 dicembre doveva essere sentito dal Consigliere Istruttore dr. Amati. Questa sua reticenza, poco conciliabile con i rapporti che lo legavano alla Ughetto, non può d'altra parte trovare giustificazione in particolari esigenze di riservatezza da parte di lui, che, stando al testimoniale dell'Ambra-Iovinelli, non aveva certo fatto mistero di quella sua presenza a Roma nel periodo del 13-14 dicembre gironzolando, davanti a quel teatro e davanti a quel bar, ove era conosciuto da tutti per il suo mestiere di ballerino. E', inoltre poco accettabile, sul piano psicologico, che la Ughetto, appresa la notizia del fermo di Valpreda per avere questi delittuosamente operato a Milano, nulla abbia detto nell'immediatezza circa quel suo incontro notturno a Roma parlando con la titolare della sua pensione Fermina d'Orazi; la quale, nella sua citata deposizione, così ha dichiarato fra l'altro: "La mattina del 17 dicembre appresi dal giornale dell'avvenuto arresto del Valpreda e subito lo comunicai alla Ughetto, che sapevo che lo conosceva bene, la ragazza si mostrò incredula e stupita del fatto che il Valpreda potesse aver commesso una simile azione". Sarebbe stato naturale ed irresistibile per la Ughetto medesima, durante quella conversazione, dire alla D'Orazi di aver visto il suo amico a Roma subito dopo gli attentati, se ella avesse conservato un ricordo vivo e preciso di quella recentissima occasione in cui era

W. Ambra-Iovinelli

stata l'ultima volta in di lui compagnia.

Che il ricordo di Ermanna Ughetto possa essere stato approssimativo ed impreciso si ricava proprio dall'altra testimonianza che si è sopra qualificata come di una certa consistenza: quella dell'amministratore della compagnia Enrico Natali. Quest'ultimo, messo a confronto con Pietro Valpreda il 6 marzo 1970 (22), ha collocato in un periodo di parecchi giorni antecedente, rispetto a quello degli attentati, l'incontro del Valpreda stesso con l'attrice. Egli così testualmente ha rievocato l'avvenimento: "Nel periodo in cui l'Ermanna ha lavorato presso l'Ambra Iovinelli, io ti ho visto due volte. La prima volta ti ho visto alla prima settimana di spettacolo dell'Ermanna presso l'Ambra-Iovinelli e ciò lo ricordo benissimo perchè un mio amico aveva fissato un appuntamento con l'Ermanna, mentre l'Ermanna, notata la tua presenza all'uscita, ha preferito venire con te. La seconda volta che ti ho visto è stato il sabato o la domenica 13 o 14 dicembre scorsi...". Ermanna Ughetto, da parte sua, ha precisato che solo una volta ebbe ad accompagnarsi col Valpreda durante quel suo periodo di lavoro presso l'Ambra-Iovinelli e che, in un'altra occasione, lo aveva visto solo di sfuggita al bar Iovinelli o nella vicina trattoria Antonio e si era limitata a scambiare con lui un semplice saluto. Quindi quello stesso unico prolungato contatto, al quale si sono riferiti sia l'Ughetto sia il Natali, secondo la prima andrebbe collocato in una sera successiva agli attentati; secondo l'altro, invece, in una sera di parecchio antecedente

(22) v. cart.2 vol.II fasc.A istruttoria "Valpreda"

Pietro Valpreda

perchè "la prima settimana di spettacolo dell'Ermanna", cui egli si è riferito, era l'ultima del mese di novembre. A quest'ultimo riguardo non vi sono dubbi, giacchè la Questura di Roma con rapporto del 4 aprile 1970 così ha scritto al Giudice Istruttore: "Con riferimento alla richiesta verbale della S.V. si comunica che nel locale cinema teatro Ambra-Iovinelli dal 24 novembre al 21 dicembre 1969 agì la compagnia d'avanspettacolo "Thomas", dell'impresario Graziano Iovinelli. Della predetta compagnia fece parte Ughetto Ermanna (in arte Ermanna River) nata a Pieve di Teco l'1.8.1942, la quale si assentò dal lavoro dal 17 dicembre in quanto fu ricoverata in Ospedale" (23).

Occorre soffermarsi ora sulla deposizione del suddetto Enrico Natali, il quale ha sostenuto - come si è già accennato - di aver visto Pietro Valpreda verso le ore 23 del 13 o del 14 dicembre 1969 sul marciapiede antistante al teatro e di avere scambiato con lui qualche parola pensando, in relazione ai recentissimi attentati ed alla fede anarchica del Valpreda stesso: "Se sta a Roma non è stato lui" (24). Questa riflessione del teste dovrebbe dare la certezza che l'episodio avvenne dopo gli attentati; tuttavia resta senza una valida spiegazione il perchè egli si sia indotto a ritenere sicuramente estraneo alla criminosa vicenda il Valpreda pur sapendo che le bombe erano esplose non solo a Milano ma anche a Roma. Sicchè può ragionevolmente obiettarsi che molto probabilmente questo giudizio di estraneità al delitto fu formu-

(23) v.cart.1 vol.I parte I° fol.136 istruttoria "Valpreda"

(24) v.cart.3 vol.III p.II° fol.379 r. istruttoria "Valpreda"

V. Pietro...

lato dal Natali non immediatamente, ma nei giorni successivi: cioè quando apprese dalle comunicazioni radio-televisive e giornalistiche che la figura di Pietro Valpreda era legata - attraverso il riconoscimento del tassista Roland - ai fatti di Milano. Prima di essere reso edotto di tale riconoscimento, il testimone non sapeva affatto che il Valpreda si era recato a Milano (v. verb. ud. dibatt. del 14 febbraio 1978). Sulla base di questa considerazione, se si tien conto anche del contrasto sopra evidenziato nella ricostruzione dei dati cronologici fra Ermanna Ughetto ed Enrico Natali, neanche per quest'ultimo può escludersi che sia avvenuta un'involontaria trasposizione di ricordi. Non va trascurato, a tal riguardo, che tutto il testimoniale dell'Ambra Iovinelli, prima di essere chiamato a deporre dinanzi al Magistrato nel febbraio 1970, fu sottoposto a varie interviste da parte dei giornalisti Danilo Maestosi ed Ugo Visciola nei giorni successivi agli attentati del 12 dicembre 1969. E', quindi, naturale che, sulla presenza di Valpreda a Roma, vi siano stati in quell'ambiente discussioni, approfondimenti, scambi di esperienze dirette o di semplici impressioni ed, in definitiva, la creazione di un insidioso diaframma fra la genuinità dei ricordi di ciascuno e le successive deposizioni testimoniali.

Non possono, inoltre, non destare serie perplessità, sul piano dell'esigenza di una ricostruzione logica degli avvenimenti, le modalità ed i fini di questo presunto viaggio a Roma da parte di Pietro Valpreda, la cui presenza a Milano è assolutamente certa per le ore antimeridiane di sabato 13 dicembre 1969. Vi è, su quest'ultima circostanza, il controllo

→ Pietro Iovinelli

dell'agente di P.S. Domenico Massimo addetto al servizio di anticamera del Consigliere Istruttore dr. Anati, presso il cui ufficio il Valpreda ebbe a recarsi proprio quella mattina del 13 insieme all'avv. Luigi Mariani; il quale ha poi dichiarato nell'udienza dibattimentale del 17 aprile 1974 di essersi congedato dal suo assistito verso le 12,30. E' altrettanto certa la presenza del suddetto Valpreda a Milano la mattina del successivo lunedì 15, quando fu fermato dalla Polizia nel Palazzo di Giustizia verso le ore 11. Ivi egli si era recato una seconda volta per essere sentito dal Magistrato - come si è già detto (25) - insieme alla nonna Olimpia Torri, che aveva insistito per accompagnarlo e con la quale quella stessa mattina alle ore 9 si era portato nello studio legale dell'avv. Mariani (26). Quindi quella fugace comparsa a Roma sarebbe stata, comunque, rigorosamente limitata, compreso il viaggio di andata e ritorno, fra il pomeriggio del sabato e la mattina del lunedì successivo.

Quanto sopra posto, varie ipotesi sono state azzardate sulle motivazioni di quell'affannosa corsa Milano-Roma-Milano, compiuta con una malandata Fiat 500, in ordine alla quale la perizia tecnica espletata in fase istruttoria ha accertato una capacità di marcia proprio al limite dei brevi tempi di percorrenza imposti dalle circostanze (27). Si è ipotizzata da una parte dell'accusa la necessità di incontrarsi dopo il delitto con i complici, ma nulla nel processo autorizza con-

(25) v. parte V cap. XXXIX

(26) v. dep. avv. Luigi Mariani in cart. 3 vol. III p. II[^] fol. 359 r. istruttoria "Valpreda"

(27) v. parte I[^] cap. XIV

Antonio...

cretamente a ritenere necessario o semplicemente opportu
no riprendere, in maniera così spericolata, contatti a Ro-
ma con ambienti o personaggi coinvolti in quei gravissimi
crimini. Si è prospettata l'esigenza del Valpreda di con-
trollare lo stato delle indagini a Roma, ma è facile obiettare
in contrario che indagini in corso vi erano anche e soprattutto
a Milano, ove si erano verificati i fatti più gravi. Si è
supposto, da parte di altri, che egli avesse in animo di co-
stituirsi un alibi a Roma; ma, a parte il fatto che si trat-
tava di giorni diversi da quello della commissione degli at-
tentati, la realtà processuale indica che l'alibi prospetta-
to agli inquirenti, dopo il fermo, fu immediatamente da lui
localizzato a Milano. Si è sostenuto, anche, da parte di al-
cuni difensori di parte civile, che non spetta all'accusa lo
onere di individuare e provare i reconditi motivi di quel
viaggio; tuttavia non può prescindere dal prendere atto co-
me siano tra di loro logicamente incompatibili la pretesa
inconfessabilità del motivo di quel rapido spostamento Mi-
lano-Roma-Milano e l'assoluta mancanza di clandestinità del-
l'operazione. Pietro Valpreda avrebbe cioè affrontato quel-
la durissima fatica per motivi gravi da lui mai palesati e,
nel contempo, si sarebbe attardato a bighellonare per una o
due sere nei pressi del bar e del teatro Ambra-Iovinelli,
esponendosi alla vista di un numero indeterminato di cono-
scenti e di colleghi appartenenti a quel particolare mondo
dell'avanspettacolo ove - come egli ben sapeva per quel che
si è sopra detto circa le proposte del dr. Improta - la Po-
lizia reclutava i suoi informatori. Inoltre, una volta fer-

Pietro Valpreda

mato, egli avrebbe totalmente cancellato dalla sua mente quel breve soggiorno romano nel collocare a Milano il suo alibi, e nel prolungarlo, sin dalle sue prime dichiarazioni, fino ai giorni del 13 e del 14 dicembre nella stessa città lombarda, senza curarsi affatto del pericolo concreto di una clamorosa smentita. Tutto ciò è in netta contraddizione con la logica più elementare.

Pervenendo alla conclusione sull'argomento in esame, osserva la Corte che le molteplici fonti testimoniali della Ambra-Iovinelli, convergenti tutte su una presenza di Pietro Valpreda a Roma nei giorni 13 o 14 dicembre 1969, si presentano, ad una prima e superficiale valutazione, idonee a fornire un contributo di verità; anche perchè riesce difficile ipotizzare una preordinata congiura accusatoria di tante persone, appartenenti, peraltro, alla cerchia degli amici e dei compagni di lavoro del Valpreda. Tuttavia secondo il prudente avviso della Corte medesima, sottoposte tali fonti ad approfondito esame con il vaglio critico della logica, deve rilevarsi che l'ampio testimoniale escusso reca con sè in fondo solamente il fascino probatorio della pluralità delle sue voci ma non consente di arrivare a risultati di certezza.

c)- L'alibi per il 12 dicembre

La particolareggiata dissemina delle risultanze processuali, fin qui condotta, per la ricostruzione dei movimenti di Pietro Valpreda nelle giornate del 13 e del 14 dicembre 1969, non attiene direttamente al suo alibi per la strage di Milano, ma ad un fatto, che, seppure successivo agli attentati,

→ *retro. P. Ambra*

non è certo di secondaria importanza nella valutazione del comportamento di questo imputato e dei suoi familiari. Se fosse stato, infatti, provato con sicurezza quel suo strano viaggio Milano-Roma-Milano, è evidente che il suo atteggiamento di assoluta negativa sulla circostanza avrebbe costituito un pesante indizio a carico di lui ed una dimostrazione inoppugnabile della falsità di quanti, dei suoi congiunti, lo hanno indicato come sempre presente a Milano fino al momento del fermo.

Ciò premesso, è chiaro che l'indagine diretta sull'alibi vero e proprio deve essere circoscritta al pomeriggio del 12 dicembre 1969, quando, cioè furono effettuati il trasporto ed il collocamento dell'esplosivo impiegato per la strage di Milano. L'unico problema da risolvere, quindi, sulla base di tale impostazione, è quello dell'attendibilità o meno di Rachele Torri; che avrebbe visto il nipote Pietro Valpreda sempre in casa sua durante quel pomeriggio e la cui testimonianza costituisce l'unico elemento di controllo dell'alibi suddetto.

A questo punto, per valutare con completezza la testimonianza in questione, non può prescindersi dall'inquadrarla nel complesso di quelle rese dagli altri congiunti del Valpreda e dal richiamare le numerose e rilevanti contraddizioni che le caratterizzano. Tali contraddizioni, già indicate analiticamente, dimostrano - come si è detto - l'insussistenza di un piano preordinato dall'imputato e da suoi familiari per fornire alla giustizia un'unica versione concordata; ma denunciano indubbiamente un disordinato tentativo di sal-



vataggio, posto in essere alla meglio e senza preoccupazioni di rispetto per la realtà dei fatti, dopo il fermo del Valpreda.

In questo affrettato tentativo sono falliti anche alcuni riscontri che avrebbero dovuto fornire delle persone estranee indicate a conforto degli assunti difensivi.

L'infermiera Giuseppina Orpi, con la quale Pietro Valpreda avrebbe - a suo dire - scambiato un saluto quando ella si era recata a praticare un'iniezione al di lui nonno verso le ore 8-8,30 di domenica 14 dicembre 1969, ha escluso la circostanza recisamente ed ha precisato di non aver mai visto in quella casa altri uomini oltre "all'anziano marito della signora Lovati" (28). La difesa del Valpreda ha cercato di porre in rilievo, circa tale testimonianza, la genuinità del riferimento fatto dal proprio assistito; il quale non poteva sapere - se non avendolo personalmente constatato - che la suddetta infermiera era venuta meno alle sue abitudini "recandosi eccezionalmente dal Valpreda anche di domenica perchè il ciclo di cura non venisse sospeso neppure per un giorno" (29). Tuttavia è agevole confutare la fondatezza di tale rilievo difensivo facendo presente che Pietro Valpreda ha indicato la testimonianza dell'Orpi nel suo interrogatorio dell'8 febbraio 1970 e, cioè, quando già aveva avuto la possibilità di comunicare con la prozia Rachele Torri nel colloquio avvenuto in carcere il 31 genna.

(28) v. dep. Giuseppina Orpi del 18.2.1970 in cart. 3 vol. III p. II fol. 367 e segg. istruttoria "Valpreda". Per la dep. dibatt. v. verb. ud. 31.1.1978

(29) v. pag. 20 della memoria difensiva depositata il 17.2.1979 (cart. S-A quater)

Vittorio

io (30).

Le sorelle Luisa e Giovannangela Sangalli, nel cui bar-tabaccheria il Valpreda sarebbe entrato la sera di sabato 13 dicembre 1969 in compagnia della nonna Olimpia Torri (31) ed alle quali quest'ultima avrebbe detto nell'occasione la frase "sono qui con mio nipote", hanno escluso in modo categorico che ciò possa essersi verificato. A tale riguardo la difesa del Valpreda ha sostenuto ancora la tesi dell'inattendibilità della testimonianza sul presupposto che le Sangalli, da considerare comunque persone non serene per aver perduto un congiunto proprio nella strage di Milano, non sarebbero state in grado di escludere categoricamente una circostanza così banale verificatasi nel loro esercizio tanto tempo prima della loro deposizione (32). Nondimeno a questa obiezione difensiva può opporsi che le due testi, indubbiamente interessate proprio da quel loro recente lutto a collaborare fedelmente con gli Organi di Giustizia per l'individuazione dei veri responsabili e non ad introdurre nel processo artificiosi elementi di deviazione delle indagini in corso, si sarebbero limitate a dire di non ricordare la circostanza o di aver potuto non percepirla se avessero nutrito dubbi in proposito. Né la loro tardiva escussione testimoniale può aver fatto svanire un ricordo che, data la qualità del personaggio interessato e la sua notorietà

(30) v. presente capitolo sub.-a)

(31) v. interr. Pietro Valpreda del 12.2.1970

(32) le sorelle Sangalli sono state sentite per la prima volta nel procedimento il 3 ed il 4 marzo 1970 (v. cart. 3 vol. III p. II^a foll. 371 e 373 istruttoria "Valpreda"). Hanno confermato la loro deposizione istruttoria nelle udienze dibattimentali del 31 gennaio e del 15 febbraio 1978.

Pietro Valpreda

provocata dopo qualche giorno dalla strage per effetto del riconoscimento "Rolandi", sarebbe rimasto fermo nella memoria di entrambe se l'episodio in questione fosse realmente avvenuto.

In definitiva, valutando nel loro complesso le dichiarazioni di Pietro Valpreda e dei suoi familiari sul modo e sul luogo in cui egli trascorse quei due giorni successivi alla strage e pur accantonando il testimoniale dell'Ambra-Iovinelli, si rilevano contraddizioni e smentite che introducono seri ed ineliminabili dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse. Questi dubbi non possono non riverberarsi sul pomeriggio del 12 dicembre 1969: dove fu il Valpreda e cosa fece in realtà nel momento in cui fu depresso il micidiale ordigno nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura?

Rachele Torri, unica depositaria dell'alibi, è stata colta anch'essa - come si è già detto - in varie contraddizioni con altre risultanze del processo al pari dei suoi congiunti: con la nipote Maddalena Valpreda, con la vicina di casa Ida Sciondi, con la sua datrice di lavoro Anna Marina Hagan, con i sottufficiali Carlo Mainardi, Corrado Cusano e Giuseppe Di Maiuta. E' rilevabile dagli atti del processo un ulteriore contrasto nel quale Rachele Torri si è trovata con Emilio Valpreda, genitore di Pietro, proprio su circostanze attinenti al pomeriggio del 12 dicembre 1969. Ha riferito, infatti, Emilio Valpreda, parlando della visita ricevuta quella sera dalla Torri: "Se ben ricordo parlammo con zia Rachele degli attentati dinamitardi di quel pomeriggio e mi sembra che nel-

Emilio Valpreda

la stessa circostanza zia Rachele mi disse che mio figlio aveva commentato l'episodio esclamando: Che delinquenti! Nei giorni successivi non mi sono recato a trovare mio figlio perchè occupato con il mio lavoro" (33). Secondo Rachele Torri, invece, il nipote avrebbe appreso la notizia degli attentati al di lei ritorno dalla casa dei genitori e si sarebbe al riguardo espresso diversamente. "Nel rientrare a casa verso le 21,30 - ha precisato la Torri al Magistrato di Milano - portai al Pietro un giornale in cui era riportata la notizia della strage di piazza Fontana. Nell'apprendere la notizia mio nipote sbiancò in volto, si portò le mani alla testa e gridò: Oh Dio, è terribile!" (34).

E' innegabile, in conclusione, che l'alibi di Pietro Valpreda per il pomeriggio del 12 dicembre 1969, poggiando su questa unica discutibile testimone, i cui vincoli di affetto con il nipote, da lei allevato, sono fuori di ogni contestazione, si regge malamente su una base inadeguata e non può ritenersi, di conseguenza, sufficientemente provato.

Rimane, quindi, non dissolto, a carico del Valpreda stesso, il pesante elemento di dubbio costituito dal riconoscimento di Cornelio Rolandi.

(33) v. dep. Emilio Valpreda del 12.1.70 in cart.3 vol.III p.II^ fol.355 istruttoria "Valpreda"

(34) v. dep. Rachele Torri del 17.12.69 in cart.2 vol.II fasc.P fol.300 r. istruttoria "Valpreda"

v. Rolandi





Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

ISBN 978-88-89681-49-7

